LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE.

OPERA DEL CELEBRE

DOMAT,

TERZA EDIZIONE VENETA

TRADUZIONE ITALIANA REPURGATA.

TOMO QUARTO.

IN VENEZIA, MDCCCV.
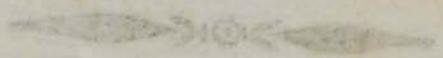
PRESSO ALESSANDRO GARBO

LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

LIBRO SECONDO

Degli obblighi, che si contraggono senza una espressa convenzione.

Nel trattato delle leggi (1), abbiamo spiegata l'origine e la proprietà degli obblighi diversi, che la provvidenza ha introdotti nella società, per mantenervi il buon ordine; ed abbiamo procurato con quest' esame di scoprire i principj e lo spirito delle leggi relative a tali obblighi; poichè siccome Iddio ha reso necessaria agli uomini lo stato sociale, acciò si applicassero ai doveri dell' amore reciproco, ordinato dalla legge scritta: così col mezzo degli obblighi rispettivi del loro stato, li mette a portata di corrispondere agli altri particolari doveri, che gli piace d'impor loro. Quindi dalla proprietà di questi differenti obblighi è necessario dedurre le rispettive

(1) *Cap.* 1. *num.* 8. *Cap.* 2. *num.* 3. *Cap.* 3. e. 4.

tive loro regole, e sopra tutto le regole di quegli obblighi, che appartengono alle leggi civili.

Per procedere metodicamente nel dettaglio della materia delle leggi civili, ne abbiamo fatto un piano (1), in cui abbiamo distinte due specie di obblighi: quelli, che nascono dal reciproco consenso di due o più persone ne' contratti: e quelli che si formano senza il reciproco consenso, ma solo col consenso di colui che si obbliga, senza il consenso della persona che riceve l'obbligo, ed ancora senza il consenso di nessuna delle parti, ma per un puro effetto dell' ordine sociale. La seconda specie degli obblighi senza convenzione sarà la materia di questo secondo libro.

Colla sola lettura della tavola de' titoli di questo libro medesimo, sarà facile il distinguere gli obblighi che si formano col consenso di una sola delle parti, da quelli che sono indipendenti dal consenso di amendue.

Gli obblighi che si formano col solo consenso di colui che si obbliga, hanno questo rapporto cogli altri che si formano per via de' contratti; che fondandosi amendue sulla volontà delle persone, ve ne possano essere di quelli che siano cantrarj alla giustizia, alle leggi o ai buoni costumi, ed in questo caso essi non impongono altro dovere, che quello di riparare il male cagionato. Ma gli obblighi che nascono dalle cause, che l'ordine della provvidenza fa nascere nella so-

(1) Nel trattato delle leggi, *cap.* 34.

società, come sono le tutele, gl' impieghi pubblici, e quelli che nascono dai casi fortuiti, o dagli altri avvenimenti umani, senza l'opera nostra; tutti questi obblighi non possono contenere niente d'ingiusto, perchè la stessa mano divina che li fa nascere, è quella che ne addita i doveri. Pur troppo accade che quando questi officj sono laboriosi e senza lucro, la maggior parte degli uomini li riguardano come un giogo duro, oneroso e contrario al loro interesse ed al loro gusto, e tentano tutte le vie per esentarsene impunemente; quando all' incontro è uno stretto dovere di riconoscere in essi la volontà divina, che per noi forma legge, ed adempirli colla fedeltà ed esattezza dovuta ad un comando divino. Tra tutti gli obblighi che si formano senza contratto, non ve n'è alcuno di maggiore importanza, che imponga maggiori doveri, e che esiga maggiore fedeltà dell' obbligo de' tutori. Per questa ragione esso somministra un'ampia materia delle leggi civili; e per questa ragione medesima noi ne formeremo il primo titolo di questo secondo libro. Indi passeremo alle altre materie secondo il loro ordine.

TITOLO I.

DE' TUTORI.

Interessa egualmente la religione ed il buon ordine del governo, che coloro che restano privi del padre, prima di arrivare all'età in cui possano condursi da se medesimi, stiano sino al termine di questa età, sotto la condotta di una persona che facendo, per quanto è possibile, le veci di padre, abbia cura della loro educazione e de' loro beni. Le persone destinate a tale officio si chiamano tutori.

E' inutile lo spiegare in questo luogo quale sia l'età che chiamasi minorità, e che dà luogo alla tutela, e quanto essa duri; bastando il riassumere quanto abbiam detto su questo proposito nel trattato delle leggi, cap. 11. num. 9, e nel titolo delle persone, sezione 8. artic. 16. e sezione 2. articol. 8. e 9.

Le obbligazioni de' tutori appartengono alla classe di quelle che si formano senza contratto; perchè esse sono indipendenti dalla volontà di colui ch'è incaricato di tale officio, per un effetto delle loggi sociali, le quali non possono permettere, che gli orfani siano lasciati in abbandono. Questo dovere pertanto prima di tutti per ordine di natura appartiene ai parenti più prossimi; non solo perchè questa prossimità di parentela obbliga costoro in una maniera più stretta, ma ancora perchè la cura de' beni de' minori appartie-

tiene a coloro, che hanno il dritto di succedere ai medesimi. Costoro dunque debbono prima di tutti destinarsi a tale officio, quando non alleghino una leggittima causa per esentarsene, o pure non siano capaci ad adempire ai doveri della tutela.

Siccome il tutore è obbligato, anche senza il concorso della sua volontà, ed addossarsi la cura de'beni e della persona del minore; così il minore all' incontro è obbligato reciprocamente con il tutore di ratificare, allorchè sarà divenuto maggiore, tutto quello che il tutore avrà operato rettamente, e di abbonargli tutte le spese che avrà fatte giustificatamente. Quindi, è, che la tutela forma una obbligazione reciproca tra il tutore ed il minore, come se fra di loro fosse interceduto un vero contratto; e per questa ragione il diritto romano chiama la tutela un *quasi-contratto*, vale a dire simile all' obbligazione che si forma fra due contraenti (1).

Prima di spiegare le regole della tutela, è necessario rimarcare alcune differenze tra il nostro dritto municipale ed il dritto romano: altrimenti nascerebbe imbarazzo sull' applicazioni delle leggi, che saranno da noi riportate.

(1) *Ved. la L. 5. §. 1. ff de obligat. & act.*, *ed il §. 2. Inſtit. de obligat. quæ ex contract. &c.* Vedete in queſti luoghi medeſimi le altre ſpecie de'quaſi contratti tra i coeredi, tra l' erede ed il legatario, tra i procuratori di un'aſſente, e tra quelli che poſſiedono qualche coſa in comune, ſenza un formale contratto; come pure tra colui che riceve una coſa non dovuta, e l' altro che ha il dritto di ripeterla. Ciaſcuna di queſte materie ſarà trattata a ſuo luogo.

Prima differenza ; il dritto romano dava i tutori ai soli impuberi e non agli adulti, e la pubertà era il termine della tutela. In ordine poi agli adulti sino all'età di anni venticinque (ch'è il termine della piena età maggiore) si davano loro i curatori, e ciò in due soli casi: l'uno quando veniva dimandato da essi medesimi (1); l'altro quando veniva dimandato da taluno che doveva fare con essi qualche contratto o a fine di poter esercitare quelle azioni che avevano contro i minori (2). Il tutore pertanto era libero dal suo officio per la pubertà del minore, e non poteva esser costretto ad accettare l'altro officio di curatore (3). Solamente sul terminare della tutela, doveva avvertire il minore della necessità che questo aveva di farsi deputare un curatore, e se aveva nelle mani affari non ultimati, doveva continuare a prenderne cura, finchè si fosse deputato un curatore in suo luogo (4). All'incontro in Francia la tutela dura sino a venticinque anni compiti, perchè questa è l'età in cui, a similitudine del dritto romano, viene una persona riputata capace di qualunque sorte di obbligazioni, senza speranza di essere restituita *in integrum* in grazia dell'età. In questo titolo pertanto ci serviremo della parola tutore, tanto parlandosi degli impuberi, quanto parlandosi degli adul-

(1) *§. 2. Inst. de curat.*
(2) *D. §. 2. e l. 1. §. 3. ff. qui petant. Tutor l. 1. C. eod.*
(3) *l. 20. Cod. de excus. Tutor .*
(4) *l. 5. §. 1. ff. de admin. &c. l. unic. C. ut caus. post. pub. adsit. tut.*

adulti, sebbene le leggi che riporteremo, debbano intendersi nel senso in cui parla il dritto romano.

Secoda differenza: nel dritto romano vi era una determinata classe di persone chiamate specialmente alla tutela e preferite a tutte le altre; come colui ch' era stato nominato dal padre nel testamento, ed in mancanza di questa nomina, i parenti più prossimi (1). Nel caso poi che vi fossero più parenti in egual grado, erano tutti egualmente chiamati alla tutela. All' incontro in Francia si costuma di chiamare tutt'i parenti avanti il giudice che presiede alle tutele, e da esso si nomina un tutore, senza attendersi in conto alcuno nè la nomina fatta dal padre, nè l'ordine della parentela: ma i parenti hanno la libertà di fare un' altra scelta, se lo credono conveniente. La quale libertà non solo ha luogo nel caso, in cui i parenti, più prossimi alla tutela dovessero esserne esentati o per la loro incapacità o per qualche scusa legittima, ma molte volte ha esentati anche i parenti, sforniti di legittima scusa; il che fa che si dica, che in Francia le tutele sono dative. Questo sistema è fondato sopra un principio di equità; perchè può realmente accadere, che il perente più prossimo non abbia scusa sufficiente, e che intanto non abbia le qualità neccessarie per quest' officio. Per altro tale libertà degenera

so-

(1) *l. 1. ff. de testam. §. 1. Instit. de legit. agnat. tut.* l. 1. *§. 6. ff. de legis. tutel. Novell.* 118. *V. l' articolo* 8. *della sezione* 1.

sovente in abuso; il che accade quando i parenti più prossimi, avendo minor premura per i vantaggi del pupillo, che per il proprio comodo nell' esensarsi dalla tutela, impegnano colle loro brighe i parenti più remoti ad assumere tale officio. Tale abuso meriterebbe provvedimento.

La terza differenza consiste nella maniera con cui si destinano i tutori. In Roma non vi erano uffiziali pubblici, che esercitassero quelle funzioni, che nel regno di Francia si esercitano dai procuratori del re. Quindi era necessario che le madri de' minori, o i loro amici, i loro liberti dimandassero a nome de' minori il tutore ai magistrati (1). All' incontro in Francia appartiene ai procuratori del re, ed a que' ministri che n'esercitano le funzioni ne' tribunali baronali, di provvedere i tutori ai minori; e le madri o i parenti, che vegliano sulla condotta del minore, possono farvi provvedere col ministero di questi officiali.

Le altre differenze che possono esservi tra il dritto romano, e le nostre costumanze saranno rilevate nei luoghi rispettivi, ne vi è bisogno di farne quì parola.

S E-

---

(1) *Nel ff. Tit. qui pet. tutor.*

SEZIONE I.

De' tutori, e della loro elezione.

SOMMARIO (1).

1. *Definizione della tutela.*
2. *Durata della tutela.*
3. *Tutela e' più prossimi, se non vi sia cosa in contrario.*
4. *Tutore eletto dal padre o dalla madre.*
5. *Uno o più tutori.*
* 6. *Se possa darsi il tutore ad un assente.*
* 7. *Se possa darsi il tutore ad alcuno per forza.*
* 8. *Ad un muto.*
* *Ad un sordo.*
10. *Tutori onorarj.*
11. *I tutori debbono essere confermati dal giudice.*
12. *Tutori senza cauzione o colla cauzione.*
13. *Preferenza di chi dà cauzione.*
14. *Il padre e l' ave tutori.*
15. *Chi può esser tutore.*
16. *Giuramento del tutore.*

Il tutore è quello cui si commette la cura della persona e de' beni del minore o del pupillo. Que-

(1) L'asterisco * indica gli articoli aggiunti da M. de Jouy; giacchè si è creduto più comodo per il lettore di contraddistinguerli in questa forma, piuttosto che formare una tavola separata, come si è fatto ne' precedenti volumi.

Questa carica chiamasi tutela (a), cioè l'obbligo di prender questa cura (b).

„ (a) Appellantur tutores quasi tuitores, atque defenso-
„ res. §. 2. *inst. de tutel. l.* 1. §. 1. *ff. eod.*

„ (b) Est tutela, ut Servius definit, vis ac potestas in
„ capite libero ad tuendum eum qui propter ætatem se
„ defendere nequit, jure civili data, ac permissa. Tuto-
„ rores autem sunt, qui eam vim ac potestatem habent,
„ §. 1. & 2. *instit. de tut. l.* 1. *ff. eod. d. l.* §. 1. Tutor.
„ personæ non rei datur. *l.* 14. *ff. de test. tut.* Cum tutor
„ non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli præpo-
„ natur. *l.* 12. §. 3. *ff. de adm. & per tut.*

2. Il minore è quello che non ha ancora compiti venticinque anni (c). Coloro che si trovano sotto di questa età nella morte de' loro genitori, sono nello stato che chiamasi minorità, e sono messi in tutela finchè essa dura (d).

„ (c) Minorem autem viginti quinque annis natu. Vi-
„ dendum est; an etiam diem natalis sui adhuc diximus
„ an horam qua natus est; tu si captus sit, restituatur,
„ cum nondum compleverit: & ita erit dicendum, ut a
„ momento in momentum tempus spectetur. Proinde &
„ si bissexto natus est, sive priore, sive posteriore die
„ Celsus scribit, nihil referre, nam id biduum pro uno
„ habetur, & posterior dies Kalendarum intercalatur. *l.*
„ 3. §. 3. *ff. de minor.* V. sul Bissesto l'articolo 20. della
„ sez. 2. della rescissione.

„ (d) Masculi puberes, & fæminæ viripotentes usque
„ ad vigesimum quintum annum completum curatores ac-
„ cipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc tamen ejus æta-
„ tis sunt, ut sua negotia tueri non possint. *Inst. de curat.*
„ V. la nota nella preparazione di questo titolo, sulla
„ differenza degl' impuberi e degli adulti, e sulla durata
„ della tutela.

3. Sebbene sia cosa naturale eleggere per la tutela di un minore il suo più prossimo erede (e); nondimeno spesso accadendo che i più

„ (e) Legitimæ tutelæ lege duodecim tabularum agna-
„ tis delatæ sunt, & consaguineis, id est, iis qui ad
„ legitimam hæreditatem admitti possunt: hoc summa
„ providentia, ut qui sperant hanc successionem, iidem
„ tuerentur bona, ne dilapidarentur. *l.* 1. *ff. de leg. tut.*

pros-

prossimi siano incapaci di essere tutori, o che abbiano legittime scuse per esentarsi, possono eleggersi per tutori i parenti più lontani (a); ed in mancanza di parenti, gli amici, e quando non vi fossero nè parenti nè amici capaci di esser tutori, o che questi avessero una legittima scusa, si può eleggere anche un estraneo. E se nel luogo del domicilio del pupillo non vi fosse persona adattata ad esser tutore, si può elegerne una ne' luoghi vicini (b).

„ (a) Interdum alibi est hæreditas, alibi tutela; ut puta, si sit consanguinea pupillo: nam hæreditas quidem „ ad agnatam pertinet; tutela autem ad agnatum. *l.* 1. §. „ 1. *ff. de leg. tut.*

„ (b) Si, quando desint in civitate ex qua pupilli oriundi sunt qui idonei videantur esse tutores, officium sit „ magistratum inquirere ex vicinis civitatibus honestissimum quemque, & nomina præsidi provinciæ mittere, „ non ipsos arbitrium dandi sibi vindicare. *l.* 24. *ff. de* „ *tut. & cur. datis l.* 1. §. 10. *ff de mag. conv.* Quæro an „ non ejusdem civitatis cives testamento quis tutores dare possit? Paulus respondit, posse. *l.* 32. *ff. de testam. tut.* „ V. l'art. 25. della sez. 7.

4. I padri (c), e le madri (d), possono eleggere tutori per i loro figli minori. Ma sebbene la loro scelta faccia presumere la capacità e la solvibilità della persona eletta, si potrà tuttavia fare un'altra elezione, quando vi sia una giusta causa; poichè può avvenire, o che il padre abbia malamente scelto, o che sia sopraggiunto qualche cambiamento, tanto ne' costumi, quanto ne' beni di colui ch' è stato scelto (e).

„ (c) Lege duodecim tabularum permissum est parenbus, liberis suis sine fœminini, sive masculini sexus, „ si modo in potestate sint, tutores testamento dare. *l.* „ 4. §. 1 *eod.*

„ (d) Sed & inquiri in eum, cui matris testamento datus est tutor, oportebit. *l.* 4. §. 1. *eod.*

„ (e) Utilitatem pupillorum prætor sequitur, non scri-

„ ptu-

„ pturam testamenti, vel condicillorum. Nam patris vo-
„ luntatem prætor ita accipere debet, si non fuit gnarus
„ scilicet eorum quæ ipse prætor de tutore comperta ha-
„ bet. *l.* 10. *ff. de conf.* Quamvis autem potissimum, se
„ tutelam commissurum prætor dicat, cui testator delegavit
„ attamen nonnunquam ab hoc recedet: ut puta, si pater
„ minus penso consilio hoc fecit: forte minor viginti
„ quinque annis; vel eo tempore fecit, quo iste tutor
„ bonæ vitæ vel frugi videbatur, deinde postea idem cœ-
„ pit male conversari, ignorante testatore vel si contem-
„ platione facultatum ejus res ei commissa est, quibus po-
„ stea exutus est. *l.* 3. §. 3. *de adm. & per tut.*

5. Si può per un sol minore eleggere uno o più tutori, se la sua condizione e l'estensione de' suoi beni richieggano, che l'amministrazione sia in mano a più persone (a). I tutori poi o esercitano in solido tutta la tutela, o ciascuno amministra ciò che separatamente è stato commesso al suo officio, secondo la regola che a suo luogo sarà spiegata (b).

„ (a) Simul plures tutores dari possunt. *l. simul.* 23. *ff.*
„ *de tut. & cur.*

„ (b) Pupillo qui tam Romæ quam in provincia facul-
„ tates habet, rerum quæ sunt Romæ, prætor, provincia-
„ lium, preses tutorem dare potest. *l.* 27. *ff. de tut. &*
„ *cur. dat. l.* 3. *ff. de adm. & per tut. d. l.* §. 6. 1. *l.* 24.
„ §. 1. *eod.*
V. l'artic. 28. della sez. 3.

6. Non è necessario che il minore o il pupillo al quale si assegna il tutore, sia presente nell'atto dell'elezione; ma può darsi il tutore ad un assente (c).

„ (c) Illud semper constiti præsidem posse tutorem da-
„ re, tam absentem quam præsentem, & tam præsenti
„ quam absenti. *l. illud* 5. *ff. de tut. & cur.*

7. Può darsi il tutore ad un minore, ancorcorchè egli ripugni (d).

„ (d) Nec non ignoranti & invito. *l. nec non* 6. *ff. de*
„ *tutoribus & curatoribus.*

8. I minori, che alla debolezza dell' età ag-

giun-

giungono qualche malattia personale, che accresca sempre più la loro incapacità a trattare i loro affari, hanno più degli altri bisogno de' tutori; nè può il giudice dispensarsi dal dar loro il tutore col pretesto di tali malattie. Un muto dunque deve esser messo sotto un tutore (a).

„ (a) Multo itemque mutæ impuberibus tutorem dari „ posse verum est, sed an auctoritas eis accomodari pos„ sit, dubitatur. Et si potest tacenti, & muto potest; „ est autem verius, ut Julianus libro vigesimo primo Di„ gestorum scripsit, etiam tacentibus auctoritatem posse „ accomodare. *l. muto 6. in principio ff. de tutelis* (1).

9. la Per medesima ragione devesi dare il tutore ad un minore sordo (b).

„ (b) Surdo impuberi poterit tutor dari. *l. muto 6. §. „ surdo ff. de tutelis.*

„ Furioso & furiosæ, & muto & surdo tutor vel cura„ tor a prætorae vel præside dari poterit. *l. nec mandan„ te 8. §. furioso 3. ff. de tutor. & curat.*

10. Oltre i tutori che comunemente si danno a' minori di ogni condizione per esercitare la tutela si nominano talvolta altri tutori, che chiamansi onorarj per le tutele che lo meritano. Il lor officio e d'invigilare sull'amministrazione di coloro che hanno il maneggio degli affari, e di consigliarli; e per distinguerli dà quelli che amministrano, si da a questi ultimi il nome di tutori onorarj (c).

„ (c) Sunt quidam tutores qui honorarii appellantur .... „ Sunt qui ad hoc dantur ut gerant. *l. 14. §. 1. ff. de sol. „ & lib. l. 26. §. 1. ff. de test. tut. l. 3. §. 2. ff de adm. & „ per tut.* Cæteri igitur tutores non administrabunt; sed „ erunt hi quos vulgo honorarios appellamus .... dati „ sunt quasi observatores actus ejus qui gesserit & custo„ des.

---

(1) V. la legge *nec mandate 8 §. furioso 3. ff. tutor. & curat.* citata sull' artic. seguente.

,, des. *l.* 3. §. 2. *ff. de adm. & per tut.* V. l' articolo 3.
,, della sezione 3.

11. Tutti i tutori, nominati dal padre o dalla madre del minore, o chiamati per la loro prossimità, o in altra maniera eletti, debbono esser confermati dal giudice della tutela, il quale trovasi nel luogo del domicilio del minore (a).

,, (a) Magistratus ejus civitatis unde filii tui originem
,, per conditionem patris ducunt, vel ubi eorum sunt fa-
,, cultates, tutores vel curatores his quam primum se-
,, cundum formam perpetuam dare curabunt. *l. un. C. ubi*
,, *per tot. tit. ff. de confirm. tutor. & tit. instit. de Atil.*
,, *tut. V. l. ult.* §. 1. & 2. *C. de adm. tut.* ove si parla del
,, consenso de' parenti sull' elezione di un curatore per
,, una lite.

12. L'elezione de' tutori può farsi in due maniere, per quel che riguarda la sicurezza de' beni de' minori. Una, quando gli elettori si rendono certi che tutti i tutori possono pagare, senza obbligarli a dar sicurtà: l'altra, quando i tutori non sono ammessi alla tutela, se non dando sicurtà (b). Il che ha luogo soltanto riguardo a quelli, i quali vogliono accettar la tutela con questa condizione.

,, (b) (Legitimos autores) cogi satisdare certum est.
,, *l.* 5. §. 1. *ff. de tut.* Nonnunquam satisdatio ab eis non
,, petitur. *D. l.* 1. §. 3. Questi resti non riguardavano che
,, i tutori chiamati per la prossimità. Poichè i tutori e-
,, letti col testamento del padre, non erano obbligati a
,, dar cauzione. *l.* 17. *ff. de test. tut.*

13. Se fra più persone che possono essere elette tutori, uno esibisca il fidejussore, questi sarà preferito (c), qualora non vi fosse ragione di preferire un altro, per i costumi, o per altre cause.

,, (c) Non omnino autem is qui satisdat præferendus
,, est: quid enim si suspecta persona sit, vel turpis, cui
,, tutela committi, nec cum satisdatione debeat? . . . . .

,, Nec

„ Nec ſatis non dantes temere repelluntur quia plerum-
„ que bene probati, & idonei atque honeſti tutores, etiam
„ ſi ſatis non dent. non debent rejici. Quinimo nec ju-
„ bendi ſunt ſatisdare. *l.* 17. §. 1. *ff. do teſt. tut.* Fides
„ inquiſitionis pro vinculo cedet cautionis. *l.* 13. *in fine*
„ *ff. de tut. & cur. dat.* Cum reliquis oportet magiſtratum
„ & mores creandorum inveſtigare. Neque facultates e-
„ nim, neque dignitas ita ſufficiens eſt ad fidem, ut bona
„ electio, vel voluntas, & benigni mores. *l.* 21. §. 5.
„ *ff. eod.* V. l' art. 30. della ſez. 3.

14. Il padre ha l' amministrazione de' beni de' suo figli, ed a questo riguardo fa le veci di lor tutore legittimo (a).

„ (a) Si ſuperſtite patre per emancipationem tui juris
„ effecta matris ſucceſſiſti, rebusque tuis per legitimum
„ tutorem patrem, eumdemque manumiſſorem adminiſtra-
„ tis, &c. *l.* 5. *C. de dolo. Inſtit. de leg. pen tut.* Quis
„ enim talis affectus extraneus inveniatur, ut vincat pa-
„ ternum? vel cui alii credendum eſt res liberorum gu-
„ bernandas parentibus derelictis. *l.* 7. *C. de Cur. fur.* V.
„ l' art. 5. della ſez. 1. del titolo de' curatori.

Si può eleggere per tutore ogni persona, in cui non si trovi incapacità o legittima scusa (b), Bisogna soltanto sapere chi sieno quelli che dalle leggi son dichiarati incapaci o esenti dalla tutela; il che sarà trattato nelle sezione settima.

„ (b) Dicendum primum eſt quos creari non oportet.
„ *l.* 1. §. *ff. de excus.*

16. Il tutore eletto giura innanzi al giudice di bene esercitare il suo officio, e di procurare in ogni cosa il vantaggio del minore (c).

„ (c) Volumus, dum celebratur decretum quod tradit
„ curam ei qui ad eam accedit, etiam jusjurandum eum
„ dicere, ſacroſanta Dei evangelia tangentem, quia per
„ omnem pergens viam, utilitatem adoleſcentis ager. *No-*
„ *vell.* 72. *c. ult. v. l.* 7. §. 5. *C. de cur. fur.* V. l' artic.
„ 1. della ſez. 2. de' curatori.

SEZIONE II.

Delle facoltà del tutore.

Sulla sezione presente e su quella che siegue bisogna osservare in generale, che l'officio del tutore abbracciando tutto ciò che riguarda la cura della persona e l'amministrazione de'beni del pupillo, esso contiene tutti que'diversi obblighi, che nascono necessarjamente da tutti gli accidenti che possono insorgere in mezzo a questa moltiplicità d'incombenze. Ciò distingue la tutela dagli altri obblighi particolari, derivanti, per esempio, da un contratto di vendita, di locazione, di mutuo ed altri simili. Imperocchè tutti questi contratti hanno i loro obblighi particolari, che si limitano alla natura de'contratti medesimi. Ma la diversità di tanti oggetti compresi nell'amministrazione del tutore, lo soggetta ad una obbligazione generale ed indefinita (1). In questa e nella seguente sezione, si spiegheranno le regole che riguardano l'amministrazione del tutore, i suoi obblighi e l'autorità che gli dà la legge.

Inoltre è necessario avvertire gli usi che vi sono in Francia per ciò che riguarda le facoltà e gli obblighi del tutore, la maniera di educare il pupillo, l'impiego del suo denaro, il regolamento de' suoi affari, le spese di ogni specie, e tut-

„ (1) (Bonæ fidei judicia) ſive generalia ſunt, veluti
„ pro ſocio; negotiorum geſtorum (tutela); ſive ſpe-
„ cialia veluti mandati, commodati depoſiti. *l.* 38. *ff.*
„ *depoſ.* V. di l'artic. ultimo della ſezione 1. della ſocietà.

tutto quello che merita regolamento nell'officio della tutela e che può soggiacere a qualche difficoltà. L'uso di Francia porta che il tutore sia nominato da' parenti del pupillo, o da altre persone, delle quali deve egli prendere il parere, e seguire i consigli; e su i pareri e sulle deliberazioni di queste tali persone si esamina la condotta del tutore, e se gli abbonano o rigettano le spese che soggiacciono a qualche difficoltà.

Per le cose poi di maggiore importanza, come sarebbe per il matrimonio del minore o della minore, per l'alienazione de'loro stabili, e per altri affari di questa natura, si fa un congresso avanti il giudice, ed in questo tutte le suddette persone, o almeno il maggior numero de'parenrenti propongono il loro sentimento il quale deve servire di norma al tutore. Nel diritto romano è cosa manifesta, che in certi casi il magistrato *ex officio* richiedeva il sentimento de'parenti, come per regolare l'educazione del pupillo, per alienare i suoi fondi, o per risolvere qualche grave difficoltà (1); e nella racolta di Giustiniano si trova l'esempio di un consiglio dato al tutore dal padre del pupillo (2). Ma in Francia in ciò che riguarda il consiglio che deve prendere il tutore, si tiene un metodo differente; purchè questo consiglio abbraccia generalmente tutti gli affari della sua amministrazione. Quindi le regole che saranno riportate dà noi circa le facoltà del tutore, debbono intendersi secondo quest'uso di Francia.

SOM-

(1) *l.* 1. C. *ubi pupilli educ. &c. l.* 5. §. 11. *ff. de reb. cor. qui sub tutel.*

(2) *l.* 5. §. 8. *de admin. per tut.*

SOMMARIO.

1. *Officio del tutore.*
2. *Autorità del tutore.*
3. *Spese che può fare il tutore,*
4. *Spese che non può fare.*
5. *Amministrazione degli affari.*
6. *Estensione e limiti dell'autorità del tutore.*
7. *Del tutore che abusa della sua autorità.*
8. *Se il padre abbia voluto che il tutore si regolasse col consiglio della madre.*
9. *Come il tutore agisca.*
10. *Effetto dell autorità del tutore.*

* 11. *L'autorità del tutore è necessaria per la validità de contratti tra i pupilli.*

* 12. *Tutore cieco.*

* 13. *Se il tutore possa essere sforzato ad autorizzare il suo pupillo.*

* 14. *Quando vi sono molti tutori, se sia sufficiente l'autorità di un solo.*

* 15. *Se sia necessaria l'autorità del tutore nelle obbligazioni condizionate.*

16. *Restituzione* in integrum *non ostante l'autorità del tutore.*
17. *Lite del tutore contro il suo pupillo.*
18. *Il tutore non può accettare una cessione contro il suo pupillo.*

1. Essendo il tutore eletto per far le veci di padre al pupillo, questo officio comprende due obbligazioni generali: l'una per la condotta e per l'educazione della sua persona: l'altra per l'am-

l'amministrazione e per la cura de' suoi beni. Perciò le leggi danno al tutore il potere e l'autorità necessaria per i suoi officj (a), e l'obbligano altresì di valersene con quella esattezza e fedeltà che richiede tal ministero (1).

„ (a) Tutela est vis ac potestas ad tuendum eum, qui „ propter ætatem se defendere nequit. *l.* 1. *ff. de tut.* §. „ 1. *inst. eod.*

2. Il potere e l'autorità del tutore si estende a tutto ciò che può esser necessario per il buon uso della sua amministrazione; e le leggi considerandolo come un padre di famiglia, gli danno anche il nome di padrone, ma solamente per amministrare da buon padre di famiglia, e col peso di render conto dell'uso che avrà fatto dell' autorità confidatagli (b).

„ (b) Generaliter quotiescumque non fit nomine pupil„ li, quod quivis pater-familias idoneus facit, non vide„ tur defendi. *l.* 10. *ff. de adm. & per tut.* Tutor qui tu„ telam gerit, quantum ad providentiam pupillarem, domi„ ni loco haberi debet. *l.* 27. *ff. de adm. & per tut. l.* „ 157. *ff. de reg. jur.* Tutor in re pupilli tunc domini lo„ co habetur, cum tutelam administrat, non cum pupil„ lum spoliat. *l.* 7. §. 3. *ff. pro temp.*

3. Il tutore può fare tutte le spese necessarie, utili ed oneste, per gli affari, per le riparazioni, per le liti, per li viaggi e per altre cose simili, secondo la qualità de' beni, la natura degli affari e le altre circostanze. Nel dubbio poi dell' utilità o della necessità delle spese, le farà stabilire dal giudice (c). Ma le spese non possono eccedere le rendite, fuori che nel caso di

„ (c) Sumptus in pupillum tuum necessario & ex ju-

qual-

(1) V. le regole di questa sez. e seguenti.

qualche gran necessità per il vantaggio del pupillo (a).

,, stis, honestisque causis judici qui super ea re cognitu-
,, rus est, si probabuntur facti, accepto ferentur, etiam
,, si prætoris decretum, de dandis eis non sit interposi-
,, tum. Id namque quod a tutoribus, sive curatoribus
,, bona fide erogatur, potius justitia quam aliena auctori-
,, tate firmatur. *l. 3. C. de adm. tut.* Idem sumptus litis
,, tutor reputabit, & viatica, si ex officio necesse habuit
,, aliquo excurrere, vel proficisci. *l. 1. §. 9. ff. de tut. &*
,, *rat. dist. l. 1. §. 4. ff. de cont. tut. & ut act.*

,, (a) Quid ergo si plus in eum impendit, quam sit in
,, facultatibus, videamus an possit hoc consequi? & La-
,, beo scribit posse. Sic tamen accipiendum est, si expe-
,, dit pupillo ita tutelam administrari: cæterum si non
,, expedit, dicendum est absolvi pupillum oportere; ne-
,, que enim in hoc administrantur tutelæ, ut mergantur
,, pupilli. Judex igitur qui contrario judicio cognoscit,
,, utilitatem pupilli spectabit, & an tutor ex officio sum-
,, ptus fecerit. *l. 3. ff. de contr. tut. & ut. act.* Vedi i due
,, articoli seguenti.

4. Il tutore deve aver cura degli affari del pupillo del pari che de' proprj. Se faccia spese innette o inutili, non può domandare che il pupillo sia tenuto ad approvarle nel rendimento de' conti della tutela. Quindi se un tutore facesse donativi di nozze alla madre del suo pupillo, questa spesa non sarebbe approvata, perchè è una spesa inutile (c).

,, (c) Si munus nuptiale matri pupilli miserit, non eum
,, pupillo imputaturum Labeo scripsit, nec per quam ne-
,, cessaria est ista numeratio. l. prima, §. *sed si 5. ff. de*
,, *tut. & rationibus dist.*

Non sarebbe lo stesso degli alimenti che il tutore avesse somministrato alla madre del pupillo. Questa spesa sarebbe aprovata nel suo conto, qualora la madre si trovasse in uno stato indigente, e se il pupillo avesse una rendita suffi-

cien-

ciente per somministrare questi alimenti; poichè bisogna che concorrano queste due circostanze (a).

„ (a) Si matrem pupilli aluit tutor, putat Labeo im-
„ putare eum posse; sed & verius, non nisi per quam
„ egenti dedit, imputare eum oportere de largis faculta-
„ tibus Pupilli. Utrumque igitur concurrere oportet ut
„ & mater egens sit, & filius in facultibus positus. l.
„ prima, §. *præterea* 4. *ff. de tut. & rat. dist.*

5. L'amministrazione del tutore estendesi a tutto ciò ch'è necessario o utile al pupillo. Quindi può pagare i debiti che son liquidi, adempire ai pesi, esigere i crediti, fare le riparazioni necessarie. Ma non può alienare gli stabili del pupillo, se non per cause necessarie; come per pagare debiti; se sieno urgenti o onerosi, e solamente quando i danari, le rendite, i crediti ed i beni mobili non bastano. In questo caso l'alienazione si fa con cognizione di causa, col consenso de' parenti, dopo che il tutore ha fatto vedere lo stato de' beni con un conto sommario, e dopo che la vendita è stata ordinata dal giudice, con osservare le forme prescritte per queste sorte di vendite (a).

„ (b) Tutor qui tutelam gerit, quantum ad providen-
„ tiam pupillarem, domini loco haberi debet. *l.* 27. *ff.*
„ *de adm. & per tut.* Tutoribus recte solvi. *l.* 14. §. 1.
„ *ff. de sol. l.* 46. §. *ult. ff. de adm. & per tut.* Minorum
„ possessionis venditio, per procuratorem, delato ad præ-
„ torem vel præsidem provinciæ libello, fieri non potuit:
„ cum ea res confici recte aliter non possit, nisi apud acta,
„ causis probatis quæ venditionis necessitatem inferant,
„ decretum solemniter interponatur. *l.* 6. *C. de præd. &*
„ *ab reb. min. &c. l.* 1. §. 2. *ff. de reb. cor. qui sub. tut. l.*
„ 12. *eod.* In primis hoc convenit excutere, an aliunde
„ possit pecunia ad extenuandum æs alienum expediri.
„ Quærere ergo debet an pecuniam pupillus habeat, vel in
„ numerato, vel in nominibus quæ conveniri possunt,
„ vel in fructibus conditis, vel etiam in redituum spe
„ atque obventionum. Item requirat, num aliæ res sint

 „ præ-

,, præter prædia, quæ distrahi possunt, ex quorum præ-
,, tio æri alieno satisfieri possit. Si igitur deprehenderit
,, non posse aliunde exolvi, quam ex prædiorum distra-
,, ctione tunc permittet distrahi, si modo urgeat credi-
,, tor, aut usurarum modus parendum æri alieno suadeat.
,, *l.* 5. §. 9. *ff. de reb. eor. qui sub tut.* Requirat ergo ne-
,, cessarios pupilli . . . jubere debet edi rationes. Idem-
,, que sinopsin bonorum pupillarium. *D. l.* 5. §. 11. Vedi
,, l'art. 24. e i seguenti della sezione 2. delle rescissioni.

6. Il tutore può render migliore la condizione del pupillo, può accettare le donazioni che non sieno di peso, può transigere in guisa che se il pupillo sia creditore, conservi il suo credito, e se sia debitore, trovi il suo vantaggio, o colla diminuzione del debito o colla facilità del pagamento. Ma non può donare i beni del pupillo, nè transigere colla perdita o colla diminuzione di qualche diritto; nè imporre nuovi pesi, come servitù ne' fondi; nè intentare o sostenere liti dannose; nè dare il giuramento ad un debitore, purchè non fosse impossibile di assicurare altrimenti il credito del pupillo e non vi fosse altro mezzo che questo; e non può finalmente in niente deteriorare la condizione del suo pupillo (a).

,, (a) Tutoribus concessum est a debitoribus pupilli pe-
,, cuniam exigere, ut ipso jure liberentur: ut non etiam
,, donare, vel etiam diminuendi causa cum iis transigere.
,, Et ideo eum qui minus tutori solvit, a pupillo in reli-
,, quum conveniri posse. *l.* 46. §. *ult. de adm. & per tut.*
,, Tutor ad utilitatem pupilli & novare & rem in judi-
,, cium deducere potest. Donationes autem ab eo factæ,
,, pupillo non nocent. *l.* 22. *eod.* Simili modo dici potest
,, nec servitutem imponi posse feudo pupilli vel adole-
,, scentis, nec servitutem remitti. *l.* 3. §. 5. *ff. de red.*
,, *eor. q. s. t.* Non est ignotum tutores vel curatores ado-
,, lescentium, si nomine pupillorum vel adultorum scien-
,, tes calumniosas instituant, actiones ei nomine conde-
,, mnari oportere. *l.* 6. *C. de adm. tut.* Tutor pupilli,
,, omnibus probationibus aliis deficientibus, jusjurandum
,, deferens audiendus est quandoque enim pupillo denega-
,, bitur actio. *l.* 35. *ff. de jurejur. V. l.* 17. §. 1. & 2.
,, *eod.*

„ *eod.* V. l'articolo 5. della sezione 2. delle convenzioni.
„ V. poco appresso l'articolo 10. V. l'articolo 2. della
„ sezione 2. delle innovazioni.

7. Se il tutore abusi della sua autorità tanto dolosamente, quanto colposamente, ne sarà risponsabile. Come se manchi di prender consiglio in un affare che lo merita, se faccia qualche cattivo acquisto, se intenti o sostegna una lite dannosa (a).

„ (a) Competet adversus tutores tutelæ actio, si male
„ contraxerint: hoc est si prædia comparaverint non ido-
„ nea, per sordes, aut gratiam. *l.* 7. §. 2. *ff. de adm.*
„ *& per tut. l.* 57. *eod.* Si nomine pupillorum vel adulto-
„ rum scientes calumniosas instituent actiones, eo nomi-
„ mine condemnati oportere. *l.* 6. *C. eod.* V. l'art. 9. e
„ l'art. 11. della sez. 3.

8. Se il padre del pupilio avesse ordinato che il tutore si regolasse col consiglio della madre del pupillo medesimo, e che in questa maniera resterebbe discaricato dell'evento, non lascierà d'esser tenuto a quel che si troverà malamente amministrato con questo consiglio stesso, qualora fosse imprudente; ma se il consiglio fosse ragionevole, non potrà essere niente imputato al tutore per averlo seguitato (b).

„ (b) Pater tutelam filiorum consilio matris geri man-
„ davit, & eo nomine tutores liberavit: non idcirco mi-
„ nus officium tutorum integrum erit; sed viris bonis
„ conveniet salubre consilium matris admittere. Tamet-
„ si neque liberatio tutoris, neque voluntas patris, aut
„ intercessio matris tutoris officium infringat. *l.* 5. §. 8.
„ *ff. de adm. & per tut.*

9. Il tutore esercita la sua autorità per gli affari del pupillo in due maniere; l'una coll'autorizzare quel che fa il suo pupillo presente; l'altra coll'agire come tutore, sia o no presente il pupillo: ed in amendue questi casi è risponsabile di ciò che autorizza e di ciò che fà (c).

„ (c) Sufficit tutoribus ad plenam defensionem, sive ip-

„ si

„ si judicium suscipiant, sive pupillus, ipsis auctoribus.
„ *l.* 1. §. 2. *ff. de adm. & per tut. V. d. l.* §. 3. & 4. V.
„ l'artic. 11. della sez. 1.

10. Il potere e l'autorità del tutore hanno questo effetto, che tutto quel che amministra è considerato come il fatto proprio del pupillo; o che si obblighi per lui come suo tutore, o che altri si obblighino verso di lui, o che ottenga condanne dal giudice, o che sia egli condannato, il pupillo è quello che diviene il creditore, e le obbligazioni e le condanne hanno il pieno effetto in favore o contro di lui (a).

„ (a) Si tutor condemnavit, sive ipse condemnatus est,
„ pupillo & in pupillum potius actio judicati datur. *l.* 2.
„ *ff. de adm. & per tut. l.* 7. *ff. quand. ex fact. tut.* Si in
„ rem minoris pecunia profecta sit, quæ curatori vel tu-
„ tori ejus, nomine minoris mutuo data est, merito per-
„ sonalis in eumdem minorem actio danda est. *l.* 3. *C.*
„ *quando ex fact. tut.* Tutor qui & cohæres pupillo erat,
„ cum conveniretur fideicommissi nomine in solidum ipse
„ cavit. Quæsitum est, an in adultum pupillum pro parte
„ danda sit utliis actio? respondit dandam. *l.* 8. *ff. quan-*
„ *do ex fact. tut.* V. l'art. 16. di questa sez.

11. Il pupillo è talmente sotto la potestà del tutore, che non può obbligarsi senza la sua autorità. Ma siccome l'autorità del tutore tende solo al vantaggio del pupillo, perciò le obbligazioni che un terzo ha contratto con il pupillo sono valide, quantunque abbia questi agito senza l'autorità del tutore (b).

„ (b) Pupillus vendendo sine tutoris auctoritate non o-
„ bligatur; sed nec in emendo, nisi in quantum locu-
„ pletior factus est. *l. pupillus* 5. §. 1. *ff. de aut. & con. tut.*
„ Obligari ex omni contractu pupillus sine tutoris au-
„ toritate non potest, acquirere autem sibi stipulando,
„ & per traditionem accipiendo, etiam sine tutoris auto-
„ ritate potest. *l. obligari* 9. *in principio*, *ff. de aut. &*
„ *cons. tut.*

12. Le infermità del tutore non possono servi-

vire di pretesto per render valida l' obbligazione, contratta da un pupillo senza l' autorità del tutore. Poichè non potendo egli contrattare senza l' autorità di un tutore, non può acquistare questa capacità colle infermità del tutore. Se il tutore sia in tale stato di malattia che gli sia impossibile di attendere agli affari del pupillo, bisogna eleggerne un altro in suo luogo. Se il tutore fosse cieco potrebbe autorizzare il pupillo; poichè la cecità non lo rende incapace di tale officio (a).

„ (a) Etiam si tutor cæcus factus sit, autor fieri potest.
„ *l. etiam* 16. *ff. de aut. & cons. tut.*

13. Un tutore non può essere sforzato ad autorizzare il pupillo. Tuttavia se il suo rifiuto di autorizzarlo avesse cagionato qualche pregiudizio. sarà egli garante della perdita patita dal pupillo (b).

„ (b) Si tutor pupillo nolit autor fieri, non debet eum
„ prætor cogere, primum, quia iniquum est, etiamsi non
„ expedit pupillo, autoritatem eum prœstare; deinde et-
„ si expedit, tutelæ judicio pupillus hanc jacturam con-
„ sequitur. *l. si tutor* 17. *ff. de aut. & cons. tut.*

14. Quando vi sono molti tutori, basta l' autorità di un solo (c).

„ (c) Pluribus tutoribus datis, unius autoritas sufficit
„ *l. etsi* 4. *ff. de aut. & cons. tut.*
„ Si plures sint tutores, unius autoritas sufficit. *l. pu-*
„ *pillus* 5. *in principio ff. de aut. & cons. tut.*

15. L' autorità del tutore non è meno necessaria per obbligazioni condizionate, che per le obbligazioni pure e semplici (d).

„ (d) Et si conditionalis contractus cum pupillo fiat,
„ tutor debet pure autor fieri. *l. etsi* 8. *ff. de aut. & cons.*
„ *tut.*

16. Trovandosi il pupillo pregiudicato in ciò che il tutore ha trattato, anche di buona fede,

o uni-

o unitamente con lui, o senza di lui, l'autorità del tutore non impedisce che non possa il pupillo esserne indennizzato (a), secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle restituzioni *in integrum*. Poichè il tutore ha soltanto l'autorità di conservare i beni del pupillo, non di pregiudicarlo.

„ (a) Tutor in re pupilli tunc domini loco habetur cum „ tutelam administrat, non cum pupillum spoliat. *l.* 7. *§.* „ 3. *ff. pro emp.* Nulla differentia est, num interveniat „ autoritas tutoris, an perperam adhibeatur. *l.* 2. *ff. de* „ *auct.* & *cons. tut.* Minoribus annis viginti quinque, e„ tiam in his quae praesentibus tutoribus vel curatoribus in „ judicio vel extra judicium gesta fuerint, in integrum „ restitutionis auxilium superesse, si circumventi sunt, „ placuit. *l.* 2. *C. si tut. vel cur. interv.* V. l' articolo 19. „ della sezione 2. delle rescissioni.

17. Se il tutore avesse qualche pretensione contro il suo pupillo, non potrà autorizzarlo, per ciò che riguarderà il proprio interesse. Ma in questo caso si destina al pupillo un curatore, che in altra maniera chiamasi tutore surrogato, per difenderlo contro il suo tutore. Se poi il pupillo avesse due o più tutori, uno di essi lo difenderà contro l'altro. Ma se si trattasse di autorizzare il pupillo per accettare, per esempio, una successione onerosa, di cui il tutore si trovasse creditore, potrebbe autorizzarlo a dichiararsi erede, quantunque per una conseguenza della qualità ereditaria, il pupillo si trovasse obbligato verso di lui (b).

„ (b) In rem suam tutorem autorem fieri non posse. *l.* „ 1. *ff. de auct.* & *cons. l.* 5. *eod.* Si pupillus pupillave cum „ justo tutore, tutore cum eorum quo litem agere vult, „ & curator in eam rem petitur, &c. *l.* 3. *§.* 2 *ff. de* „ *tutel. l.* 1. *C. de in lit. dand. tut. V. Nov.* 72. *cap.* 2. Si „ plures tutore sint, a praetore curatorem posci litis cau„ sa supervacuum est, quia altero autore cum altero agi

„ po-

„ potest. *l.* 24. *ff. de test. tut.* Quamquam regula sit juris
„ civilis, in rem suam autorem tutorem fieri non posse,
„ tamen potest tutor propii sui debitoris hereditatem
„ adeunti pupillo autoritatem accomodare, quamvis per
„ hoc debitor efficiatur: prima enim ratio autoritatis ea
„ est, ut hæres fiat. Per consequentias contingit ut debi-
„ tum subeat. *l.* 1. *ff. de auct. & cons. tut. l.* 7. *eodem.*

18. Il tutore non puo accettare una cessione contro il suo pupillo; e se l' accetta perde il credito ceduto (a). Purchè le circostanze non lo giustifichino; come se il tutore paghi danaro del proprio per far rivocare, o per prevenire un sequestro de' beni del pupillo (b).

„ (a) Cadat ab eis, quæ ex hoc sunt quæsita propter
„ transgressionem nostræ legis. *Nov.* 72. *cap.* 5.

„ (b) Non sit contra Senatusconsultum, si cujus tutor
„ creditori patris pupilli exolvit, ut ejus loco succedat *l.*
„ 12. *ff. de reb. eor qui sub. tut. &c.*

SEZIONE III.

Degli oblighi de' tutori.

SOMMARIO.

1. *Tutore obbligato ad accettare la tutela.*
2. *Primo obbligo del tutore: educazione del pupillo.*
3. *Regolamento l' educazione del pupillo appartiene alla madre.*
4. *Madre passata alle seconde nozze.*
5. *Spese per l' educazione de' pupilli.*
6. *Regole per queste spese.*
7. *Volontà del padre sull' educazione.*

* 8. *A chi appartenga l' educazione del pupillo.*

9. *Spe-*

34. Se

1. Colui che è stato eletto tutore, e che non ha scusa per esentarsi da quest' officio è obbligato di accettare la tutela e di esercitarla; e sarà responsabile non solo di ciò che avrà malamente amministrato, ma eziandio di ciò che avrà mancato di amministrare (a).

,, (a) Gerere atque ministrare tutelam, extra ordinem
,, tutor cogi solet. *l.* 1. *ff. de adm. & per tut.* Ex quo scit
,, se tutorem datum, si cesset, tutor suo periculo cessat,
,, D. *l.* §. 1. In omnibus quæ fecit tutor, cum facere non
,, deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet
,, hoc judicio. *l.* 1. *ff. de tut. rat.* Tam de administratis,
,, quam de neglectis. *l.* 6. C. *sic test. tut.* Ex quo innotuit
,, tutori se tutorem esse, scire debet periculum tutelæ ad

,, to-

„ eum pertinere. *l.* 5. §. *ult. ff. de adm. & per tut.* Vedi
„ qui appresso l' articolo 11.

2. Il primo obbligo del tutore è di prender cura della persona del pupillo; di prevedere alla sua educazione ed alla sua condotta, e di fare a tale oggetto le spese necessarie ed oneste, secondo la condizione ed i beni del pupillo medesimo (a).

„ (a) Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam mori-
„ bus, pupilli præponatur, in primis mercedes præcepto-
„ ribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate pa-
„ trimonii, pro dignitate natalium constituet. *l.* 12. §. 3.
„ *ff. de adm. & per tut.* V. l' art. 5. ed i seguenti.

3. Le madri de' pupilli hanno cura della loro educazione, quantunque non sieno tutrici. Purchè non vi fossero giuste cause di privarnele, il che sarà stabilito dal giudice, col parere de' congiunti (b).

„ (b) Educatio pupillorum tuorum nulli magis quam
„ matri eorum, si non vitricum eis induxerit, commit-
„ tenda est. Quando autem inter eum, & cognatos, &
„ tutores super hoc orta fuerit dubitatio, aditus præses
„ provinciæ, inspecta personarum qualitate & conjunctio-
„ ne, perpendet ubi puer educari debeat. *l.* 1. *C. ub. pup.*
„ *educ. deb. Nov.* 22. *cap.* 38. (1).

4. Se la morte del pupillo è passata alle seconde nozze, l' educazione potrà esserle tolta o lasciata col suo secondo marito, secondo le circostanze (2).

5. L'edu-

---

(1) Non si è messo in questa regola, che la madre passata alle seconde nozze, è priva dell' educazione de' suoi figli di un altro letto, come sembra che voglia la legge citata su questo articolo; poichè sebbene questa considerazione debba talvolta avere un tal effetto, la nostra usanza nondimeno non priva la madre dell'educazione de' suoi figli per essere semplicemente passata alle seconde nozze. V. l'art. seguente.

(2) Questa è una conseguenza dell' articolo precedente e dell'

5. L' educazione del pupillo comprende i suoi alimenti, il suo vestiario, l'abitazione, i medicamenti, le paghe de' maestri, il mantenimento agli studj e agli altri esercizj, e generalmente tutte le spese necessarie ed oneste, secondo la sua condizione ed i suoi beni (a).

„ (a) Officio Judicis, qui tutelæ cognoſcit, congruit re-
„ putationes tutoris non improbas admittere. Ut puta,
„ ſi dicat impendiſſe in alimenta pupilli vel diſciplinas.
„ *l. 2. ff. ubi pup. educ.* Mercedes præceptoribus. *l. 12 §.*
„ *3. ff. de adm. & per tut.* Veſtem & tectum, *l. 13. §. 3.*
„ *ff. ubi pup. educ. v. l. ult. C. de aliment. pup. præſt.*

6. Le spese per l' educazione debbono essere regolate in maniera che non manchi nulla di onesto nè di necessario al pupillo, secondo la sua condizione e le sue rendite; procurando però che esse non assorbiscano tutte le rendite (b). Anche per i pupilli esorbitantemente ricchi, le spese della educazione debbono essere moderate (c). Che se i beni del pupillo si aumentano o si diminuiscono, le spese dell' educazione, potranno a proporzione esser aumentate o diminuite secondo il bisogno (d).

„ (b) Modus autem, ſi quidem prætor arbitratus eſt, is
„ ſervari debet, quem prætor ſtatuit: Si vero prætor non
„ eſt, aditus, pro modo facultatum pupilli debet arbitrio
„ judicis æſtimari. *l. 2. §. 1. ff. ubi pup. educ.* Modum
„ autem matrimonii ſpectare debet (prætor) cum ali-
„ menta decernit. Et debet ſtatuere tam moderate, ut
„ non univerſum reditum patrimonii in alimenta decer-
„ nat, ſed ſemper ſic, ut aliquid ex reditu ſuperſit. *l. 3.*
„ *§. 1. eod Novel. 72. c. 7.*

„ (c) In amplis tamen patrimoniis poſitis, non cumu-
„ lus patrimonii, ſed quod exhibitioni frugaliter ſufficit,
„ modum alimentis dabit. D. *l. 3. §. 3.*

„ (d) Si forte poteſt decreta alimenta ad egeſtatem
„ fue-

e dell' articolo 4 della ſezione 7, ove ſi è detto che il padrigno può eſſer tutore.

„ fuerit pupillus perductus, diminui debent quæ decreta
„ sunt; quemadmodum solent augeri, si quid patrimonio
„ accessit. *D. l.* 3. §. *ult.*

7. Se il padre del pupillo abbia provveduto a ciò che riguarda la sua educazione, sia per il luogo in cui deve essere allevato, sia per la maniera o per le spese, bisogna stare alla sua disposizione: purchè giuste cause non obblighino a regolare diversamente queste cose. Quindi, per esempio, se il padre credendosi più ricco di quel che fosse in realtà, avesse ordinata un' educazione di una spesa troppo grande, si potrebbe moderarla; siccome potrebbesi aumentarla, se non bastasse ciò che aveva destinato, avendo sempre riguardo alla condizione ed a'beni del pupillo. Potrebbesi perciò commettere l'educazione ad altre persone, posponendo quelle che il padre aveva elette, qualora si trovasse che la cura di queste persone mettesse in pericolo la vita o i costumi del pupillo. E se un padre avesse affidata l'educazione del figlio ad un erede che gli avesse sostituito, dipenderebbe dalla prudenza del giudice e de' parenti del pupillo di prevenire ogni pericolo ed anche ogni sospetto, se lo giudicasse conveniente. Così in altre difficoltà simili, à rimesso all' arbitrio del giudice l'eseguire o non eseguire le disposizioni del padre, avendo sempre riguardo al vantaggio del pupillo (a).

„ (a) Si pater statuit alimenta liberis, quos hæredes
„ scripserit, ea præstando tutor reputare poterit; nisi
„ forte ultra vires facultatum statuerit: tunc enim imputabitur ei, cui non adito Prætore desideravit alimenta
„ minui. *l.* 2. §. *ult. ff. ubi pup. educ.* Solet Prætor frequentissime adiri, ut constituat ubi filii vel alantur vel
„ morentur; non tantum in posthumis, verum omnino
„ in

„ in pueris . *l.* 1. *ff. eod.* Si disceptetur ubi morari, vel
„ ubi educari pupillum oporteat, causa cognita, id præ-
„ sidem statuere oportebit. In causæ cognitione, evitan-
„ di sunt qui pudicitiæ impuberis possunt insidiari. *l.* 5.
„ *eod.* Et solet ex persona, ex conditione & ex tempore
„ statuere ubi potius alendus sit, & nonnumquam a vo-
„ luntate patris recedit Prætor. Denique cum quidam te-
„ stamento suo cavisset, ut filius apud substitutum educa-
„ retur, Imperator Severus rescripsit, Prætorem æstima-
„ re debere, præsentibus cæteris propinquis liberorum.
„ Id enim agere prætorem opportet, ut sine ulla mali-
„ gna suspicione alatur partus, & educetur. *l.* 1. §. 1.
„ *eod.* V. l'artic. 20.

8. L'educazione de' pupilli appartiene ai padri ed alle madri, ed in loro mancanza ai tutori. Possono tuttavia esservi circostanze che determinino a vietare ai tutori, ed anche ai padri ed alle madri l'educazione de' pupilli. Deesi aver cura di non affidare l'educazione de' pupilli a persone d'una vita sregolata; poichè sarebbe da temersi che il cattivo esempio non li potesse corrompere (a).

„ (a) Si disceptetur ubi morari, ubi educari pupillum
„ oporteat, causa cognita, id præsidem statuere oporte-
„ bit. In causæ cognitione evitandi sunt qui pudicitiæ
„ impuberis possunt insidiari. *l. si disceptetur* 5. *ff. ubi pu-*
„ *pillus*.

9. La spesa per l'educazione de' pupilli deve regolarsi secondo le loro facoltà e la loro età (b).

„ (b) Ad instructionem pupillorum vel adolescentium,
„ pupillarum vel earum quæ intra vigesimum annum con-
„ stitutæ sunt, solet decernere respectu, facultatum &
„ ætatis eorum qui instituuntur. *l. jus.* 3. §. *idem* 5. *ff.*
„ *ubi pupillus*.

10. Se il pupillo sia privo di beni, o non ne abbia a sufficienza per il suo mantenimento, il tutore non è obbligato a spender del proprio; poichè quest'officio non consiste se non a pren-

der quella cura che l'amministrazione richiede (a).

„ (a) Si egeni sunt pupilli, de suo eos alere tutor non „ compellitur. *l.* 3. §. *ult. ff. ubi pup. educ.*

11. Il secondo obbligo del tutore riguarda l'amministrazione de' beni del pupillo; e quest'obbligo consiste nel prender la medesima cura de' beni o degli affari del pupillo, come un padre di famiglia la prende per i suoi. Quindi il tutore sarà risponsabile del dolo e delle colpe contrarie a questa cura; ma non del cattivo successo di una buona amministrazione, nè de' casi fortuiti (b).

„ (b) A tutoribus & curatoribus pupillorum eadem di- „ ligentia exigenda est circa administrationem rerum pu- „ pillarium, quam pater familias rebus suis ex bona fide „ præbet. *l.* 33. *ff. de adm. & per tut.* Generaliter quo- „ tiescumque non fit nomine pupilli, quod quivis, pater- „ familias idoneus facit, non videtur defendi. *l.* 10. *eod.* „ Præstando dolum, culpam, & quantam in suis rebus di- „ ligentiam *l.* 1. *ff. de tutelis & rat.* Quidquid tutoris do- „ lo vel lata culpa, aut levi, seu curatoris minores ami- „ serint, vel cum possent non acquisierint, hoc in tutelæ „ seu negotiorum gestorum utile judicium venire, non est „ incerti juris. *l.* 7. *g. arb. tut.* Sufficit totori bene & di- „ ligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit „ quod gestum est. *l.* 3. §. 7. *ff. de contr. tut. & tut. act.* „ Tutoribus vel curatoribus fortuitos casus adversus, quos „ caveri non potuit, imputari non oportere, sæpe re- „ scriptum est. *l.* 4. *C. de adm. & per tut.* V. l'artico- „ lo 43.

12. Il primo dovere del tutore per l'amministrazione de' beni del pupillo, è di farne inventario coll'autorità del giudice, prima d'intromettersi nell'esercizio della tutela, affinchè sappia di che è incaricato, e possa renderne conto a suo tempo. Che se prima dell' inventario si dasse qualche affare che non ammettesse di-

la.

lazione, il tutore vi provvederà secondo il bisogno (a).

„ (a) Tutores vel curatores, mox quam fuerint ordi-
„ nati, sub præsentia publicarum personarum, inventa-
„ rium rerum omnium & instrumentorum solemniter fa-
„ cere curabunt. *l.* 24. *C. de adm. tut.* Nihil itaque ge-
„ rere, ante inventarium factum, eum oportet; nisi id
„ quod dilationem nec modicam expectare possit. l. 7. *ff.*
„ *de adm. & per tut. l. ult.* §. 1. *C. arbit. tut.*

13. Fatto l' inventario de' beni, si consegnano al tutore tutti i documenti e le scritture, affinchè prenda cura degli affari, riscuota i crediti, usi le diligenze che dovranno farsi in giudizio per le liti, ed invigili a tutto ciò che potrà richiedere l' interesse del pupillo (b).

„ (b) Inventario publice facto secundum morem soli-
„ tum, res ei tradantur. *l. ul.* §. 1. *C. arb. tut.* Nomina
„ paternorum debitorum, si idonea fuerint initio susceptæ
„ tutelæ, & per latam culpam tutoris minus idonea tem-
„ pore tutelæ esse cœperunt; judex qui super ea re da-
„ tus fuerit, dispiciet: & si palam dolo tutoris, vel ma-
„ nifesta negligentia cessatum est, tutelæ judicio damnum
„ quod ex cessatione accidisset, pupillo præstandum esse,
„ statuere curabit. *l.* 2. *C. arb. tut. l.* 57. *ff. de adm. &*
„ *per tut.* V. l' art. 11.

Ma per rapporto alle liti, egli non può intentarne, e neppure proseguire quelle che si trovano intentate, senza che vi concorra il parere di quelle persone, ch' egli deve consultare. Con questo parere medesimo deve regolare gli atti contro i debitori del pupillo, per non far atti inutili contro i debitori insolvibili. In sostanza egli in tutte le cose dubbie deve dipendere da questo parere.

14. Tutti i fondi del pupillo passano in potere e nel possesso del tutore, per prenderne cu-

ra, e per raccoglierne i frutti e le altre rendite (a).

„ (a) Tutores possessorum loco habentur. *l.* 15. §. 5.
„ *ff. qui satid. rog.*

15. Potendo i mobili perire o perdersi, e dall' altra banda non producendo veruna rendita, debbono i tutori farli subito vendere, per impiegarne, i danari in capitali fruttiferi. Che se si dasse qualche causa di ritardo, siccome non si dovrebbe allora imputare al tutore il non aver usata una sollecita diligenza, così non dovrebbe essere scusato se avesse usata qualche negligenza (b).

„ (b) Si tutor cessaverit in distractione earum rerum
„ quæ tempore depereunt, suum periculum facit; debuit
„ enim confestim officio suo fungi. Quid si contutores
„ expectabat vel differentes, vel etiam volentes se excu-
„ sare, an ei ignoscatur? Et non facile ignoscetur, de-
„ buit enim partibus suis fungi, *non quidem præcipiti fe-*
„ *stinatione, sed nec moratoria cunctatione. l. 7. §. 1. ff. de*
„ *adm. & per tut. l. ul. §. ul. c. eod.* Animalia supervacua
„ 22. *in fine c. eod. l. ul. C. quando decr. op. n. e.* Si res
„ pupillares quas in horreo conditas habere, aut etiam
„ vendere debuisti, in hospitio tuo, ut asseveras, vi ignis
„ absumptæ sunt; culpam seu segnitiem tuam non ad
„ tuum damnum, sed ad pupilli tui spectare dispendium,
„ minus probabili ratione deposcis. *l. 3. c. de peric. tut.*
„ Ut ex mobilibus prædia idonea comparentur. *l.* 14. *C.*
„ *de adm. tut.* (1)

16. Il

(1) Per l' antico diritto romano, il tutore non solo era obbligato a far vendere i mobili, ma eziandio le cose, per il periculo degl' incendi, *domus vel alia res periculo subiectæ*. L. 5. §. 9. ff. de adm. & per tut. l. 22. C. de adm. tut. L' imperador Costantino vietò di vendere alcuno stabile, ed anche i mobili, senza cognizione di causa e senza decreto del giudice, a riserva delle vesti e degli animali, il cui uso non era necessario ai pupilli, permettendo di vendere queste cose senza decreto del giudice. *D. l.* 22.

16. Il tutore non può comprare i beni del pupillo, nè a nome proprio, nè per mezzo di una terza persona; poichè non può essere venditore e compratore della medesima cosa; ed inoltre potrebbe facilmente usare qualche frode e contrattare a vil prezzo (a).

„ (a) Idem ipse tutor & emptoris & venditoris officio „ fungi non potest. *l.* 5. §. 2. *ff. auct. & cons. tut.* Sed si „ per interpositam personam rem pupilli emerit, in ea „ causa est, ut emptio nullius momenti sit. D. *l.* §. 3. „ *l.* 9. *ff. de reb. cer. q. s. t.*

17. Se fra i mobili ve ne siano alcuni di un uso necessario o vantaggioso, come i bestiami di un podere, i tini per la vendemmia ed altri simili, questi tali mobili non si debbono vendere (b).

„ (b) Animalia quoque *supervacua*, quamvis minorum, „ quin veneant non vetamus. *l.* 22. *in fin. C. de adm. tut.* „ V. l' art. 19.

18. Se la tutela deve finir presto, perchè il pupillo si trovi prossimo all' età maggiore, in questo caso il tutore non è obbligato a vendere tutti que' mobili, che saranno necessarj al pupillo divenuto che sia maggiore, e de' quali dovrebbe questi fare un nuovo acquisto (1).

18. Se per altre ragioni sarà necessario o almeno vantaggioso il conservare alcuni mobili, come le gioje, i quadri e gl' altri mobili preziosi di una illustre famiglia; come pure le mu-

te

(1) Siccome i mobili de' minori non debbono esser venduti se non per prevenirne la deteriorazione, e per impiegare il denaro, così cessando tali motivi nel caso di questo articolo, deve altresì cessare la disposizione della legge che ordina la vendita de' mobili.

te de' cavalli ed altre cose necessarie alla persona o al patrimonio del pupillo: in questi casi ed in altri consimili il tutore potrà conservare queste tali cose, secondo la condizione de' minori, l'uso delle cose medesime e la ragionevolezza di altre circostanze (a).

,, (a) Gemmas, cæteraque mobilia prætiosa. *l. 22. c. de* ,, *admin. tut.*

20. Se il padre del pupillo avesse ordinata la vendita de' mobili, il tutore sarà tuttavia obbligato a venderli, a scanso di qualche circostanza particolare, che renda giusto il conservarli. Il che dovrà determinarsi dal giudice, col parere de' congiunti del pupillo (b).

,, (b) Usque adeo autem licet tutoribus patris præce- ,, ptum negligere, ut si pater caveret, ne quid rei suæ ,, distrahatur, vel ne vestis, vel ne domus, vel ne aliæ ,, res periculo subjectæ, liceat eis contemnere hanc pa- ,, tris voluntatem. *l. 5. §. 9. ff. de adm. & per tut.* V. gli ,, artic. precedenti. V. l'artic. sulla volontà del padre.

21. Se nel patrimonio di un pupillo vi saranno crediti attivi, i quali sia più vantaggioso il vendere che il procurarne l'esazione, a cagione del pericolo di fare spese inutili; come se si trattasse dell'erede di un mercante a minuto, il quale avesse lasciato un numero così grande di piccoli crediti, che fosse impossibile o troppo difficile di esigerli per la loro quantità, per la loro tenuità, o per la difficoltà di far stare a ragione i debitori: in tal caso potrà il tutore fare una vendita generale di tutti questi crediti, osservando però le solite formalità, e riservandosi que' crediti che fosse più vantaggioso esigere da se medesimo (1).

(1) Queste sorte di crediti essendo egualmente soggetti a pe-

22. Tut-

22. Tutto il denaro effettivo esistente nel patrimonio, e tutto quello che si ricaverà dalla vendita de' mobili e degli altri effetti, dovrà dal tutore impiegarsi nel pagamento de' debiti ereditarj e degli altri pesi. Ciò che vi rimane dovrà essere rinvestito in fondi o in creditti fruttiferi (a) Fra i debiti poi ereditarj, che il tutore deve pagare, si comprende ancora quantunque debito del pupillo col tutore medesimo (b).

„ (a) Ex mobilibus prædia idonea comparentur. *l.* 14. „ *c. de adm. tut.*

„ (b) Sicut autem ſolvere tutor quod debet, ita & exi„ gere quod ſibi debetur poteſt, ſi creditor fuit patris pu„ pilli. Nam & ſibi ſolvere poteſt. *l.* 9. *§. eod. l.* 8. *C.* „ *qui dare tut.*

23. Il tutore deve essere attento di esigere a suo tempo; e se per aver differita l'esazione, qualche debitore diviene insolvibile, egli deve indennizzare del proprio il pupillo di quella perdita (c).

„ (c) Si tutor conſtitutus quos invenerit debitores non „ convenerit, ac per hoc minus idonei efficiantur, vel „ intra ſex primos menſes pupillares pecunias non collo„ caverit, ipſe in debitam pecuniam, & in uſuras ejus „ pecuniæ, quam non fœneraverit convenitur. *l. Si tu*„ *tor* 15. *ff. de adm. & per tut.*

24. Se il patrimonio del pupillo è gravato di debiti, ed il tutore essendo uno de'creditori convenga cogli altri per qualche rilascio, per impedire che il pupillo non rinunzj alla successione, sarà obbligato a fare per parte sua il medesimo

---

a perire che i mobili, v'è la medeſima ragione di venderli.

mo rilascio (a); purchè per considerazioni particolari, non si provvedesse diversamente da coloro, che danno il lor consiglio negli affari del pupillo.

„ (a) Cum hæreditas patris ære alieno graveretur, &
„ res in eo ſtatu videretur, ut pupilla ab hæreditate pa-
„ terna abſtineretur; unus ex tutoribus cum pluriſque
„ creditoribus ita decidit, ut certa crediti portione con-
„ tenti eſſent; acciperentque . . . . reſpondi eum tutorem
„ qui cæteros creditores ad portionem vocaret, eadem
„ parte contentum eſſe debere. *l. 59. ff. de adm. & per*
„ *tut.* (1)

25. Se il tutore abbia ottenuto da tutti i creditori del pupillo un ribasso de' loro crediti, e se anch' egli sia creditore dell' eredità del pupillo, può nascere la questione se anch' esso debba fare il ribasso come gli altri. Convien distinguere. Se il ribasso si fa ad oggetto che il pupillo accetti l'eredità, gravata di que' tali debiti, il tutore è obbligato anch' egli al ribasso. Ma se si fa per altro motivo, che quello di far accettare al pupillo l' eredità o di fare altro contratto, il tutore non è tenuto al ribasso (b).

„ (b) Cum in eo eſſet pupillus, ut ab hæreditate patris
„ abſtineretur, tutor cum pleriſque creditoribus decidit ut
„ certam portionem acciperent, idem curatores cum aliis
„ fecerunt, quæro an & tutor idemque creditor patris
„ eadem portionem retinere debeat? Reſpondi eum tuto-
„ rem

(1) Se i parenti del minore trovaſſero a propoſito di diſtinguere la condizione del tutore da quella degli altri creditori, conſiderando la ſua cura e 'l vantaggio che procuraſſe al minore, ottenendo dagli altri un rilaſcio che non avrebbe forſe, egli ſteſſo il mezzo di fare, potrebbe eſſer giuſto che il tutore non foſſe obbligato al medeſimo rilaſcio.

„ rem qui cæteros ad portionem vocaret, eadem parte
„ contentum esse debere. *l. cum in eo* 14. *ff. de pactis*.

26. I danari che proverranno dalla restituzione de' capitali e degli altri crediti del pupillo, o che gli ricaderanno per successione o per altra via, saranno impiegati in fondi o in rendite, del pari che quelli della vendita de' mobili. E se il tutore non faccia le sue diligenze per questo impiego, o che se ne serva per suo uso, sarà tenuto agl' interessi delle somme che avrà mancato d' impiegare (a).

„ (a) Si post depositionem pecuniæ comparare prædia
„ tutores neglexerunt, incipient in usuras conveniri:
„ quamquam enim a prætore cogi eos oportet ad compa-
„ randum, tamen si cessent, etiam usuris plectendi sunt,
„ tarditatis gratia, nisi per eos factum non est, quominus
„ compararent. *l.* 7. §. 3. *ff. de admin. & per tut.* Pecu-
„ niæ, quam in usus suos converterunt tutores legitimas
„ usuras præstant. *D. l.* §. 4. *l.* 1. *c. de usurp. pag.*

27. L' interesse de' danari del pupillo non comincia a correre contro il tutore dal momento che gli ha ricevuti; ma gli si dà un tempo per farne l' impiego, o sieno danari che provengano dalla vendita de' mobili o da altre cause, o pure da' risparmi delle rendite di cui si parlerà nell' articolo seguente (b).

„ (b) Usuræ a tutoribus non statim exiguntur, sed in-
„ terjecto tempore ad exigendum, & collocandum duo-
„ rum mensium, Idque in judicio tutelæ servari solet.
„ Quod spatium, seu laxamentum temporis tribui non
„ oportet his qui nummos impuberum vel adolescentium
„ in suos usus converterunt. *l.* 7. §. 11. *ff. de admin. &*
„ *per tut.*

28. Quando un tutore ha ricevuto danaro, deve impiegarlo nel pagare le spese necessarie par l' educazione del pupillo e per gli altri pesi: e se pagate queste spese gli rimangano danari, de-

ve

ve impiegarli in capitali per aumentare le rendite del pupillo. Se il tutore trascuri d'impiegare questo danaro in capitali, deve indennizzare il pupillo della perdita avvenuta per sua negligenza. Questa è la ragione per cui viene il tutore obbligato a pagare gl'interessi delle somme che ha in suo potere, come se le avesse realmente impiegate. Per altro si dà al tutore una dilazione per fare questo impiego, e dopo spirato il termine di questa dilazione, egli è tenuto a pagare gl'interessi. La dilazione accordata al tutore è di sei mesi secondo la nostra usanza, la quale in questa parte si uniforma alla disposizione del diritto romano, che dava similmente sei mesi di tempo al tutore (1).

29. Se il tutore non abbia trovato alcun impiego, non è giusto che paghi gl' interessi. Quando non trova a fare un buon impiego de' danari che ha in suo potere, deve chiamare a congresso i parenti del pupillo, per vedere qual uso potrà farsi di questi danari. Se il tutore non prende questa precauzione, si presume ch' egli gli abbia impiegati; ed in oltre gli viene imputato a colpa di non aver consultati i parenti del pupillo, i quali avrebbero potuto suggerirgli qualche utile rinvestimento.

30. Se il tutore abbia rinvestito il denaro proprio, non può dispensarsi dal pagare gl' interessi

---

(1) V. la legge si tutor 15 *ff. de adm. & per tut.* citata sull' articolo 3 di questa sezione.

si de' danari dei pupillo, sotto pretesto che non ha potuto trovare un buon impiego (1).

31. Il tutore deve gl'interessi anche dopo la maggior età del pupillo, se ricusi di render conto e di pagare il residuo (2).

32. Se le rendite del pupillo superino le spese, il tutore è obbligato d'accumulare ciò che rimane in ogni anni, per farne un capitale ed impiegarlo in fondi fruttiferi, quando vi sarà una somma sufficiente per far questo impiego. E se non lo fa, pagherà gl'interessi della somma che rimane da queste rendite, secondo la regola spiegata nell'articolo XXVII (3).

33. Le

(1) Non est audiendus tutor cum dicat ideo cessasse pupillarem pecuniam, quod idonea nomina non inveniret, si arguatur eo tempore suam pecuniam bene collocasse. *l. tutor* 13 §. *non* 1. *ff. de adm. & per tut.*

(2) Tutor qui post pubertatem pupilli negotiorum ejus administratione abstinuit; usuras præstare non debet, ex quo obtulit pecuniam... Ulpianus notat, non sufficit obtulisse, nisi & deposuit obsignatam tuto in loco. *l. tutor* 28. §. *tutor* 1 *ff. de adm. & per tut.*

(3) Ita autem depositioni pecuniarum locus est, si ea summa corradi, id est, colligi possit, ut comparari ager possit. Si enim tam exiguam esse tutelam facile probatur, ut ex nummo refecto prædium puero comparari non possit, depositio cessat. Quæ ergo tutelæ quantitas depositionem inducat, videamus: & cum causa depositionis exprimatur, ut prœdia pupillis comparentur, manifestum est, ut ad minimas summas non videatur pertinere, quibus modus præfiniri generaliter non potest, cum facilius causa cognita, per singulos possit examinari. *l.* 5. *ff. de adm. & per tut.* (1).

(1) Ved. l'articolo 27 e la nota che vi è stata fatta, e l'articolo seguente.

Se il tutore si trovi debitore del suo pupillo, sarà tenuto a comprendere nel fondo che proverrà dalle rendi-„ te, gl'interessi di ciò ch'egli stesso dovrà; poichè ha dovuto farne il pagamento; ed è riguardo a lui lo stesso che se gli avesse ricevuti da un altro debitore. A semetipso exigere eum oportuit. *l.* 38. *ff. de neg. gest.*

33. Le rendite che si ricaveranno dai fondi e dai capitali, fatti con i risparmi, saranno anch' esse accumulate per farne altri capitali, e per impiegarle in fondi o in annui censi, quando potranno esser bastanti, come si è detto nell'articolo precedente, e secondo che vi darà luogo la durata della tutela; poichè tutti i danari delle rendite non essendo più in mano de'debitori, ma in potere del tutore, sono per rapporto al pupillo come tanti capitali che debbono rinvestirsi (a).

,, (a) Si usuras exactas tutor vel curator usibus suis re-
,, tinuerint, earum usuras agnoscere eos oportet. Sane
,, enim parvi refert, utrum sortem pupillarem, an usu-
,, ras in usus suos converterent. *l. 7. §. 11. ff. de adm.*
,, *& per tut.* Ex duobus tutoribus pupilli, altero defuncto,
,, adhuc impubere pupillo, qui supererat, ex persona pu-
,, pilli sui, judice accepto, consecutus est cum usuris
,, quantum ex tutela ad tutorem defectum pervenerat.
,, Quæsitum est judicio tutelæ quo experitur pubes factus,
,, utrum ejus tantum portionis quæ ab initio ex tutelæ
,, ratione pervenerat ad defunctum contutorem usuræ ve-
,, niant, an etiam ejus summœ, quæ ex usuris pupillo
,, aucta post mortem ejus ad superstitem æque cum sorte
,, translata sit, aut transferri debuit. Respondit, si eam
,, pecuniam in se vertisset, omnium pecuniarum usuras
,, præstandas. Quod si pecunia mansisset in rationibus pu-
,, pilli, præstandum quod bona fide percepisset, aut per-
,, cipere potuisset, si fœnori dare cum potuisset, negle-
,, xisset. Cum id quod ab alio debitoris nomine usurarum
,, cum sorte datur, ei qui accipit, totum sortis vice fun-
,, gitur, vel fungi debet. *l. 58. §. 1. ff de adm. & per tut.*

34. Se non si trovi occasione di fare un impiego utile e lecito, il tutore sarà fuori di ogni obbligo; Ma a tale oggetto deve prendere le pre-

cau-

---

dovuto farne il pagamento; ed è riguardo a lui lo stesso che se gli avesse ricevuti da un altro debitore. A semetipso exigere eum oportuit. *l. 28. ff. de neg. gest.*

cauzioni necessarie, far le sue diligenze, e far ridurre ad atto pubblico il parere delle persone, dalle quali dovea prender consiglio, da cui apparisca che i danari son rimasti in cassa, e che non si è trovato da rinvestirli (a). Altrimenti ne sarà egli risponsabile, secondo la regola spiegata nell'articolo seguente.

„ (a) Si pecuniam pupillarem neque idoneis hominibus „ credere, neque in emptionem possessionum convertere „ potuisti, non ignorabit judex usuras ejus a te exigi non „ oportere. *l.* 3. *C. de usurp. pup.* Si tutor pecuniam pu- „ pillarem credere non potuit, quod non erat cui crede- „ ret, pupillo vacabit. *l.* 12. §. *ult. ff. de adm. & per* „ *tut.* V. l'artic. seguente.

35. Se il tutore non faccia impiego, e non prenda le precauzioni necessarie per suo discarico, sarà tenuto agl' interessi del denaro; poichè in questo caso si presume ch' egli abbia impiegato il denaro in proprio uso (b).

„ (b) Si comparare prædia tutores neglexerint, inci- „ pient usuras conveniri. *l.* 7. §. 3. *ff. de adm. & per tut.* „ Nisi per eos factum non est, quominus compararent. „ *D.* §. 3. V. l'artic. precedente e l' artic. 26.

36. Se un pupillo abbia due o più tutori, e nell' elezione siasi destinato a ciascuno il suo officio, avranno essi la loro amministrazione distinta, e niuno sarà tenuto a quella degli altri (c).

„ (c) In divisione administratione deducta, sive a præ- „ side, sive a testatoris voluntate, unumquemque pro sua „ administratione convenire potest (adolescens), pæricu- „ lum invicem tutoribus seu curatoribus non sustinenti- „ bus. *l.* 2. §. 1. *C. de divid. tut.*

Ma se a due o a più siasi commessa la medesima amministrazione, ne saranno tenuti tutti in solido, tanto se la esercitano insieme o separatamente, quanto se convengano tra loro di la-

sciar-

sciarla ad un solo. E se tutti trascurino l'amministrazione, saranno tutti tenuti l'uno per l'altro, perchè il loro officio è comune (a).

„ (a) Si divisio administrationis inter tutores sive cura-
„ tores in eodem loco seu provincia constitutos facta nec-
„ dum fuerit, licentiam habet adolescens & unum eorum
„ eligere, & totum debitum exigere. *D. l. 2. l. 1. §. 11.*
„ *& 12. ff. de tut. & rat. & distr.* Si vero ipsi inter se
„ res administrationis diviserunt, non prohibetur adole-
„ scens unum ex his in solidum convenire. *D. l. 2. in fi-*
„ *ne.* Si quidem ex his (qui non administraverint) ido-
„ nei non sint, onerabuntur sine dubio cæteri: nec ini-
„ que, cum singulorum contumacia pupillo damnum in so-
„ lidum dederit. *l. 38. §. 1. ff. de adm. & per tut.*

37. Se sieno stati eletti due o più tutori per amministrare in solido, quest' amministrazione non impedirà che il pupillo, chiamandoli al rendimento de' conti, non sia obbligato a dividere sua azione tra quelli che hanno amministrato, ed a far che ciascuno di essi o i loro eredi rendano conto della sua amministrazione; nè può molestare l'uno per l'altro, purchè non ve ne fosse alcuno tra loro insolvibile. E se vivi sieno quelli che non hanno amministrato, non saranno essi molestati prima di esser stati discussi coloro che avranno amministrato. Che se i tutori avessero rinunziato al benefizio di divisione e di discussione potranno essere obbligati in solido a render conto. Ma abbia o no luogo questo benefizio, quelli che avran pagato per gli altri avranno i dritti del pupillo per agire contro di essi, e per ricuperare ciò che avran pagato di più della loro porzione (b).

„ (b) Licet tutorum conventione mutuum periculum
„ minime finiatur, tamen eum qui administravit, si sol-
„ vendo sit, primo loco, ejusque successores convenien-
„ dos esse non ambigitur. *l. ul. C. de divid. tut.* Si qui-

dem

„ dem omnes ſimul geſſerunt tutelam, & omnes ſolven-
„ do ſunt, æquiſſimum erit dividi actionem inter eos pro
„ portionibus viribilus, exemplo fidejuſſorum *l.* 1. §. 11.
„ *ff. de tut. & rat. diſ. V. l.* 2. *ff. de cur. bon. dando*. Et
„ ſi forte quis ex facto alterius tutoris condemnatus præ-
„ ſtiterit, vel ex communi geſto, nec mandatæ ſunt actio-
„ nes, conſtitutum eſt a divo Pio & ab imperatore no-
„ ſtro & divo patre ejus, utilem actionem tutori adver-
„ ſus contutorem dandam. *D. l.* 1. §. 13. *ff. de tut. &*
„ *rat. diſtr. l.* 2. *C. de divid. tut.* (1).

38. Quando vi fossero molti tutori destinati ad un pupillo, senza che coll' atto della tutela vi fosse alcuna divisione di beni assegnata alla particolare amministrazione di ciascuno, essi sono in solido obbligati all' amministrazione l' uno per l' altro, qualunque divisione abbiano fatta tra loro (a).

„ (a) Tres tutores pupillo dati ſunt, unus tutelam geſ-
„ ſit, & ſolvendo non eſt, ſecundus Titio gerendam man-
„ davit, & Titius quædam adminiſtravit, tertius nihil
„ omnino geſſit: quæſitum eſt quatenus quiſque eorum te-
„ neatur? Et tutorum quidem periculum commune eſt in
„ adminiſtratione tutelæ. *l. treſ. tutores* 55. *in principio*,
„ *ff. de adm. & per tut.*

39. Se due o più tutori eletti per una medesima amministrazione, non vogliano nè amministrare insieme, nè essere gli uni risponsabili per gli altri, nè affidare l'amministrazione ad uno di cui gli altri sieno risponsabili; e se uno di loro si esibisca di dar cauzione per amministrare egli solo, e gli altri non diano sicurtà, sarà questi preferito ed amministrerà solo (b).

„ (b) Cum quis offert ſatisdationem ut ſolus admini-
„ ſtret,

(1) Non ſi ſpiega in queſto articolo quel che ſignificano queſte parole diviſione e diſcuſione perchè ciò ben ſi comprende dalle regole ſeguenti. V. l' artic. 3. della ſez. 1. del titolo dell' obbligazione inſolido tra due, ec.

„ ſtret, audiendus eſt. *l.* 17. *ff. de teſt. tut.* §. 1. *inſ. de*
„ *ſatiſd. tut. l.* 4. *in fine C. de tut. vel cur. qui ſat. n. d.*

Che se tutti si esibiscano di dar cauzione, sarà preferito il più capace ed il più idoneo al pagamento, e per se stesso, e per la sua cauzione. Poichè è meglio che la tutela sia amministrata da un solo, e che gli altri non sieno tenuti ad essere risponsabili della sua amministrazione (a). Ma se niuno dia cauzione e non convengano di amministrare tutti insieme, o che un solo amministri per gli altri, l'amministrazione sarà divisa; ed in questo caso niuno sarà risponsabile se non della sua parte. Se poi si destina un solo per amministrare, non volendo gli altri essere risponsabili per lui, saranno essi esenti da ogni obbligo (b).

„ (a) Quod ſi plures ſatisdare parati ſint, tunc idoneor
„ præferendus erit: ut & tutorem perſona inter ſe, &
„ fidejuſſorum comparentur. *l.* 18. *ff. de teſt. tut.* Appa-
„ ret igitur prætori curæ fuiſſe, ne tutela per plures
„ adminiſtretur. *l.* 3. §. 6. *ff. de adm. & per. tut.* Nam
„ enimfacilius unus tutor & actiones exercet, & exci-
„ pit. *D. l.*

„ (b) Si non erit a teſtatore electus tutor, aut gerere
„ nolet, tum is gerat, cui major pars tutorum tutelam
„ decreverit. Prætor igitur jubebit eos convocari, aut ſi
„ non coibunt, aut coacti non decernent, cauſa cogni-
„ ta ipſe ſtatuet quis tutelam geret. Plane ſi non con-
„ ſentiant tutores prætori, ſed velint omnes gerere, quia
„ fidem non habeant electo, nec patiuntur ſuccedanei eſ-
„ ſe alieni periculi, dicendum eſt prætorem permittere
„ eis omnibus gerere. Item, ſi dividi inter ſe tutelam ve-
„ lint tutores, audiendi ſunt, ut diſtribuatur inter eos
„ adminiſtratio, vel in partes, vel in regiones: & ſi ita
„ fuerit diviſa, unuſquiſque exceptione ſummovebitur pro
„ ea parte vel regione quam non adminiſtrat. *l.* 3. §. 7.
„ 8. 9. & *l.* 4. *ff. de adm. & per. tut. l.* 55. *eod.* §. 1. *Inſ.*
„ *de ſatiſdationibus tut.* V. l'artic. 9. della ſezione prima.

40. Quantunque i tutori onorarj non sieno tenuti ad amministrare come gli altri tutori, nondi-

dimeno se ad un tutore onorario fosse stata nella sua deputazione assegnata qualche ingerenza, ed egli vi avesse mancato; o pure se per connivenza, o per colpa lata avesse dissimulata la cattiva condotta dell' altro tutore, potrebbe esserne tenuto secondo le circostanze (a).

„ (a) Honorarium tutorem periculum ſolere pati, ſi male paſſus ſit adminiſtrari tutelam. *l.* 60. §. 2. *ff. de rit. nupt.* Cæteri igitur tutores non adminiſtrabunt, ſed erunt hi quos vulgo honorarios appellamus: nec quiſquam putet ad hos periculum nullum redundare. Conſtat enim hos quoque, excuſſis prius facultatibus ejus qui geſſerit, conveniri oportere. Dati ſunt enim quaſi obſervatores actus ejus, & cuſtodes. Imputabiturque eis quandoque cur, ſi male cum converſari videbant, ſuſpectum (eum) non fecerunt. Aſſidue igitur & rationem ab eo exigere oportet, & ſollicite curare qualiter converſetur, &c. *l.* 3. §. 2. *ff. de adm. & per. tut.* V. l'artic. 6. della ſezione 1.

41. L' ultimo obligo del tutore è di render conto della sua amministrazione, di essere responsabile di ciò che avrà malamente amministrato o mancato di amministrare, di pagare le somme di cui si troverà debitore, cogl' interessi dal giorno in cui è stato liquidato il conto, e di restituire i frutti di cui avrà goduto (b). L' obbligo

„ (b) Tutorem quoque ut tam rationem, quam ſi quid reliquorum nomine debet, reddat, apud prætorem convenire poteſ. *l.* 9. *C. arbitr. tut.* In omnibus quæ fecit tutor cum facere non deberet, item in his quæ non fecit, rationem reddet hoc judicio. *l.* 1. *ff. de tutelis & rat. diſ. d. l.* §. 3. Sciendum eſt tutorem poſt officium finitum, uſuras debere in diem quo tutelam reſtituit. *l.* 7. §. *ul. ff. de adm. & per. tut.* Circa tutelæ reſtitutionem, pro favore pupillorum latior interpretatio facta eſt. Nemo enim ambigit hodie, ſive judex accipiatur in diem ſententiæ, ſive ſine judice tutela reſtituatur, in eum diem quo reſtituerit, uſuras præſtari. *l.* 1. §. *ul. ff. de uſur.* Si poſtea quam pupillus ad pubertatem pervenerit, tutor in reſtituenda tutela

„ aliquamdiu moram fecerit, certum est fructuum nomi-
„ ne & usurarum medii temporis, tam fidejussores ejus
„ quam ipsum teneri. *l.* 10. *ff. rem. pup. salv. fore*.
poi di render conto è così indispensabile, che se il padre del minore, destinando un tutore, l'avesse esentato dal rendimente de' conti, non lascierà di essere a ciò obbligato. Altrimenti potrebbero restare impunite le ruberie di un tutore; il che sarebbe contro i buoni costumi e'l diritto pubblico (a).

„ (a) Quidam decedens filiis suis dederat tutore, &
„ adjecerat, *eosque aneclogistos esse volo*. Et ait Julianus,
„ tutores nisi bonam fidem in administratione præstite-
„ rint, damnari debere, quamvis testamento comprehen-
„ sum sit, ut aneclogisti essent . . . & est vera ista sen-
„ tentia. Nemo enim jus publicum remittere potest hu-
„ jusmodi cautionibus nec mutare formam antiquitus con-
„ stitutam. *l.* 5. §. 7. *ff. de adm. & per. tut.*

42. I tutori non sono solamente tenuti a render conto, dopo terminato il loro officio; ma possono essere astretti a farlo anche nel corso dell' amministrazione quando vi sia una causa legittima. Per esempio, se i creditori del pupillo vogliano far sequestrare e vendere i suoi beni, fa d'uopo che il tutore faccia vedere con un piccolo bilancio, se vi sieno o no danari per pagare i debiti (b).

„ (b) In primis igitur quoties desideratur ab eo, ut re-
„ mittat distrahi, requirere debet, qui se instruat de for-
„ tunis pupilli jubere debet edi rationes: itemque sinopsim
„ bonorum pupillarium. *l.* 5. §. 11. *ff. de reb. cor. qui sub tut.*

43. Debbono i tutori inserire ne' loro conti tutto l'introito che hanno fatto, o che dovevano fare; e mettere nell'uscita le partite inesigibili, acciò siano loro bonificate, quando sia giusto; come nel caso che eglino abbiano fatte le diligenze necessarie contro i debitori insolvibili. Poichè il tutore è risponsabile di una fedele ed esatta amministrazcone, ma non de' casi fortuiti (c).

„ (c) Rationem reddat. *l.* 9. C. *arb. tut.* Sufficit tutori
„ be-

„ bene & diligenter negotia gessisse, etsi eventum adver-
„ sum habuit quod gestum est. *l.* 3. §. 7. *ff. de contr. tut.*
„ *& ut act.* V. l' art. 11.

44. Il tutore può mettere ne' suoi conti tutte le spese, che una ragionevole amministrazione l' obbligava a fare (a).

„ (a) Si tutelæ judicio quis convenietur, reputare po-
„ test id quod in rem pupilli impendit. *l.* 1. §. 4. *ff. de*
„ *contr. tut. & ut act.* V. l' art. 3. della sez. 2.

Bisogna contrarvi ancora le spese che egli ha fatto col parere delle persone destinate a consigliarlo, e quelle che sono state ordinate dal giudice; purchè non vi sia stato dolo per parte sua (b). Che se qualche accidenre renda inutili le spese che si dovevano fare, il tutore non lascierà di ricuperarle (c).

„ (b) Manet actio pupillo si postea poterit probari obre-
„ ptum esse prætori. *l.* 5. §. 15. *ff. de reb. eor. qui sub.*
„ *tut.* Quantunque questo riguardi un altro soggetto, si
„ può tuttavia qui applicare.

„ (c) Sufficit tutori bene & diligenter negotia gessisse,
„ etsi eventum adversum habuit quod gestum est. *l.* 3. §. 7.
„ *ff. de contr. tut. & ut. act.* V. l'art. 7. della sez. 2. di quelli
„ che amministrano gli affari degli altri, senza loro saputa.

45. Tutti i beni del tutore sono ipotecati dal giorno della sua elezione, per tutto ciò che potrà dovere nel suo rendimento de' conti (d).

„ (d) Pro officio administrationis tutoris vel curatoris
„ bona, si debitores existant, tanquam pignoris titulo
„ obligata, minores sibimet vindicare minime prohiben-
„ tur. Idem etsi tutor, vel curator quis constitutus, res
„ minorum non administraverit. *l.* 20. *C. de adm. tut. l.*
„ 7. §. 5. *inf. C. de cur. fur. l.* 1. §. 1. *C. de rei ux act.* (1).

46. Se

(1) V. l' artic. 5. della sez. 2. delle ipoteche. V. qui appresso l' art. 6. della sez. 5.

Il minore ha l' ipoteca su i beni del tutore dal giorno dell' atto di tutela, ed anche prima, se abbia amministrato prima di essere stato nominato tutore. *Henris tom.* 2. *lib.* 4. *quest.* 35. *Despeisses*, *t.* 1. *p.* 532. *n.* 12. *Brodeau* & *Louep. let. H. n.* 23. *Chenu a papon*, *l.* 15. *t.* 5. *art.* 6.

46. Se la madre, tutrice de' suoi figli passi alle seconde nozze, senza aver fatto destinar loro un tutore, senz'aver renduto conto della sua amministrazione, e senz'aver liquidato ed assicurato quel che potesse dover loro, resteranno ipotecati in favore de' pupilli i beni del suo secondo marito, per tutto ciò che si troverà esser loro dovuto, tanto per i conti passati, quanto per i conti futuri (a).

„ (a) Si mater, legitime liberorum tutela ſuſcepta, ad „ ſecundas . . . aſpiraverit nuptias, antequam eis tuto- „ rem alium fecerit ordinari, eiſque quod debetur ex ra- „ tione tutelæ geſtæ perſolverit; mariti quoque ejus, præ- „ teritæ tutelæ geſtæ ratiociniis, bona jure pignoris te- „ nebuntur obnoxia. *l.* 6. *C. in quib. cauſ. pig. v. h. t. „ contr.* Bona ejus primitus, qui tutelam gerentis affecta- „ verit, nuptias in obligationem venire & teneri obno- „ xia rationibus parvulorum præcipimus, ne quid incuria, „ ne quid fraude depereat. *l.* 2. *C. quando mul. tut. fungi „ pat.* (1).

SE-

---

(1) Queſta regola è piena di equità, per prevenire le frodi che potrebbero ſeguire dal ſecondo matrimonio, e che farebbero paſſare i beni mobili de' minori, ed anche quelli della madre a' figli del ſecondo letto, o al marito ſteſſo; e queſta regola per la ſua equità, ancorchè non ſi oſſervi eſattamente, ſi è creduto non doverſi preterire.

Il minore non ha ipoteca ſu i beni del ſecondo marito ſe non dal giorno del contratto di matrimonio *Deſpeiſſes*, *p.* 537 *col.* 1 *in princ. Chopin*, *de leg. Andeg. l.* 3. *tit.* 5 *n.* 1 6. *Bonifacio*. *l.* 2. della conſeguenza di queſti decreti. *l.* 4 *tit.* 1 *cap.* 15. rapporta un decreto, con cui è ſtato deciſo che il minore ha l'ipoteca ſui beni del ſecondo marito, per l'amminiſtrazione fatta anche prima del matrimonio.

SEZIONE IV.

Degli obblighi de' fidejussori de' tutori, e di coloro che li propongono, e de' loro eredi.

SOMMARIO.

1. *Obblighi de' fidejussori de' tutori.*
2. *Il tutore deve essere discusso prima del fidejussore.*
3. *Di chi attesta la idoneità de' tutori.*
4. *Degli elettori.*
5. *Obblighi degli eredi del tutore.*
6. *Obblighi degli eredi del tutore per gli affari di esso incominciati.*
7. *Degli affari sopraggiunti dopo la morte del tutore.*
8. *Se l' erede s' intrometta nella tutela.*
9. *Il fidejussore del tutore è discusso prima del contutore che non ha fidejussore.*

1. I fidejussori de' tutori sono tenuti a tutto ciò che questi potranno dovere a causa della loro amministrazione (a). Ma se dopo finita la tutela, siasi il tutore ingerito in qualche nuovo affare del pupillo, e questo affare non avesse rap-

„ (a) Si stipulatio rem salvam pupillo fore, interposita est, vel cautum est in id quod a tutore, vel curatore servari non potest, manet fidejussor obligatus ad supplendam tibi indemnitatem. *l.* 2. *C. de fidejuss. tut. tot. Tit. ff. & C. eod. Inst. de satisd. tut.* V. l' artic. 41 della sez. 3, e la legge 10. *ff. rem pup. sal. fore*, citata al di sopra.

porto alcuno colla tutela, il fidejussore non sarà tenuto (a).

„ (a) Paulus respondit, propter ea quæ post puberta-
„ tem, nulla necessitate cogente, sed ex voluntate sua
„ tutor administravit, fidejussorem qui salvam rem fore
„ cavit, non teneri. *l.* 46 §. 4. §. *de adm. & per tut.*

2. Se i fidejussori de' tutori si sieno obbligati come semplici fidejussori, e senza rinunziare al benefizio della discussione, non potranno essere molestati, se non dopo la discussione de' tutori (1), e secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle cauzioni e de' fidejussori.

3. Conviene mettere nel numero delle cauzioni de' tutori quelli che senza obbligarsi espressamente come fidejussori, hanno attestato che il tutore era idoneo a pagare. Poichè debbono esserne risponsabili non altrimenti che se si fossero renduti fidejussori (b).

„ (b) Eadem causa videtur affirmatorum, qui scilicet
„ cum idoneos esse tutores affirmaverint, fidejussorum
„ vicem sustinent. *l.* 4. *in fine ff. de fidei. tut.*

4. Se nell' elezione di un tutore vi sia qualche fro-

---

(1) *V. Nov.* 5. *cap.* 1. Si stipulatio rem salvam pupillo fore interposita est, vel cautum est in id quod a tutore vel curatore servari non potest, manet fidejussor obligatis ad supplendam tibi indemnitatem. *l.* 2. *in fin. C. de fidej. tut.*

Per l' antico diritto romano si può agire contro i fidejussori de' tutori, prima della discussione del tutore. *l. ult. ff. rem pup. salv. fore. l.* 7. *ff. de fidej. tut. l.* 1. *C. eod.* Ma la Novella 4. cap. ha dato a' fidejussori indistintamente il benefizio di discussione, senza eccettuarne i fidejussori de' tutori; e questo benefizio è inerente all' obbligo del fidejussore, ch' è di pagare in caso che non paghi il principal obbligato. Ad supplendam indemnitatem. *D. l.* 1. *C. de fid. tut.*

frode di coloro che lo eleggeno, come se si elegga una persona versimilmente insolvibile, gli elettori ne sono risponsabili. Ma prima che il minore possa agire contro gli elettori, deve procedere contro il tutore, e contro la sicurtà (a).

„ (a) Adverſus nominatorem tutoris vel curatoris mi-
„ nus idonei non ante perveniri poteſt, quam ſi bonis no-
„ minati, itemque fidejuſſorem ejus, necnon collegarum,
„ ad quorum periculum conſortium adminiſtrationis ſpe-
„ ctat, excuſſis, non ſit indemnitati pupilli vel adulti ſa-
„ tisfactum *l.* 4. *C. de magiſtr. conſt.*

5. Gli eredi del tutore sono risponsabili di tutta la sua amministrazione, ed anche de' danni cagionati con dolo o colpa, e delle sue omissioni; e debbono render conto per lui, nella maniera che avrebbe dovuto renderlo egli stesso (b).

„ (b) Hæredes eorum qui tutelam vel curam admini-
„ ſtraverunt, ſi quid ad eos ex re pupilli vel adulti per-
„ venerit, reſtituere coguntur. In eo etiam quod tutor
„ vel curator adminiſtrare debuit, nec adminiſtraverit,
„ rationem reddere eos debere non eſt ambigendum *l. ul.*
„ *C. de hæred. tut.* Pater veſter tutor vel curator datus,
„ ſi ſe non excuſavit, non ideo vos minus hæredes ejus
„ tutelæ vel utili judicio convenire poteſtis, quod cum
„ tutelam ſeu curam non adminiſtrare dicitis; nam &
„ ceſſationis ratio reddenda eſt. *l.* 2. *eod. l.* 10. *C. arb.*
„ *tut.* Tutelæ actio tam hæredibus quam etiam contra
„ ſucceſſores competit *l.* 12. *eod.* „

6. Quantunque gli eredi de' tutori non sieno tutori, tuttavia se un erede del tutore morto sia in età di agire, e sia capace, è obbligato a prender cura degli affari che il tutore aveva incominciati, fino a che non si destini un altro tutore, o che non vi si provvegga in altra maniera. E se per dolo o per colpa data a ciò mancasse, ne sarebbe egli tenuto (c).

„ (c) Sciendum eſt nullam tutelam hæreditario jure ad

„ alium

„ alium transire. *l.* 16. §. 1. *ff. de tutel.* Quamvis hæres
„ tutor non est, tamen ea quæ per defunctum inchoata
„ sunt, per hæredem, si legitimæ ætatis & masculus sit,
„ explicari debent, in quibus dolus ejus admitti potest.
„ *l.* 1. *ff. de fidejuss. & nom. & hær. tut.* V. l'artic. se-
„ guente, e l'artic. 3 della Sez. 6.

7. Riguardo agli affari incominciati dal tutore, e che non sono venuti in cognizione del suo erede, non è questi obbligato a prenderne cura. Ma se per colpa lata abbandonasse un affare del pupillo, venuto in sua cognizione, senza provvedervi egli stesso o farvi provvedere, ne sarebbe risponsabile (a).

„ (a) Negligentia plane propria hæredi non imputabi-
„ tur *l.* 4. §. 1. *ff. de fidejuss. tut.* Hæredes tutorum ob
„ negligentiam quæ non latæ culpæ comparari possit, con-
„ demnari non oportet. *l.* 1. *C. de hered. tut.*

8. Se l'erede del tutore s'ingerisca nell'esercizio della tutela, sarà tenuto alla medesima cura, come se fosse tutore (b).

„ (b) Cum ostendimus hæredem quemque tutelæ judicio
„ posse conveniri, videndum an etiam proprius ejus do-
„ lus, vel propria administratio veniat in judicium. Et
„ extat Servii sententia existimantis, si post mortem tu-
„ toris hæres ejus negotia pupilli gerere perseveraverit,
„ aut in arca tutoris pupilli pecuniam invenerit & con-
„ sumpserit, vel pecuniam quam tutor stipulatus fuerat
„ exegerit, tutelæ judicio eum teneri suo nomine. *l.* 4.
„ *ff. de fidejuss. & nom. & hær. tut.*

9. Quando molti tutori sono obbligati ad una medesima amministrazione, ed un solo di essi abbia il fidejussore, i contutori non debbono essere molestati per qualunque debito contratto da questo tutore, prima che sia stato discusso il suo fidejussore (c).

„ (c) Usque adeo autem ad contutores non venitur, si
„ sint solvendo contutores, ut prius ad fidejussores ve-
„ niatur. *l.* 1. §. 15. *ff. de tut. & rat. distr.*

S E-

SEZIONE V.

Degli obblighi de' pupilli verso i tutori.

SOMMARIO.

1. *Obbligo generale del pupillo verso il tutore.*
2. *Il pupillo deve approvare le spese ragionevoli.*
3. *Agenti.*
4. *Alimenti al padre, alla madre, a' fratelli, ed alle sorelle del pupillo.*
5. *Interessi di ciò che va creditore il tutore.*
6. *Ipoteca del tutore.*
7. *Caso in cui il tutore è preferito.*

1. Essendo i tutori obbligati a tutto ciò che riguarda l'amministrazione de' beni del pupillo, ed avendo l'autorità di fare tutto ciò che richiede il dovere del lor officio, sono i pupilli altresì obbligati di approvare e ratificare, divenuti che sian maggiori, tutto quel che i tutori hanno ragionevolmente e di buona fede amministrato; ed inoltre hanno con i loro tutori quelle obbligazioni che si spiegheranno nelle seguenti regole (a).

„ (a) Quæ bona fide a tutore gesta sunt rata habentur. „ *l.* 12. §. 1. *ff. de adm. & per tut.* Contrariam tutelæ a- „ ctionem prætor proposuit, induxitque in usum, ut fa- „ cilius tutores administrationem accederent, scientes pu- „ pillum quoque sibi obligatum fore ex sua administratio- „ ne, *l.* 1 *ff. de contr. tut. & ut. act.*

2. Il pupillo divenuto maggiore, deve abbonare nel rendimento de' conti della tutela tutte

le

le spese che saranno state fatte per la sua persona, per i suoi beni e per i suoi interessi, secondo che saranno riconosciute utili, e secondo che le spese saranno state tassate, nel caso in cui il tutore avesse l' obbligo di farle tassare (a).

„ (a) Si tutelæ judicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit *l.* 1. §. 4. *ff. de contr. tut. & uſ. act.* Etenim provocandi fuerant tutores, ut promptius de ſuo aliquid pro pupillo impendant, dum ſciunt, ſe recepturos id quod impenderint. D. *l.* V. l' art. 3. della ſez. 2.

3. Se la qualità della tutela esiga, che per sollevare il tutore si assuma in suo ajuto un agente, o un fattore, nel conto delle spese gli sarà bonificato il salario di questo agente, secondo il prezzo che sarà stato fissato, pendente la tutela, o secondo quello che sarà arbitrato nell' atto del rendimento de' conti; e ciò a proporzione della condizione del pupillo, della qualità de' suoi beni e della moltiplicità de' suoi affari. Con questo però che il tutore deve essere risponsabile del fatto di quel tale che avrà assunto in suo ajuto. E sebbene il tutore non avesse assunta alcuna persona in suo ajuto, tuttavia se la natura della sua amministrazione esigeva l' opra di un subalterno, se gli dovrà bonificare la spesa, che sarebbe stata necessaria a tale oggetto (b).

„ (b) Eſt etiam adjutor tutelæ, quem ſolet prætor permittere tutoribus conſtituere, qui non poſſunt ſufficere adminiſtrationi tutelæ, ita tamen ut ſuo periculo eum conſtituat. *l.* 13. §. 1. *ff. de tutelis*. Decreto prætoris actor conſtitui periculo tutoris ſolet, quotieſcumque aut diffuſa negotia ſunt, aut dignitas, vel ætas, aut valetudo tutoris id poſtulet. *l.* 24. *ff. de adm. & per tut.* Principalibus conſtitutionibus declaratur: ſumptuum qui bona fide in tutelam, non qui in ipſos tutores fiunt,

„ ra-

„ ratio haberi ſolet: niſi ab eo qui cum dat, certum ſa-
„ larium ei conſtitutum eſt. *l.* 33. §. *ult. ff. eod.* Ergo
„ etſi ex inquiſitione propter rei notitiam fuerit datus
„ tutor, eique alimenta ſtatuerint contutores, debebit
„ eorum ratio haberi, quia juſta cauſa eſt præſtandi. *l.* 1.
„ §. 7. *ff. de tut. & rat. diſtr.*

4. Se un pupillo, provvisto di beni proprj abbia padre, madre, fratelli o sorelle in stato indigente, il tutore può, anche senza decreto del giudice, somministrare gli alimenti a tutte queste persone in quella somma, che sarà giudicata ragionevole, e questa partita gli dovrà poi essere bonificata nel suo rendimento de' conti (a).

„ (a) Aliud eſt ſi matri forte, aut ſorori pupilli tutor
„ ea quæ ad victum neceſſaria ſunt præſtiterit, cum ſe-
„ metipſa ſuſtinere non poſſit. Nam ratum id habendum
„ eſt. *l.* 13. §. 2. *ff. de adm. & per tut.* Exiſtimo, etſi
„ citra magiſtratuum decretum tutor ſororem pupilli ſui
„ aluerit, & liberalibus artibus inſtituerit, cum hæc ali-
„ ter ei contingere non poſſent, nihil eo nomine, tute-
„ læ judicio pupillo aut ſubſtitutis pupilli præſtare debe-
„ re. *l.* 4. *in fine ff. ubi pup. educ.* V. l' artic. 4. della
„ ſez. 2. delle reſciſſioni.

5. Se il tutore non avendo in mani roba o rendite del pupillo, si trovi nella necessità di fare qualche spesa, ed a tale oggetto prenda denaro in prestito o ancora impieghi il denaro proprio, se gli dovrà bonificare l' interesse di questo denaro per tutto il tempo, che non avrà avuto in suo potere fondi, rendite o altri mezzi per rimborsarsi (b).

„ (b) Conſequitur autem pecuniam, ſi quam de ſuo con-
„ ſumpſit, etiam cum uſuris, ſed vel trientibus, vel his
„ quæ in regione obſervantur, vel his quibus mutuatus
„ eſt, ſi neceſſe habuit mutuari, ut pupillo ex juſta cau-
„ ſa prorogaret. *l.* 3. 1. *ff. de contr. tut. & ut act.* Uſu-
„ ras utrum tamdiu conſequetur tutor, quamdiu tutor
„ eſt, an etiam poſt finitam tutelam videamus, an ex
„ mora tantum? & magis eſt ut, quoad ei reddat pe-
„ cunia, conſequatur, D. *l.* 3. §. 4. Si tamen fuerit in
„ ſu-

„ ſubſtantia pupilli, unde conſequeretur, dicendum eſt
„ non oportere eum uſuras a pupillo exigere. *D. l. §.*
„ 5. (1)

6. Siccome il pupillo gode l' ipoteca su i beni del tutore, così all' incontro questi la gode su i beni del pupillo, per qualunque somma potesse egli andar creditore a conto della tutela (a). Imperocchè la tutela forma una obbligazione reciproca tra il pupillo ed il tutore, e si stipula fra di loro una specie di contratto, del quale l' ipoteca è un accessorio. In conseguenza se il pupillo, per ragion d'esempio, divenuto maggiore contrae un debito, prima che il suo tutore gli abbia reso conto, il tutore gode l'ipoteca per tutto quello di che può rimaner creditore in questo rendimento di conti, e sarà preferite al nuovo creditore del pupillo.

„ (a) Et ut plenius dotibus ſubveniatur, quemadmo-
„ dum in adminiſtratione pupillarium rerum, & in aliis
„ multis juris articulis tacitas hypothecas ineſſe accipi-
„ mus, ita & in hujusmodi actione damus ex utroque la-
„ tere hypothecam. *l. un* § 1. *C. de rei ux. act.* Etenim
„ provocandi fuerunt tutores, ut promptius de ſuo ali-
„ quid pro pupillis impendant; dum ſciunt, ſe receptu-
„ ros id quod impenderint. *l* 1. *ff. de contr. tut. & ut act.*
„ Hoc caſu mutuæ ſunt actiones *§. 2. inſt. de oblig. quæ*
„ *quaſi ex contr. l. 5. §. 1. ff. de obl. & act.* (2).

7. Inol-

---

(1) V. l' artic. 3 della ſez. 2. di quelli che amminiſtrano gli affari ec. Queſti intereſſi non ſono uſurarj, ſe il tutore ſoffra qualche perdita per quel danaro che avanza; ma non deve darlo imprudentemente ſenza il conſenſo de' parenti.

(2) V. l' artic. 45 della ſez. 3. Quando queſta ipoteca del tutore non foſſe fondata ſu queſte leggi, è una conſeguenza naturale della ſua amminiſtrazione, e dell' obbligazione reciproca che ſi forma tra il tutore e il pupillo.

(*Loves*, *l. H. cap.* 23.)

7. Inoltre il tutore gode l'ipoteca e la prelazione sopra tutti gli altri creditori del pupillo per tutto quello ch'egli avrà speso per ricuperare o per conservare i beni e le altre ragioni del pupillo (1).

SEZIONE VI.

Come finisca la tutela, e della remozione del tutore.

SOMMARIO.

1. *La tutela finisce colla maggior età.*
2. *Della tutela di molti pupilli.*
3. *Continuazione dell'amministrazione dopo la maggior età.*
4. *La tutela finisce colla morte del pupillo.*
5. *E colla morte del tutore.*
6. *E colla morte civile dell'uno e dell'altro.*
7. *Remozione o scusa.*
8. *Cause della remozione di un tutore.*
9. *Tutore deposto per cattiva amministrazione.*
10. *Cattiva amministrazione punibile.*

* 11. *Non finisce la tutela se il tutore sia stato preso da' nemici.*

* 12. *E neppure se ciò accada al minore.*

* 13. *La povertà del tutore non è un motivo per deporlo.*

* 14.

---

(1) V. l'artic. 5 della sez. 3 de' curatori, e l'artic. 25. della sez. 5. de' pegni e delle ipoteche.

* 14. *Assenza del tutore.*

* 15. *Tutore infedele che offre di dar sicurtà.*

1. L'officio del tutore finisce colla maggiorità del pupillo: poichè essendo divenuto maggiore, può egli stesso prender cura de' suoi beni e de' suoi affari. Ma la *dispensa dell'età* non produce il medesimo effetto (a).

,, (a) Pupilli pupillæque, cum puberes esse cœperint, a ,, tutela liberantur. *Inst. quid. modo tut. fin. l. 1. C. quando* ,, *tut. vel cur. esse desinant.* Masculi quidem puberes, & ,, fæminæ viripotentes, usque ad vigesimum quintum an- ,, num completum curatores accipiunt. Quia licet pube- ,, res sint, adhuc tamen ejus ætatis sunt: ut sua negotia ,, tueri non possint *Inst. de cur.* (1).

2. Se vi sieno due o più pupilli sotto una medesima tutela, questa finisce per ciascuno nella sua maggior età; e colui che è divenuto maggiore può obbligare il tutore a rendergli conto, quantunque duri ancora la tutela riguardo agli altri (b).

,, (b) Tutelæ judicium ideo differri non oportet, quod ,, fratris & cohæredis impuberis idem tutelam sustineat. ,, *l. 36. 17 ff. de adm. & per tut.*

3. Sebbene la tutela finisca nel momento che il minore è giunto alla maggior età, il tutore però con questo cangiamento non esce di obbli-

go

(1) V. le note nella preparazione di questo titolo. V. riguardo al benefizio dell'età l' artic. 22. della sez. a della recissioni.

* Chiamansi in Italia *Dispensa dell' età* i rescritti speciali del sovrano che per grazia abilitano i minori all' amministrazione de' loro beni, prima che siano divenuti maggiori. I francesi chiamano questi rescritti *beneficio d' age.* *

go in maniera che possa subito abbandonare ogni sorte di cura degli affari; ma deve continuare la sua amministrazione in quelle faccende che non potrebbe trascurare, senza cagionare qualche perdita o danno. E deve provvedere a tutto ciò che necessariamente richiede cura, e che non soffre dilazione, fino a che abbia renduto conto, o che, aspettando di render conto, rimetta gli affari e le scritture in mano del pupillo, divenuto maggiore, acciò possa invigilarvi da se stesso (a).

,, (a) Tutores qui necdum administrationem ad curato-
,, res transtulerunt, defensioni causarum pupillarium assi-
,, stere oportere, sæpe rescriptum est. Et ideo, si ut pro-
,, ponis, instrumenta quibus afferri possunt causæ provo-
,, cationis, etiamnum hi quorum meministi apud se deti-
,, nent, aditus præses provinciæ periculi sui eos admone-
,, ri præcipiet. *l. un. C. ut caus. post. puber. ads. tut.* Qua-
,, si connexum sit hoc tutelæ officio, quamvis post puber-
,, tatem admittatur. *l. 5. §. 5. in fine, ff. de adm. & per*
,, *tut. d. l. §. 6. V. l. 27. ff. de appell. l. 13. ff. de tut. &*
,, *rat. distr.* V. l' art. 6 della sez. 4.

4. La tutela finisce ancora colla morte del pupillo (b). Tuttavia il tutore non deve abbandonare ciò che richiede la sua cura, fino a che gli eredi del pupillo sieno in istato di discaricarlo, secondo la regola spiegata nell' articolo precedente.

,, (b) Finitur tutela morte pupilli. *l. 4. ff. de tut. & rat.*
,, *distr. §. 3. inst. quib. mod. tut. fin.*

5. Se il tutore muoja durante la tutela, questa finisce (c), non solo riguardo a lui, ma eziandio riguardo ai suoi eredi i quali non saranno tenuti che secondo le regole spiegate nella sezione quarta, perchè l' officio della tutela è personale.

,, (c) Finitur (tutela) morte tutoris *l. 4. ff. de tut. &*
,, *rat. dist. §. 3. inst. quib. mod. tut. fin.*

6. La morte civile del tutore o del pupillo fa

terminar la tutela del tutore; perchè egli allora diviene incapace d'esercitare alcun officio (a): del pupillo; perchè egli non è più padrone nè della sua persona nè de' suoi beni; ed in conseguenza non ha più bisogno di tutore. Bensì il tutore del pupillo morto civilmente, è obbligato a custodirne i beni, secondo la regola 3. e 4. di questa sezione medesima, per l'indennità di coloro che vi avranno dritto, ed a' quali dovrà egli render conto.

,, (a) Sed & capitis diminutione tutoris, per quam li-
,, bertas vel civitas ammittitur, omnis tutela perit. §. 4.
,, *Inst. quib. mod. tut. fin. l.* 14. *ff. de tutel. de l.* §. 1. & 2.
,, Pupilli & pupillæ capitis diminutio, licet minima sit,
,, omnes tutelas tollit. *D.* §. 4. *d. l.* 14.

7. Finisce la tutela, quando il tutore viene dispensato per qualche causa legittima, o viene rimosso per qualche frode (b).

,, (b) Si suspectus quis fuerit remotus, desinit esse tu-
,, tor. *l.* 14. §. 4. *ff. de tutel.* Desinunt etiam tutores es-
,, se qui vel removentur a tutela, ob id quod suspecti visi
,, sunt: vel qui ex justa causa sese excusant, & onus ad-
,, ministrandæ tutelæ deponunt §. *ul. inst. quib. mod. tut*
,, *fin.*

8. Il tutore può esser rimosso, se la sua cattiva condotta meriti che gli si tolga l'amministrazione. Per esempio, se con rendersi prevaricatore, occulti le ragioni del pupillo; se ne abbandona gl' interessi se scomparisce all' improvviso o si assenta lasciando la tutela in disordine; se avendo in mano i fondi del pupillo non lo provvede degli alimenti e delle altre cose necessarie: e generalmente parlando per la rimozione del tutore basta qualunque causa, quando ancora essa si riducesse a semplice negligenza, la

qua-

quale però fosse tale, che esigesse la deputazione di altro soggetto (a).

„ (a) Nunc videamus, ex quibus causis suspecti removeantur. Et sciendum est aut ob dolum in tutela admissum, suspectum licere postulare: si forte grassatus in tutela est, aut sordide egit, vel perniciose pupillo, vel aliquid intercepit ex rebus pupillaribus, jam tutor. *l.* 4. §. 5. *ff. de susp. tut.* Is tutor qui inconsideranter pupillum, vel dolo abstinuit hæreditate, potest suspectus postulari. *D. l.* 3. §. 17. Tutor qui ad alimenta pupillo præstanda copiam sui non faciat, suspectus est, poteritque removeri. *D. l.* 3. §. 14. & §. 14. item, si quis datus tutor non compareat, solet edictis evocari: novissimeque, si copiam sui non fecerit, ut suspectus removeri, ob hoc ipsum quod copiam sui non fecit. Quod & perraro, & diligenti habita inquisitione faciendum est. *l.* 7. §. *ul. eod.* Si fraus non sit admissa, sed lata negligentia, quia ista prope fraudem accedit, removeri hunc quasi suspectum oportet. *D. l.* 7. §. 1. Et generaliter si qua justa causa prætorem moverit, cur non debeat in ea tutela versari, rejicere eum debebit. *l.* 3. §. 12. *eod.*

9. Il tutore rimosso per aver amministrato dolosamente è notato d'infamia; ma non così il tutore rimosso per la sua negligenza. E se nel giudizio di deposizione non fosse espressa la causa, non vi sarrebbe nota d'infamia, presumendosi in questo caso, che il tutore sia stato deposto solo per la sua negligenza (b).

„ (b) Suspectos tutores ex dolo, non etiam eos qui ob negligentiam remoti sunt, infames fieri manifestum est. *l. ul. C. de susp. tut.* Qui ob segnitiem, vel rusticitatem, inertiam, simplicitatem, vel ineptiam remotus sit, in hac causa est, ut integra existimatione, tutela vel cura habeat. 3. §. *ul. ff. de susp. tut.* Decreto igitur debebit causa revocandi significari, ut appareat de existimatione. Quid ergo, si non significaverit causam remotionis decreto sito? Papinianus ait, debuisse dici hunc integræ esse famæ; & est verum *l.* 4. §. 1. & 2. *ff. de susp. tut.*

10. Se un tutore avesse dato danaro per ottener

oltre la disposizione, meritassero altra pena, egli potrà esser punito secondo la qualità del fatto (a).

,, (a) In eos extra ordinem animadvertitur, qui pro-
,, bentur nummis datis tutelam occupasse. *l. 9. ff. de tut.*
,, Qui tutelam, corruptis ministeriis prætoris, redeme-
,, rant. *l. 3. §. 15. in f. ff. de susp. tut.* Solent ad præfe-
,, cturam urbis remitti etiam tutores, sive curatores,
,, qui male in tutela sive cura versati, graviori animad-
,, versione indigerent, quam ut sufficiat eis suspectorum
,, infamia. Quos probari poterit, vel nummis datis tute-
,, lam occupasse, vel præmio accepto operam dedisse ut
,, non idoneus tutor alicui daretur: vel consulto circa
,, edendum patrimonium quantitatem minuisse: vel evi-
,, denti fraude pupilli bona alienasse. *l. 1. §. 7. ff. de off.*
,, *præf. urbis l. 1. §. ul. de susp. tut.*

11. Se il tutore fosse fatto prigioniero di guerra non termina il suo officio; e solo i parenti o gli amici del pupillo possono farne destinare un altro interinamente.

12. Se fosse fatto prigioniero di guerra il pupillo, la tutela continua.

13. La povertà del tutore non è una causa sufficiente per rimoverlo, quando all'incontro non siavi alcun sospetto sulla fedeltà della sua amministrazione (b).

,, (b) Suspectum tutorem eum putamus qui moribus ta-
,, lis est ut suspectus sit. Enimvero tutor, quamvis pau-
,, per est, fidelis tamen & diligens, removendus non est
,, quasi suspectus. *l. suspectum 8. ff. de suspect. tut.*

14. Quando il tutore abbandona del tutto gli affari del pupillo, se ne deve eleggere un altro. Deve però avvertirsi che l'assenza del tutore non sempre somministra un motivo sufficiente alla sua rimozione; ma devesi distinguere l'assenza momentanea, e l'assenza perpetua dal luogo, in cui gli affari del pupillo esigono la sua residen-

denza. In quest' ultimo caso il tutore può esser rimosso, ma non già nel primo (a).

,, (a) Si absens sit tutor, & alimenta pupillis desideret,
,, si quidem negligentia, & nimia cessatio in administra-
,, tione tutoris objiciatur, quæ etiam ex hoc arguatur,
,, quod per absentiam ejus deserta derelictaque sunt pu-
,, pulli negotia, evocatis affinibus atque amicis tutoris,
,, prætor edicto proposito, causa cognita, etiam absente
,, tutore, vel removendum eum qui dignus tali nota vi-
,, debitur decernet, vel adjungendum curatorem; & ita
,, qui datus erit, expediet alimenta pupillo. Si vero ne-
,, cessaria absentia tutoris & improvisa acciderit, forte
,, quod subito ad cognitionem principalem profectus, nec
,, rei suæ providere, nec consulere pupillo, potuerit, &
,, speratur redire, & idoneus sit tutor, expediret alium
,, adjungi, & pupillus alimenta de re sua postulet, recte
,, constituetur ad hoc solum, ut ex re pupilli alimenta
,, expediat. *l. si absen. 6. ff. ubi pupillis.*

15. Il tutore trovato infedele nella sua amministrazione deve esser deposto, ancorchè fosse pronto a dar cauzione di meglio condursi nell'avvenire; perchè si presume che egli esibisca la cauzione; per aver il comodo di commettere nuove infedeltà (b).

,, (b) Suspectus fieri is quoque qui satisdederit, vel nunc
,, offerat potest. Expedit enim pupillo rem suam salvam
,, fore, quam tabulas rem salvam fore cautionis habere,
,, nec ferendus est contutor qui ideo collegam suum sus-
,, pectum non fecit, quoniam cautum erat pupillo; quia
,, satisdatio propositum tutoris malevolum non mutat, sed
,, diutius grassandi in re familiari facultatem præstat, *l.*
,, *suspect. 5. & l. quia ff. de suspect. tut.*

SEZIONE VII.

Delle cause che rendono incapace un tutore, e di quelle che lo dispensano.

Fra le cause che rendono una persona incapace ad esser tutore, e fra quelle che la dispensano (il che forma il soggetto della sezione presente) noi non inseriremo una legge di Giustiniano compresa nella Novella 7. cap. 1, la quale le inabilita alla tutela i debitori o i creditori de' pupilli. Imperciocchè le nostre consuetudini, nel caso che il tutore prescelto sia creditore e debitore del pupillo, proveggono alla sicurezza del pupillo medesimo, coll' inventario de' suoi beni, da farsi avanti il giudice, il quale ancora ritiene presso di se le carte originali, e li documenti delle ragioni del pupillo contro il tutore. Nel caso poi di qualunque controversia, che per tale motivo potesse insorgere tra di loro, si provvede colla deputazione di un curatore o di un tutore surrogato (1). Che se la qualità del credito e della controversia, esigesse per il maggiore vantaggio del pupillo la deputazione di un altro tutore, allora è rimesso al prudente arbitrio del giudice l'obbligare i parenti del pupillo a nominare un altro soggetto.

SOM-

(1) V. la nota sull' artic. 17.

SOMMARIO.

1. *Differenza tra le cause, che inabilitano, e quelle che scusano.*
2. *Fondamento di queste cause.*
3. *Le donne sono incapaci della tutela.*
4. *Si eccettuano la madre, e l'ava del pupillo.*
5. *Sono incapaci della tutela i minori.*
6. *I malati.*
7. *I figli di famiglia.*
8. *Altre cause d' incapacità.*
9. *Le cause che scusano sono di due specie.*
10. *Le cause d'incapacità possono addursi anche in linea di scusa.*
11. *Sono scusati dalla tutela i settuagenarj.*

* 12. *Ma debbono aver compito l' anno settantesimo.*

* 13. *Altre scuse dalla tutela. Le malattie.*

14. *Il numero de' figli.*
15. *Le altre tutele.*
16. *Un'altra tutela assai difficile.*

* 17. *Tre altre tutele.*

* 18. *L'appellazione da un decreto che incarica di una tutela, equivale ad una tutela effettiva.*

* 19. *Chi è incaricato di due altre tutele può essere solo coartato ad assumere una terza.*

20. *Altre scuse della tutela. Inimicizie col pupillo.*
21. *Liti tra il tutore ed il pupillo.*
22. *Liti tra i parenti prossimi del tutore ed il pupillo.*
23. *Privilegj che esentano dalla tutela.*

24. *Qualità clericale.*
25. *Mancanza di beni o d' industria.*
26. *Il tutore eletto è obbligato ad amministrare fino che rimane dispensato.*
27. *L' accettazione dell' officio non dà più luogo ai motivi di scusa.*
28. *Incapacità soppravvenuta dopo la scelta.*
29. *Privilegio posteriore alla scelta.*
30. *Scuso posteriore.*
31. *Diversità di domicilio.*
32. *Riunione di più cause di scusa, nessuna delle quali basta da se sola.*

1. L' incapacità esclude dalla tutela anche coloro, che vogliono assumerla (a): i motivi di scusa dispensano coloro, che volendo, possono essere tutori (b).

„ (a) Ut nec volens ad tutelæ onus admittatur. §. 14. „ *inst. de excus. tut. vel cur.*

„ (b) Excusantur tutores vel curatores variis ex causis. „ *ins. de excus. tut.*

2. L' incapacità si fonda sull' equità naturale, o su qualche legge positiva (1).

3. Le donne sono incapaci della tutela, toltane solo quella de' loro figli. Imperocchè l'officio di tutore esige una certa autorità, ed obbliga ad incombenze, di cui l' esercizio sarebbe indecente alle donne, fuori del caso della tutela de' loro figli (c).

„ (c) Feminæ tutores dari non possunt, quia id munus „ masculorum est. *l. ul. ff. de tut. l. 1. C. quando mul. tut.* „ *off. f. p. l. 2. ff. de reg. jur. l. 21. de tut. & cur.* Tute- „ la

(1) Questo si osserverà nelle regole seguenti.

„ la plerumque virile officium est. *l.* 16. *de tutel.* V. l'
„ art. seguente.

4. Le madri e le avole possono essere tutrici de' loro figli; poichè l'autorità che dà loro la natura sopra di essi, e l'impegno pei loro interessi, le eccettuano dalla regola che esclude le femmine dalla tutela (a). E siccome la madre può essere tutrice, così la tutela può essere altresì commessa al suo secondo marito, patrigno del minore (b).

„ (a) Feminæ tutores dari non possunt, quia id munus
„ masculorum est; nisi a principe filiorum tutelam spe-
„ cialiter postulent. *l. ul. ff. de tut. tot. tit. C. quond. mul.*
„ *tut. off. f. p. Nov.* 118. *cap.* 5.
„ (b) Si pater tuus quem privigni sui tutelam admini-
„ strasse proponis, &c. *l.* 3. *C. de contr. jud. tut. V. l.* 2.
„ *C. de interd. mar. l.* 32. §. 2. *ff. de adopt.*
„ V. la sez. 3. art. 45. per l'ipoteca su i beni del marito.

5. I minori sono incapaci della tutela, perchè anzi essi hanno bisogno del tutore. (c)

„ (c) Minores viginti quinque annis olim quidem excu-
„ sabantur, nostra autem constitutione prohibentur ad tu-
„ telam vel curam aspirare, adeo ut nec excusatione opus
„ sit. Qua constitutione cavetur, ut nec pupillus ad le-
„ gitimam tutelam vocetur, nec adultus. Cum sit inci-
„ vile, eos qui alieno auxilio in rebus suis administrandis
„ agere noscantur, & ab aliis reguntur, aliorum tutelam
„ vel curam subire. §. 13. *inst. de excus. tut. l. ul. C. de leg. tut.*

6. Chi patisce di qualche malattia, che gl'impedisce ad attendere agli affari proprj, è incapace della tutela (d).

„ (d) Mutus tutor dari non poslet, quoniam autorita-
„ tem præbere non potest. *l.* 1. §. 2. *ff. de tut.* Surdum
„ non posse dari tutorem plerique & Pomponius libro se-
„ xagesimo nono ad edictum probant. Quia non tantum
„ loqui, sed & audire tutor debet. *D. l.* §. *ul.* Surdus,
„ mutus nec legitimi tutores esse possunt, cum nec te-
„ stamento, nec alio modo utiliter dari possint. *l.* 10. §.
„ 1. *ff. de legit. tut.* Luminibus captus, aut surdus, aut
„ mutus, aut furiosus, aut perpetua valetudine tentus
„ tutelæ seu curæ excusationem habet. *l. un. C. qui morbo*
„ *l.* 3.

„ *l.* 3. *C. qui dare tut.* Adverſa valetudo excuſat ſed ea
„ quæ impedimento eſt quominus quis ſuis rebus ſupe-
„ reſſe poſſit, ut imperator noſter cum patre reſcripſit. *l.*
„ 10. *in f. ff. de excuſ.* §. 7. *inſt. eod.*

Per esempio un pazzo, un cieco, un sordo, e chiunque soggiace a malattie permanenti che producano le stesse conseguenze (a).

„ (a) Et non tantum ne incipiant, ſed & a cæpta ex-
„ cuſari debent. *l.* 11. *ff. eod.* Poſt ſuſceptam tutelam,
„ cœcus, aut ſurdus, aut mutus, aut furioſus, aut vale-
„ tudinarius deponere tutelam poteſt. *l.* 40. *ff. de excuſ.*

Se tali malattie sopravvengano dopo assunto l'esercizio della tutela, e siano perpetue, bastano per venire ad una nuova deputazione; ma se fossero momentanee, si potrà interinamente eleggere un curatore, che supplisca alle veci del tutore, se ve ne sia bisogno (b).

„ (b) Si quis ita ægrotus fuerit, ut oporteat eum non
„ omnino dimitti a tutela, in locum ejus curator interim
„ dabitur. Senatus autem hic rurſus recipiet tutelam. *l.*
„ 10. §. 8. *eod.*

7. Il figlio di famiglia di età maggiore, quantunque soggetto alla patria potestà, può essere tutore. Il padre però non sarà risponsabile dell' amministrazione del figlio, quando espressamente o implicitamente non siasi obbligato per lui, oppure non siasi ingerito nell' amministrazione. Ma il solo assenso del padre alla scelta o all'amministrazione del figlio, non basta per soggettarle a tale obbligo (c).

„ (c) Si filius familias tutor a prætore datus ſit, ſi
„ quidem pater tutelam agnovit, in ſolidum debet tene-
„ ri: ſi non agnovit, dumtaxat de peculio. Agnoviſſe
„ autem videtur, ſive geſſit, ſive gerenti filio conſenſit,
„ ſive omnino attigit tutelam. *l.* 7. *c. de tut.* Nec mul-
„ tum videri in hoc caſu facere patris ſcientiam & con-
„ ſenſum ad obligandum eum in ſolidum. *l.* 21. *ff. de*
„ *adm. & per tut.*

8. Se

8. Se oltre alle surriferite cause d'incapacità concorra nella persona del tutore eletto qualche altra causa, che lo renda incapace o almeno sospetto, e riserbato all'officio ed alla prudenza del giudice il riprovare tale scelta. Per esempio, se il tutore avesse dato denaro per essere eletto, tale elezione non solo non deve essere confermata, ma egli deve esser punito di quest'azione criminosa. Se il padre avesse espressamente proibito, che qualche persona fosse data per tutore al figlio, questo tale non potrà essere eletto se non se per gravi motivi (a). E' vero però che tale esclusiva non irroga alcuna infamia alla persona esclusa (b). Inoltre si deve usare molta riserva nel prescegliere coloro i quali hanno gran maneggi per ottener la tutela (c).

„ (a) In eos extra ordinem animadvertitur, qui pro-
„ bentur nummis datis tutelam occupasse. *l. 9. ff. de tut.*
„ *l. 21. ff. ul. ff. de tut. & cur.*

„ (b) Sed & si quis a parentibus prohibitus fuerit tutor
„ esse, hunc neque creari oportet: & si creatus sit, nec
„ recusaverit, prohiberi eum esse tutorem, manente epi-
„ timia. *l. 21. §. 2. ff. de tut. & cur. dat.*

„ (c) Semper autem maxime hoc observent magistra-
„ tus, ne creent eos qui seipsos volunt ingerere, ut
„ creentur. *l. 21. §. ult. ff. de tut. & cur. dat. V. l. 19.*
„ *ff. de test. tut.*

9. I motivi di scusa, del pari che quelli d'incapacità sono fondati su qualche impedimento naturale, o su qualche legge (1).

10. Le cause d'incapacità che si possono onestamente allegare, possono altresì servire di cau-

Per-

---

(1) Questo è quel che si vedrà negli articoli seguenti.

cause di scusa. Perciò la minorità e le malattie che rendono incapace della tutela, ne debbono ancora scusare (a).

„ (a) Minores viginti quinque annis olim quidem ex-
„ cusabantur, nostram autem constitutione prohibentur ad
„ tutelam vel curam aspirare. §. 13. *inst. de exc. tut.*

11. Coloro che sono nell'età di settant'anni compiti, possono scusarsi (b).

„ (b) Excusantur a tutela & curatoris qui septuaginta
„ annos compleverunt. *l.* 2. *ff. de excus.* §. 13. *inst. eod.*
„ *l. un. C. qui atute.*

12. Ma per godere di questa esenzione, bisogna realmente avere settant'anni compiti, ne può in questo caso applicarsi la regola che; *annus inceptus habetur pro completo.* (c).

„ (c) Non excusatur a tutela qui septuagesimum annum
„ ætatis ingressus fuit. *l. qui filium* 74. §. *Fabius* 1. *ff. ad*
„ *senat. trebell.*

„ Majores septuaginta annis a tutelis & muneribus per-
„ sonalibus vacant. Sed qui ingressus est septuagesimum
„ annum, nondum egressus, hac vacatione non utetur,
„ quia non videtur major esse septuaginta annis, qui an-
„ num agit septuagesimum. *l. majores* 3. *ff. de jure immunitatis.*

„ Excessisse autem oportet septuaginta annos tempore
„ illo quo creantur. *l. excusantur* 2, *in principio*, *ff. de*
„ *excusat.*

13. La malattia è una scusa valida quando è de tal natura, che impedisce all'infermo di attendere a proprj affari. Tal malattia esenta dalla tutela anche chi ha incominciato ad amministrare (d).

„ (d) Adversa quoque valetudo excusat, sed ea quæ im-
„ pedimento est quominus quis suis rebus superesse possit,
„ & non tantum ne incipiant, sed & a cœpta excusari
„ debent. *l. non solum* 10. §. *si quis ult.* & *l.* & *non* 11
„ *ff. de excusationibus.*

14. Se colui che è chiamato ad una tutela, abbia cinque figli legittimi e viventi, è scusato. Non si contano nel numero de'figli, per servir di

scu-

scusa, quelli che non sono ancora nati, quantunque conceputi. I nipoti poi ed altri discendenti da figli morti, son contati come rappresentanti la persona del padre. Quindi molti figli d'un figlio non son contati che per un solo (a).

„ (a) Remittit a tutela & curatoria & liberorum mul-
„ titudo *l.* 2. §. 2. *ff. de excuſ.* Qui ad tutelam vel cura-
„ toriam vocantur, Romæ quidem trium liberorum in-
„ columium numero, de quorum etiam ſtatu non ambi-
„ gitur, in Italia vero quatuor, in provinciis autem
„ quinque, habent excuſationem. *l.* 1. *C. qui num. lib. ſe*
„ *excuſ.* §. 1. *inſt. de excuſ. tut.* Legittimos autem liberos
„ eſſe oportet omnes, etſi non ſint in poteſtate. *D. l.*
„ 2. §. 3. *ff. de excuſ.* Oportet autem liberos vivos eſſe,
„ quando tutores patres dantur. *D. l.* 2. §. 4. *l.* 1. *C. qui*
„ *num. lib.* qui in ventre eſt, etſi in multis partibus le-
„ gum comparatur jam natis, tamen in præſenti quæſtio-
„ ne, neque in reliquis civilibus muneribus prodeſt pa-
„ tri, *D. l.* §. 6. remiſſionem tribuunt nepotes ex filiis
„ maſculis nati *D. l.* §. 7. quoſcumque autem nepotes
„ fuerint ex uno filio, pro uno filio numerantur. *D.* §.
„ 7. (1).

15. Colui che ha già il peso di tre tutele, può scurarsi da una quarta. Non si riguardano come molte tutele quelle di molti pupilli, quando i beni si regolano con una sola amministrazione (b).

„ (b) Tria onera tutelarum dant excuſationem. Tria
„ autem onera ſic ſunt accipienda: ut non numerus pu-
„ pillorum plures tutelas faciat, ſed patrimoniorum ſe-
„ paratio. *l.* 3. *ff. de excuſ. l.* 2. §. *ult. eod. l. un c. qui*
„ *num. tut.* V. l'art. ſeguente.

Nè

---

(1) Quel che ſi è detto de' nipoti in queſto articolo, non ſi limita ſoltanto a quelli de' maſchi, come ſi oſſerva in queſto §. 7. Poichè ſebbene le figlie ed i loro figli ſieno in altra famiglia, ſovente avviene che le figlie ed i loro figli ſieno egualmente e forſe più di peſo ai padri che i figli maſchi; e ſarebbe coſa dura che un avo materno carico di nipoti nati da molte figlie premorte, foſſe privo di queſta ſcuſa.

Nè si annovera tra le tutele che possono servir di scusa l'obbligo de' tutori onorarj, nè quello de' fidejussori de' tutori (a).

,, (a) Si civitatis princeps, id est, magistratus, inci-
,, dente ei creatione, obnoxius fuerit periculo tutelæ,
,, hanc non connumerabit aliis tutelis: quemadmodum nec
,, fidejussores tutelæ: sed neque qui ob honorem tutores
,, conscripti sunt *l.* 15. §. 9. *ff. de exc.*

16. Se una sola tutela fosse tanto estesa e tanto onerosa, che fosse cosa troppo dura chiamare il tutore ad una seconda, sarà egli in questo caso scusato (b).

,, (b) Cæterum putarem, recte facturum prætorem, si
,, etiam unam tutelam sufficere crediderit, si tam diffusa
,, & negotiosa sit, ut pro pluribus cedat. *l.* 31. §. 4. *ff.*
,, *de excus.*

17. Chi già esercita tre tutele. non può essere incaricato della quarta, fino che dura l'amministrazione delle tre prime; purchè non abbia ricercato le tre prime col disegno di essere esenre esentato da una quarta tutela onerosa (c).

,, (c) Tria onera tutelæ non affectatæ, vel curæ præstant
,, vacationem quamdiu administrantur §. *item tria* 6. *inst.*
,, *de excus. tut. vel curat.*

18. Quando una persona è stata incaricata di una terza tutela, ed ha appellato dalla sentenza di elezione, se prima dell'esito dell'appellazione vien eletto tutore di un altro pupillo, può opporre questa prima elezione come una scusa valida, sebbene abbia appellato della detta sentenza. Imperocchè non è giusto addossargli la quarta tutela, quando è ancora incerto se sarà discaricato dalla terza. Siccome però non è ragionevole il volersi esentare da una tutela col pretesto di un'altra tutela, nell'atto stesso che si ricusa di accettarla; così dovrà assegnarglisi un termi-

termine dentro il quale sia egli tenuto di fare ultimare questo giudizio di appellazione (a).

„ (a) Diximus tres habentes tutelas ad quartam non vo-
„ cati. Quæsitum est igitur si quis duas habens tutelas,
„ deinde ad tutelam tertiam vocatus appellaverit, &
„ adhuc pendente judicio appellationis ad quartam tute-
„ lam promoveatur, utrum a quarta se excusans men-
„ tionem faciet tertiæ, an omnino dimittet illam. Et a
„ divo Severo & Antonino constitutum invenio non opor-
„ tere ad quartam promoveri a tertia appellantem, sed
„ pendente tertia creationis excusatione, illius finem ex-
„ pectare terminum futurum quartæ creationis. Recta
„ ratione. Si enim ordine præpostero quartam suscipiat
„ quis, eveniet ut post tertiam extantem, injusta tertiæ
„ appellatione apparente, quatuor oneribus gravetur con-
„ tra lege.. *l. diximus* 5. *ff. de excus.*

29. Se colui che è incariceto di due tutele sia nominato per due altre, non v' ha dubbio che debba essere discaricato d' una delle due, perchè non è ragionevole di addossare ad una persona quattro tutele. Ma la scusa non potrà servire che per l' ultima, e non per la terza, perchè non era ancora nel caso dell' esenzione quando è stato scelto per la terza. Si tratterà dunque soltanto di sapere quale delle due ultime tutele sia la terza, il che si determinerà colle date delle sentenze di nomina. Ma se non si potesse rilevare quelle delle due nomine sia anteriore, (il che può avvenire se sieno del medesimo giorno e in diverse giurisdizioni) dipenderà dalla prudenza del giudice il determinare quale delle due tutele dovrà essere amministrata da colui che era di già incaricato di due altre; nè la scelta può appartenere a colui che è stato nominato (b).

„ (b) Si duas habenti tutelas, aliquæ simul super indu-
„ ctæ fuerint, quæ est ordine tertia, auxiliabitur ei ad
„ remissionem quartæ, etsi imperator fuerit qui quartam
„ injunxerit aut tertiam, & antequam cognoscat impera-
„ to-

„ toris mandata, promotus erit ad aliam. Si autem ordo
„ non apparuerit, ſed in una die quæ creationis propo-
„ nerentur in diverſis chartis, non qui creatus eſt, ſed
„ qui creavit eliget, quem oporteat eum ſuſpicere. *l. ſi*
„ *quas* 5. *in principio*, *ff. de excuſationibus*.

20. Se siavi stata inimicizia capitale tra il padre del pupillo, e quello che fosse eletto suo tutore nè sia seguita la riconciliazione, il tutore sarà dispensato (a).

„ (a) Inimicitiæ quas quis cum patre pupillorum vel
„ adultorum exercuit, ſi capitales fuerunt, nec reconci-
„ liatio intervenit, a tutela vel cura ſolent excuſare §.
„ 11. *inſt. de excuſ. tut. l.* 6. §. 17. *ff. de excuſat.*

21. Se tra il pupillo ed il tutore eletto vi sia pendente una lite di rimarco, cioè se si tratti dello stato, o di tutti, o almeno di una parte considerabile de' beni del pupillo, questa tal persona sarà dispensata dall' accettare la tutela. Ma se sia una lite di piccoli oggetti non basta (b).

„ (b) Amplius autem abſolvitur a tutela cum quæſtio-
„ nem quis pupillo de ſtatu movet: cum videtur hoc non
„ calumnia facere, ſed bona fide *l.* 6. §. 18. *ff. excuſ.* Item,
„ propter litem, quam cum pupillo vel adulto tutor vel
„ curator habet, excuſari non poteſt, niſi forte de om-
„ nibus bonis vel hereditate controverſia ſit §. 4. *inſt. de*
„ *excuſ. tut. vel curat.* Propter litem quam quis cum pu-
„ pillo habet excuſare ſe a tutela non poteſt, niſi forte
„ de omnibus bonis aut plurima parte eorum controver-
„ ſia ſit. *l.* 21. *ff. eod. l.* 16. *C. eod.* V. l' articolo ſeguen-
„ te, e la nota che vi è ſtata fatta.

22. Se tra il pupillo ed il padre, o la madre, o i fratelli, o le sorelle, o i nipoti del tutore eletto siavi pendente una lite di rimarco, l' equità ed anche l' interesse del pupillo esigono, che questa tale persona sia esentata dalla tutela. Imperocchè non deve egli essere impegnato ad una tutela, in cui siano gravi controversie tra i suoi parenti così prossimi, ed all'in-

con-

contro è troppo giusto di dare al pupillo un tutore esente da qualunque rapporto che lo impedisca di esercitare il suo officio col dovuto impegno (a).

„ (a) Humanitatis ac religionis ratio non permittit ut „ adversus sorores, vel filios sororis, actionum necessi„ tates tutelæ occasione suscipias. Cum & ipsius etiam „ pupilli, cui tutor datus es, aliud videatur exigere uti„ litas, scilicet ut eum tutorem potius habeat, qui ad „ defensionem ejus non inhibeatur affectu. *l.* 23. *c. de* „ *excus. tut.* (1).

23. Sono dispensati dalle tutele tutti coloro che per il loro officio, o per altre cause hanno qualche privilegio, che li dispensi da questo peso. Il che dipende dalla qualità dell'officio, quando sia di tal natura che si renda quasi incompatibile colla tutela; come sarebbe un'ambasceria, il comando di una fortezza o di un'armata, o pure un privilegio positivo, contenuto in qualche editto o in qualche rescritto del sovrano (2).

24. Gli ecclesiastici non possono essere destinati tutori, nè curatori, perchè per attendere intieramente ad un ministero così santo debbono star lontani da ogni altra cura, e molto più dall'ingerirsi negli affari mondani. Se però un ecclesiastico consente a caricarsi della educazione e degl'interessi de'suoi parenti orfani, se gli permette di accettare la tutela per aver cura delle loro persone,

---

(1) Convien osservare su questo articolo, che dalle circostanze bisogna giudicare se la lite sia tale che possa servir di scusa, o se basti nominare un curatore o tuto„ re surrogato, il quale ne prenda la cura in luogo del tutore. V. l'artic. 17. della sez. 2.

(2) *V. l.* 6. *§.* 1. *& seq. ff. de excus.*

ne, ed in conseguenza anche de' loro beni, ch'è una funzione annessa alla prima (a).

„ (a) Generaliter sancimus omnes viros reverendissi-
„ mos episcopos, nec non presbyteros, diaconos & sub-
„ diaconos ... immunitatem ipso jure omnes habere tu-
„ telæ sive testamentaria, sive legitimæ, sive dativæ: &
„ non solum tutelæ eos esse expertes, sed etiam curæ non
„ solum pupillorum & adultorum, sed & furiosi, & mu-
„ ti, & surdi, & aliarum personarum quibus tutores vel
„ curatores a veteribus legibus dantur. *l. 52. c. de episc.*
„ *& cleric.* Propter hoc ipsum beneficium eis indulgemus,
„ ut aliis omnibus derelictis, Dei omnipotentis ministe-
„ riis, inhæreant. *D. l.* Deo autem amabiles episcopos...
„ ex nulla lege tutores aut curatores cujuscumque perso-
„ næ fieri permittimus: presbyteros autem & diaconos
„ & subdiaconos jure & lege cognationis tutelam, aut
„ curam suspicere hæreditatis permittimus, &c. *Nov.* 123
„ *cap.* 5.

25. Se colui ch'è destinato ad una tutela non ha beni bastanti per poter attendere, senza il proprio danno, a quest'officio; o pure se non sa nè leggere, nè scrivere, se non ha abilità sufficiente per la condotta degli affari proprj, se gli manchi il tempo per attendere agli affari altrui, in tutti questi casi sarà egli dispensato, o pure costretto ad accettare, avendosi riguardo alla condizione delle persone, alla qualità de'beni ed alle altre circostanze (b).

„ (b) Mediocritas & rusticitas interdum excusationem
„ præbent secundum epistolas divorum Hadriani & An-
„ tonini. Ejus qui se neget litteras scire, excusatio ac-
„ cipi non debet, si modo non sit expers negotiorum *l.*
„ 6. *§. ult. ff. de excus.* Eos qui litteras nesciunt esse ex-
„ cusandos divus Pius rescripsit. Quamvis & imperiti lit-
„ terarum possunt ad administrationem bonorum suffice-
„ re *§. 8. inst. eod.* Paupertas sane dat excusationem si
„ quis imparem se oneri injuncto possit probare. Idque di-
„ vorum fratrum rescripto continetur. *l. 7. l. 40. §. 1.*
„ *eod. §. 6. inst. eod.*

26. Nel caso che il tutore eletto appelli dalla sen-

sentenza con cui viene deputato, egli è obbligato ad assumere la tutela, ed esercitarla interinamente fino che sarà dichiarato esente dall'accettarla (a).

„ (a) Ipso jure tutor est antequam excusetur *l.* 31. *ff.* „ *de excus.* Tutor vel curator cujus injusta appellatio pro„ nunciata erit, cujusve excusatio recepta non sit, ex „ quo accedere ad administrationem debuit; erit obliga„ tus. *l.* 20. *ff. de adm. & per. tut.* Tutor datus adversus „ ipsam creationem provocavit; hæres ejus postea victus, „ præteriti temporis periculum præstabit: quia non vi„ detur levis culpa, contra juris autoritatem, mandatum „ tutelæ officium detrectare. *l.* 39. §. 6. *eod. v. l.* 16. *C.* „ *de excus. tut.*

27. Chi ha una scusa legittima per esentarsi dalla tutela, se tuttavia accetta la sua deputazione, o pure di proprio moto assume l'amministrazione, non potrà più addurre la sua scusa (b).

„ (b) Tutores qui posteaquam bona pupillorum admini„ straverunt, a præside provinciæ, quasi re integra, ex„ cusari se impetrasse asseveras, periculum administra„ tionis evitare minime posse, manifestum est. *l.* 2. *C.* „ *si tutor. vel cur. fal. alleg exc. l.* 17. §. 5. *ff. de excus.*

28. Se il tutore, dopo accettata la tutela, divenga incapace, come se divenga cieco, sordo, muto, o pure impazzisca; o se gli sopravvengano altre infermità equivalenti, sarà egli dispensato dal continuare nell'officio, e se gli dovrà dare un successore (c).

„ (c) Complura senatusconsulta facta sunt, ut in locum „ furiosi, & muti, & surdi tutoris, alii tutores den„ tur. *l. pen. ff. de tut.* Post susceptam tutelam cæcus, „ aut surdus, aut furiosus, aut valetudinarius deponere „ tutelam potest. *l.* 40. *ff. de excus.*

29. Un privilegio, acquistato dopo la nomina alla tutela, non esenta dall'accettarla; poichè tale esenzione ne suffraga unicamente per i casi futuri, ma non libera da un peso, cui attualmente si soggiace (d).

„ (d) Tutor petitus, ante decreti diem, si aliquod pri-

„ vilegium quærit , recte petitionem institutam exclude„ re non poterit . *l.* 28. *§. de excus.* quasi præventus *v. l.*
„ 7. *ff. de jud.*

30. I motivi di scusa, che non inducono incapacità, e che sopravvengono dopo la scelta del tutore, non dispensano. In conseguenza il numero de' figli nati posteriormente, e l' età settuagenaria, compita dopo la tutela, non iscusano in alcuna maniera (a).

„ (a) Oportet autem liberos vivos esse, quando patres „ tutores dantur *l.* 2. *§.* 4. *ff. de excus.* Excessisse autem „ oportet septuaginta annos tempore illo quo creantur. „ *D. l.* 2.

31. Per essere dispensato dalla tutela non è sempre una scusa legittima l' abitazione in luogo diverso da quello in cui è domiciliato il pupillo. La ragione si è che nel luogo del domicilio del pupillo può non esservi persona idonea; ed all' incontro può darsi il caso, che l' equità naturale e l' interesse del pupillo esigano che non si faccia caso di questa lontananza. Ciò però deve intendersi nel caso che la lontanza non sia troppo gravosa al tutore, o pure non sia dannosa al pupillo; il che dipenderà dalle circostanze, le quali dovranno servire di norma (b).

„ (b) Quæro an non ejusdem civitatis civis testamento „ qui tutores dare possit? Paulus respondit, posse *l.* 22. „ *ff. de test. tut.* Qui in testamento dati sunt tutores, re„ nuent, secundum leges, administrationem earum quæ „ in alia provincia sunt possessionum. *l.* 10. *§.* 4. *ff. de* „ *excus.* Sed & hoc genus excusationis est, si quis se di„ cit ibi domicilium non habere, ubi ad tutelam datus est „ *l. ult. §. ult. ff. eod.* V. l'art. 3. della sez. 1.

32. Se il tutore eletto non abbia alcuna causa di scusa, bastante da se sola ad esimerlo da questo offizio, come l'età settuagenaria, o il numero de' figli, ma per esempio, abbia solo 60 anni,

ni, e tre figli, la riunione di questi due motivi, incapaci da per se soli, non basta ad esentarlo (a).

„ (a) Qui jura multa poterit dicere, quorum unumquodque per seipsum satis validum non est, an possit excusari quaesitum est? Puta septuaginta quis annorum non est, neque tres habet tutelas, sed neque quinque filios, at aliquod aliud jus remissionis habet, nimirum duas tutelas, & duos filios, & sexaginta annorum est, aut alia quaedam talia dicit, per seipsa quidem perfectum auxilium non praebentia, quae tamen si invicem conjuncta sint justa appareant. Sed visum est hunc non excusari *l.* 15. *§.* 11. *ff. de excus.* (1)

TITOLO II.

DE' CURATORI.

Oltre alla debolezza dell'età vi sono altre cagioni che rendono incapaci le persone a ben condursi. Chi si trova in questo stato è messo sotto la condotta di altre persone che fanno con lui le veci del tutore, e che si chiamano curatori. Quindi è che si dà il curatore ai pazzi, ed a tutti coloro, che per qualche infermità sono incapaci di regolare i loro interessi, come sarebbe uno, che fosse nel tempo stesso sordo e muto.

Fra le persone incapaci a ben condursi si considerano i prodighi, che dissipano il loro patrimonio in folli spese. E siccome s'interdice loro l'am-

(1) Ma se questo tutore avesse 69 anni e quattro figli, non sarebbe del pari ed anche più giusto che fosse discaricato, che se avesse 70 anni senza figli, o solamente 40 con cinque figli?

l'amministrazione de' beni, così si deputa un curatore che ne assuma la cura.

Talvolta si dà il curatore ad un pupillo, che ha il tutore; e ciò nel caso che fra il tutore ed il pupillo insorga qualche lite, o debba farsi qualche contratto (1).

Vi è ancora un'altra sorte di curatori, i quali sono necessarj per amministrare un patrimonio abbandonato, di cui non siavi che prenda cura. Come se una persona, obbligata a stare lungamente lontana dalla patria, non avesse incaricato alcuno della cura de' suoi beni; se in una successione non si presenta alcun erede legittimo, oppure se quelli che hanno dritto a succedere, vi rinunciano, se un debitore abbandona tutto il suo patrimonio ai creditori. Ne' surriferiti casi ed in altri consimili, ne' quali vi siano effetti senza che se ne sappia il padrone, e di cui nessuno si prenda cura, il giudice procede alla destinazione di un curatore affine di amministrarli, e conservarli a coloro che vi hanno o potranno avervi interesse.

Siccome tutti questi diversi curatori sono incaricati delle cure de' beni e degli affari loro affidati, e taluni di essi sono incaricati ancora della cura della persona, come i curatori de' pazzi; così quest' officio è analogo a quello del tutore, e soggiace alle medesime regole in tutto ciò che riguarda le obbligazioni, che vi sono annesse, ed i motivi che scusano dall' accettarlo, ed in tut-

---

(1) V. l'artic. 11. della ſez. 2. de' tutori, e la ſez. 7. del medeſimo titolo.

tutti gli altri rapporti che possono convenirgli. In conseguenza conviene supplire in questo titolo con tutte le regole de' tutori, che sono state esposte nel titolo precedente, e che sono applicabili ai curatori.

Fra i curatori, di cui si parlerà in questo titolo, non si metteranno i curatori, che si deputano nelle cause criminali alli processati dopo la loro morte, come quelli che sono stati uccisi in duello, o si sono uccisi da se medesimi. Imperocchè le funzioni di questi tali curatori sono di un altro carattere, e facendo parte della materia criminale, non se ne deve ragionare in questo luogo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorte di curatori, e della loro autorità.

SOMMARIO.

1. *Curatore de' pazzi.*
2. *Pupillo pazzo.*
3. *La pazzia deve essere provata.*
4. *Il figlio curatore di suo padre o di sua madre divenuti pazzi.*
5. *Figlio di famiglia pazzo.*
6. *Il marito non può essere curatore di sua moglie divenuta pazza.*
7. *Pazzia con lucidi intervalli.*
8. *Infermità che ricercano un curatore.*
9. *Curatore de' prodighi, a' quali è interdetta l'amministrazione.*

1. Essendo i pazzi incapaci della condotta della loro persona, e della cura dei loro beni, quantunque siano maggiori, si eleggono loro i curatori, che prendono cura dell'una e degli altri (a).

„ (a) Mente captis, quia rebus suis supeeresse non possunt, curatores dandi sunt §. *inst. de curat.* furiosi, licet majores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt §. 3. *eod. l.* 1. C. *de cur. fur.* Consilio & opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed & corpus, ac salus furiosi *l.* 7. *ff. eod.*

2. Non si destina il curatore ad un pazzo, se non nella maggior età. Poichè se un pupillo è pazzo, basta, ed è più decente dargli un tutore a causa della minorità, che un curatore a causa della pazzia, almeno fino a che diventi maggiore (b).

„ (b) Putavi etsi minor viginti quinque annis furiosus sit, curatorem ei, non ut furioso, sed ut adolescenti dari, quasi ætatis esset impedimentum; & ita definiemus ei quem ætas curæ vel tutelæ subjicit, non esse necesse quasi dementi quæri curatorem. Et ita imperator Antoninus rescripsit, cum magis ætatis quam dementiæ tantisper sit consulendum *l.* 3. §. 1. *ff. de tutel.*

3. La

3. La pazzia di un maggiore deve esser provata in giudizio, per dargli un curatore: sì perchè la sola autorità del giudice può creare un curatore, sì ancora perchè in certi casi potrebbe avvenire, che vi fosse qualche finzione per parte di colui che sembrasse pazzo, o che altre persone, per qualche loro mira interressata, lo supponessero pazzo quando non fosse tale (a).

„ (a) Obſervare prætorem oportebit, ne cui temere, „ citra cauſæ cognitionem pleniſſimam, curatorem det; „ quoniam plerique vel furorem vel dementiam fingunt, „ quo magis curatore accepto onera civilia detrectent. „ *l.* 6. *ff. de cur. fur.*

4. Il figlio può essere eletto curatore dei suoi genitori divenuti pazzi (b).

„ (b) Furioſæ matris curatio ad filium pertinet. Pietas „ enim parentibus, etſi inæqualis eſt eorum poteſtas, „ æqua debebitur *l.* 4. *ff. de cur. fur.* Extat divi Pii re- „ ſcriptum, filio potius curationem permittendam in pa- „ tre furioſo, ſi tamen probus ſit *l.* 1. *in fin. ff. eod.* Nec „ dubitabit (proconſul) filium quoque patri curatorem „ dari *l.* 2. *eod.*

5. Se un figlio di famiglia diventi pazzo, non gli si destina il curatore; poichè suo padre è naturalmente incaricato della condotta della sua persona, e dell'amministrazione dei suoi beni (c).

„ (c) Cum furioſus, quem morbus detinet perpetuus, „ in ſacris parentis ſui conſtitutus eſt, indubitate cura- „ torem habere non poteſt. Quia ſufficit ei ad guberna- „ tionem rerum, quæ ex caſtrenſi peculio, vel aliter ad „ eum pervenerunt, & vel ante furorem ei acquiſitæ „ ſunt, vel in furore obveniunt, vel in his quorum pro- „ prietas ei tantummodo competit, paterna verecundia. „ Quis enim talis affectus extraneus inveniatur, ut vin- „ cat paternum? vel cui alii credendum eſt res libero- „ rum gubernandas, parentibus derelictis? *l.* 7. *ff. de cur.* „ *fur.* V. l'art. 10. della ſez. 1. de' tutori.

6. Nel caso in cui siavi necessità di eleggere il

cu-

curatore ad una donna maritata, o a quella ch'è stata promessa sposa, sia per pazzia, sia per altre cagioni, non possono essere eletti curatori nè il marito (a), nè il promesso sposo (b).

„ (a) Maritus, etsi rebus uxoris suæ debet actionem, „ tamen curator ei creari non potest. *l.* 2. *C. qui dare* „ *tut.* Virum uxori mentæ captæ curatorem dari non „ oportet. *l.* 15. *ff. de cur. fur.* §. 19. *inst. de excus. tut.*

„ (b) Non potest curator esse sponsæ sponsus *l.* 1. §. *ult.* „ *ff. de excus. tut.* (1)

7. Il curatore di un pazzo che ha i lucidi intervalli, esercita il suo officio soltanto nel tempo della pazzia, e cessa di esercitarlo negl' intervalli, nei quali il pazzo ricupera la ragione. Ma l' offizio di questo curatore dura per tutta la vita della persona soggetta a tal pazzia, per non fare in ogni ricaduta una nuova elezione (c).

„ (c) Manere (curatorem sancimus) donec talis furiosus „ vivit, quia non est pæne tempus, in quo hujusmodi „ morbus deseratur: sed per intervalla quæ perfectissima „ sunt nihil curatorem agere, sed seipsum posse furio„ sum, dum sapit, & hæreditatem adire, & omnia alia „ facere, quæ sanis hominibus competunt. Sin autem „ furor stimulis suis eum accenderit, curatore in contra„ ctu suo coniungi, ut nomen quidem curatoris in omne „ tempus habeat, effectum autem quoties morbus redie„ rit. Ne crebra, vel quasi ludibriosa fiat curatoris crea- „ tio

---

(1) Questa regola sembra fondata, o sull' interesse che potrebbe avere il marito nell' affare che richiedesse l' elezione di un curatore alla sua moglie, o su gl' inconvenienti di obbligare il marito a render conto a sua moglie. Queste medesime ragioni riguardano parimente il futuro sposo, poichè può seguire il matrimonio, e se non si effettua il matrimonio, vi sarebbe ancora meno ragione che lo sposo restasse curatore.

Non si elegge curatore alla moglie pazza per l' amministrazione de' suoi beni dotali; perchè quest' amministrazione appartiene al marito, che ha diritto di goderne. V. l' art. 4. della sez. 1. del titolo delle doti.

„ tio & frequenter tam naſcatur quam deſinere videatur.
„ *l. 6. C. de cur. fur.*

8. Si destinano curatori a tutte le persone, che per qualche infermità sono incapaci dell'amministrazione dei loro beni e dei loro affari, come sarebbe un sordo e un muto, e quelli che per altri simili difetti si trovassero in tale incapacità (a).

„ (a) Sed & aliis dabit proconſul curatorem qui rebus
„ ſuis ſupereſſe non poſſunt. *l. 2. ff. de curat. fur.* Surdis
„ & mutis, & qui perpetuo morbo laborant, quia rebus
„ ſuis ſupereſſe non poſſunt, curatores dandi ſunt §. 4.
„ *inſt. de curat.* Quibus curatores quaſi debilibus, vel pro-
„ digis dantur, vel ſurdo & muto, vel fatuo. *l. 19. in*
„ *fine l. 20. l. 21. ff. de rebus aut jud. poſſid.* His qui in
„ ea cauſa ſunt, ut ſupereſſe rebus ſuis non poſſint, da-
„ re curatorem, proconſulem oportebit. *l. 12. ff. de tut.*
„ *& cur. dat.*

9. Quelli che dissipano i loro beni in folli spese, e la cui cattiva condotta obbligha a dichiarargli prodighi, ed a vietar loro l'amministrazione, con decreto del giudice sono inabilitati al maneggio dei loro beni, e dei loro interessi, con addossarsene l'amministrazione ad un curatore. Lo stesso accade di una donna, che per i suoi costumi o per la sua cattiva condotta meriti tale provvedimento (b).

„ (b) Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bo-
„ norum ſuorum adminiſtratio; quod moribus quidem ab
„ initio introductum eſt. Sed ſolent prætores vel præſi-
„ ſides, ſi talem hominem invenerint, qui neque finem,
„ neque tempus expenſarum habet, ſed bona ſua dilapi-
„ dando & diſſipando profundit, curatorem ei dare; exem-
„ plo furioſi. *l. 1. ff. de curat. fur.* Nam æquum eſt pro-
„ ſpicere nos etiam eis, qui, quoad bona ipſorum perti-
„ net, furioſum faciunt exitum *l. 12. §. ult. ff. de tut. &*
„ *cur. dat.* Et mulieri quæ luxurioſe vivit, bonis interdici
„ poteſt. *l. 15. ff. de cur. fur.*

„ Quando tua bona paterna avitaque, nequitia tua di-
„ ſperdis, liberoſque tuos ad egeſtatem perducis, ob

„ eam

„ eam rem tibi ea re commercioque interdico. *Paulus* 3.
„ *ſent. tit.* 4. §. 7.

10. Ad un prodigo non può interdersi l'amministrazione dei beni, nè può destinarsi il curatore, prima ch'egli sia legalmente provato tale (a).

„ (a) Si talem hominem invenerint *l.* 1. *ff. de cur. fur.*

A tale oggetto però basta che un figlio sia stato dichiarato prodigo nel testamento paterno; quando non vi fosse qualche circostanza particolare, per cui non si dovesse far conto di questa dichiarazione (b).

„ (b) Per omnia judicium teſtatoris ſequendum eſt, ne
„ quem pater vero conſilio prodigum credidit, eum ma-
„ giſtratus, propter aliquod forte ſuum vitium, idoneum
„ putaverit. *l.* 16. §. *ult. eod.*

11. Il figlio non può essere curatore del padre dichiarato prodigo, sebbene possa esserlo del padre divenuto pazzo (c).

„ (c) Curatio autem ejus, cui bonis interdicitur, filio
„ negabitur permittenda *l.* 1. §. 1. *ff. de cur. fur. Vide to-*
„ *tam legem* & *l.* 4. *eodem*.

12. L'officio del curatore di un prodigo non finisce, prima che sia questi stato dal giudice riabilitato all'amministrazione dei suoi beni (d).

„ (d) Tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel
„ furioſus ſanitatem, vel ille ſanos mores receperit; quod
„ ſi evenerit, ipſo jure deſinunt eſſe in poteſtate curato-
„ rum. *l.* 1. *ff. de curat. fur.* (1).

13. De-

---

(1) Quantunque ſia vero che la reſipiſcenza metta il prodigo ed il pazzo in iſtato di ripigliar la cura de' loro affari, tuttavolta riguardo al prodigo è neceſſario che ſiccome gli è ſtata vietata dal giudice l'amminiſtrazione, così egli faccia dal giudice ſteſſo togliere queſto divieto, tanto per diſcarico del ſuo curatore, quanto per la ſicurezza di coloro che dovranno trattare con lui.

13. Deve destinarsi il curatore ad una persona, che trovandosi da molto tempo assente dalla sua patria, non ha incaricato nessuno, acciò amministri i suoi beni e tratti i suoi affari. Il che però deve intendersi quando ve ne sia necessità (a).

,, (a) Ei cujus pater in hostium potestate est, tutorem ,, dari non posse palam est... imo curator substantiæ ,, dari debet, ne in medio pereat. *l.* 6. §. *ult. ff. de* ,, *tut.* Cum cognatos tuos nondum post liminio regressos affirmes, sed adhuc in rebus esse humanis, & bona eorum fraudibus diversæ partis dissipari, interpellatus rector provinciæ providebit, cum sub observatione consueta constituere, qui stipulante servo publico, satis idonee dederit. *l.* 3. *C. de postlim. revers. v. l.* ,, 6. §. *ult. ff. quibus ex caus. in poss. ec. l.* 15. *ff. ex quib.* ,, *caus. maj.* Si bonis curator datus sit, vel absentis, ,, vel ab hostibus capti, *l.* 22. §. 1. *ff. de rebus auct. jud.* ,, *possid.* Quia rebus suis superesse non possunt. §. 4. *inst.* ,, *de cur.*

14. Se una vedova sia stata dal suo marito lasciata gravida, non si deve destinare il tutore al figlio che deve nascere; ma solo in caso di necessità si può destinare un curatore per sostenere i dritti di questo figlio postumo, e per amministrare i beni che gli spettano (b).

,, (b) Ventri tutor a magistratibus populi romani dari ,, non potest, curator potest. *l.* 20. *ff. de tut. & cur. dat.* ,, Bonorum ventris nomine curatorem dari oportet. *l.* 8. ,, *ff. de cur. fur. l.* 24. *de reb. auct. jud.* (1).

15. Quando un patrimonio resta senza eredi, per-

---

(1) *V. tit. de ventre in poss. mit. & curator ejus*, *l.* 1. §. 17 & 18 *eod.*
Se vi fossero altri figli, e bastasse una sola tutela per tutti, lo stesso tutore servirebbe per l' interesse de' figli futuri.

perchè non vi siano eredi instituiti, nè eredi *ab intestato*; o perchè gli eredi legittimi siano asseni, o pure ricusino di accettare l'eredità, o non vogliano ingerirsi nell' amministrazione, fino a tanto che deliberano se debbono o no accettarla; e se intanto sia necessario di provvedere alla direzione degli affari, ed all'amministrazione de' beni, si destina in questo caso un curatore, ch' esercita il suo officio per la indennità dei creditori del patrimonio medesimo, o di quelli di che vi avranno dritto (a).

„ (a) Si diu incertum ſit, hæres extaturus necne ſit, „ cauſa cognita permitti oportebit, bona, rei ſervandæ „ cauſa, poſſideri. Et ſi ita res urgeat, vel conditio bonorum, etiam hoc erit concedendum, ut curator conſtituatur. *l. 8. ff. quib. ex cauſ. in poſſ. cat.* Diu deliberant hæredes inſtituti adire, bonis a prætore curator „ datur. *l. 3. ff. de cur. fur. l. 12. §. 1. ff. de rebus auct. jud. poſſ. Toto tit. ff. de cur. bon. dando*. V. gli articoli „ ſeguenti.

16. Quando un debitore abbandona il suo patrimonio ai creditori, possono questi far destinare un curatore al patrimonio medesimo, oppure eleggere uno fra di loro acciò lo amministri (b).

„ (b) De curatore conſtituendo hoc jure utimur, ut „ prætor adeatur, iſque curatorem curatoreſve conſtituat „ ex conſenſu majoris partis creditorum. *l. 2. & toto tit.* „ *ff. de cur. bon. dando*. V. l'art. ſeguente.

17. Per il patrimonio abbandonato dal debitore ai creditori, o per la sua eredità dopo la sua morte, si può destinare in curatore uno dei creditori medesimi, o altra persona che ne prenda cura (c).

„ (c) Nec omnimodo creditorem oportet eſſe eum qui „ curator conſtituitur; ſed poſſunt & non creditores *l. 2.* „ *§. 4. ff. de cur. bon. dand.* Si diu incertum ſit hæres ex- „ taturus necne ſit, cauſa cognita, permitti oportebit bo-

„ na,

„ na, rei ſervandæ cauſa poſſideri. Et ſi ita res urgeat,
„ vel conditio bonorum etiam hoc erit concedendum, ut
„ curator conſtituatur unus ex creditoribus *l. 8. & l. 9. ff.*
„ *quibus ex cauſ. in poſſ. cat.* (1).

18. L'autorità dei curatori è regolata dalla facoltà ch'è stata loro conferita, e possono fare tutto ciò che appartiene a quest' officio (a).

„ (a) Quæ per eum eoſve, qui ita creatus creative eſ-
„ ſent acta, facta, geſtaque ſunt, rata habebuntur, eisque
„ actiones, & in eos utiles competunt. *l. 2. §. 1. ff. de*
„ *curat. bon. dando*, V. l'art. 3. della ſez. 2.

SEZIONE II.

Degli obblighi de' curatori.

SOMMARIO.

1. *Giuramento ed amministrazione de' curatori.*
2. *Differenza tra i tutori ed i curatori.*
3. *Obblighi de' curatori.*

1. Tutti i curatori, di cui si è parlato nella sezione precedente, son tenuti del pari che i tutori a dare il giuramento; ed a fare l'inventario de' beni dei quali sono incaricati, e ad avere su ciò che dipende dalla loro amministrazione,

(1) Non biſogna confondere queſte ſorte di curatori o direttori di cui ſi è parlato in queſto e nell' articolo precedente, con i curatori che ſi eleggono per la validità di un ſequeſtro reale di beni abbandonati, come di una eredità ſenza eredi. In tal caſo, que' curatori che ſi eleggono, non debbono eſſere creditori, perchè altrimenti ſarebbero eſſi ſteſſi le parti.

ne, la medesima cura che i tutori debbono per la loro (a).

,, (a) Tactis sacrosanctis evangeliis edicat omnia se re-
,, cte, & cum utilitate furiosi agere: neque prætermit-
,, tere ea quæ utilia furioso esse putaverit, neque admit-
,, tere quæ inutilia existimaverit. *l.* 7. §. 5. *C. de Cur.*
,, *fur. Nov.* 72. *cap. ult.* Eadem observatione & pro jure
,, jurando, & pro inventario & satisdatione, & hypothe-
,, ca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. *D. l.* 6.
,, §. 6. *in fine*. In paucissimis distant curatores a tutori-
,, bus *l.* 13. *ff. de excus.* V. la legge citata sull' artic. 2.
,, della sez. seguente. V. l' artic. 12. della sez. 1. de' tu-
,, tori, e poco appresso l' artic. 2.

2. Non vi è quasi altra differenza tra gli obblighi dei curatori e quelli dei tutori, se non che i tutori son eletti per le persone, e per li beni, e la loro amministrazione finisce nella maggior età di coloro che sono sotto la lor condotta: all'incontro alcuni curatori si destinano soltanno per li beni, ed il loro officio non ha tempo prefisso; ma dura o finisce, secondo che continua o viene a cessare, la causa della loro elezione (b).

,, (b) In paucissimis distant curatores a tutoribus *l.* 13.
,, *ff. de excus.* V. la sez. precedente.

3. Debbono applicarsi all'officio ed agli obblighi dei curatori le regole spiegate nel titolo dei tutori, e che possono a quelli convenire. Per esempio: non possono accettare cessioni di dritti contro quelli di cui son curatori: i loro beni sono ipotecati dal giorno della loro elezione, per le somme delle quali si trovano debitori: non possono alienare i beni di quelli che sono sotto la lor condotta, se non osservando le formalità legali. E così delle altre regole, secondo

le

le disposizioni ed i motivi che possono riguardare il ministero dei curatori (a).

„ (a) Et hæc dicimus in omni curatore, in quibus om-
„ nino curas aliquorum introducunt leges, prodigorum
„ forte, aut furiosorum, aut amentium, aut si quid aliud
„ jam lex dixit, aut si quid inopinabile natura adinvene-
„ rit. *Nov.* 72. *c.* 5. *in fine*. Hypotheca rerum curatoris
„ modis omnibus adhibenda. *l.* 7. §. 6. *C. de cur. fur.* Si
„ prædia minoris viginti quinque annis distrahi desideren-
„ tur, causa cognita præses provinciæ debet id permit-
„ tere. Idem servari oportet, etsi furiosi, vel prodigi,
„ vel cujuscumque alterius prædia, curatores velint di-
„ strahere *l.* 11. *ff. de reb. cor. qui sub. tut.* V. nel ti-
„ tolo de' tutori le regole che possono convenire ai cu-
„ ratori.
„ V. *l.* 14. §. 1. *de cur. furies*.

SEZIONE III.

Degli obblighi de' Curatori.

SOMMARIO.

1. *Azione de' curatori della persona.*
2. *Azione de' curatori de' beni.*
4. *Azione del curatore de' beni dell' assente.*
4. *Azione del curatore di cui è terminato l' officio.*
5. *Effetto dell' azione del curatore.*
6. *Ipoteca de' curatori.*

1. I curatori destinati per le persone e per li beni, hanno la loro azione per ricuperare ciò che potrà esser loro dovuto, e per la sicurezza di ciò che avessero bene amministrato, e per le altre conseguenze della loro amministrazione, o contro le persone stesse, delle quali sono stati

curatori, se divengano capaci di ricevere il rendimento dei conti, o contro gli eredi o gli altri ai quali dovrà esser renduto conto (a).

,, (a) Sed etsi curator sit vel furiosi, vel prodigi, di-
,, cendum est, etiam his contrarium dandum judicium.
,, Idem in curatore quoque ventris probandum est. Quæ
,, sententia fuit Sabini, existimantis cæteris quoque cu-
,, ratoribus, ex iisdem causis dandum contrarium judi-
,, cium *l. 1. §. 2. ff. de contr. tut. & util. act.*

2. I curatori, la cui amministrazione riguarda solo i beni, hanno la loro azione contro le persone interessate alla conversione di questi beni; come contro gli eredi che possono sopravvenire ad una successione vacante, e contro i creditori de' beni abbandonati (b).

,, (b) Quæ per eum eosve, qui ita creatus creative es-
,, sent, acta, facta, gestaque sunt, rata habebuntur, eisque
,, actiones, & in eos utiles competunt. *l. 2. §. 1. ff. de*
,, *cur. bon. dan.*

3. Se il curatore dei beni di un assente ha la sua azione contro di lui, dopo il suo ritorno, o contro quelli ai quali i beni appartengono: con più ragione deve averla colui che s' ingerisce di moto proprio a prender cura de' beni di un assente (1).

4. Se dopo che un curatore abbia amministrato, se ne scelga un altro in suo luogo; sia che quello cessi d' essere curatore per qualche scusa, sia per altre cause, avrà la sua azione per ciò che avrà amministrato contro le persone, alle quali

(1) V. l' artic. 2. di questa sezione. Cum quis negotia absentis gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur actiones. *Inst. de obl. quæ quasi ex contr. l. 5. ff. de obl. & act.* V. la sez. 2. di coloro che amministrano gli affari degli altri.

li potrà aver rapporto l'amministrazione a lui commessa, e potrà parimenti agire contro il curatore eletto in suo luogo, il quale lo notificherà a queste medesime persone.

5. Con quest'azione i curatori ricuperano tutto quel che hanno ragionevolmente speso del loro, cogl' interessi dei loro crediti, se ve ne fossero, e quel che può esser loro dovuto a titolo di salario della loro amministrazione; come pure fanno ratificare quel che hanno bene amministrato (1).

6. I curatori dei pazzi, degl'infermi, dei prodighi e degli assenti, hanno le loro ipoteche sopra tutt'i beni delle persone per le quali hanno amministrato. I curatori poi destinati alle successioni vacanti e agli altri beni, hanno la loro azione su i beni, dei quali hanno avuto l' amministrazione. Tutti questi curatori hanno parimente il privilegio e la prelazione sopra tutt' i beni che han procurato di ricuperare, o che hanno conservati, per li danari da essi impiegati, come, per esempio, per le spese fatte in giudizio per ricuperare un credito, per le riparazioni di una casa o di altri fondi (2).

TI-

(1) V. gli articoli 1. 2. 3. e 5. della ſezione 5. del titolo de' tutori.

(2) V. gli artic. 6. e 7. della ſez. 5. de' tutori, e l' articolo 25. della ſez. 5. de' pegni e delle ipoteche.

L' ipoteca comincia dal medeſimo giorno, come ſi è detto de' tutori. V. la ſez. 5. art. 6.

TITOLO III.

Dei Sindaci, rettori ed altri amministratori dei corpi pubblici, e delle comunità.

Nel titolo delle persone si è avvertito, esservi nella società alcuni corpi pubblici, ed alcune comunità ecclesiastiche e laiche, come sono i capitoli, le case religiose, i corpi o siano le comunità de'paesi, le università, i collegj delle arti ec.; e si è ancora osservato, che tutti questi corpi rappresentano le persone che li compongono. Imperocchè siccome ciascun privato ha dritti, privilegj, beni, officj ed interessi, che gli sono proprj; così i corpi pubblici hanno i loro. Ma la differenza più essenziale tra un corpo pubblico ed una persona privata consiste in questo, che ciascun privato ha un dominio assoluto su le cose proprie, con la piena libertà di disporne a suo piacere, quando non siavi qualche ostacolo particolare, come la minorità o qualche altra incapacità: all'incontro nessun individuo che compone un corpo pubblico può da se solo, nè tutti gl'individui uniti insieme, possono disporre de' dritti e de' beni de' rispettivi loro corpi, con la medesima libertà che ha un privato di disporre de' suoi. In conseguenza non possono alienare i beni, senza una giusta causa, e senza osservare le solennità ordinate dalle leggi. La ragione di

di questo sistema legale si è, che tutti questi corpi tanto ecclesiastici, quanto politici sono stati fondati per il ben pubblico, onde interessa il ben pubblico ch'essi non vengano meno. E così il buon ordine esige che questi corpi, senza giuste cause non alienino i loro beni, acciò non perisca il fondamento principale della loro sussistenza.

La facoltà, inerente a questi corpi, di mettere alcune persone alla testa de' loro affari, acciò possano agire per la cura de' loro beni, e per la difesa de' loro dritti, è una conseguenza necessaria di questi diversi stabilimenti delle comunità, tanto ecclesiastiche quanto secolari. Questi tali soprintendenti hanno diversi nomi. Essi sono chiamati scabini, consoli delle città, sindaci, rettori, amministratori, e con altri nomi consimili, analoghi alla qualità de' corpi medesimi: e tra essi ed i corpi che li eleggono si forma una obbligazione reciproca senza un positivo contratto. E siccome le obbligazioni, senza contratto formano il soggetto di questo libro, così collochiamo in questo titolo le obbligazioni di questi tali corpi e de' loro deputati.

Fra queste obbligazioni non bisogna confondere quelle che si formano tra questi corpi pubblici, ed i procuratori da essi costituiti a trattare una causa o una lite particolare. Perchè in quest' ultimo caso l' obbligazione si forma con un positivo contratto, ed è compresa nella materia del titolo de' procuratori.

Non si parlerà quì delle altre materie diverse che riguardano le comunità, come i loro usi, la loro origine, le maniere con cui esse si formano,

i loro dritti, i loro privilegj ec. Imperocchè tali materie non appartengono a questo luogo, ma fanno parte del diritto pubblico, di cui si è parlato altrove (1). La materia adunque di questo titolo si riduce unicamente a ciò che riguarda in generale l' elezione e le facoltà de' sindaci, de' rettori ec., e gli obblighi che si formano tra essi ed i loro elettori, in ciò che riguarda gli affari appartenenti al loro offizio.

SEZIONE I.

Dell' elezione de' sindaci, dei direttori e di altri amministratori dei corpi e delle comunità, e della loro autorità.

SOMMARIO.

1. *Uso de' sindaci e di altri direttori.*
2. *Da chi sono eletti.*
3. *Come sono eletti.*
4. *Quegli ch' è nominato ha il suo voto per compire il numero degli elettori.*
5. *Autorità di colui che vien eletto.*
6. *Durata di quest' autorità.*

1. Quel-

(1) Capitolo 14. Trattato delle leggi articolo 27. Tomo 3. pag. 42.

1. Quelli a' quali è permesso di formare corpo, o comunità, hanno parimente i loro diritti, i loro privilegj, i loro beni, i loro affari, e non potendo tutti unitamente attendere a quel che riguarda la loro comunita, possono destinarvi persone che ne abbiano cura, e che chiamasi sindaci, o con altri nomi (a).

„ (a) Quibus permiſſum eſt corpus habere collegii, ſo„ cietatis, ſive cujuſque alterius eorum nomine, pro„ prium eſt, ad exemplum reipublicæ, habere res com„ munes, arcam communem, & actorem ſive syndicum, „ per quem, tamquam in republica, quod communiter „ agi, fierique oporteat, agatur, fiat. *l.* 1. §. 1. *ff. quod* „ *cuj. un. nom.*

2. I sindaci e gli altri deputati che devono maneggiare gli affari de' corpi e delle comunità, sono eletti dai membri delle comunità medesime, quando non siavi qualche legge particolare, riguardante il modo di fare simili elezioni. E se l'intero corpo sia tale che tutti quelli che lo compongono non possono radunarsi, o non debbono tutti aver parte alla direzione degli affari comuni, se ne sceglie un certo numero, secondo le regole o le consuetudini; e questo numero che rappresenta il corpo intero fa la scelta di quelli che debbono essere incaricati della cura degli affari (b).

„ (b) Nulli permittetur nomine civitatis vel curiæ ex„ periri, niſi ei cui lex permittit, aut lege ceſſante or„ do dedit. *l.* 3. *quod cuj. un. nom.* Quibus ſumma rei„ publicæ commiſſa eſt *l.* 14. *ff. ad munic.* Secundum lo„ corum conſuetudinem *l.* 6. §. 1. *in f. ff. quod. cui un.* „ *nom.*

3. Le elezioni si fanno colla pluralità de' voti, allor che coloro che debbono comporre l'assemblea, trovansi convocati nella maniera e nel nu-

 me-

mero prescritto dalle regole o dalla consuetudine; come se debbano esservene i due terzi o altra parte, o un dato numero. Gli elettori poi devono osservare le formalità legali (a).

„ (a) Quod major pars curiæ efficit, pro eo habetur, „ ac si omnes egerint. *l.* 10. *ff. ad municip.* Cum duæ par- „ tes adessent, aut amplius quam duæ. *l.* 3. *ff. quod cuj.* „ *un. nom.*

4. Per il numero legale degli elettori, vi si può contare la persona di colui ch'è eletto, quando egli sia di questo numero (b).

„ (b) Planæ ut duæ partes Decurionum adfuerint, is „ quoque quem decernent numerari potest. *l.* 4. *ff. quod* „ *cuj. un nom.*

5. Quelli che sono stati legittimamente eletti, hanno l'autorità di esercitare la carica che loro è stata data, e secondo l'estensione o i limiti ad essi prescritti (c).

„ (c) Per quem, tanquam in Republica, quod commu- „ niter agi fierique oporteat, agatur, fiat, *l.* 1. *in f. ff.* „ *quod cuj. un. nom.*

6. L'autorità de' sindaci e di altri direttori finisce colle loro cariche, nel tempo prefisso. Cessa ancora con la rivocazione, se possa aver luogo; purchè sia fatta regolarmente, e sia nota a colui che vien rivocato, ed a quelli che debbono trattar con lui (d).

„ (d) Quid si actor datus postea decreto Decurionum „ prohibitus sit? An exceptio ei noceat? & puto sic hoc „ accipiendum, ut ei permissa videatur, qua & permissa „ durat. *l.* 6. §. 2. *ff. quod cuj. un nom.* V. l'artic. 1. „ della sez. 4. delle procure.

SE-

SEZIONE II.

Degli obblighi dei sindaci e dei direttori.

SOMMARIO.

1. *Cura dei sindaci.*
2.) *Loro obblighi.*
3.)

1. Quelli che sono eletti da' corpi e dalle comunità per l'amministrazione de' loro affari, debbono usarvi la medesima cura e la stessa diligenza che i procuratori costituiti; e sono risponsabili non solo del dolo e della colpa lata, ma eziandio delle colpe contrarie a questa cura (a).

„ (a) Actor iste procuratoris partibus fungitur. *l.* 6. §. „ 3. *ff. quod cui. un. nom.* Magistratus Reipublicæ non do„ lum solummodo, sed & latam negligentiam debent. *l.* „ 6. *ff. de adm. rer. ad civ. pert.* (1).

2. I sindaci e gli altri direttori che intraprendono un affare coll'ordine del corpo o della comunità che li ha eletti, son obbligati ad incaricarsi di tutto quello che ne viene in sequela. Così chi è incaricato d'intentare una lite, è tenuto ad assistervi continuamente, finchè dura la

---

(1) V. l'art. 4. della sez. 3. delle procure.
Quest' obbligazione non ha il suo effetto contro i superiori ed i procuratori delle case religiose, i quali sono persone morte civilmente, ed in conseguenza la comunità non ha quest' azione contro di loro.

la sua amministrazione. In generale, egli è obbligato ad essere risponsabile della sua condotta verso quelli che l'hanno destinato al governo, e a far costare le sue facoltà a quelli con cui deve trattare; come pure a far ratificare dalla comunità quel che avrà amministrato (a).

„ (a) Actor universitatis si agat, compellitur etiam de„ fendere. *l.* 6. §. 3. *quod cui. un. nom.* Si de decreto du„ bitetur, puto interponendam & de rato cautionem. „ *D.* §. 3.

3. Gli altri obblighi de' sindaci e de' direttori son loro indicati colle cariche ad essi date e coll'autorità ricevuta. Così gli obblighi de' prefetti e degli scabini sono regolati dalla natura del loro officio; quelli di un sindaco o di altro direttore o prevosto d'un capitolo o di un altro corpo, son regolati dalle facoltà e dalle cariche che son loro conferite; ed in generale tutti i preposti hanno gl'incarichi proprj de' loro officj, secondo che viene loro assegnato dalle regole, o dalle consuetudini, o dalla volontà degli elettori (b).

„ (b) Actor ipse procuratoris partibus fungitur *l.* 6. §. „ 3. *ff. quod cuj. un. nom.* Diligenter fines mandati custo„ diendi sunt *l.* 5. *ff. mand.* Pecuniam publicam tractare, „ sive erogandam decernere. *l.* 2. §. 1. *ff. ad munit.* Exi„ gendi tributi munus *l.* 17. §. 7. *eod.* Ad Rempublicam „ administrandam *l.* 8. *ff. de mun. & bon. Tit. ff. de adm.* „ *rer. ad civ. pert.*

SEZIONE III.

Degli obblighi delle comunità che destinano sindaci o altri deputati.

SOMMARIO.

1. *Obblighi di ratificare.*
2. *Obbligo di abbonare le spese.*
3. *Limiti degli obblighi delle comunità.*
4. *Come il prevosto possa esser tenuto in suo nome.*
5. *L' obbligo di un corpo non dividesi tra gl' individui.*

1. Le comunità che hanno eletti sindaci o altri direttori, son tenute a ratificare ciò che costoro hanno bene amministrato secondo la loro autorità. Poichè non potendo quelli che compongono le comunità agir tutti, e neppure sapere tutto quel che riguarda la loro comunità, si presume che sappiano de' loro affari tanto, quanto ne sa colui che vi hanno destinato; che le notizie acquistate dal deputato siano comuni a tutto il corpo; e che quel che il deputato amministra e tratta s' intenda fatto con tutti i membri, purchè questi non ecceda i limiti delle facoltà conferitagli (a).

„ (a) Sicut municipium nomine actionem prætor de„ dit, ita & adversus eos justissime edicendum putavit *l.* „ 7. *ff. quod. cuj. un. nom.* Municipes intelliguntur scire „ quod sciunt hi quibus summa Reipublicæ commissa est. „ *l.* 14. *ff. ad municip.* V. l'artic. 5. della sez. 2. delle „ convenzioni.

3. La comunità è obbligata di approvare le spe-

spese ragionevoli fatte dal suo direttore per gli affari ad esso affidati (a).

„ (a) Legato, qui in negotium publicum sumptum fe-
„ cit, puto dandam actionem in municipies *l. 7. ff. quod*
„ *cuj. un. nom.*

3. Le comunità restano obbligate pel fatto della persona, cui han data la direzione, fin dove si estendono i maneggi che son loro permessi, e secondo che ridondano in loro vantaggio. Per esempio: se una comunità abbia data l'autorità di formare un debito, sarà solo obbligata per le somme di cui sarà stato fatto un impiego utile (b); o se abbia data la facoltà di fare una vendita, questa sarà valida solamente nel caso che sia stata fatta per una causa necessaria e che sieno state osservate le formalità prescritte per queste sorti di vendite (1).

„ (b) Civitas mutuidatione obligari potest, si ad utili-
„ tatem ejus pecuniæ versæ sunt *l. 27. ff. de reb. cred. l.*
„ *11. ff. de pign. & hyp.*

4. Se una comunità non siasi resa risponsabile del fatto del suo deputato, si giudicherà dalle circostanze, se debba o no garantire coloro che hanno contrattato con lui. Per esempio: se gli scabini di una città pigliano a mutuo danaro per pagare debiti, o per farne qualche altro impiego, ed il mutuante affida loro il danaro precisamente per questo oggetto, essi soli saranno risponsabili, se vi abbiano mancato. Al contrario se il direttore d'una comunità venda un di lei podere ad un compratore, che si contenta per la sua

---

(1) *V. l. 14. C. de sacr. Eccles. Nov. 7. c. 1. Nov. 120. V. l'art. seguente.*

sua sicurezza di una deliberazione della comunità che dasse l'autorità di vendere, e si contenti ancora della vendita che questo direttore gli fa secondo questa autorità, e fosse poi risoluta la vendita, per essere stata fatta senza necessità, o per mancanza delle necessarie formalità, in questo caso il direttore non ne sarà garante. In generale i direttori che contrattano per le comunità, son tenuti del loro fatto particolare verso quelli che han corsa la lor fede, ma non del fatto della comunità qualora abbiano contrattato secondo l'autorità da quella ricevuta (a).

„ (a) Civitas mutuidatione obligari poteſt, ſi ad utili-
„ tatem ejus pecuniæ verſæ ſunt. Alioquin ipſi ſoli qui
„ contraxerunt, non civitas, tenebuntur *l.* 27. *ff. de reb.*
„ *cred.* V. l' articolo precedente ſulle alienazioni, e la
„ nota ſull' art. 1. della ſez. 2. ſugli obblighi degli ammi-
„ niſtratori.

5. L'obbligo di una comunità non dividesi tra le persone che la compongono, come se fosse l'obbligo di ciascuno in particolare; ma tutto il corpo è quello che resta obbligato pel fatto di colui che ha destinato alla direzione de' suoi affari. E siccome questi particolari non entrano in loro nome nelle obbligazioni che il corpo contrae, nè si obbligano espressamente; perciò coloro che si obbligano verso le comunità, non si obbligano in favore di ciascuno de' suoi membri (b).

„ (b) Si municipes, vel aliqua univerſitas ad agendum
„ det actorem, non erit dicendum, quaſi a pluribus da-
„ tum, ſic haberi: hic enim pro Republica vel univer-
„ ſitate intervenit, non pro ſingulis *l.* 2. *ff. quod cuj. un.*
„ *nom.* Si quid debetur: univerſitati, ſingulis non debe-
„ tur nec quod debet univerſitas ſinguli debent. *l.* 7. §. 1.
„ *eod.*

TI-

TITOLO IV.

Di coloro che s' incaricano dell' affare di un altro, senza che questi lo sappia.

La legge di natura ci obbliga a fare per un altro ciò che vorremmo, che si facesse per noi. In vigore di questa legge siamo obbligati ad avere la cura possibile degli affari di coloro, che per una lunga assenza dalla patria, trovansi nella critica circostanza di lasciarli in abbandono. Prescindendo ancora dai principj della religione, un solo sentimento di umanità impone questo dovere verso gli assenti, ed obbliga a prender cura de' loro affari e de' loro beni tutti coloro che per qualche avvenimento particolare si trovano nelle circostanze di poterlo fare. Le leggi civili invitano tutti ad adempire questo dovere, con render sicuro chiunque si addossa l'affare di un assente, che il suo oprato sarà ratificato, e che sarà rimborsato di tutto quello che avrà speso utilmente a tale oggetto (1).

Questa specie di officio, le conseguenze che ne

---

(1) Utilitatis causa receptum est invicem eos obligari *l. 5. ff. de obl. & act.* Itaque utilitatis causa receptum est, ne absentium subita festinatione coacti, nulli demandata negotiorum suorum administratione, peregre profecti essent, desererentur negotia. Quæ sane nemo curaturus esset, si de eo quod quis impendisset, nullam habiturus esset actionem §. 1. *inst. de obl. quæ qu. ex cont. n. l. 5. ff. de obl. & act.*

ne derivano, e le sue regole, debbono essere la materia di questo titolo. Imperocchè si forma in questo caso una obbligazione senza un positivo contratto, la quale è reciproca tra il padrone di un affare, e colui che ne prende cura senza di lui saputa. Questa specie adunque di obbligazione deve collocarsi in questo luogo.

Devesi poi avvertire sulla materia, compresa in questo titolo, la differenza che passa tra il tutore ed il curatore, e la persona che maneggia gli affari di un altro, senza che questo lo sappia. Il tutore ed il curatore, essendo stati nominati dal giudice, hanno in favor loro l'ipoteca sopra tutti i beni della persona, ch'è vissuta sotto la tutela, e sopra tutti i beni amministrati come curatore. Coloro poi che maneggiano gli affari di un altro senza sua saputa, non hanno la stessa ipoteca; ma godono solo della prelazione, che possono aver acquistata per il denaro da essi impiegato per la conservazione de' beni, o per il pagamento di qualche debito (1).

Tra l'officio di colui che agisce per un altro senza che questi lo sappia, e l'officio del procuratore costituito vi è molta affinità. Quindi debbonsi a questo titolo, unire tutte le regole esposte nel titolo delle procure, qualora vi possano convenire.

S E-

---

(1) V. l'artic. 6. della sez. 3. de' curatori, e la sez. 5. dei pegni e delle ipoteche.

SEZIONE I.

Degli obblighi di colui che maneggia gli affari di un altro, senza che questi lo sappia.

SOMMARIO.

1. *Obbligo di continuare l'affare incominciato.*
2. *Cura dell'affare intrapreso.*
3. *Se colui che s'ingerisce negli affari di un assente, ne trascuri una parte.*
4. *Affare intrapreso senza necessità.*
5. *Di colui che maneggia un solo affare.*
6. *Casi fortuiti.*
7. *Se l'assente muore prima che sia finito il maneggio.*
8. *Interessi dei danari ricevuti per l'assente.*
9. *Di colui che maneggia l'affare di una persona, credendo maneggiar quello di un'altro.*
10. *Se una donna agisca per un assente.*
11. *Di quelli che agiscono per necessità.*
12. *Casi in cui quegli che agisce non è tenuto ad una esattissima cura.*

1. Le leggi civili non obbligano alcuno a prender cura degli affari altrui, a riserba di quelli che ne sono incaricati per qualche dovere particolare, come i tutori, i curatori e gli altri amministratori. Ma colui che volontariamente s'impegna a prender cura dell'affare di un altro, non è più nella libertà di abbandonarlo. Quindi sarà tenuto alle conseguenze della sua amministrazione,

ne, a continuare ciò che avrà incominciato, fino che lo finisca, o fino che il padrone sia in istato di provvedervi da se stesso; renderà conto di ciò che avrà fatto o mancato di fare (a). Quegli poi per il quale si sarà agito resta dal canto suo obbligato a que' doveri che saranno spiegati nella sezione 2.

„ (a) Tutori vel curatori similis non habetur, qui citra „ mandatum, negotium alienum sponte gerit. Quippe su„ perioribus quidem necessitas muneris administrationis fi„ nem, huic autem propria voluntas facit *l.* 20. *C. de* „ *neg. gest.* Nova inchoare necesse mihi non est: vete„ ra explicare, ac conservare necessarium est *l.* 21. §. 2. „ *ff. eod.* Sicut autem is qui utiliter gessit negotia domi„ num habet obligatum negotiorum gestorum, ita e con„ tra iste quoque tenetur, ut administrationis reddat ra„ tionem §. 1. *inst. de obl. quæ quasi ex contr.* Cum quis „ negotia absentis gesserit, ultro citroque inter eos na„ scuntur obligationes D. §. Æquum est ipsum actus sui „ rationem reddere, & eo nomine condemnari, quidquid „ vel non ut oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet „ *l.* 2. *ff. de neg. gest.*

2. Colui cha ha intrapreso il maneggio degli affari di un altro senza che questi lo sappia, è obbligato ad averne la medesima cura che avrebbe se fosse procuratore costituito, giacchè ne fa le veci; e prestando un servigio, deve farlo in maniera che non sia di nocumento, per la sua negligenza o per alcuna colpa. In conseguenza sarà tenuto non solo del dolo e della mala fede che potrebbe esserci per parte sua, ma eziandio del difetto di attenzione e di cura; e quando anche fosse negligente ne' suoi affari, deve per quelli di un altro, de' quali si è incaricato, avere un' esatissima cura, e sarà risponsabile di qualunque colpa contraria a questa cura; purchè le circostanze non debbano mettervi qualche moderazio-

ne, secondo la regola che sarà spiegata nell'articolo ultimo (a).

,, (a) Secundum quæ ſuper his quidem, quæ nec tutor
,, nec curator conſtitutus ultro quis adminiſtravit, cum
,, non tantum dolum & latam culpam, ſed & levem præ-
,, ſtare neceſſe habeat, a te conveniri poteſt *l.* 20. *C. de*
,, *neg. geſt.* Quo caſu ad exactiſſimam quisque diligentiam
,, compellitur reddere rationem. Nec ſufficit talem dili-
,, gentiam adhibere qualem ſuis rebus adhibere ſolet, ſi
,, modo alius diligentior eo commodius adminiſtraturus
,, eſſet negotia §. 1. *in fin. inſt. de obl. quæ quaſi ex contr.*
,, Si mater tua, major annis conſtituta, negotia quæ ad
,, te pertinent geſſerit, cum omnem diligentiam præſta-
,, re debeat, &c. *l.* 14. *C. de uſur.* Si negotia abſentis &
,, ignorantis geras, & culpam, & dolum præſtare debes
,, *l.* 11. *ff. de neg. geſt.* V. l'artic. 4. della ſez. 3. delle
,, procure.

3. Se la persona che ha intrapreso la condotta degli affari di un assente ne trascuri una parte, ed il carico che se n'è presa, allontani le altre persone che avrebbero potuto provvedervi, essa ne sarà tenuta secondo le circostanze (b).

,, (b) Videamus in perſona ejus qui negotia adminiſtrat,
,, ſi quædam geſſit, quædam non: contemplatione tamen
,, ejus, aliud ad hæc non acceſſit: & ſi vir diligens, quod
,, ab eo exigimus, etiam ea geſturus fuit, an dici debeat
,, negotiorum geſtorum eum teneri & propter ea quæ non
,, geſſit? quod puto verius *l.* 6. §. 12. *ff. de neg. geſt. v.*
,, *l.* 1. §. *ult. ff. de eo qui pro tut. vel pro cur. nec. geſt.* V.
,, Poco appreſſo l'art. 5.

4. Al contrario se colui che maneggia gli affari di un assente, intraprenda senza necessità qualche nuovo negozio, che l'assente non era obbligato ad intraprendere; come se compri per lui alcune mercanzie, o se lo interessi in qualche commercio, soffrirà egli solo tutte le perdite che ne accaderanno, sebbene in caso di guadagno ciò vada in beneficio dell'assente. Ma se in questo stesso affare si trovasse perdita da una parte e gua-

guadagno dall' altra, quegli che lo avesse intrapreso, potrebbe compensare il guadagno colla perdita che dovrebbe soffrire (a).

„ (a) Interdum etiam casum præstare debere: veluti si „ novum negotium, quod non sit solitus absens facere, „ tu nomine ejus geras; veluti venales novitios coemen- „ do, vel aliquam negotiationem ineundo. Nam si quod „ damnum ex ea re sequutum fuerit, te sequetur, lucrum „ vere absentem. Quod si in quibusdam lucrum factum „ fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum „ cum damno debet *l.* 11. *ff. de neg. gest.*

5. Quegli che non ha verun obbligo di maneggiare gli affari di un altro, può limitarsi ad uno ed astenersi dagli altri, se fra loro non abbiano alcuna connessione (b).

„ (b) Nova inchoare necesse mihi non est *l.* 21. §. 2. *ff.* „ *de neg. est. l.* 16. *eod.* Satis abundeque sufficit, si cui vel „ in paucis amici labore consulatur *l.* 20. *C. eod.* V. po- „ co innanzi l' artic. 3.

6. Sebbene chi maneggia gli affari di un altro vi si sia volontariamente intromesso, non è però tenuto ai casi fortuiti ed agli altri avvenimenti, che potrebbero rendere il buon uffizio che ha prestato (c).

„ (c) Negotium gerentes alienum, non interveniente „ speciali pacto, casum fortuitum præstare non compel- „ luntur *l.* 22. *C. de neg. gest. l.* 22. *ff. eod.* V. l' artic. 7. „ della sez. 2.

7. Se quegli il cui affare è stato da un altro intrapreso, venga a morire prima che siasi terminato l' affare, o fosse già morto prima che questa persona vi si fosse intromessa, sarà obbligato di continuare per l' interesse degli eredi, o di altri a' quali potrà appartenere l' affare. Poichè questa è una conseguenza del suo obbligo, che bisogna considerare nella sua origine, indipendentemente da' cambiamenti di padrone che possono avvenire (d).

„ (d) Ait prætor. *Si quis negotia alterius, sive quis ne-*

„ *gotia quæ cujusque, non is moritur fuerint, gesserit, judicium*
„ *eo nomine dabo l. 3. ff. de neg. gest.* Hæc verba, si quis
„ negotia, quæ cujusque, cum is moritur fuerint, gesse-
„ rit, significant illud tempus quo quis post mortem ali-
„ cujus negotia gessit, de quo fuit necessarium edicere.
„ *D. l. 3. §. 6. l. 12. §. ult. eod.* Si viro Titio, negotia
„ ejus administrare cœpi, intermittere mortuo eo non
„ debeo . . . nam quæcumque prioris negotii explicandi
„ causa geruntur, nihilum refert quo tempore consum-
„ mentur, sed quo tempore inchoarentur *l. 21. §. 2. eod.*

8. Se nell' amministrazione degli affari o de' beni di un assente siavi qualche rendita in denaro effettivo, la quale rimanga in potere dell' amministratore, e questi la impieghi in suo profitto o pure trascuri d' impiegarla utilmente, come sarebbe per pagare un debito dell' assente, soggetto alle usure; in questi ed in altri casi consimili, sia che l' amministratore abbia mancato per un positivo dolo, sia che abbia mancato per una colposa negligenza, egli potrà essere obbligato a pagare gl' interessi, secondo la somma rimasta in suo potere, secondo il tempo che la avrà tenuta, e secondo le altre circostanze (a).

„ (a) Qui aliena negotia gerit, usuras præstare cogitur,
„ ejus scilicet pecuniæ, quæ, purgatis necessariis sumpti-
„ bus, superest *l. 31. §. 3. ff. de neg. gest.* Non tantum
„ sortem, verum etiam usuras ex pecunia aliena perce-
„ ptas, negotiorum gestorum judicio præstabimus: vel
„ etiam quas percipere potuimus *l. 19. §. 4. eod. v. l. 6. §.*
„ *ult. eod.*

9. Se taluno credendo di amministrare l' affare di un suo amico, amministri per errore quello di un' altra persona, non si forma alcun obbligo tra questo amministratore ed il suo amico, di cui credeva di trattare l' affare, ma bensì tra esso ed il padrone dell' affare medesimo, come se non fosse occorso alcun errore (b).

„ (b) Sed & si, cum putavi Titii negotia esse, cum
„ es-

„ essent Sempronii, ea gessi, solus Sempronius mihi actio-
„ ne negotiorum gestorum tenetur *l.* 5. §. 1. *ff. de neg.*
„ *gest. l.* 45. §. 2. *eod.*

10. Una donna che ultroneamente s' ingerisce nell' amministrazione di un affare altrui, senza saputa del padrone, soggiace ai medesimi obblighi che si sono spiegati nelle regole precedenti. Imperocchè sebbene le donne non possano essere elette nè tutrici nè curatrici, contraggono però le obbligazioni che nascono da un'amministrazione assunta ultroneamente (a).

„ (a) Hæc verba, *si quis*, sic sunt accipienda *sive quæ*.
„ Nam & mulieres negotiorum gestorum agere posse &
„ conveniri non dubitatur *l.* 3. §. 1. *ff. de neg. gest.*

11. Coloro che per qualche necessità trovansi obbligati all' amministrazione degli affari altrui (come per esempio, in certi casi l'erede di un tutore (1)) contraggono i medesimi obblighi di colui che volontariamente s' ingerisce; ed hanno le medesime azioni contro quelli, di cui amministrano gli affari, con più ragione ancora di colui che s' è impegnato senza necessità (b).

„ (b) Hac actione tenetur non solum is qui sponte, &
„ nulla necessitate cogente, immiscuit se negotiis alienis
„ & ea gessit: verum & is, qui aliqua necessitate ur-
„ gente, vel necessitatis suspicione, gessit *l.* 3. §. 10. *ff.*
„ *de neg. gest.* Quo jure contra eos etiam, quorum te ne-
„ cessitate compulsum negotium gessisse proponis, per ju-
„ dicium negotiorum gestorum uteris *l.* 18. *C. de neg.*
„ *gest.*

12. Sebbene quelli che s'intromettono negli affari degli altri, sieno tenuti regolarmente ad una

cura

---

(1) V. l' art. 6. della sez. 4. dei tutori.

cura esattissima, secondo la regola spiegata nell' articolo 2; tuttavia se le circostanze sieno tali che fosse una cosa crudele l'esigere questa cura da quello che avesse amministrato l'affare di un altro, si potrebbe allora usar qualche equità, e non renderlo risponsabile di un errore che non fosse dolo. Il che deve dipendere dalla qualità delle persone, dal loro vincolo d'amicizia o di parentela, dalla natura dell'affare, dalla necessità che vi era di provvedervi (come se si trattava di prevenire un sequestro o una vendita de' beni dell'assente), dalle difficoltà che potrebbero incontrarvisi, dalla condotta di colui che si è intromesso e da altre simili circostanze (a).

„ (a) Interdum negotiorum gestorum actione Labeo „ scribit dolum solummodo versari: nam si affectione „ coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis „ obtuleris, æquissimum esse dolum dumtaxat te præsta„ re: quæ sententia habet æquitatem *l. 3. §. 9. ff. de neg.* „ *gest.*

SEZIONE II.

Degli obblighi di colui, del quale un altro ha maneggiato gli affari.

SOMMARIO.

1. *Su che si fondi l'obbligo di colui, di cui è stato trattato l'affare.*
2. *obbligo d'approvare e di eseguire ciò ch'è stato ben amministrato.*
3. *Rimborso delle spese.*
4. *Spese eccessive.*

5. *In-*

5. Interessi dei crediti.
6. Spese non necessarie.
7. Se una spesa utile perisca per un caso fortuito.
8. Approvazione di ciò che sia stato malamente amministrato.
6. Dei servigj prestati per dovere o per liberalità.
10. Eccezione dell' articolo precedente.
11. Norma per fissare questa sorte di spese.

1. Colui di cui un altro ha maneggiato qualche affare senza sua saputa, è obbligato verso di lui a tutto ciò che richieggono le conseguenze dell' affare medesimo (a). Questa obbligazione, sebbene s' ignori, si contrae per dovere di riconoscenza ad un tal servigio, e contiene gli obblighi che saranno spiegati nelle seguenti regole.

„ (a) Hoc edictum necessarium est: quoniam magna uti„ litas absentium versatur, ne indefensi rerum possessio„ nem aut venditionem patiantur, vel pignoris distractio„ nem, vel pœnæ committendæ actionem, vel injuria „ rem suam amittant *l. 1. ff. de neg. gest.* Cum quis ne„ gotia absentis gesserit, ultro citroque nascuntur obliga„ tiones, quæ appellantur negotiorum gestorum §. 1. *inst.* „ *de obl. qua quasi ex cont.* Ex qua causa hi quorum ne„ gotia contracta fuerint, etiam ignorantes obligantur. „ D. §.

2. Quegli il cui affare è stato ben amministrato, è tenuto a discaricare chi ne ha presa la cura, dalle conseguenze della sua amministrazione; come pure ad adempire ciò che ha promesso in nome suo, ad indennizzarlo degli obblighi ne' quali è entrato, ed a ratificare quel che ha bene amministrato (b).

„ (b) Sane sicut æquum est ipsum actus sui rationem „ reddere, & eo nomine condemnari, quidquid vel ut „ non oportuit gessit, vel ex his negotiis retinet: ita ex

 „ adver-

„ adverso justum est, si utiliter gessit, præstari ei quid-
„ quid eo nomine vel abest ei, vel absuturum est *l.* 2. *ff.*
„ *de neg. gest.* Vel etiam ipse se in rem absentis alicui
„ obligaverit *D. l.* 2. Quod utiliter gestum est, necesse est
„ apud judicem pro rato haberi *l.* 9. *ff. eod.*

3. Se colui che ha trattato l' affare di un assente, vi abbia fatte spese necessarie o utili, e tali che l' assente stesso avrebbe potuto o dovuto fare, le ricupererà (a).

„ (a) Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis;
„ tamen quidquid utiliter in rem ejus impenderit . . . .
„ habeat eo nomine actionem *l.* 2. *ff. de neg. gest.* Quæ
„ utiliter in negotia alicujus erogantur . . . actione nego-
„ tiorum gestorum, peti possunt *l.* 45. *eod.*

4. Se per una spesa necessaria sia stato impiegato più del bisogno, si ridurrà la spesa a quello che doveva esservi impiegato (b).

„ (b) Si quis negotia aliena gerens, plusquam oportet
„ impenderit, recuperaturum eum id quod præstare de-
„ buerit. *l.* 25. *ff. de neg. gest.*

5. Se chi ha fatte queste spese, sia stato obbligato a prendere denaro ad interesse, o a metterci del suo una somma che gli sia stata di aggravio, il principale sarà tenuto agl' interessi delle somme impiegate, quand' anche colui che le ha somministrate fosse stato obbligato, per qualche necessità, ad incaricarsi della cura di quest' affare (c).

„ (c) Ob negotium alienum gestum, sumptuum facto-
„ rum usuras præstari bona fides suasit. Quo jure con-
„ tra eos etiam, quorum te necessitate compulsum nego-
„ tia gessisse proponis, per judicium negotiorum gestorum
„ uteris *l.* 18. *C. de neg. gest. l.* 19. §. 4. *in fin. ff. eod. l.*
„ 37. *ff. de usur.* V. l' artic. 5. della sez. 5. de' tutori, e
„ l' artic. 11. della sez. di questo titolo.

6. Le spese che sono state fatte imprudentemente per una persona la quale non volesse, o

non

non potesse farle, anderanno a conto di colui; che le avrà fatte di sua volontà. Per esempio, se siasi fatta in una casa qualche riparazione inutile, o qualche cambiamento che il padrone non potesse, nè volesse fare. Perocchè non doveva obbligarlo indiscretamente ad una spesa che gli era di aggravio (a).

„ (a) Sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat, „ non semper debere dari. Quid enim si eam insulam „ fulsit, quam dominus, quasi impar sumptui, derelique- „ ret, vel quam sibi necessariam non putavit? Onera- „ vit, inquit, dominum, secundum Labeonis sententiam: „ cum unicuique liceat & damni infecti nomine, rem „ derelinquere. Sed istam sententiam Celsus eleganter „ deridet. Is enim negotiorum gestorum, inquit, habet „ actionem, qui utiliter negotia gerit; non qui rem non „ necessariam, vel quæ oneratura est patrem-familias, „ adgreditur. Juxta hoc est, & quod Julianus scribit: „ eum qui insulam fulsit, vel servum ægrotum curavit, „ habere negotiorum gestorum actionem, si utiliter hoc „ faceret, licet eventus non sit secutus. Ego quæro: quid „ si putavit se utiliter facere, sed patri familias non expe- „ diebat? Dico non habiturum negotiorum gestorum actio- „ nem. Ut enim eventum non spectamus, debet utiliter „ esse cœptum. *l.* 10. §. 2. *ff. de neg. gest.*

7. Se la spesa sia stata necessaria, e tale che il padrone avrebbe dovuto farla, e per qualche caso fortuito perisca oppure si smarrisca ciò ch'era stato fatto utilmente, il padrone sarà tenuto a rimborsar questa spesa a chi l'ha fatta, ed a cui non può imputarsi tale accidente. Per esempio, se l'amico di un assente, la cui casa fosse in pericolo di rovinare, la facesse puntellare; se comprasse le provvisioni necessarie per il mantenimento della sua famiglia, e la casa o queste provvisioni periscano per un incendio o per altro caso fortuito, senza colpa di colui che ha prestati ta-

tali servizj egli non lascierà di ricuperare ciò che vi aveva speso (a).

„ (a) Sive hereditaria negotia, ſive ea quæ alicujus eſ-
„ ſent; gerens aliquis, neceſſario rem emerit; licet ea
„ interierit, poterit quod impenderit, judicio negotiorum
„ geſtorum conſequi. Veluti ſi frumentum aut vinum fa-
„ miliæ paraverit, idque caſu quodam interierit, for-
„ te incendio, ruina. Sed ita ſcilicet hoc dici poteſt,
„ ſi ipſa ruina, vel incendium ſine vitio ejus acciderit *l.*
„ 22. *ff. de neg. geſt.* Habere negotiorum geſtorum actio-
„ nem, ſi utiliter hoc faceret, licet eventus non ſit ſe-
„ cutus *l.* 10. §. *ult.* *ff. eod.* V. l'articolo 6. della ſezio-
„ ne 1. Is autem qui negotiorum geſtorum agit, non ſolum
„ ſi effectum habuit negotium quod geſſit, actione iſta ute-
„ tur, ſed ſufficit ſi utiliter geſſit, etſi effectum non ha-
„ buit negotium, & ideo ſi inſulam fulſit, vel ſervum
„ ægrum curavit, etiam ſi inſula exuſta eſt, vel ſervus
„ obiit, aget negotiorum geſtorum. *D. l.* 18. §. 1. *ff. eod.*
„ V. l'articolo 4. della ſezione 3. dei tutori.

8. Se il principale, di cui un altro ha maneggiato l'affare, abbia approvato ciò che si è fatto, dopo averlo esaminato, non potrà più gravarsene, quand'anche avesse qualche ragione per non approvarlo; purchè non vi fosse stato qualche inganno, ignorato da lui nel tempo di questa approvazione (b).

„ (b) Pomponius ſcribit: ſi negotium a te, quamvis
„ male geſtum, probavero, negotiorum tamen geſtorum
„ te mihi non teneri . . . quod reprobare non poſſim ſe-
„ mel probatum. Et quemadmodum, quod utiliter ge-
„ ſtum eſt, neceſſe eſt apud judicem pro rato haberi, ita
„ omne quod ab ipſo probatum eſt *l.* 9. *ff. de neg. geſt.* Ita
„ verum ſe putare, ſi dolus malus a te abſit. *D. l.*

9. Le spese che una persona può fare per un altro a titolo di liberalità, o per atto di carità, non sono rimborsate, e non si annoverano tra quelle che fanno coloro che maneggiano gli affari, colla speranza di ricuperare ciò che avranno speso del loro. Per esempio; se un zio dia gli

ali-

alimenti alla nipote, e pentito poi della sua liberalità, o sia di aver adempito questo dovere di parentela, voglia ripeterli, non sarà ascoltato. Lo stesso sarebbe, e con più ragione, di una madre che avesse alimentati i suoi figli. Ma se oltre gli alimenti, avesse costui somministrata qualche somma di danaro per gli affari, ed apparisse che l'avesse data con animo di ricuperarla, potrebbe allora farsela restituire (a).

„ (a) Titium, si pietatis respectu sororis aluerit filiam, „ actionem hoc nomine contra eam non habere respondi „ *l.* 27. *in f. ff. de neg. gest.* Munere pietatis fungebaris, „ quæ causa non admittis negotiorum gestorum actionem „ *l.* 1. *C. de neg. gest.* Alimenta quidem, quæ filiis tuis „ præstitisti, tibi reddi non justa ratione postulas, cum „ id exigente materna pietate feceris. Si quid autem in „ rebus eorum utiliter & probabili more impendisti, si „ non & hoc materna liberalitate, sed recipiendi animo „ fecisse te ostenderis, id negotiorum gestorum actione „ consequi potes *l.* 11. *C. eod.* V. i due artic. seguenti.

10. Se una persona abbia fatte per un altro queste tali spese, per un dovere di parentela o di carità, e se era in sua libertà di spendere per una mera liberalità, oppure col disegno di ricuperare quel che vi avrà impiegato; l'intenzione di questa persona servirà di regola, per obbligare a pagare oppure discaricare colui che ha profittato di queste spese. Di questa intenzione poi si giudicherà dalla qualità delle persone, da' loro beni, dalle precauzioni prese da colui che ha speso, e da altre simili circostanze (b).

„ (b) Si paterno affectu privignas tuas luisti, seu mercedes pro his aliquas magistris expendisti, ejus erogationis tibi nulla repetitio est. Quod si, ut repeliturus ea „ quæ in sumptum misisti, aliquid erogasti, negotiorum „ gestorum tibi intentanda est actio *l.* 15. *C. de neg. gest.* „ V. l'art. seguente.

11. La più stretta parentela non basta per far

pre-

presumere; che la spesa che uno ha fatto per un altro, sia stata una libertà. E quand' anche non vi fosse alcuna protesta di ricuperare quel che si è speso, se dalle circostanze apparisse, che non vi sia stata intenzione di donare, la persona che ha fatte tali spese, potrà ripeterle. Per esempio: se una madre la quale avesse cura de' beni e degli affari de' suoi figli, o un'avola che avesse questa stessa cura de'suoi nipoti, gli avessero alimentati e mantenuti, si dovrebbe presumere in questo caso che l'intenzione della madre, o dell'avola non sia stata che di alimentare i figli o i nipoti con i loro proprj beni da esse amministrati; e questa spesa sarebbe loro menata buona, quand' anche non avessero fatta veruna protesta; molto più, se non avessero tenuto registro col disegno di ricuperarla (a).

„ (a) Neſennius Appolinaris Julio Paulo ſalutem. Avia „ nepotis ſui negotia geſſit: Defunctis utriusque, aviæ „ heredes conveniebantur a nepotis hæredibus negotiorum „ geſtorum actione. Reputabant hæredes aviæ alimenta „ præſtita nepoti. Reſpondebatur, aviam jure pietatis de „ ſuo præſtitiſſe, nec enim aut deſideraſſe ut decernerentur alimenta, aut decreta eſſent. Præterea conſtitutum eſſe dicebatur ut, ſi mater aluiſſet, non poſſet alimenta quæ pietate cogente de ſuo preſtitiſſet, repetere. Ex contrario dicebatur, tunc hoc recte dici ut de „ ſuo mater aluiſſe probaretur: at in propoſito, aviam, „ quæ negotia adminiſtrabat, veriſimile eſſe de re ipſius „ nepotis eum aluiſſe. Tractatum eſt numquid utroque patrimonio erogata videantur? Quæro, quid tibi juſtum videatur? Reſpondi: hæc diſceptatio in factum conſiſtit. Nam & illud quod in matre conſtitutum eſt, non puto ita perpetuo obſervandum. Quid „ enim, ſi etiam proteſtata eſt, ſe filium ideo alere, ut „ aut ipſum, aut tutores ejus conveniret? Pone peregre „ patrem ejus abiiſſe, & matrem, dum in patriam revertitur, tam filium, quam familiam ejus exhibuiſſe. In „ qua ſpecie etiam in ipſum pupillum negotiorum geſto-

„ rum

„ rum dandam actionem Divus Pius Antoninus constituit. Igitur in re facti facilius putabo aviam, vel hæredes ejus audiendos, si reputare velint alimenta: maxime si etiam in rationem impensarum ea retulisse aviam apparebit. Illud nequaquam admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata videantur *l. 34. ff. de neg. gest.*

TITOLO V.

Di coloro che posseggono una cosa in comune, senza un formale contratto.

Quando più persone posseggono una cosa in comune, senza che siavi stato fra loro alcun contratto, come un patrimonio comune a più coeredi, oppure un legato comune a più legatarj; in questo caso si formano fra costoro diversi obblighi, secondo esige l' interesse comune. Vale a dire, chi tiene la cosa in sue mani deve averne cura; tutti debbono contribuire alla spesa che sarà occorsa per conservarla; debbono farne una eguale divisione ec. Tutti questi ed altri obblighi consimili formeranno il soggetto di questo titolo.

In due maniere una cosa può essere comune a più persone. L' una, quando tutti hanno un dritto indiviso sopra l' intiera cosa; come i beni di una eredità, i quali sono talmente comuni a tutti i coeredi, che ciascuna porzione appartiene ai medesimi, fino che non se n'è fatta la divisione. L' altra, quando a ciascuno è stata assegnata la sua porzione, sebbene non siasi fatta la di-

vi-

visione. Per esempio: un testatore può lasciare in legato a due persone un podere, con assegnarne le porzioni, che devono toccare a ciascun legatario; il che fa sì, che almeno sia comune fra costoro quella porzione di podere, ch'è necessaria per mettervi i termini, affine di fissare i confini della porzione di ciascuno. In questi casi insorgono fra costoro diversi obblighi, come sarebbe quello di venire alla divisione, di piantare i termini, e di rifondere l'usufrutto, che uno di essi potesse aver goduto.

Non si parlerà in questo titolo della comunione de'beni, che per le consuetudini di molti nostri paesi è stabilita tra il marito e la moglie. Imperocchè sebbene questa comunione de'beni intervenga senza un espresso contratto, ma solamente in conseguenza del matrimonio, tuttavia tale materia appartiene agli statuti, che vi hanno stabilite regole di più specie; e solo vi si possono applicare le regole di questo titolo, e quelle del titolo delle società, secondo possono convenirvi.

Quando si dice, che la comunione de'beni tra il marito e la moglie è una materia del dritto consuetudinario, si vuole dire solamente, che questa comunione di beni riconosce il suo fondamento da molte consuetudini; ma non ne viene in conseguenza, che negli altri luoghi ne'quali non vi è questa consuetudine, o nelle altre provincie, le quali hanno il loro, dritto scritto, senza che vi si parli di questo, non possano i conjugi nel contratto de'sponsali aggiungere la condizione della comunione de'beni fra di loro: conforme poteva farsi anche nel diritto romano, secondo

si

si raccoglie dalla L. 16. §, 3. *ff. de aliment. & cib. legat.* In questo caso però si forma una comunione di beni o sia una società convenzionale; e siccome tutte queste società, fondate su di una consuetudine, o su di un patto particolare, debbono regolarsi secondo le consuetudini medesime, o secondo le condizioni del contratto, oppure secondo le regole generali de' patti, così non vi è cosa da aggiungere su questo particolare, oltre a quello ch'è stato spiegato nel titolo delle convenzioni, ed in quello delle società, o che si spiegherà nel titolo presente.

SEZIONE I.

Come una cosa possa esser comune a molte persone senza contratto.

SOMMARIO.

1. *Donatarj o legatarj d'una medesima cosa.*
2. *Coeredi.*
3. *Eredi di un socio.*
4. *Compratori di porzioni indivise.*
5. *Obblighi per la cosa comune.*

1. Una cosa può essere comune a due o a più persone, senza che vi sia tra loro società, convenzione o altro per il fatto loro. Così due donatarj o legatarj d'una medesima cosa la possiedo-

no

no in comune tra loro, senza società e senza convenzione (a).

„ (a) Communiter res agi potest citra societatem: ut „ puta cum non affectione societatis incidimus in com„ munionem, ut evenit in re duobus legata *l.* 31. *ff. pro* „ *socio*. Si donatio communiter nobis obvenit D. *l.* Sine „ societate communis res est, veluti inter eos quibus ea„ dem res testamento legata est *l.* 2. *ff. com. div.* Cum si„ ne tractatu, in re ipsa & negotio communiter gestum „ videtur *l.* 32. *ff. pro socio*; *V. §.* 3. *inst. de obl. quæ qua*„ *si ex contr.* Hos conjunxit ad societatem, non consen„ sus sed res *l.* 25. *§.* 16. *in f. ff. fam. ercisc.* V. l' artic. „ 2. della sez. 2. delle società.

2. I coeredi di una medesima successione, sia per testamento, sia *ab intestato*, sono legati da' diritti e da' pesi della successione che hanno in comune: e questo legame formasi senza convenzione (b).

„ (b) Si hæreditas communiter nobis obvenit *l.* 31. *ff.* „ *pro socio*. Cum cohærede non contrahimus, sed inci„ dimus in eum *l.* 25. *§.* 16. *ff. fam. ercisc.*

3. L' erede di un socio trovasi legato senza convenzione con i socj del suo autore; e quantunque non sia egli socio, tuttavolta questo legame è in effetto del diritto acquistato su la cosa comune (c).

„ (c) Licet (hæres) socius non sit, attamen emolumen„ ti successor est *l.* 63. *§.* 8. *ff. pro socio*. V. l' artic. 3. „ della sez. 2., e tutta la sez. 6. delle società.

4. Colui che compra la porzione di un diritto, o altra cosa comune a molte persone, entra ne' loro obblighi, senza società e senza convenzione; lo stesso avviene se diversi compratori acquistano, ciascuno singolarmente e separatamente, differenti porzioni indivise di una medesima cosa (d).

„ (d) Aut si a duobus separatim emimus partes eorum, „ non socii futuri *l.* 31. *ff. pro socio*.

5. Ne'

5. Ne' casi degli articoli precedenti, ed in tutti gli altri casi simili, che rendono comune a due o a più persone una medesima cosa senza convenzione, formansi tra queste persone diversi obblighi, per semplice effetto del loro interesse nella cosa che loro è comune; e questi obblighi saranno spiegati nella sezione seguente (a).

„ (a) Alter eorum alteri tenetur communi dividundo „ judicio §. 3. *inst. de obl. quæ quasi ex contr.* In re ipsa „ & negotio *l.* 32. *ff. pro soc.* Hos conjunxit ad societa„ tem non consensus sed res *l.* 25. §. 16. *in f. ff. fam.* „ *ercise*.

SEZIONE II.

Degli obblighi reciprochi tra coloro che hanno qualche cosa in comune senza convenzione.

SOMMARIO.

1. *Obblighi generali di quelli che hanno una cosa comune.*
2. *Cura della cosa comune.*
3. *Debbonsi mettere in massa comune i frutti.*
4. *Rimborso de' crediti e degli interessi.*
5. *Deteriorazione della cosa comune.*
6. *L' uno non può senza l'altro innovare nella cosa comune.*
7. *Pena di colui che fa un cambiamento, senza il consenso degli altri.*
8. *Se il cambiamento sia stato tollerato.*
9. *Cambiamento senza saputa di uno degl'interessati.*
10. *Cambiamento tollerato, quantunque dannoso.*

1. Gli obblighi di coloro che hanno qualche cosa in comune senza convenzione, in generale sono; di dividerla quande un di loro vorrà; di rendersi ragione tra loro su i guadagni e sulle perdite, computando i frutti goduti e le spese; di essere ognuno risponsabile del fatto proprio, e del danno che ha potuto cagionare nella cosa comune. Questi obblighi e le loro conseguenze saranno spiegate nelle seguenti regole (a).

„ (a) In communi dividundo judicio nihil provenit, ultra divisionem rerum ipsarum quæ communes sunt: & si quid in his damni datum factumve est: sive quid eo nomine aut abest alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re communi *l. 3. ff. comm. divid.* Idem eorum etiam, quæ vobis permanent communia, fieri divisionem providebit: tam sumptuum, si quis de vobis in res communes fecit, quam fructuum: item, doli & culpæ (cum in communi dividundo judicio hæc omnia venire non ambigatur) rationem, ut in omnibus æqualitas servetur, habiturus *l. 4. in f. C. eod.* Inter eos communicetur commoda & incommoda *l. 19. in f. ff. fam. ercisc.*

Finchè la cosa comune tra i coeredi, o fra altri rimane indivisa, quello de' proprietarj che l'ha in suo potere, è obbligato a prenderne cura come fosse cosa propria; e deve essere risponsabi-

le non solo di ogni dolo e frode, ma eziandio delle colpe contrarie a questa cura. Non è tenuto poi alle medesime diligenze, che deve usare quegli che volontariamente s' incarica dell' affare di un altro; poichè lo ha impegnato il suo interesse in un affare che riguardava l' interesse altrui. Quindi deve soltanto usarvi la medesima cura, che avrebbe pel proprio affare (a).

„ (a) Non tantum dolum, ſed & culpam in re hæreditaria præſtare debet cohæres. Quoniam cum cohærede non contrahimus, ſed incidimus in eum. Non tamen diligentiam præſtare debet, qualem diligens pater familias; quoniam hic propter ſuam partem, cauſam habuit gerendi: & ideo negotiorum geſtorum actio ei non competit. Talem igitur diligentiam præſtare debet, qualem in ſuis rebus. Eadem ſunt ſi duobus res legata ſit. Nam & hos conjunxit ad ſocietatem non conſenſus, ſed res *l.* 25. §. 16. *ff. fam. erciſc.* Cætera eadem ſunt, quæ in familiæ erciſcundæ judicio tractavimus *l.* 6. §. 11. *ff. comm. divid.*

3. Colui che ha goduto della cosa comune, deve metterne in massa tutti i frutti ed i lucri. Poichè senza di questo si offenderebbe l' eguaglianza, che deve essere tra i socj (b).

„ (b) Si ſocius ſolus aliquid ex ea re lucratus eſt, velut operas ſervi, mercedeſve, hoc judicio eorum omnium ratio habetur *l.* 11. *in fin ff. comm. divid. l.* 4. §. 3. *eod.* Sive locando fundum communem, ſive colendo de fundo communi quid ſocius conſecutus ſit, communi dividundo judicio tenebitur *l.* 6. §. 2. *eod.* Tam ſumptuum quam fructuum (fieri diviſionem) *l.* 4. *C. eod.* Ut in omnibus æquabilitas ſervetur. *D. l. in f.*

4. Se uno de' proprietarj d' una cosa o di un affare comune abbia fatta qualche spesa necessaria, come per riparazioni, per spese di una lite o per altre simili cause, gli sarà rimborsata insieme cogl' interessi dal tempo del suo credito (c). Poichè la cosa si è conservata per mezzo

„ (c) Sicut autem ipſius rei diviſio venit in communi

,, dividundo judicio, ita etiam præstationes veniunt. Et
,, ideo, si quis impensas fecerit, consequatur *l.* 4. §. 3. *ff.*
,, *comm. divid. l.* 11. *eod.* Qui sumptus necessarios probabi-
,, les in communi lite fecit, negotiorum gestorum actio-
,, nem habet. *l.* 31. §. *ult. ff. de neg. gest.* Si quid unus ex
,, sociis necessario de suo impendit in communi negotio,
,, judicio societatis servabit & usuras *l.* 67. §. 2. *ff. pro*
,, *socio l.* 52. §. 10. *eod.* Sumptuum quos unus ex hæredi-
,, bus bona fide, fecerit, usuras quoque consequi potest a
,, cohærede, ex die moræ, secundum rescriptum impera-
,, torum Severi & Antonini *l.* 18. §. 3. *ff. fam. ercisc.*

di queste spese, oppure è cresciuta di valore, e le spese possono essere state di aggravio a colui che le ha fatte.

5. Quelli che hanno un affare o altra cosa comune fra di loro, sono reciprocamente tenuti l'uno verso l'altro a render conto del maneggio, o della cura che ne hanno avuta, ed ognuno sarà risponsabile del danno o delle perdite, che avrà potuto cagionarvi (a).

,, (a) In hoc judicium venit quod communi nomine
,, actum est, ut agi debuit ab eo qui scit se socium ha-
,, bere *l.* 14. *ff. comm. divid.* Venit in communi dividun-
,, do judicium, etiam si quis rem communem deteriorem
,, fecerit, forte arbores ex fundo excidendo *l.* 8. §. 2. *ff.*
,, *eod. l.* 19. *C. fam. ercisc.*

6. Niun de' proprietarj di una cosa comune può farvi cambiamenti, che non sieno di tutti approvati, ed uno solo ancora può impedire a tutti gli altri di far innovazioni (b); perchè ognuno di loro ha la libertà di conservare illeso il suo dritto. Il che però deve intendersi de' cambiamenti che non sono necessarj per la conservazione della cosa; poichè non sarebbe giusto ch'essa si lasciasse perire per il capriccio de' proprietarj.

,, (b) Sabinus, in re communi neminem dominorum ju-
,, re facere quicquam, invito altero, posse. Unde mani-
,, festum est prohibendi jus esse. In re enim pari, po-
,, tiorem causam esse prohibentis constat. *l.* 28. *ff. comm.*
,, di-

„ *divid.* Quod omnes ſimiliter tangit, ab omnibus com-
„ probetur. *l.* 5. *in f. C. de auct. præſt.* Quantunque que-
„ ſto teſto ſi riferiſca ad un altro ſoggetto, tuttavolta ſi
„ può qui applicare.

7. Se uno de' proprietarj faccia un cambiamento nella cosa comune senza necessità, opponendovisi l'altro, sarà tenuto a metter le cose nello stato in cui erano prima, se si può; e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che avrà cagionati (a).

„ (a) Manifeſtum eſt prohibendi jus eſſe *l.* 28. *ff. comm.*
„ *divid.* V. il teſto citato ſull' art. ſeguente.

8. Se il cambiamento sia stato conosciuto e tollerato, quantunque senza un consenso espresso, quegli che l'avrà tollerato non potrà obbligare l'altro a rimettere le cose nel primiero stato (b).

„ (b) Sed etſi in communi prohiberi ſocius a ſocio, ne
„ quid faciat, poteſt, ut tamen factum opus tollat cogi
„ non poteſt, ſi, cum prohibere poterat, hoc prætermi-
„ ſit *l.* 28. *ff. domm. divid.*

9. Se uno faccia qualche cambiamento in assenza o senza saputa del padrone, e gli cagioni qualche perdita, oppure abbia il padrone una giusta ragione per non approvare tal cambiamento, sarà obbligato di rimettere le cose nello stato in cui erano (c), per quanto sarà possibile, e sarà equo; e se avesse cagionato qualche danno, dovrà ripararlo.

„ (c) Quod ſi quid, abſente ſocio, ad læſionem ejus
„ fecit, tunc etiam tollere cogitur *l.* 28. *ff. comm. divid.*

10. Colui che avendo veduto il cambiamento, vi avrà acconsentito, non potrà in appresso lagnarsene, quand' anche ne soffrisse qualche perdita o danno (d).

„ (d) Si facienti conſenſit, nec pro damno habet actio-
„ nem *l.* 28. *ff. comm. divid.*

11. E' sempre in libertà di ognuno di quelli che hanno qualche cosa in comune, di dividerla, e possono di comune accordo prefigersi un dato tempo per fare la divisione; ma non possono stabilire di non farla giammai (a). Imperocchè sarebbe contro i buoni costumi l'aver sempre un motivo di discordia, col possesso indiviso d'una cosa comune.

„ (a) In commutatione, vel societate, nemo compelli-
„ tur invitus detineri. Quapropter aditus præses provin-
„ ciæ, ea quæ communia tibi cum sorore perspexerit,
„ dividi providebit *l. ult. C. comm. div. l. 29. in f. eod. l.*
„ 43. *ff. fam. ercisc.* Si conveniat, ne omnino divisio fiat,
„ hujusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum
„ est. Sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius
„ rei qualitati prodest, valet *l. 14. §. 2. ff. comm. div.*

12. Se le cose di cui deve venirsi alla divisione, non possono dividersi in porzioni uguali, si potranno ridurre ad eguaglianza per via di denaro, o con altri compensi. Se poi la cosa sia affatto indivisibile, come un officio, una casa impossibile a dividersi senza molto danno o senza grave incomodo, in tal caso questa cosa si darà tutta ad un solo per uno dato prezzo, che sarà diviso fra tutti; oppure si venderà all'incanto, con ammettere anche un estraneo al concorso, quando non vi sia fra gl'interessati chi voglia o possa applicare alla compra (b).

„ (b) Cum regionibus dividi commode aliquis ager in-
„ ter socios non potest, vel ex pluribus singuli, æstima-
„ tione justa facta, unicuique sociorum adjudicantur,
„ compensatione invicem facta, eoque cui res majoris
„ pretii obvenit cæteris condemnato: ad licitationem non-
„ nunquam etiam extraneo emptore admisso; maxime si
„ se non sufficere ad justa pretia alter ex sociis sua pe-
„ cunia vincere vilius licitantem profiteatur *l. 3. c. comm.*
„ *div. l. 1. c. eod.* Si familiæ erciscundæ vel communi di-
„ vidundo judicium agatur, & divisio tam difficilis sit, ut
„ pe-

„ pene impossibilis esse videatur, potest judex in unius „ personam totam condemnationem conferre & adjudica- „ re omnes res *l.* 55. *ff. fam. ercisc.*

13. Quando nella divisione di uno o più fondi in molte porzioni, sia necesserio di sottoporre alcune di esse a qualche servitù, acciò che gli altri proprietarj possano godere l'uso delle loro porzioni, come sarebbe un passaggio, un acquidotto ec., in questo caso gli arbitri o i periti, che avranno riconosciuta la necessità di tal servitù, potranno imporla a quel fondo, che dovrà essere soggettato (a); ma nel tempo stesso per rendere eguale la condizione del proprietario del fondo serviente, se gli darà un compenso in denaro, oppure con assegnargli una porzione maggiore di terreno, o con altri mezzi.

„ (a) Sed etiam cum adjudicat, poterit imponere ali- „ quam servitutem, ut alium alii servum faciat, ex iis „ quod adjudicat. *l.* 22. §. 3. *ff. fam. ercisc.*

14. Se in una divisione fatta anche tra persone che non sieno nella minore età si trovi lesione enorme si deve procedere a nuova divisione, ancorchè la lesione non sia accaduta per dolo delle parti, nè vi abbiano esse avuta alcuna colpa (b).

„ (b) Majoribus etiam, per fraudem, vel dolum, vel „ perperam sine judicio factis divisionibus solet subveni- „ ri. Quia in bonæ fidei judiciis, quod inequaliter factum „ esse constiterit, in melius reformabitur *l.* 3. *ff. comm.* „ *utr. jud.* (1).

15. Se

(1) La divisione fatta tra'suoi figli dal padre vivente non può essere annullata, quando ogni figlio abbia la sua legittima *l.* 10. §. 11. *C. fam. erciscunda*. Papon nelle sentenze, lib. 15. tit. 8. artic. 5. Despeisses, t. 1. pag. 149.

Si può intentar giudizio contro una divisione quantunque fatta per forma di transazione. *Chenu sopra papon*, *eod. art.* 5.

15. Dopo la divisione di una cosa comune ciascuno de' socj viene considerato in riguardo all' altro socio come un venditore, ed essi debbono garantirsi reciprocamente le loro porzioni da qualunque evizione. Per esempio: se dopo esser stata divisa una eredità, un creditore ereditario eserciti la sua ipoteca contro i beni toccati ad uno de' socj, tutti gli altri socj debbono indennizzarlo secondo la loro tangente. Il che ha luogo anche nel caso che nella divisione non si fosse fatta menzione di evizione (a).

„ (a) Divisionem prædiorum vicem emptionis obtinere „ placuit *l.* 1. *C. comm. utr. jud.* Si familiæ erciscundæ „ judicio, quo bona paterna inter te & fratrem tuum „ æquo jure divisa sunt, nihil super evictione rerum sin- „ gulis adjudicatarum specialiter inter eos convenit, id „ est, ut utriusque eventum rei suscipiat, recte possessio- „ nis evictæ detrimenta, fratrem & cohæredem tuum pro „ parte agnoscere. Præses provinciæ, per actionem præ- „ scriptis verbis, compellet *l.* 14. *c. fam. ercisc.* Judex „ familiæ erciscundæ curare debet, ut de evictione „ caveatur, his quibus adjudicat *l.* 25. §. 21. *ff. fam.* „ *ercisc.*

16. Sebbene i documenti originali risguardanti gl'interessi comuni appartengano a ciascuno de' socj, tuttavia possono essere lasciati in potere di un solo di essi, il quale se ne renderà mallevadore con tutti gli altri, con dar loro le copie autentiche, e coll' obbligo di esibire gli originali, tutte le volte che ne verrà il bisogno. Così tra i coeredi i documenti restano in mano dell'erede prin-

---

In materia di divisione il minore favorisce il maggiore, perchè fa rimettere le cose nel medesimo stato in cui erano prima, e per conseguenza divengono di nuovo comuni ed indivise.

principale. Che se non vi sia una giusta ragione di preferire uno de' socj per dargli in consegna queste carte, oppure se essi non rimangano d'accordo circa la persona che dovrà ricevere tale consegna, allora dovrà la persona tirarsi a sorte, o dovrà essere destinata dal giudice, oppure le carte si dovranno consegnare ad un notajo, il quale ne darà copia autentica agl' interessati. Deve poi avvertirsi non essere in regola che si metta all' incanto la destinazione della persona che dovrà conservare queste carte (a),

„ (a) Si quæ ſunt cautiones hæreditariæ, eas judex cu-
„ rare debet, ut apud eum maneant qui majore ex par-
„ te hæres ſit. Cæteri deſcriptum & recognitum faciant,
„ cautione interpoſita, ut cum res exegerit, ipſæ exhi-
„ beantur. Si omne iisdem ex partibus hæredes ſint, nec
„ inter eos conveniat apud quem potius eſſe debeant, ſor-
„ tiri eos oportet; aut ex conſenſu vel ſuffragio eligen-
„ dus eſt amicus apud quem deponentur: vel in æde ſa-
„ cra deponi debent *l. 5. ff. fam. erciſc. l. 4. §. ult. eod.*
„ De inſtrumentis quæ communia fratrem veſtrum tene-
„ re proponitis, rector provinciæ aditus, apud quem hæc
„ collocari debeant exiſtimabit. *l. 5. C. comm. utr. jud.*
„ Nam ad licitationem rem deducere, ut qui licitatio-
„ ne vicerit, hæc habeat inſtrumenta hæreditaria, non
„ placet neque mihi, neque Pomponio *l. 7. ff. fam. erciſc.*
„ *V. l. ult. ff. de fide inſt.*

17. Se tra le cose da dividersi tra più persone ve ne sieno di tal natura, che possano servire unicamente ad usi illeciti, come materie venefiche, delle quali non potrebbe farsi alcun buon uso, o libri di magia ec. (1) in questo caso tali cose non entrano nella divisione; ma i socj istes-

---

(1) *Queſta è una delle molto ridicoleſaggini che provano quanto la ſcienza del diritto abbiſogni di riforma*. Nota dell' autore dell' Analiſi.

si, oppure il giudice, quando ne venga in cognizione, dovrà disporne in maniera, che non possa farsi di esse alcun cattivo uso (a).

,, (a) Mala medicamenta & venena veniunt quidem in ,, judicium: ſed judex omnino interponere ſe in iis non ,, debet. Boni enim & innocentis Viri officio eum fungi ,, oportet. Tantumdem debebit facere & in libris improbatæ lectionis, magicis forte, vel his ſimilibus. Hæc ,, enim omnia protinus corrumpenda ſunt. *l.* 4. §. 1. *ff.* ,, *fam. erciſc.*

18. Le cose di mal acquisto, come il prodotto di un fortuito, di un sacrilegio, non entrano nella divisione, ma dovranno restituirsi a chi sarà di ragione (b).

,, (b) Sed etſi quid ex peculatu vel ex ſacrilegio acquiſitum erit, vel vi, aut latrocinio, aut agreſſura, hoc ,, non dividetur *l.* 4. §. *ff. fam. erciſc.*

TITOLO VI.

Di quelli che hanno fondi contigui.

Vi è un'altra specie d'obbligo, senza convenzione, ed è quello che formasi trà i proprietarj de' fondi contigui, per un effetto della loro situazione, e che obbliga a mettervi i termini, se sieno incerti, o a non uscirne, qualora vi sieno stati messi.

SE-

SEZIONE I.

Come si mettono i termini ne' fondi.

SOMMARIO.

1. *Differenza tra gli edifizj e gli altri fondi.*
2. *Distanza dal confine per piantare, per edificare o per fare altre cose.*
3. *Del muro comune, e del muro proprio di un solo.*
4. *Fondi separati da una strada pubblica.*
5. *Fondi traversati da un ruscello.*
6. *Diversi riguardi per regolare i termini.*
7. *Chi possa far prefiggere i termini.*
8. *L' esame dei confini deve farsi dopo quello del posesso.*

2. L' uso de' termini ha luogo principalmente ne' terreni, quando non vi sia una fabbrica, che ne fissi l' estensione. Ma le case e gli altri luoghi murati, tanto in città, quanto in campagna hanno per confini le muraglie fattevi fino dal principio, le quali o sono del solo proprietario, o comuni con il vicino (a).

,, (a) Hoc judicium locum habet in confinio prædiorum
,, rusticorum; in urbanorum displicuit; neque enim con-
,, fines hi, sed magis vicini dicuntur: & ea communibus
,, parietibus plerumque differminantur. Et ideo, etsi in
,, agris ædificia juncta sint, locus huic actioni non erit.
,, Et in urbe hortorum latitudo contingere potest, ut etiam
,, finium regundorum agi possit *l.* 4. §. 10. *ff. fin regund.*
,, V. l'art. seguente.

2. Seb-

2. Sebbene i fondi vicini abbiano la loro linea di divisione che ne segua i confini; e sebbene tutto il fondo appartenga intieramente fino ai suoi cofini al proprietario; nulladimeno non ha questi la libertà di fare nelle adiacenze del confine tutti i lavori che vuole, come piantare, edificare ec. Ma secondo la qualità della piantagione, dell'edificio o di altro lavoro, deve osservare le regole stabilite dagli statuti o dalle consuetudini locali (a).

„ (a) Sciendum est, in actione finium regundorum il„ lud observandum esse, quod ad exemplum quodammo„ do ejus legis scriptum est, quam Athenis Solon dicitur „ tulisse.... Si quis sepem ad alienum prædium fixerit, „ infoderitque, terminum ne excedito. Si maceriam, pe„ dem relinquito. Si vero domum, pedes duos. Si sepul„ crum, aut scrobemfoderit, quantum profunditatis ha„ buerint, tantum spatii relinquito. Si puteum, passum „ latitudinis. At vero oleam, aut ficum, ab alieno ad „ novem pedes plantato. Cæteras arbores, ad pedes quin„ que *l. ul. ff. fin. regund.* V. l' artic. 8. della sez. 2. del„ le servitù.

3. Il muro che trovasi sul confine, è divisorio; ed essendo comune a' due fondi, serve di termine (b). Ma il muro di chi edifica nel suo fondo; appartiene a lui solo, serbando la distanza necessaria dal muro comune (1).

„ (b) (Prædia urbana) communibus parietibus plerum„ que disterminantur *l.* 4. §. 10. *ff. fin. regund.*

4. I poderi intersecati da una strada pubblica, non confinano gli uni cogli altri, ed i proprietarj di questi fondi non hanno bisogno di mette-

re

(1) V. l'articolo precedente.

re i termini tra di loro; purchè non vi dasse occasione il cambiamento della strada (a).

„ (a) Sive via publica intervenit, confinium non intel-
„ ligitur, & ideo finium regundorum agi non potest. Quia
„ magis in confinio meo via publica, vel flumen sit, quam
„ ager vicini. *l.* 4. *in f.* & *l.* 5. *ff. fin. regund.* V. l' artic.
„ 6. della sez. 1. degli obblighi che si formano per i casi
„ fortuiti.

5. I ruscelli che non sono di pubblico uso, e che appartengono ai particolari di cui traversano i fondi, non regolano i confini, ma ognuno ha quelli, che gli da il suo titolo o il suo possesso (b).

„ (b) Sed si rivus privatus intervenit, finium regundo-
„ rum agi potest *l.* 6. *ff. fin. regund.*

6. Se i confini de' fondi di città o di campagna siano incerti, si regolano secondo i titoli. se ve ne sono che indichino o il luogo de' limiti, o l'estensione che i fondi debbono avere; oppure secondo le antiche tracce, secondo le antiche tradizioni, o altre prove simili. E potendo dopo il contratto avvenire diversi cambiamenti ne' confini, si regolano dal possesso e da' riguardi, che debbonsi avere a questi cambiamenti. Come se un proprietario di due fondi, i quali aveano i loro confini, vendendone uno, vi metta termini diversi, o se si facciano altri cambiamenti con diversi acquisti o successioni che confondono o distinguono i fondi. Finalmente si possono regolare i confini con altri mezzi, che possono farli riconoscere (c).

„ (c) In finalibus quæstionibus vetera monumenta, cen-
„ sus autoritas, ante litem inchoatam, ordinati, se-
„ quenda est, modo si non varietate successionum, & ar-
„ bitrio possessorum fines additis vel detractis agris, po-
„ stea permutatos probetur *l.* 21. *ff. fin. regund. l.* 2. *c.*
„ *eod.* Eos terminos, quantum ad dominii quæstionem
„ per-

„ pertinet, observari oportere fundorum, quos demon-
„ stravit is qui utriusque prædii dominus fuit, cum al-
„ terum eorum venderet. Non enim termini, qui singu-
„ los fundos separabant, observari debent: sed demon-
„ stratio adfinium, novos fines inter fundos constituere
„ *l. 12. ff. fin. reg.* Successionum varietas, & vicinorum
„ novi consensus, additis vel detractis alterutro, deter-
„ minationis veteris monumenta sæpe permutant *l. 2. c.*
„ *eod.*

7. Gli enfiteuticarj, gli usufruttari, i pignoratarj possono del pari, che i proprietarj, esercitare l'azione *finium regundorum* con i possessori de' fondi vicini (a).

„ (a) Finium regundorum actio & in agris vectigalibus,
„ & inter eos qui usumfructum habent, vel fructuarium
„ & dominum proprietatis vicini fundi, & inter eos qui
„ jure pignoris possident, competere potest *l. 4. §. 9. ff.*
„ *fin. regund.*

8. Se nella medesima causa si disputi del possesso, e dell' apposizione de' termini, devesi prima di tutto pronunziare il giudizio sopra il possesso (b).

„ (b) Si quis super sui juris locis prior de finibus de-
„ tulerit quærimoniam, quæ proprietatis controversiæ
„ cohæret, prius possessionis quæstio finiatur *l. 3. C. fin.*
„ *reg.*

Imperocchè la controversia de' confini riguarda la proprietà, la quale deve essere giudicata prima de' confini (1).

SE-

---

(1) V. l' artic. 17. della sez. 1. del possesso.

SEZIONE II.

Degli obblighi reciprochi tra' proprietarj de' fondi contigui.

SOMMARIO.

1. *Distanza dal confine per piantare, o per edificare.*
2. *Usurpazioni.*
3. *Se i confini non appariscono.*
4. *Di chi move i termini.*
5. *Autorità di coloro che mettono i termini.*

1. Il proprietario di un fondo, facendo una piantagione, un edifizio o altro lavoro, deve osservar le distanze tra detto lavoro, ed il confine, secondo ordinano gli statuti o le consuetudini locali (1). Se vi contravvenga, sarà obbligato a demolire il suo edifizio, a svellere la piantagione, a rimettere le cose nello stato dovuto, ed all' emenda de' danni e spese cagionate col suo attentato (a).

„ (a) Culpa & dolus exinde præstantur *l.* 4. §. 2. *ff. fin.* „ *regund.* Sed & si quis judici non pareat in succidenda „ arbore, vel ædificio in fine posito deponendo, parteve „ ejus, condemnabitur. D. *l.* 4. §. 3.

2. Se il possessore di un fondo oltrepassando i limiti, commetta una usurpazione a danno del vi-

(1) V. l' artic. 2. della sez. 1.

vicino, sarà tenuto a' danni ed interessi per quel che riguarda la sua intrapresa (a); ed alla restituzione de' frutti o delle altre rendite, dal tempo della sua usurpazione. Ma l'usurpatore di buona fede non dovrà i frutti, se non dopo l'interpellazione giudiziale (b).

„ (a) In judicio finium regundorum etiam ejus ratio „ fit quod intereſt. Quid enim, ſi quis aliquam utilitatem ex eo loco percepit, quem vicini eſſe appareat? „ Inique dæmnatio eo nomine fiet? *l. 4. §. 2. ff. regund.*

„ (b) Poſt litem conteſtatam etiam fructus venient in „ hoc judicio: nam & culpa & dolus exinde præſtantur. „ Sed ante judicium percepti non omnimodo hoc in ju„ dicium venient; aut enim bona fide percepit, & lucra„ri cum oportet, ſi eos conſumpſit; aut mala fide, & „ condici oportet *l. 4. §. ff. fin. regund.*

3. Se i cosini di due fondi divengano incerti, sia per il fatto del proprietario di uno di essi, sia per un caso fortuito, come se una inondazione avesse portati via i termini, o altro avvenimento avesse tolti i segni della separazione de' fondi; si metteranno di nuovo i termini col parere de' periti o secondo i titoli, o con altr' mezzi accennati nell'articolo 7 della sez. I; e chi avrà usurpato, sarà tenuto alla restituzione de' frutti o delle altre rendite, ed a' danni ed interessi se ve ne siano (c).

„ (c) Si irruptione fluminis fines agri confundit inun„ datio; ideoque uſurpandi quibuſdam loca, in quibus „ jus non habent, occaſionem præſtat: præſes provinciæ „ alieno eos abſtinere, & domino ſuum reſtitui, termi„noſque per menſorem declarari jubet *l. 8. ff. fin. regund.* „ Ad officium de finibus cognoſcendis pertinet, menſo„res mittere, & per eos dirimere ipſam finium quæſtio„nem, ut æquum eſt, ſi ita res exigit, oculiſque ſuis „ ſubjectis locis. *D. l. §. 1.*

4. Se sieno stati rimossi i termini per il fatto di uno de' possessori, sarà egli tenuto non solo

alla

alla restituzione de' frutti e de' danni ed interesī
alla restituzione de' frutti e de' danni ed interes-
si, ma potrà anche per questo delitto essere inquisito criminalmente; e sarà condannato a quella pena, che il fatto potrà meritare, secondo le circostanze (a).

,, (a) Divus Hadrianus in hæc verba rescripsit: quin
,, pessimum factum sit, eorum qui terminus finium cau-
,, sa propositos propulerunt, dubitari non potest. De pæna
,, tamen modus ex conditione personæ, & mente facien-
,, tis magis statui potest, &c. *l.* 2. *& toto titulo ff. de term.*
,, *mot. l.* 4. §. 4. *ff. fin. regund. V. l.* 4. *C. eod.*

5. Gli arbitri o i periti che regolano i limiti, possono secondo le circostanze dello stato de' luoghi, dell'ambiguità de' confini, e del comodo di amendue i proprietarj, o dividere ciò che è in controversia, se sia incerto il diritto di ciascuno, o aggiudicarlo ad uno, quando convenga, o mettere i termini in un altro luogo, lasciando da una parte l'equivalente che si toglie dall'altra, e obbligando a qualche compenso quello de' proprietarj che profitta di questo cambiamento (b).

,, (b) Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non
,, possit dirimere fines, adjudicatione controversiam di-
,, rimat. Et si forte amovendæ veteris obscuritatis gra-
,, tia, per aliam rationem fines dirigere judex velit, po-
,, test hoc facere per adjudicationem & condemnationem.
,, Quo casu, opus est ut ex alterutrius prædio alii adju-
,, dicandum sit. Quo nomine is cui adjudicatur, invi-
,, cem pro eo quod ei adjudicatur, certa pecunia con-
,, demnandus est. Sed & loci unius controversia in par-
,, tes scindi adjudicationibus potest, prout cujusque domi-
,, nium in eo loco judex competerit *l.* 2. §. 1. *l.* 3. *& l.*
,, 4. *ff. fin. regund.*

TITOLO VII.

Di chi senza contratto riceve una cosa, che non gli è dovuta, e ritiene una cosa altrui.

In molte maniere può accadere, che taluno possegga una cosa, la quale sia tenuto a restituire, senza esservi obbligato con un contratto. Eccone alcuni esempi. Chi per errore riceve il pagamento di una somma non dovutagli, è obbligato a restituirla. Chi credendosi essere il solo erede, si è impossessato di tutto un patrimonio, è obbligato a restituire la loro tangente agli altri, che avranno dritto alla medesima eredità. Chi trova una cosa perduta, deve renderla al padrone. Chi trova nel suo fondo cose altrui, trasportatevi da una illuvione, deve restituirle al padrone, o permettere che questi se le vada a prendere.

Gli esempj quì riportati dimostrano, che in due maniere si può ritenere una cosa altrui, senza contratto. Vale a dire; o per effetto di un caso fortuito, come ne' surriferiti due ultimi esempj; oppure in conseguenza di un fatto volontario, come ne' due primi.

Qualunque sia il modo, con cui si ritiene la cosa altrui, cioè o per un puro accidente, o per un fatto volontario, le obbligazioni che ne nascono sono quasi le medesime. Nulladimeno si è creduto meglio di non confondere, e di non unire insieme queste due specie di avvenimenti; ed in questo titolo si considereranno solamente que' casi,

si, ne'quali taluno ritiene la cosa altrui senza contratto, in sequela di un fatto volontario, come accade a chi riceve un pagamento non dovutogli. Imperocchè l'altra maniera di ritenere una cosa per un puro caso fortuito, è compresa nel seguente titolo IX, in cui si parla in generale degli obblighi, che si formano per i casi fortuiti; tanto se il caso fortuito metta in mani di una persona qualche cosa altrui, come accade ne' due primi esempj, citati quì sopra; quanto se il caso fortuito dia luogo ad una obbligazione di un'altra specie, come nel caso di colui, al quale sono state salvate dal naufragio le sue robe colla perdita di quelle di un altro, gittate in mare per alleggerire la nave; giacchè è egli tenuto ad entrare a parte della perdita delle robe gittate; e quest' obbligo si forma, senza che uno abbia la cosa altrui. In questo titolo e nel seguente titolo IX, si esporranno tutte le regole, che riguardano le diverse maniere, con cui può aversi in suo potere una cosa altrui, ma nello stesso titolo IX si parlerà ancora di altre sorti di obbligazioni, che riconoscono la loro origine dei casi fortuiti.

Sono infiniti i casi, ne' quali può taluno ritenere la cosa altrui, senza un positivo contratto; ma basta di esemplificarne alcuni, in cui entrano le regole appartenenti a questo soggetto, per poterle poi facilmente applicare a tutti gli altri casi possibili.

SEZIONE I.

Alcuni esempj de' casi compresi in questo titolo, e che non hanno niente d' illecito.

SOMMARIO.

1. *Chi riceve quel che non gli è dovuto è obbligato a restituirlo.*
2. *Pagamento fatto da chi credesi debitore, e non lo è.*
3. *Pagamento fatto da un terzo.*
4. *Il creditore non restituisce ciò che gli è stato pagato innanzi tempo.*
5. *Se si paghi per errore, o volontariamente quel che non è dovuto.*
6. *Pagamento fatto in dubbio.*
7. *Di chi di due cose ne deve una.*
8. *Esempio di un' altra specie.*
9. *Altro esempio.*
10. *Restituzione d'una cosa posseduta, senza giusto titolo.*
11. *Pagamento di un debito, che si potrebbe non pagare.*

1. Colui che riceve un pagamento di ciò che non gli è dovuto, quand' anche credesse di buona fede che gli fosse dovuto, e che chi paga fosse nell' istesso errore, tuttavia non acquista verun diritto su di quel che gli è pagato in questa guisa, ma deve reslituirlo. Perciò colui che ha ri. ce-

cevuto il legato di un testamento, che poi si trova falso, deve restituire ciò che ha ricevuto con questo titolo. Sarebbe lo stesso quando il testamento non fosse falso, ma il legato si trovasse rivocato da un codicillo, venuto alla luce dopo il pagamento (a).

„ (a) Si quid ex testamento solutum sit, quod postea fal-
„ sum, vel inofficiosum, vel irritum, vel ruptum appa-
„ ruerit, repetetur. *l.* 2. §. 1. *ff. de cond. ind.* Si post
„ multum temporis . . . codicilli diu celati, prolati, qui
„ ademptionem contineant legatorum solutorum, vel di-
„ minutionem, per hoc, quia aliis quoque legata relicta
„ sunt (solutum ex testamento repetetur) *l.* 2. §. 1. *ff. de*
„ *cond. ind.* Is cui quis per errorem non debitum solvit,
„ quasi ex contractu debere videtur. §. 6. *inst. de obl. quæ*
„ *quasi ex contr.*

2. Se un creditore riceva un pagamento dalle mani di colui, che credendo esser suo debitore in realtà non lo fosse, e che pagando credesse soddisfare al suo debito, allora questo pagamento non disobbliga il vero debitore, ed obbliga quello che lo riceve, a restituire ciò che gli è stato pagato per errore: per esempio, se l'erede presuntivo; sapende la morte di un suo parente cui deve succedere, ed ignorando un testamento che lo priva di tutta la successione, paghi del proprio un debito ereditario, prima di prender possesso dell' eredità, perchè crede di adempire al suo obbligo come erede; il creditore che avrà ricevuto questo danaro sarà tenuto a restituirlo, e conserverà il suo diritto contro i beni ereditarj (b).

„ (b) Indebitum est non tantum, quod omnino non de-
„ betur: sed & quod alii debetur, si alii solvatur: aut
„ si id quod alius debeat, alius, quasi ipse debeat, sol-
„ vat. L. 65. §. *ult. ff. de condict. indeb.* Quamvis debitum
„ sibi quis recipiat, tamen si is qui dat, non debitum

 „ dat,

„ dat, repetitio competit. Veluti si is qui hæredem se,
„ vel bonorum possessorem falso existimans, creditori hæ-
„ reditario solverit. Hic enim neque verus hæres libera-
„ tus erit: & his quod dedit, repetere poterit. Quam-
„ vis enim debitum sibi quis recipiat; tamen si is qui dat
„ non debitum dat, repetitio competit. *l.* 19. §. 1. *ff. de*
„ *cond. indeb.* V. l' art. 7. della sez. 1. de' vizj delle con-
„ venzioni (1).

Ma se il creditore con tale pagamento avesse perduta la prova del suo credito; come se avesse lacerato un documento, in guisa che corresse pericolo di non esser più pagato dal vero debitore, in questo caso il pagamento si sostiene, e chi ha pagato deve solo accusare la sua imprudenza. Per altro egli avrà l'azione contro il debitore, per tutto quello che ha pagato in suo discarico.

3. Chi paga ad un creditore un debito altrui, non ha dritto di ripetere questo pagamento; perchè il creditore ha ricevuto ciò che gli era dovuto, e si presume che chi ha pagato, abbia avuta intenzione di estinguere il debito del vero debitore (a).

„ (a) Repetitio nulla est ab eo qui suum recepit: ta-
„ metsi ab alio quam a vero debitore, solutum est. *l.* 44.
„ *ff. de cond. indeb.*

4. Se un debitore paghi prima del tempo, quando anche il pagamento fosse dovuto solo dopo la sua morte, egli non ha dritto di ripeterlo (b).

„ (b) In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem
„ solutum repetere non possit. *l.* 10. *ff. de cond. indeb.* Si
„ cum

(1) Conviene intendere questa regola nel caso, in cui quegli che si credesse erede e che tal non fosse, avesse pagato di sua propria borsa, prima d'intromettersi nella successione, ed essendo ancora intatte le cose. Non bisogna confondere il caso di questa regola col caso di quella che segue.

„ cum moriar dare promiſero, & antea ſolvam, repetere
„ me non poſſe Celſus ait. Quæ ſententia vera eſt *l.* 17.
„ *eod.* V. l' artic. 5. della ſez. 1. de' pagamenti.

La ragione si è, ch'egli ha pagato ciò che doveva, ed ha solo voluto anticipare il pagamento. Ma se si trattasse di un debito condizionato, e dipendente da una condizione impossibile a verificarsi, o che almeno non si fosse mai verificata; in tal caso chi ha ricevuto questo pagamento, fatto per errore, deve restituirlo. Ma se il caso della condizione dovesse necessariamente verificarsi, il pagamento non potrà ripetersi (a).

„ (a) Sub conditione debitum, per errorem ſolutum,
„ pendente quidem conditione, repetitur *l.* 16. *ff. de cond.*
„ *indeb.* Quod ſi ea conditione debetur, quæ omnimodo
„ extatura eſt, ſolutum repeti non poteſt; licet ſub alia
„ conditione, quæ an impleatur incertum eſt, ſi ante ſolvatur, repeti poſſit. *l.* 18. *eod.*

5. Chi per errore fa un pagamento, che credeva dovuto, potrà ripeterlo, tanto se il debito non sussistesse, quanto ancora se fosse sopravvenuto un caso ignoto al debitore, e che annullasse il debito, come se, dopo avere un debitore pagato l' erede del suo creditore, venga alla luce un codicillo, che gli condona il suo debito. Ma colui, sebbene sappia avere qualche ragione per esimersi dal pagamento, tuttavia paga, non può ripetere; perchè si presume, che abbia volontariamente rinunciato al dritto di non pagare (b).

„ (b) Si quis indebitum ignorans ſolvit, per hanc actio-
„ nem condicere poteſt. Sed ſi ſciens ſe non debere,
„ ſolvit, ceſſat repetitio. *l.* 1. §. 1. *ff. de cond. ind.* In-
„ debitum autem ſolutum accipimus, non ſolum ſi omni-
„ no non debeatur, ſed & ſi per aliquam exceptionem
„ perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti
„ poterit, niſi ſciens ſe tutum exceptione, ſolvit. *l.* 26.
„ §. 3. *ff. eod.*

6. Colui che nel dubbio, se debba o no pagare, finalmente considerando di poter essere debitore, paga per liberarsi da ogni molestia, potrà ricuperare quello che ha pagato, quando in realtà non doveva nulla. Ma se apparisce, che le parti hanno, in mezzo a questa intertezza, voluto terminare le loro controversie facendo con questo pagamento una specie di transazione, in questo caso il pagamento si sostiene (a).

„ (a) Pro dubietate eorum, qui mente titubante indebitam solverint pecuniam, certamen legum latoribus „ incidit, idne quod ancipiti animo persolverint, possint „ repetere an non? Quod nos decidentes sancimus, omnibus, qui incerto animo indebitam dederint pecuniam, „ vel aliam quamdam speciem persolverint, repetitionem „ non denegari: & præsumptionem transactionis non contra eos induci, nisi hoc specialiter ab altera parte approbetur *l. ult. C. de cond. indeb.*

7. Se colui che di due cose ne deve una, le abbia date amendue, o per equivoco o per ignoranza, non sarà in libertà di colui che le ha ricevute, di scegliere quella che gli piace di ritenere; ma il debitore conserverà il diritto di eleggere e di lasciar quella che vorrà dare, e di riprendersi l'altra (b).

„ (b) Si quis servum certi nominis, aut quamdam solidorum quantitatem, vel aliam rem promiserit: & „ cum licentia ei fuerit unum ex his solvendo liberari, „ utrumque per ignorantiam dependerit: dubitabatur, „ cujus rei daretur a legibus rei repetitio, utrumve servi, an pecuniæ, & utrum stipulator, an promissor habeat hujus rei facultatem. Et Ulpianus quidem .... „ Nobis hæc decidentibus Juliani & Papiniani sententia „ placet, ut ipse habeat electionem recipiendi, qui & „ dandi habuit. *l. 10. C. de cond. indeb.*

8. Colui che si trova in possesso di una cosa altrui, sia mobile o stabile, e con qualunque titolo possegga, di vendita, donazione ec., è obbli-

ga-

gato a restituirla al padrone, quando comparisce e prova il suo dritto. Quindi il compratore di un fondo se resta evitto dal vero padrone, deve restituirglielo, e quest' obbligo è del numero di quelli che formasi senza convenzione (1),

9. L' erede che nell' assenza del suo coerede, e credendosi solo erede, si mette in possesso di tutti i beni, si obbliga senza convenzione a restituire all' altro la porzione dell' eredità, quando questi si presenterà (2).

10. Colui che ritiene una cosa altrui senza una giusta causa, o a cui erasi data una cosa per una causa che cessa, o sotto una condizione che non si verifica, non avendo più causa per cui possa ritenerla, deve restituirla. Così quegli che avesse ricevuta la dote per un matrimonio che non si effettua, o che è annullato, deve restituire ciò che ha ricevuto a questo titolo (a).

,, (a) Constat id demum posse condici alicui, quod ,, vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad ,, non justam causam. *l. 1. §. ult. ff. de cond. sine causa.* ,, Nihil refert utrumne ab initio sine causa quid datum ,, sit, an causa propter quam datum sit, secuta non sit. ,, *l. 4. eod.* Fundus dotis nomine traditus, si nuptiæ in- ,, secutæ non fuerint, condictione repeti potest. *l. 7. §.* ,, *ult. ff. de condict. caus. dat. l. 8. cod. l. 1. ff. de cond.* ,, *ob. turp. vel inj. caus.* (1).

Con più ragione coloro che han ricevuto danaro,

(1) V. la sez. 10. del contratto di vendita.
(2) V. l' art. 3. della sez. 3. degl' interessi.
(3) Si può ricevere qualche cosa per una causa ingiusta senza convenzione, come per un' angheria o per altra violenza, e si può parimente ricevere qualche cosa per una convenzione ingiusta. Su di che vedi l' artic. ultimo della sez. 4. de' vizj delle convenzioni, e la sez. seguente.

naro, o altra cosa per una causa ingiusta, son tenuti a restituirla.

11. I debitori che volontariamente pagano i debiti che avrebbero potuto far annullare in giudizio, ma che l' equità naturale rende legittimi, non possono ripetere il pagamento, a fronte di questa loro approvazione (a).

„ (a) Naturales obligationes non eo ſolo æſtimantur, „ ſi actio aliqua earum nomine competit, verum etiam „ eo, ſi ſoluta pecunia repeti non poſſit. *l.* 10. *ff. de obl.* „ *& act.* V. l' artic. 4. della ſez. 1. de' pagamenti.

Per esempio, se una moglie che si è obbligata senza l' autorità del marito, o anche con quest' autorità ne' luoghi dove gli statuti locali non permettono alla moglie, che sta sotto la podestà del marito di obbligarsi, essendo vedova soddisfi al suo obbligo, il quale sarebbe stato dichiarato nullo in giudizio, non potrà ripetere il pagamento. Similmente un minore divenuto maggiore, pagando un debito dal quale avrebbe potuto esentarsi, non potrà ripetere quel che avrà pagato; poichè in questi casi vi era un' obbligazione naturale, che il debitore ha voluto adempire.

SEZIONE II.

Altri esempj sulla stessa materia de' casi prodotti da un fatto illecito.

In questo luogo noi intendiamo per fatto illecito non solo quelle azioni, che sono espressamente vietate da una legge positiva, ma ancora tutte quelle, che ledono l' equità, la onestà, i buoni

ni costumi, sebbene non siano vietate da alcuna legge espressa. Imperocchè tutto quello, che si oppone all'equità, all'onestà, ed ai buoni costumi, è contrario ai precetti della legge divina, ed allo spirito delle leggi umane.

SOMMARIO.

1. *Fatto illecito di tre specie.*
2. *Fatto illecito per parte di chi dà.*
3. *Fatto illecito per parte di chi riceve.*
4. *Fatto illecito per parte di amendue.*

1. In tre maniere si può, per un fatto illecito, ritenere il denaro o la roba altrui. Imperocchè il fatto può essere illecito, o solo per parte di chi dà, o solo per parte di chi riceve, o finalmente per parte di amendue (a).

,, (a) Omne quod datur, aut ob rem datur, aut ob causam. Et ob rem, aut turpem, aut honestam. Turpem autem; aut ut dantis sit turpitudo, non accipientis; aut ut accipientis dumtaxat, non etiam dantis; aut utriusque. *l.* 1. *ff. de cond. ob. turp. vel ini. caus.*

Così chi, sotto colore di cortesia, fa un regalo ad una persona, che egli sia dover esser suo giudice o suo arbitro, ma che dal canto suo ignora il motivo di questo regalo, egli dona illecitamente una cosa, che l'altro può ricevere, senza offender la giustizia. Così, chi per se medesimo o per terza persona, colla minaccia di usare qualche grave violenza, riscuote denaro o altro, o pure si fa restituire i documenti di qualche suo credito o di altro dritto, questo fatto è illecito unicamente per parte di colui che esercita questa

questa violenza, ma non dell'altro che la patisce. Così finalmente quando una persona per se stessa o per mezzo d'altri, riceve denaro o altra cosa per commettere un delitto, un attentato o altra azione ingiusta, il fatto è illecito tanto per parte di chi dà, quanto per parte di chi riceve.

2. Quando il fatto è illecito solamente per parte di chi da, colui che ha ricevuto non è obbligato alla restituzione, purchè qualche circostanza particolare non gl'imponga questo dovere. Così nel caso, riportato nel primo articolo, di un giudice o di un arbitro che ha ricevuto un regalo, di cui ignora il vero motivo; se poi verrà a risapere questo motivo, dovrà astenersi di fare da giudice o da arbitro, o pure dovrà restituire il regalo. Talvolta ancora può essere obbligato all'uno ed all'altro, secondo può esigere la prudenza e l'equità, in vista delle particolari circostanze, della qualità delle persone, del fatto contingente ec. (1).

3. Quando il fatto è illecito soltanto per parte di colui che ha ricevuto una cosa per una causa ingiusta, quegli che l'ha data potrà farsela restituire, quantunque l'altro abbia adempita la sua obbligazione (a); nè vi è ragione perchè possa

„ (a) Quod ſi turpis cauſa accipientis fuerit, etiam ſi
„ res ſecuta ſit, repeti poteſt. *l.* 1. §. 2. *ff. de cond. ob*
„ *turp. vel inj. cauſ.* Perpetuo Sabinus probavit veterum
„ opinionem exiſtimantium id quod ex injuſta cauſa apud
„ aliquem ſit, poſſe condici. In qua ſententia etiam Cel-
„ ſus eſt. *l.* 6. *ff. cod.*

egli

(1) Queſta è una conſeguenza del primo caſo, ſpiegato nell'articolo precedente. Ut dantis ſit turpido. *l.* 1. *ff.* *ff. de cond. ob turp. vel inj. cauſ.*

egli essere esentato dalla restituzione, quand' anche non se glie ne facesse alcuna richiesta, nè dalle altre pene che il fatto potrà meritare, se venga dedotto in giudizio.

4. Se il fatto sia illecito e per parte di chi dà, e per parte di chi riceve, quegli che ha dato perderà giustamente quel che ha sì malamente impiegato, e non avrà alcuna azione per ricuperarlo (a).

„ (a) Ubi autem & dantis & accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus. *l.* 3. *ff. de cond. ob. turp. vel inj. caus.* V. gli articoli 3., 4. e 5. della sez. 4. de' vizj delle convenzioni, e la nota su questo articolo 5.

E quegli che ha ricevuto non potrà ritenersi questo profitto ingiusto; e quand' anche avesse eseguito l'incarico, di cui aveva ricevuta la mercede, sarà obbligato a restituire a quel tale, che vi avrà un dritto legittimo, e dovrà soggiacere alle pene meritate.

SEZIONE III.

Degli obblighi di colui che ritiene una cosa altrui senza convenzione.

SOMMARIO.

1. *Restituzione del danaro e degl' interessi se vi hanno luogo.*
2. *Cura della cosa.*
3. *Restituzione de' frutti.*
4. *E dell' aumento avvenuto nella cosa.*
5. *Se colui che aveva una cosa altrui, l' abbia alienata.*

1. L' ob-

1. L'obbligo di colui che ritiene una somma di danaro di un'altra persona, sia che l'abbia ricevuta in pagamento senza essergli dovuta, sia che l'abbia avuta in altra maniera, consiste in restituir questo danaro cogl'interessi (a) decorsi dal tempo della domanda: purchè sia stato possessore di buona fede. Che se per parte sua vi fosse stata mala fede, dovrebbe pagare gl'interessi dal tempo, in cui ha incominciato a possedere con mala fede.

„ (a) Pecuniæ indebitæ, per errorem, non ex causa ju„ dicati solutæ, esse repetitionem jure condictionis non „ ambigitur. Si quid igitur probare potueris patrem tuum, „ cui heres extitisti, amplius debito creditori suo persol„ visse, repetere potes. Usuras autem ejus summæ præ„ stari tibi frustra desideras. Actione enim condictionis „ ea sola quantitas repetitur, quæ indebita soluta est. *l.* „ 1. *C. de cond. ind.*

2. Se debba restituirsi qualche altra cosa diversa dal danaro, colui che comincia a conoscere quest'obbligo, deve averne cura, e conservarla fino a che la restituisca. Ma se la cosa deteriori, o perisca nel tempo che credeva di buona fede che fosse sua, e prima che glie ne fosse fatta la domanda, o che fosse in mora di restituirla, egli non sarà tenuto a nulla, quand'anche la cosa fosse perita o deteriorata per colpa sua; poichè la sua condizione deve essere la stessa come se fosse stato il padrone della cosa. Ma dopo la domanda, se egli fosse in mora, sarebbe tenuto a quel che accadesse; anche senza sua colpa (b).

„ (b) Non solum autem rem restitui, verum & si de„ terior res sit facta, rationem judex habere debebit. „ Finge enim debilitatam hominem, vel verberatum, „ vel

„ vel vulneratum restitui; utique ratio per judicem ha-
„ bebitur, quanto deterior sit factus. *l.* 13. *ff. de rei vind*
„ Si servus petitus, vel animal aliud demortuum sit
„ sine dolo malo & culpa possessoris, pretium non esse
„ præstandum plerique ajunt. Sed est verius, si forte di-
„ stracturus erat petitor, si accepisset, moram passo de-
„ bere præstari: nam si ei restituisset, distraxisset, &
„ pretium esset lucratus. *l.* 15. §. *ult. eod.* Si homo sit
„ qui post conventionem restituitur, si quidem a bonæ fi-
„ dei possessore, puto cavendum esse de dolo solo: de-
„ bere cæteros etiam de culpa sua; inter quos erit &
„ bonæ fidei possessor, post litem contestatam. *l.* 45.
„ *eod.*

3. Se si debba restituire un fondo, o un'altra cosa fruttifera, il pessessore che deve restituirla, è tenuto altresì a restituire i frutti o i profitti che ne ha percepiti, o solo dopo la domanda, o anche dal tempo che ne ha goduto, secondo la qualità della causa che ha fatto passare la cosa nelle sue mani, e secondo le circostanze (a).

„ (a) Indebiti soluti condictio naturalis est: & ideo
„ etiam quod rei solutæ accessit, venit in condictionem.
„ Ut puta partus qui ex ancilla natus sit, vel quod al-
„ luvione accessit. Imo & fructus quos is, cui solutum
„ est, bona fide percepit, in condictionem veniunt. *l.* 15.
„ *ff. de cond. indeb. l.* 38. §. 2. *ff. de usur.* Ei qui indebi-
„ tum repetit & fructus & partus restitui debent. *l.* 65.
„ §. 5. *ff. de cond. ind.* (1).

4. Se

---

(1) V'ha molti casi ne' quali la buona fede non discarica il possessore dalla restituzione de' frutti. V. gli artic. 9., 10. e 14. della sez. 3. degl' interessi. *v. l.* 7. §. *ult.* & *l.* 12. *ff. de cond. caus. dat.*

Le leggi citate su questo articolo non si riferiscono a tutt'i casi spiegati nella sezione prima, ma soltanto al caso di colui che ha ricevuto una cosa la quale non gli era dovuta; e se questa cosa produca qualche frutto o altre rendite, le leggi obbligano indistintamente alla restituzione de' frutti il possessore stesso che ha goduto di buona fede, quantunque colui che avesse ricevuto danaro che non gli era dovuto, non ne debba gl' interes-
si,

4. Se la cosa che deve essere restituita si fosse aumentata nel tempo che n'era in possesso colui che si trova obbligato a restituirla, come fosse cresciuta di numero una truppa di bestiami, o un podere contiguo ad un fiume fosse divenuto più grande, il tutto soggiace alla restituziona (a).

„ (a) Ut puta partus qui ex ancilla natus sit, vel quod „ alluvione accesſit. *l. 15. ff. de cond. ind.*

5. Se quegli che possedesse una cosa altrui, credendo di buona fede esserne il padrone, l'avesse alienata con questa buona fede, non sarebbe tenuto a restituire altro che il profitto che ne ha ricevuto, come sarebbe il prezzo, ne ne aves-

---

ſi, come ſi è detto nel primo articolo di queſta ſezione. Ma ſi è creduto che queſta regola, la quale può eſſer giuſta in certi casi, potrebbe in altri eſſer rigoroſa ed ingiuſta, reſtringendola anche a ciò che foſſe ſtato dato ſenza eſſer dovuto. Così, per eſempio, ſe un erede consegna ad un povero legatario un fondo che gli era dato in un codicillo, ed avendo queſto legatario goduto per molti anni, ſi trovi falſo il codicillo, ſenza ch' egli abbia alcuna parte alla falſità, ma avendo goduto di buona fede, abbia conſumato queſti frutti per mantenere la ſua famiglia, e non poſſa reſtituirli ſenza ridurſi alla mendicità o ſoffrir molto diſcapito, ſarebbe forſe ingiuſto il diſcaricarlo da queſta reſtituzione, alla quale un legatario ricco, o comodo potrebb' eſſere tenuto per queſta ragione, che non dovrebbe profittare dell' uſufrutto di una coſa in cui non ha verun diritto, e di cui il vero padrone ſi troverebbe ſpogliato con un falſo titolo? Avendo riguardo a queſti varj avvenimenti, e ad altre cauſe che poſſono obbligare alla reſtituzione de' frutti, o diſcaricarne, ſi è creduto che l' applicazione di queſta regola debba eſſer laſciata alla prudenza del giudice, ſecondo la cauſa dell' uſufrutto e ſecondo le circoſtanze.

se ricavato, quantunque l'avesse venduta meno del giusto valore (a).

„ (a) Hominem indebitum (dedi) & hunc ſine fraude „ modico diſtraxiſti; nempe hoc ſolum refundere debes, „ quod ex pretio habes. *l.* 26. §. 12. *ff. de cond. ind.*

SEZIONE IV.

Degli obblighi del padrone della cosa.

SOMMARIO.

Il padrone deve pagare ciò che si è speso per conservar la cosa.

Il padrone, che ricupera una cosa dalle mani di un altro, ancorchè la ricuperasse da un possessore di mala fede, è obbligato a restituirgli tutto ciò che ha questi utilmente speso per conservarla; e se vi son frutti da restituire, bisogna dedurne le spese fatte per ricoglierli (a).

„ (a) Et qui indebitum repetit, & fructus & partus „ reſtitui debent, deducta impenſa. *l.* 65. §. 5. *ff. de* „ *cond. dict. ind.*

„ Quod in fructus redigendos impenſum eſt, non ambi- „ gitur ipſos fructus diminuere debere. *l.* 46. *ff. de uſur.* „ V. l' artic. 11. della ſez. 3. degl' intereſſi, e la nota ſu „ queſto articolo.

TITOLO VIII.

De' danni cagionati per colpe che non possono imputarsi a delitto.

Possono distinguersi tre sorte di colpe, per cui può accadere qualche danno. Quelle che s' imputano a delitto. Quelle delle persone che mancano agli obblighi de' contratti, come un venditore che non consegna la cosa venduta, un inquilino che non fa le riparazioni a cui è tenuto. E quelle che non hanno rapporto alle convenzioni, e che non s' imputano a delitto; come se per inavvertenza si getti da una finestra qualche cosa che imbratti una veste; se un bestiame mal custodito faccia qualche danno; se si cagioni un incendio per imprudenza; se un edifizio che minaccia rovina, non essendo riparato, cada sopra l' edifizio del vicino e lo danneggi.

Di queste tre sorte di colpe quelle soltanto dell' ultima specie formano la materia di questo titolo; poichè i delitti non debbono confondersi colle materie civili, e perciò che riguarda i contratti, se n' è pienamente ragionato nel primo libro.

Si può vedere sulla materia compresa in questo titolo, ciò che si è detto nel titolo degl' interessi, e de' danni ed interessi.

SEZIONE I.

Di ciò ch' è gittato da una casa, o che ne può cadere e far danno.

SOMMARIO.

1. Colui che abita in una casa o come proprietario o come inquilino, o in altra maniera, è tenuto al danno che può cagionare quel che si gitta, o si versa da qualche luogo di questa casa, sia di giorno, sia di notte. E deve reintegrare chi avrà sofferto il danno, tanto se avesse egli stesso gittato qualche cosa, quanto se l'avesse gittata alcuno della sua famiglia o de' suoi

servi, anche in sua assenza o senza sua saputa (a).

„ (a) Prætor ait de his qui ejecerint, vel effuderint: „ *Unde in eum locum quo vulgo iter fiet, vel in quo consisti-* „ *tur, dejectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re da-* „ *mnum datum factumve erit, in eum qui ibi habitaverit,* „ *in duplum judicium dabo. l. 1. ff. de his qui effud. vel* „ *dejec.* Habitator suam suorumque culpam præstare debet. „ *l. 6. §. 2. eod.* Insciente domino. *D. l. 1.* Labeo ait lo- „ cum habere hoc edictum, si interdiu dejectum sit, non „ nocte: sed quibusdam locis & nocte iter fit. *l. 6. §. 1.* „ *eod.* V. gli articoli seguenti.

2. Il divieto di gittare robe o versar acqua, riguardando la sicurezza de' luoghi ove possa prodursi danno, non è limitato alle strade, alle piazze ed agli altri luoghi pubblici, ma si estende a tutt' i luoghi ove questa inavvertenza può recar danno (b).

„ (b) Summa cum utilitate id prætorem edixisse, nemo „ est qui neget. Publice enim utile est, sine metu & pe- „ riculo per itinera commeari. Parvi autem interesse de- „ bet, utrum publicus locus sit, an vero privatus, dum- „ modo per eum vulgo iter fiat: quia iter facientibus „ prospicitur, non publicis viis studetur. Semper enim „ ea loca, per quæ vulgo iter solet fieri, eamdem secu- „ ritatem debent habere. *l. 1. §. 1. & 2. ff. de his effud.* „ *vel dejec.* In eum locum quo vulgo iter fit, vel in quo „ consistitur. *D. l. 1.*

3. Oltre al risarcimento del danno cagionato dalla cosa gittata o versata, chi abita in quella casa sarà condannato all' emenda stabilita dal magistrato della *polizia* (c), o pure a quella, che sarà ordinata dai giudici ordinarj, secondo le circostanze.

„ (c) In duplum judicium dabo. *l. 1. ff. de his qui ef-* „ *fud vel dejec.*

4. Se la cosa gittata uccida o ferisca qualcuno, dovrà procedersi criminalmente contro l' autore di tal disordine; il quale oltre all' emenda

ci-

civile de' danni cagionati, dovrà soggiacere ad una pena criminale, secondo la qualità del fatto. Alla quale emenda de' danni, e ad altre pene, proporzionate alle circostanze, sarà tenuto il padrone o il principale inquilino della casa (a).

„ (a) Si eo ictu homo liber petiſſe dicetur, quinquaginta
„ aureorum judicium dabo: ſi vivet, nocitumque ei eſſe
„ dicetur, quantum ob eam rem æquum judici videbitur,
„ eum cum quo agetur condemnari, tanti judicium dabo.
„ *l. 1. ff. de his qui effud. vel dejec.*

5. Se molti abitino in comune in quel luogo da dove è stata gittata roba o versata acqua, ciascuno di essi sarà tenuto in solido all'emenda del danno accaduto; purchè però non potesse venirsi in cognizione del padrone, o de' subalterni, che avessero cagionato questo danno. Ma se si tratti di un'abitazione separata, ciascuno deve solo essere risponsabile delle cose cadute dal suo appartamento (b).

„ (b) Si plures in eodem cœnaculo habitent, unde de-
„ jectum eſt, in quemvis hæc actio dabitur: cum ſane
„ impoſſibile eſt ſcire quis dejeciſſet, vel effudiſſet; &
„ quidem in ſolidum. *l. 2. & l. 3. ff. de his qui effud. vel*
„ *dejec.* Si vero plures, diviſo inter ſe cœnaculo habitent
„ actio in eum ſolum datur, qui inhabitat eam partem,
„ unde effuſum eſt, *l. 5. eod.* V. l' art. ſeguente.

6. Sebbene il proprietario o il principale inquilino di una casa non ne occupi che una piccola porzione; nulladimeno se egli affitti camere, o vi alloggi qualche amico, sarà tenuto del fatto di tutti coloro, che ha ricevuti in casa. Ma se si sapesse il luogo preciso da dove è stata gittata una cosa, si potrà agire tanto contro chi abita in questo luogo particolare, quanto contro il padre o l' inquilino principale della ca-

sa (a), e questi secondi avranno l'azione contro il primo.

,, (a) Idem erit dicendum & si quis amicis suis modica
,, hospitiola distribuerit. Nam & si quis cœnaculariam
,, exercens ipse maximam partem cœnaculi habebat, so-
,, lus tenebitur. Sed etsi hospitalia habeat, solus tene-
,, bitur. Sed quis si cœnaculariam exercens modicum si-
,, bi hospitium retinuerit, residuum locaverit pluribus,
,, omnes tenebuntur, quasi in hoc cœnaculo habitantes
,, unde dejectum effusumve est. Interdum tamen (quod
,, sine captione actoris fiat) oportebit prætorem, æqui-
,, tate motum, in eum potius dare actionem, ex cujus
,, cubiculo vel exedra dejectum est, licet plures in eo-
,, dem cœnaculo habitent. Quod si ex mediano cœnaculi
,, quid dejectum sit, verius est omnes teneri. *l.* 5. *§.* 1.
,, *& 2. ff. de his qui effud. vel dejec.* Vedi l'articolo pre-
,, cedente. (1)

7. I maestri di scuola, gli artefici ed altri che ricevono in casa scolari, ed altre persone applicate ad imparare il commercio, o qualche arte, o qualche manifattura, sono tenuti del fatto di tutte queste persone (b).

,, (b) Si horrearius aliquid dejecerit, vel effuderit, aut
,, conductor apothecæ, vel qui in hoc dumtaxat condu-
,, ctum locum habet, ut ubi opus faciat vel doceat, in
,, factum actioni locus est, etiam si quis operantium de-
,, jecerit vel effuderit, vel si quis discentium. *l.* 3. *ff.* 5.
,, *§. de his qui effud. vel dejec.*

8. Tutti gli articoli precendenti s'intendono di ciò ch'è stato gittato o versato per inavvertenza e senza dolo. Che se vi fosse dolo, l'ingiuria, il delitto, il danno sarebbero puniti con tutto ri-

go-

---

(1) Il governo della polizia s'indirizza a coloro, che tengono le case, perchè si considerano come abitanti che sono al pubblico risponsabili delle persone che ricevono in casa, per ciò che riguarda in fatto di cui qui si tratta.

gore, secondo la qualità del fatto e le circostanze (a).

„ (a) Interdum injuriæ appellatione damnum culpa da-
„ tum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus. *l.*
„ 1. *ff. de injur.*

9. Se in un tetto, in una finestra o altrove stia pendente qualche cosa, che cadendo possa cagionare male o danno, colui che tiene questo luogo sarà condannato ad un' emenda economica da stabilirsi dalla *polizia*, o da' tribunali ordinarj secondo le circostanze; quand' anche la cosa non fosse caduta, o fosse stata messa in quel luogo da un altro; poichè interessa il ben pubblico che si cammini senza pericolo e senza essere esposto ad accidenti di tal natura (b).

„ (b) Prætor ait: *Ne quis in suggrunda protectove, supra*
„ *eum locum quo vulgo iter fiet, inve quo consistetur, id po-*
„ *situm habeat, cujus casus nocere cui possit. Qui adversus ea*
„ *fecerit, in eum solidorum decem in factum judicium dabo.*
„ *l.* 5. §. 6. *ff. de his qui effud. vel dejec.* Hæc edictum
„ superioris portio est: consequens etenim fuit prætorem
„ etiam in hunc casum prospicere, ut si quid in his par-
„ tibus ædium periculose positum esset, non noceret. D.
„ *l.* 5. §. 7. Ait prætor, *ne quis in suggrunda protectove.*
„ Hæc verba, *Ne quis*, ad omnes pertinent, vel inquili-
„ nos, vel dominos ædium, sive inhabitent, sive non,
„ habent tamen aliquid expositum his locis. D. *l.* 5. §.
„ 8. Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse qui-
„ dem non posuit, verum ab alio positum patitur. Qua-
„ re si servus posuerit, dominus autem positum patiatur,
„ non noxali judicio dominus, sed suo nomine tenebitur.
„ D. *l.* 5. §. 10. Prætor ait, *cujus casus nocere possit.* Ex
„ his verbis manifestatur non omne quidquid positum
„ est, sed quidquid sic positum est ut nocere possit.
„ D. *l.* 5. §. 11.

10. Se la cosa tenuta pendente venga a cadere e cagioni qualche male, chi abita nella casa sarà tenuto al danno, oltre la pena in cui sarebbe in-

 cor-

corso anche nel caso, che non fosse seguito alcun male (a).

„ (a) Coercetur autem qui positum habuit, sive nocuit
„ id quod positum erat, sive non nocuit. *l.* 5. §. 11. *ff.*
„ *de his qui effud. vel dei*.

11. Se per solo effetto di una tempesta cadano tegole da un tetto che fosse in buono stato, il danno che può avvenirne è un caso fortuito, a cui il proprietario o l'inquilino non è tenuto. Ma se il tetto fosse in cattivo stato, colui che dovesse provvedervi, potrà esser tenuto al danno accaduto, secondo le circostanze (b).

„ (b) Servius quoque putat, si ex ædibus promissoris
„ vento tegulæ deiectæ damnum vicino dederint, ita eum
„ teneri, si ædificii vitio id acciderit, non si violentia
„ ventorum, vel qua alia ratione, quæ vim habet divi-
„ nam. Labeo & ratione adjicit: quod si hoc non ad-
„ mittatur, iniquum erit; quod enim tam firmum ædifi-
„ cium est, ut fluminis, aut maris, aut ruinæ, aut in-
„ cendii, aut terræ motus vim sustinere possit? *l.* 24. *l.*
„ 43. *ff. damn. inf.* (1)

SE-

(1) Quantunque le leggi citate su questo articolo parlino nel caso di un vicino il quale avesse prese le sue misure per prevenire il pericolo, tuttavolta non sarebbe egli giusto che un proprietario o inquilino fosse punito di una negligenza che fosse andata congiunta ad un tale accidente? *V. Deuteron. c.* 22. 8.

SEZIONE II.

De' danni cagionati dagli animali.

Il vincolo fondamentale che riunisce gli uomini in società, non solo vieta loro di offendere per se medesimi i loro simili, ma li obbliga ancora a tenere tutte le cose loro in tale stato, che nessuno possa esserne offeso nella persona, nè danneggiato nella roba. Da quì nasce l'obbligo di custodire i proprj animali in maniera, che non possano essi deteriore o danneggiàre i beni altrui.

Il danno più frequente cagionato dagli animali è quello, che fanno le bestie di campagna, quando pascolano in luoghi o pure in tempj, ne' quali non si deve pascolare. Siccome la materia appartenente a questa sorte di danni è regolata dalle nostre consuetudini locali diversamente da quello che lo era dal dritto romano, così noi inseriremo in questa azione solamente alcune regole generali comunemente ricevute, senza far parola di ciò che il dritto romano dispone diversamente dalle nostre consuetudini, e neppure parleremo a fondo di queste consuetudini medesime. Per esempio, nel diritto romano non era lecito di fermare il bestiame trovato a far danno (1). Ma alcune nostre consuetudini permettono di arre-

(1) *L. 39. §. 1. ff. ad lege Aquil.*

restarlo, e di tenerlo per qualche tempo in prova del danno dato, e condannano alla emenda del danno il padrone o il custode del bestiame ancorchè il danno sia stato cagionato da animali fuggiti dagl' occhi del custode.

SOMMARIO.

1. *Il padrone degli animali è tenuto al danno da essi cagionato.*
2. *Emenda.*
3. *Altro danno diverso da quello del pascolo.*
4. *Il bestiame trovato a far danno non deve offendersi.*
5. *Del padrone, che non può trattenere il suo cavallo o altra bestia.*
6. *Bovi che cozzano.*
7. *De' cavalli che mordano, o s' inalberano.*
8. *Cani mordaci.*
9. *Bestie feroci.*
10. *Bestia che fa danno perchè è stata aizzata da un uomo.*
11. *O perchè è stata incitata da un' altra bestia.*
13. *Bestia che uccide un' altra bestia altrui.*

1. Se un bestiame custodito o scappato pascoli in un luogo in cui il suo padrone non avesse diritto, o in un tempo in cui il pascolo non fosse permesso, sarà il padrone tenuto al danno che il suo bestiame avrà cagionato (a).

„ (a) Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, actio ex „ lege duodecim tabullarum descendit. *l. 1. ff. si quadr.* „ *paup. fec. dic.*

„ De his quæ per injuriam depasta contendis, ex sen- „ ten-

„ tentia legis Aquiliæ agere minime prohiberis . *l. ult. C*
„ *de leg. Aquil.* Si quid ex ea re damnum cepit , habet
„ proprias actiones . *l.* 93. *§.* 1. *ff. ad leg. Aquil. Vedi*
„ *Exod.* 2. 5.

2. Se si faccia pascolar il bestiame in un luogo non soggetto al pascolo, o in un tempo che il pascolo deve cessare, il padrone o il custode del bestiame non solo sarà tenuto al danno, ma sarà eziandio condannato ad una multa che il fatto potrà meritare, secondo le circostanze (a).

„ (a) Si quis ovium vel equarum greges in saltus rei
„ dominicæ alienus immiserit , fisco illico vindicentur .
„ *l.* 1. *C. de fund. & salt. rei dom.* Insignis autoritas tua,
„ hac conditione a publicis pratis ac amœnis pascuis ani-
„ malia militum prohiberi præcipiat , ut universi cogno-
„ scant , de emolumentis eorum , tuique officii facultati-
„ bus , duodecim libras auri fisci commodis exhibendas , si
„ quisquam posthac memorata prata mutilare tentaverit .
„ Non mitiore decernenda pœna , si etiam prata privato-
„ rum Antiochenorum fuerint devastata . *l.* 2. *C. de pasc.*
„ *publ. & privat. l. ult. eod.*

3. Se il bestiame custodito, o non custodito, faccia qualche altro danno diverso da quel che si fa pascolando, come se rompa o danneggi alberi, il padrone o il custode ne sarà tenuto, e sarà condannato anche ad un'emenda se vi ha luogo (b).

„ (b) Si quid ex ea re damnum cepit , habet proprias
„ actiones . *l.* 39. *§.* 1. *ff. ad leg. Aquil.*

4. Chi avrà sorpreso nel suo podere il bestiame di un altro a pascere o a fare altro danno, non può venire a' fatti che nuocano al bestiame, nè cacciarlo via diversamente da quel che farebbe se fosse suo. E se cagiona qualche danno a questo bestiame, dovrà ripararlo (c).

„ (c) Quintus Mutius scribit : equa cum in alieno pa-
„ sceretur in cogendo, quod prægnans erat, ejecit . Quæ-
„ rebatur dominus ejus possetne cum eo qui coegisset
„ lege Aquilia agere , quia equam ejiciendo ruperat . Si

„ per-

„ percussisset, aut consulto vehementius egisset, visum
„ est agere posse. Pomponius, quamvis alienum pecus
„ in agro suo quis deprehendisset, sic illud expellere de-
„ bet, quomodo si suum deprehendisset: quoniam si quid
„ ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. Ita-
„ que qui pecus alienum in agro suo deprehenderit, non
„ jure id includit; nec agere illud aliter debet quam ut
„ supra diximus, quasi suum sed vel abigere debet sine
„ damno, vel admonere dominum ut suum recipiat. *l.* 39.
„ *ff. ad leg. Aquil.*

5. Chi possede o maneggia animali, sarà tenuto ad ogni altro danno che può essere da quelli cagionato quando possa o debba prevenire il male. Così un mulattiere, un carrettiere o altro vetturino, che non ha la forza o l'abilità di frenare un cavallo vivace, o una mula stizzosa, sarà tenuto al danno che ne avverrà; poichè non dovea intraprendere ciò che non sapeva o non poteva fare. Così, colui che per aver carico troppo un cavallo o altra bestia, o per non aver evitato un passo pericoloso, o per qualche altra colpa, dia causa ad una caduta che arreca danno a qualche passeggiero, sarà risponsabile di questo fatto. Ed in tutti questi casi, colui che avrà sofferto il danno, avrà l'azione contro questo vetturino o contro il suo commissionante (a).

„ (a) Mulionem quoque, si per imperitiam impetum
„ mularum retinere non potuerit, si eæ alienum homi-
„ nem obtriverint, vulgo dicitur culpæ nomine teneri.
„ Idem dicitur, & si propter infirmitatem sustinere mu-
„ larum impetum non potuerit. Nec videtur iniquum si
„ infirmitas culpæ adnumeretur; cum affectare quisque
„ non debeat in quo vel intelligit, vel intelligere debet,
„ infirmitatem suam alii periculosam futuram. Idem ju-
„ ris est in persona ejus qui impetum equi, quo vehe-
„ batur, propter imperitiam vel infirmitatem, retinere
„ non poterit. *l.* 8. §. 1. *ff. ad leg. Aquil.* Si propter loci
„ iniquitatem, aut propter culpam mulionis, aut si plus
„ justo onerata quadrupes, in aliquem onus everterit; hæc

„ actio

„ actio cessabit, damnique injuriæ agetur *l.* 1. §. 4. *ff. si*
„ *quadr. paup. fec. dic.*

6. Se un bue abbia il costume di cozzare, e ferisca qualcheduno, o cagioni altro danno, il padrone che non lo avrà rinchiuso o raffrenato o non avrà dato avviso in maniera che si potesse evitarlo, sarà tenuto al male che ne avverrà (a).

„ (a) Quidam boves vendidit, ea lege uti daret expe-
„ riundos: postea dedit experiundos; emptoris servus in
„ experiundo percussus ab altero bove cornu est. Quæ-
„ rebatur, num venditor emptori damnum præstare de-
„ beret? Respondi, si emptor boves emptos haberet, non
„ debere præstare; sed si non haberet emptos, tum, si
„ culpa hominis factum esset ut a bove feriretur, non de-
„ bere præstari; si vitio bovis, debere *l.* 52. §. 3. *ff. ad*
„ *leg. Aquil.* V. Exod. 21. 2936.

7. Quelli che hanno cavalli o muli che mordono o s'inalberano, debbono avvertirne gli altri, o farli custodire. per prevenire le occasioni del pericolo: altrimenti sono tenuti al danno che ne potrebbe avvenire (b).

„ (b) Itaque, ut Servius scribit, tunc hæc actio locum
„ habet, cum commota feritate nocuit quadrupes. Puta
„ si æquus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu pe-
„ tere solitus, petierit, aut mula propter nimiam fero-
„ ciam *l.* 1. §. 4. *ff. si quadr. paup. fec. dic.* Agaso cum
„ in tabernam equum deduceret, mulam equus olfecit,
„ mula calcem rejecit, & crus Agasonis fregit. Consu-
„ lebatur possetne cum domino mulæ agi, quod ea pau-
„ periem fecisset? respondi posse *l. ult. eod.* Si cum equum
„ permulsisset quis, vel palpatus est, & calce eum per-
„ cusserit, erit actioni locus *l.* 1. §. 7. *eod.* (1).

8. Se

---

(1) Conviene avvertire su questo ultimo testo di non imputare facilmente al padrone di un cavallo o di altra bestia, gli accidenti che possono esser cagionati dall' imprudenza di coloro a' quali accadono. Così, per esempio, se una persona la quale ignora che un cavallo tira calci, gli si avvicini troppo senza necessità, e gli metta la mano sulla groppa, stando a tiro di un calcio, questa

8. Se un cane che ha il vizio di mordere non sia raffrenato, o se scappi per mancanza di buona custodia e ferisca qualcheduno, il suo padrone sarà tenuto al male che cagiona; e ciò con più ragione se fosse un cane che si dovesse tener in catena, e che non fosse messo fuor di stato di nuocere a quelli, che potrebbero avvicinarglisi per inavvertenza (a).

„ (a) Sed & si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit, & alicui damnum dederit, si contineri firmius ab alio poterat, vel si per eum locum induci non debuit, hæc actio cessabit, & tenebitur qui carnem tenebat. *l.* 1. §. 5. *ff. si quadr. paup. fec. dic.* Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset, ibi a cane feroce læsus esset, non posse agi canis nomine, quidam putant: at si solutus fuisset, contra *l.* 2. §. 1. *eod.*

9. Coloro che tengono bestie feroci, come leoni, tigri, orsi ed altre simili, debbono tenerle in guisa che non possano nuocere; e saranno risponsabili dei danni avvenuti per difetto di buona custodia (1).

10. Se

---

sta è una imprudenza; poichè non doveva fidarsi. E questa imprudenza può cagionare un calcio di un cavallo in circostanze, in cui nulla debba essere imputato al suo padrone.

(1) Questa è una conseguenza dell' articolo precedente. In bestiis autem, propter naturalem feritatem, hæc actio locum non habet. Et ideo, si ursus fugit, & sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. Et ideo, & si eum occidi, meum corpus est. *l.* 1. §. 10. *ff. si quadr. paup. fec. dic.*

Per render giusta l' impunità del padrone di quest' orso, bisognerebbe supporre che fosse scappato senza di lui colpa; come se taluno per malizia l' avesse messo in libertà, senza che si potesse nulla imputare al padrone: poichè se fosse scappato per sua colpa, l' equità e l' inter-

10. Se un cane o altro animale morda o faccia qualche altro danno soltanto perchè è stato provocato o aizzato, chi avrà dato causa al male avvenuto, dovrà ripararlo, e se l' ha sofferto egli stesso, deve imputarselo (a).

„ (a) Item, cum eo qui canem irritaverat, & effecerat „ ut aliquem morderet, quamvis eum non tenuit, Pro- „ culus respondit, Aquiliæ actionem esse. *l.* 11. §. 5. *ff.* „ *ad leg. Aquil. l.* 1. §. 6. *ff. si quadr. paup. fec. dic. V. d.* „ *l.* §. 7.

11. Se la bestia che ha cagionato il danno fosse stata provocata da altra bestia, il padrone di questa ne sarà tenuto (b).

„ (b) Et si alia quadrupes aliam concitavit, ut dam- „ num daret ejus quæ concitavit nomine, agendum erit. „ *l.* 1. §. 8. *ff. si quadr. paup. fec. dic. V. d. l.* §. 7.

12. Se due montoni o due buoi, appartenenti a due padroni, si azzuffino, e l'uno ammazzi l'altro, il padrone del bue o del montone, che sarà stato il primo a percuotere sarà tenuto a risarcire al padrone della bestia morta il danno patito, o pure a cedergli la bestia che ha cagionato questo danno (c).

„ (c) Cum arietes vel boves commisissent, & alter al- „ terum occidit, Quintus Mutius distinxit: ut si quidem „ is periisset qui aggressus erat, cessaret actio: si is qui „ non provocaverat, competeret actio. Quamobrem, eum „ tibi aut noxam sarcire, aut in noxam debere oportere „ *l.* 1. §. 11. *ff. si quadr. paup. fec. dic.*

S E-

---

teresse pubblico richiederebbero ch'ei fosse risponsabile di una colpa di tal conseguenza. E siccome profitta dell' uso che può farsi di questa bestia, essendone il padrone, e siccome può anche rivendicarla, avendola acquistata o a prezzo di danaro, o colla sua industria, ed avendo impiegato tempo e cura per ricavarne qualche profitto, così deve esserne risponsabile.

SEZIONE III.

Del danno che può avvenire dalla caduta di un edifizio o di qualche nuovo lavoro.

Essendo in questa materia la nostra usanza diversa dalla disposizione del diritto romano, e non osservando noi la regola, la quale voleva che quegli, il cui edifizio poteva esser danneggiato dalla caduta di un altro, ch' era in pericolo di rovinare, fosse messo in possesso di questo fondo vicino, se il proprietario non gli dava sicurtà pel danno ch' era da temere (1), si è procurato perciò di adattare alla nostra usanza le regole del diritto romano, secondo che possono applicarvisi.

SOMMARIO.

1. *Intimazione di demolire o di puntellare.*
2. *Permissione del giudice di provvedere al pericolo.*
3. *Danni ed interessi contra il proprietario negligente.*
4. *Se l' edifizio cada prima della denunzia.*
5. *Degli ornamenti superflui nell' edifizio abbattuto dalla caduta di un altro.*

6. *Ca-*

---

(1) Si intra diem a Prætore constituendum non cavea-
„ tur, in possessionem ejus rei mittendus est *l.* 4. §. 1. *ff. de damn. inf.*

6. *Caduta per un caso fortuito, dopo la denunzia.*
7. *Se la casa che minaccia rovina, appartenga a molti padroni.*
8. *Nuova opera vietata.*
9. *Nuova opera che si ha diritto di fare, quantunque dannosa.*
10. *Opera che non si può fare in pregiudizio del vicino.*
11. *Non si può cambiare l' antico corso delle acque.*
12. *Proibizioni d' innovare.*
13. *Innovazioni in un luogo pubblico.*

1. Se un edifizio è in pericolo di rovinare il proprietario della casa o di altro fondo vicino, vedendo il suo in pericolo di esser danneggiato dalla caduta dell' altro, può fare un' intimazione a quello che n' è il padrone acciò lo demolisca o lo ripari, in guisa che faccia cessare il pericolo (a); ed essendo questo un male futuro che può accadere ad ogni istante, e che bisogna prevenire, se il padrone non vi dia sollecito riparo, vi sarà provveduto secondo le regole seguenti.

„ (a) Damnum infectum est damnum nondum factum, „ quod futurum veremur *l. 2. ff. de damn. inf.* Hoc edi„ ctum prospicit damno nondum facto *l. 7. §. 1. eod.* Præ„ tor ait: damni infecti suo nomine promitti, alieno sa„ tisdari, jubebo. *D. l. 7.* Res damni infecti celeritatem „ desiderat, & periculosa dilatio *l. 1. eod.* Hoc edi„ ctum prospicit damno nondum facto *l. 7. §. 1. eod. l. 2.* „ *eod.*

1. Se dopo l' intimazione giudiziale, il proprietario dell' edifizio, la cui caduta può nuocere al vicino, trascuri di provvedervi, colui che ve-

de il suo fondo in pericolo per la rovina dell'altro, può domandare per provvisione, che gli sia permesso di far egli medesimo ciò che i periti giudicheranno necessario per prevenire la caduta di quest' edifizio, o con puntellarlo o con demolirlo, se bisogna; e gli sarà dal proprietario rimborsata la spesa che avrà fatta (a).

,, (a) Eum cui ita non cavebitur, in poſſeſſionem ejus ,, rei cujus nomine ut caveatur poſtulabitur, ire; & cum ,, juſta cauſa eſſe videbitur, etiam poſſidere jubebo *l.* 7. ,, *ff. de damn. inf.* Caſſius ſcribit, eum qui damni infecti ,, ſtipulatus eſt, ſi propter metum ruinæ ea edificia quo- ,, rum nomine ſibi cavit, fulſit, impenſas ejus rei ex ſti- ,, pulatu conſequi poſſe *l.* 28. *eod. l.* 25. §. 34. *eod.*

3. Se nel tempo della tardanza del proprietario, condannato o eccitato a demolire o a puntellare il suo edifizio, avvenga la caduta, sarà egli tenuto ai danni ed interessi secondo le circostanze (b).

,, (b) In eum qui neque caverit, neque in poſſeſſione ,, eſſe, neque poſſidere paſſus erit, judicium dabo, ut ,, tantum præſtet, quantum præſtare eum oporteret, ſi ,, de ea re ex decreto meo, ejusve cujus de ea re juriſ- ,, dictio fuit, quæ mea eſt, cautum fuiſſet *l.* 7. *ff. de dan.* ,, *inf.* In hac ſtipulatione venit quanti ea res erit *l.* 18. ,, *eod.* In eadem cauſa eſt detrimentum quoque propter ,, emigrationem inquilinorum, quod ex juſto metu factum ,, eſt. *D. l.* 28. Sed etſi conducere hoſpitium nemo velit ,, propter vitium ædium, idem erit dicendum *l.* 29. ,, *eod.* (1).

4. Se

(1) Se pel pericolo della caduta di queſto edifizio, e pel danno che la caduta ſeguita ha potuto cagionare ad una caſa vicina, il proprietario o gl' inquilini di queſta caſa ſieno ſtati coſtretti a laſciare la loro abitazione, e queſta ſteſſa caſa ſia o caduta o pure renduta inabitabile, il proprietario dell' edifizio caduto ſarà egli tenuto non ſolo a' danni ed intereſſi della caduta, o alle deteriorazioni di queſta caſa, ma eziandio all' indennizzazione della per-

4. Se l' edifizio cada prima che vi fosse la denunzia al proprietario, non sarà questi tenuto al danno se voglia abbandonare il suolo e i materiali; e non sarà neppure obbligato in questo caso di levar via questi materiali; perchè colui che ha sofferto il danno deve imputar a se stesso di non aver a suo tempo provveduto al pericolo che poteva conoscere. Ma se questo proprietario vuol ripigliarsi i suoi materiali o ritenere il suolo, sarà tenuto a tutto il danno cagionato dalla caduta del suo edifizio, quantunque non vi fosse denunzia precedente alla caduta; e sarà eziandio tenuto in questo caso a levar via non solo i materiali che possono servire, ma ancora tutto l'inutile (a).

„ (a) Unicuique licet damni infecti nomine rem dere-
„ linquere *l.* 10. §. 1. *ff. de neg. gest.*
„ Evenit ut nonnunquam damno dato nulla nobis com-
„ pe-

---

perdita di queſte pigioni ? E tutte queſte indennizzazioni ſaranno dovute in qualunque caſo, ſenza diſtinzioni delle diverſe circoſtanze che poſſono eſſervi ? E ſe accadeſſe, per eſempio, che il proprietario della caſa che minacciaſſe rovina foſſe in una lunga aſſenza, o non avendo il mezzo di riparare la caſa, nè di puntellarla, aveſſe riſpoſto all' intimazione che, non potendo ſoddisfarvi, pregava il ſuo vicino ch' era una perſona ricca, di puntellare egli medeſimo queſt' edifizio, o di farvi le riparazioni neceſſarie, offerendogli per ſicurtà l' ipoteca ſulla caſa ſteſſa, e queſto vicino non volendo ſarne niente, foſſe caduta la caſa; non ſarebbe giuſto in tali circoſtanze minorare l' indennizzazione, o anche diſcaricarne queſto proprietario, Ma ſe ſi ſuppone un proprietario ricco e negligente, il quale intimato di puntellare il ſuo edifizio, l' abbia laſciato cadere ſulla caſa di un vicino povero; queſta negligenza non dovrà forſe eſſer punita con una intera indennizzazione, e colla perdita dell' edifizio, ed anche della pigione ?

,, petat actio, non interposita antea cautione: veluti,
,, si vicini ædes ruinosæ ceciderint. Adeo ut plerisque
,, placuerit, nec cogi quidem eum posse ut rudera tol-
,, lat, si modo omnia quæ jaceant, pro derelicto habeat
,, *l. 6. ff. de damn. inf.* Hoc edictum prospicit damno
,, nondum facto, cum cæteræ actiones ad damna quæ con-
,, tigerunt sarcienda pertineant, ut in legis Aquiliæ actio-
,, ne, & aliis. De damno vero facto, nihil edicto cave-
,, tur. Cum enim animalia quæ noxam commiserunt,
,, non ultra nos soleant onerare, quam ut noxa ea de-
,, damus: multo magis ea quæ anima carent, ultra nos
,, non deberent onerare: præsertim cum res quidem ani-
,, males, quæ damnum dederint ipsæ extent: ædes autem
,, si ruina sua damnum dederunt, desierint extare: un-
,, de quæritur, si antequam caveretur, ædes dederunt,
,, neque dominus rudera velit egerere, eaque derelinquat,
,, an sit aliqua adversus eum actio? & Julianus consul-
,, tus, si priusquam damni infecti stipulatio interpone-
,, retur, ædes vitiosæ corruissent, quid facere debet is
,, in cujus ædes rudera decidissent, ut damnum sarcire-
,, tur: respondit, si dominus ædium quæ ruerunt, vel-
,, let tollere, non aliter permittendum, quam ut omnia,
,, id est, ut quæ inutilia essent auferret: nec solum de
,, futuro, sed & de præterito damno cavere eum debe-
,, re. Quod si dominus ædium quæ deciderunt, nihil fe-
,, cit, interdictum reddendum ei, in cujus ædes rudera
,, decidissent, per quod vicinus compelletur, aut tollere,
,, aut totas ædes pro derelicto habere l. 7. §. 1. & 2. ff.
,, eod. V. gli articoli 4 e 5 della sez. 2. del titolo degli
,, obblighi che si formano per i casi fortuiti.

5. Se per la caduta di un edifizio il quale ne avesse abbattuto un altro, avessero luogo i danni e gl' interessi, e se nella casa che la rovina di questo edifizio avesse abbattuta, vi fossero pitture, sculture o altri ornamenti di solo piacere, non si farebbe una stima esatta delle cose di questa natura, il cui uso superfluo non deve comprendersi in una tal perdita. Ma questa stima si farebbe moderatamente con equità e senza rigor di giustizia, secondo la qualità del fatto che avesse dato causa al danno, secondo quella delle per-

sone, e secondo le altre circostanze che potessero richiederlo (a).

„ (a) Ex damni infecti ſtipulatione non oportet infinitam vel immoderatam æſtimationem fieri, ut puta ob tectoria, & ob picturas: licet enim in hæc magna erogatio facta eſt; attamen ex damni infecti ſtipulatione moderatam æſtimationem faciendam: quia honeſtus modus ſervandus eſt, non immoderata cujusque luxuria ſubſequenda *l.* 40. *ff. de damn. inf.* (1).

6. Se una casa che minaccia rovina, e per la quale il vicino ha fatta la denunzia, sia poi distrutta per un caso fortuito, come da una inondazione, o dalla violenza de' venti; e la sua caduta abbatta la casa vicina, il proprietario della casa la cui caduta ha danneggiata l'altra, non sarà tenuto a questo caso fortuito, purchè l'inondazione o il vento non l'abbia abbattuta solo a causa del cattivo stato in cui si trovava (b).

„ (b) Idem ait: ſi damni infecti ædium mearum nomine tibi promiſero, deinde hæ ædes vi tempeſtatis in tua edificia ceciderint, eaque diruerint, nihil ex ea ſtipulatione præſtari, quia nullum damnum vitio mearum ædium tibi contigit: niſi forte ita vitioſæ meæ ædes fuerint, ut qualibet vel minima tempeſtate ruerint *l.* 24. §. 10. *ff. de damn. inf.*

7. Se-

---

(1) Fa d' uopo oſſervare la differenza tra queſto caſo e quello dell' articolo 4. della ſezione 4. delle ſervitù, in cui quegli che abbatte il muro comune per renderlo ſufficiente all' uſo delle ſervitù, non deve nulla pel valore delle pitture che il ſuo vicino aveva ſu queſto muro; poichè nel caſo di queſto articolo 4. ogni proprietario ha diritto di demolire e rifare il muro comune, ſecondo che richiede l' uſo della ſervitù, e non deve per conſeguenza verun danno ed intereſſe; e colui che aveſſe fatte queſte ſpeſe ſuperflue, deve ſolo incolpar ſe ſteſſo di averle eſpoſte ad un tale avvenimento. Quì al contrario l' edifizio del vicino, caduto per ſua colpa ha abbattuto l' altro.

7. Se l'edifizio che colla sua caduta ha cagionato qualche danno appartenga a molti padroni, questi non ne saranno tenuti in solido, ma ognuno a proporzione della parte che aveva nell'edifizio medesimo (a).

„ (a) Si plurium ſint ædes quæ damnoſæ imminent, „ utrum adverſus unumquemque dominorum in ſolidum „ actio competit, an in partem? & ſcribit Julianus quod „ & Sabinus probat, pro dominicis partibus conveniri eos „ oportere *l.* 40. §. 3. *ff. de damn. inf. l.* 5. §. 1. *eod.*

8. Quelli che fanno qualche nuova opera, cioè che fanno qualche cambiamento nello stato de'luoghi (b) sia ne'poderi urbani o rustici, sia in luoghi particolari o pubblici, debbono adattarli in maniera che non offendano in niente il diritto delle altre persone interessate al cambiamento che pretendono fare (c); poichè sebbene in casa propria possano farsi i cambiamenti di cui si ha bisogno, e sovente ancora quelli che incomodano le altre persone, come spiegherassi nell' articolo seguente; tuttavia non si possono far quelli che un altro può aver il diritto d' impedire.

„ (b) Opus novum facere videtur qui, aut ædificando, „ aut detrahendo aliquid, priſtinam faciem operis mutat „ *l.* 1. §. 11. *ff. de oper. nov. nunt.*

„ (c) Sic debet meliorem ſuum agrum facere, ne vicini deteriorem faciat *l.* 1. §. 4. *ff. de aqua & aq. pluv.* „ *arc.* Prodeſſe ſibi unusquisque, dum alii non nocet, non „ prohibetur. *D. l.* §. 11.

Quindi sebbene si possa alzare la propria casa, e con ciò pregiudicare alla veduta del vicino, colui nondimeno ch'è soggetto alla servitù di non alzare il suo edifizio, non ha più questa libertà, finchè la servitù può avere il suo uso (1).

Così

(1) V. l' artic. 9. della ſez. 2. delle ſervitù, e l' articolo 2. della ſez. 6. del medeſimo titolo.

Così colui che per una sorgente che avesse nel suo podere, o per un ruscello che traversasse il suo fondo, potesse lasciarne libero lo scolo per quel luogo da cui naturalmente scorre; avrebbe perduta questa libertà pel diritto di un vicino, che potesse prendere quest'acqua con un corso regolato in un certo luogo (1). Se poi in questi casi il proprietario di un fondo vi faccia qualche innovazione che nuoce o al vicino, o anche ad altri che hanno fondi separati dal suo, ma che avessero diritto d' impedirlo; sarà tenuto a rimetter le cose nel primiero stato, ed a riparare il danno che la sua intrapresa avrà potuto cagionare (a).

„ (a) Quem in locum nuntiatum est ne quid operis novi „ fieret qua de re agitur, quod in eo loco, antequam „ nuntiatio missa fieret, aut in ea causa esset ut remitti „ deberet, factum est, id restituas *l.* 20. *ff. de op. nov.* „ *nunt.* Quod si ita restitutum non erit, quanti ea res „ erit, tantum pecuniam dabit *l.* 21. §. 4. *eod.* Non so- „ lum proximo vicino, sed etiam superiori opus facienti „ nuntiare opus novum potero. Nam & servitutes quæ- „ dam intervenientibus mediis locis, vel pubblicis, vel „ privatis esse possunt *l.* 8. *eod.* Sive autem intra oppi- „ da, sive extra oppida, in villis vel egris opus novum „ fiat, nuntiatio ex hoc edicto locum habet, sive in pri- „ vato, sive in publico opus fiat. D. *l.* 1. §. 14. *eod.*

9. Colui che facendo una innovazione nel suo fondo si prevale del suo diritto, senza offendere nè la legge, nè la consuetudine, nè il titolo, nè il possesso, che potessero renderlo soggetto a' suoi vicini, non è tenuto al danno che po-

sa-

(1) V. l'artic. 5. della sez. delle servitù, e l' artic. 4. della sez. 4. del medesimo titolo.

trà loro avvenirne. Purchè però non facesse questo cambiamento soltanto per nuocere agli altri, senza suo vantaggio; poichè in questo caso sarebbe una malizia che almeno per un principio di equità non si dovrebbe permettere. Ma se l'opera gli fosse utile, come se facesse nel suo podere una riparazione lecita, per difenderlo contro le inondazioni di un torrente o di un fiume, e vi rimanesse più esposto il fondo vicino, o ne ricevesse qualche altro incomodo, non sarà tenuto ad alcun danno. Così colui, che scavando nel suo fondo per trovarvi acqua, facesse mancar quella di un pozzo o di una sorgente del suo vicino, non ne sarebbe tenuto (a); poichè in questi casi e in altri simili, tali avvenimenti son casi fortuiti, ed effetti naturali dello stato, in cui chi fa i cambiamenti ha avuto diritto di mettere le cose; e non è il suo fatto che cagiona il danno.

„ (a) Marcellus ſcribit cum eo qui in ſuo fodiens, vicini fontem avertit, nihil poſſe agi: nec dolo actionem. Et ſane non debet habere, ſi non animo vicino nocendi, ſed ſuum agrum meliorem faciendi, id fecit. *L.* 1. §. 12. *ff. de aq. & aq. pluv. arc. l.* 21. *eod.* In domo mea puteum aperio, quo aperto venæ putei tui præciſæ ſunt; an tenear? ait Trebatius non teneri me damni infecti: neque enim exiſtimari operis mei vitio damnum tibi dari, in ea re in qua jure meo uſus ſum *l.* 24. §. 12. *ff. de damn. inf.* V. l'artic. 6. della ſez 2. delle ſervitù. Idem Labeo ait: ſi vicinus flumen, torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, & hoc modo ſit effectum ut vicino noceatur, agi cum eo aquæ pluviæ arcendæ non poſſe: *Aquam* enim *arcere*, hoc eſſe curare ne influat. Quæ ſententia verior eſt, ſi modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, ſed ne ſibi noceat *l.* 2. §. 9. *ff. de ac. & aq. pluv. arc.* Neque malitiis indulgendum eſt *l.* 28. *ff. de rei vind.*

10. Se l'innovazione che un proprietario fa nel suo fondo, offendesse qualche legge o qualche con-

consuetudine, o se fosse un intrapresa contro un titolo o contro un possesso in pregiudizio di un vicino che potesse soffrirne qualche danno, potrebbe costui impedirlo, e pretendere anche di essere risarcito de' danni e degl' interessi che ne avesse sofferto. Quindi colui che scavando nel suo fondo, oltrepassa la giusta distanza, e mette in pericolo i fondamenti dell' edifizio del suo vicino, è tenuto all' emenda del danno (a).

„ (a) Si tam alte fodiam in meo ut paries tuus ſtare „ non poſſit, damni infecti ſtipulatio committetur. *l.* 24. „ §. 12. *ff. de damn. inf.*

11. Se le acque delle pioggie o altre abbiano il loro corso da un fondo ad un altro, regolato o dalla natura del luogo o da qualche stabilimento o da un titolo o da un antico possesso, i proprietarj di questi fondi non possono niente innovare in questo antico corso. Quindi colui che ha il fondo dalla parte superiore non può cangiare il corso dell' acqua, o con deviarlo, o con renderlo più rapido, o con farvi altre innovazioni, in pregiudizio del padrone del fondo inferiore. Questi poi che ha il fondo dalla parte di sotto, non può neppure impedire che il suo fondo non riceva l' acqua che deve ricevere nel modo stabilito (1). Ma i cambiamenti che naturalmente accadono senza il fatto degli uomini, e che cagionano qualche perdita ad uno de' vicini, profittandone l' altro, debbono essere o sofferti o riparati, secondo le regole spiegate nel titolo seguente (b).

„ (b) In ſumma tria ſunt per quæ inferior locus ſuperio-
„ ri

(1) V. gli art. 5. e 6. della ſez. 1. del titolo ſeguente.

„ ri servit, lex, natura loci, vetustas, quæ semper pro
„ lege habetur, minuendarum litium causa *l.* 2. *ff. de aq.*
„ *pluv. arc.* Item sciendum est, hanc actionem vel supe-
„ riori adversus inferiorem competere, ne aquam quæ na-
„ tura fluat, opere facto, inhibeat per suum agrum de-
„ currere, & inferiori adversus superiorem, ne aliter
„ aquam mittat, quam fluere natura solet *l.* 1. §. 13. *eod.*
„ Toties locum habet (hæc actio) quoties manufacto
„ opere agro aqua nocitura est; id est, cum quis manu
„ fecerit quo aliter fluere, quam natura soleret, si for-
„ te immittendo eam aut majorem fecerit, aut citatio-
„ rem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redun-
„ dare effecit *l.* 1. §. 1. *ff. de aq. & aq. pluv. arc.* Quod
„ si natura aqua noceret, ea actione non continetur *D.*
„ §. 1. *in f.* Iidem aiunt si aqua naturaliter decurrat,
„ aquæ pluviæ actionem cessare. Quod si opere facto
„ aqua aut in superiorem partem repellitur, aut in in-
„ feriorem derivatur, aquæ pluviæ arcendæ actionem
„ competere *l.* 1. §. 10. *ff. de aq. & aq. pluv. arc.*

12. Colui che pretende che un' innovazione da un altra intrapresa gli rechi pregiudizio, deve indirizzarsi al giudice, il quale potrà proibire di cominciare il lavoro, o di continuare ciò che si è cominciato, fino a che sia giudicato se l' innovazione debba o no esser permessa. Gl' impedimenti poi possono essere ordinati per provvisione, sul solo piano della nuova intrapresa, se se vi sia dubbio che possa nuocere (a).

„ (a) Hoc edicto permittitur, ut, sive jure, sive in-
„ juria opus fieret, per nuntiationem inhiberetur, dein-
„ de remitteretur prohibitio hactenus, quatenus prohi-
„ bendi jus is qui nuntiasset, non haberet *l.* 1. *ff. de oper.*
„ *nov. nunt.*

13. Le innovazioni ne' luoghi pubblici son vietate con più ragione di quelle che si fanno ne' luoghi privati; e sono di più punite con multe, e con altre pene, secondo la qualità del fatto e secondo le circostanze (b).

„ (b) Nuntiatio ex hoc edicto locum habet, sive in pri-
„ vato, sive in publico opus fiat *l.* 1. §. 14. *ff. de oper.*
„ *nov.*

„ *nov. nunt.* Publici juris tuendi gratia *l. d.* 1. §. 16. Nun-
„ tiamus autem . . . si quid contra leges, eflictave prin-
„ cipium, quæ ad modum ædificiorum facta sunt, fiet,
„ vel in sacro, vel in loco religioso, vel in publico, ri-
„ pave fluminis, quibus ex causis & interdicta proponun-
„ tur. *D. l.* §. 17.

SEZIONE IV.

Delle altre specie di danni cagionati per semplici colpe. *

* *Ved. su questa materia la sezione 2. del Tit. degl' Interessi, danni ed interessi.*

SOMMARIO.

1. *Danni cagionati per colpe senza dolo.*
2. *Difetto di consegna.*
3. *Danno cagionato da un fatto innocente.*
4. *Precauzione ne' lavori e fatiche che possono produrre qualche danno.*
5. *Ignoranza di ciò che devesi sapere.*
6. *Incendj.*
7. *Danno cagionato per evitare un pericolo.*
8. *Danno che si può impedire.*
9. *Danno avvenuto per un caso fortuito, precedente da qualche fatto che ne dà occasione.*
10. *Danno cagionato per un caso fortuito, preceduto da una colpa.*

1. Tutta le perdite e tutt'i danni, che possosono accadere pel fatto di qualche persona, sia per imprudenza, per leggierezza, per ignoranza di

di ciò che si deve sapere, sia per altre simili colpe levissime, debbono esser riparati da quello, la cui imprudenza o altra colpa ci ha dato luogo; poichè sempre ha commessa una ingiustizia; sebbene non abbia avuta intenzione di nuocere. Così quegli che imprudentemente giuocando al pallone in un luogo dove potesse asservi pericolo per i passeggieri, venga a ferire qualcheduno, sarà tenuto al male che avra cagionato (a).

„ (a) Interdum injuriæ appellatione damnum culpa da-
„ tum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus *l.* 1.
„ *ff. de injur.* Injuriam autem sic accipere nos oportet,
„ non quemadmodum circa injuriarum actionem, contu-
„ meliam quamdam; sed quod non jure factum est, hoc
„ est contra jus ... Igitur injuriam hic damnum accipie-
„ mus culpa datum, etiam ab eo qui nocere noluit. *l.* 5.
„ §. 1. *ff. ad l. Aquil.* Si per lusum a jaculantibus servus
„ fuerit occisus, Aquiliæ locus est *l.* 6. §. *ult. eod.* Nam
„ lusus quoque noxius in culpa est *l.* 10. *eod.* In lege Aqui-
„ lia & levissima culpa ven t. *l.* 44. *eod.*

2. Il mancar di adempire ad un obbligo è altresì una colpa, che può dare occasione a' danni ed interessi a' quali si sarà tenuto. Così un venditore che è in mora di consegnare ciò che ha venduto, un depositario che differisce di restituire il deposito, un erede che ritiene un legato, tutti quelli, che avendo in lor potere una cosa che debbono consegnare, ricusano o differiscono il farlo, son tenuti non solo a'danni ed interessi che il lor ritardo avrà potuto cagionare, ma eziandio al valore stesso della cosa, se perisca dopo che saranno stati in mora di restituirla, quand' anche avvenisse per un caso fortuito; poichè questo avvenimento poteva non accadere tra

le

le mani del padrone, o avrebbe egli potuto disporre della cosa, prima che perisse (a).

„ (a) Quod te mihi dare oporteat, si id postea perierit quam per te factum erit quominus id mihi dares, „ tum fore id detrimentum constat. *l. 5. ff. de reb. cred.* „ V. l' art. 17. della sez. 2. e l'art. 3. della sez. 7. del „ contratto di vendita; e l' art. 10. della sez. 3. del deposito.

3. Se avvenga qualche danno per una conseguenza, non prevista di un fatto innocente, senza che possa esserne incolpato l' autore di questo fatto, non sarà costui tenuto ad una tal conseguenza; poichè tale avvenimento deve aver qualche altra causa, unita a questo fatto, come l'imprudenza del danneggiato, o qualche caso fortuito; ed a questa imprudenza, o a questo caso fortuito deve essere imputato il danno, Così, per esempio, se taluno vada a traversare un giuoco pubblico del pallone, mentre che si giuoca, e la palla di già tirata venga a ferirlo, il fatto innocente di colui che ha spinta la palla, non lo rende risponsabile di un avvenimento che si può imputare o all' imprudenza di colui al quale è accaduto, se non poteva ignorare che questo era un giuoco di pallone, o ad un caso fortuito, se gli era ignoto questo giuoco, e non si potesse tacciar d'imprudenza il giuocatore (b).

„ (b) Si, cum alii in campo jacularentur, servus per „ eum locum transierit, Aquilia cessat. Quia non debuit „ per campum jaculatorium iter intempestive facere *l. 9.* „ *§. ult. ff. ad leg. Aquil.*

„ Item, Mela scribit: si, cum pila quidam luderent, „ vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam „ dejecerit, & sic servi quem tonsor radebat, gula sit præcisa adjecto cultello, in quocumque eorum culpa sit, „ eum lege Aquilia teneri. Proculus, in tonsore esse culpam. Et sane, si ibi tondebat ubi ex consuetudine „ ludebatur, vel ubi transitus frequens erat, est quod

„ ei

„ ei imputetur. Quamvis nec illud male dicatur, si in
„ loco periculoso sellam habenti tonsori se quis com-
„ miserit, ipsum de se queri debere *l.* 11. *eod.* V. l'ar-
„ tic. 9.

4. Quelli che fanno qualche lavoro o fatica, che può produrre danno ad altre persone, ne saranno tenuti, se non abbiano usato le precauzioni necessarie per prevenirlo. Così i muratori, i falegnami ed altri, i quali con macchine sollevano materiali in alto; quelli che dalla cima di un albero recidono e gattano a basso i rami, debbono avvertir le persone che il loro lavoro potrebbe mettere in pericolo; e se nol fanno in tempo, saran tenuti al danno che ne avverrà, ed anche alle altre pene, secoodo le circostanze. Così i cacciatori o altri che fanno fossi nelle strade, o in altri luoghi senza averne il diritto, saranno risponsabili del danno che ne potrà seguire. (a)

„ (a) Si putator ex arbore ramum cum dejecerit, vel
„ machinarius, hominem prætereuntem occidit, ita tene-
„ tur, si is in publicum decidat, nec ille proclamavit; ut
„ casus ejus evitari posset. Sed Mutius etiam dixit, si
„ in privato idem accedisset, posse de culpa agi. Cul-
„ pam autem esse, quod cum a diligente provideri pote-
„ rit, non esset provisum, aut tum denuntiatum esset,
„ cum periculum evitari non possit. Secundum quam ra-
„ tionem non multum refert per publicum, an per pri-
„ vatum iter fieret: cum plerumque per privata loca vul-
„ go iter fiat. Quod si nullum iter erit dolum dumtaxat
„ præstare debet, ne immitet in eum quem viderit tran-
„ seuntem. Nam culpa ab eo exigenda non est: cum di-
„ vinare non potuerit, an per eum locum aliquis transi-
„ turus sit *l.* 31. *ff. ad leg. Aquil.* Præterea si fossam fe-
„ ceris in silva publica, & bos meus in eam inciderit,
„ agere possum hoc interdicto, quia in pubblico factum
„ est *l.* 7. §. 8. *ff. quod vi aut clam.* Qui foveas ursorum,
„ cervorumque capiendorum causa faciunt, si in itine-
„ ribus fecerunt, eoque aliquid decidit, factumque dete-
„ rius est, lege Aquilia obligati sunt. At si in aliis lo-

„ cis

„ cis ubi fieri ſolent, fecerunt, nihil tenentur. *l.* 28. *ff.*
„ *ad leg. Aquil.*

5. Convien mettere nel numero de' danni cagionati da colpe, quelli che avvengono per l'ignoranza delle cose che si debbono sapere. Così quando un artigiano, per non saper quello che appartiene alla sua professione, faccia un errore che cagioni qualche danno, ne sarà tenuto. Così, se accada che un carrettiere avendo mal situate le pietre sopra una carretta, la caduta di una pietra cagioni qualche male, egli ne sarà risponsabile (a).

„ (a) Celſus etiam imperitiam culpæ adnumerandam li-
„ bro octavo Digeſtorum ſcripſit. Si quis vitulos paſcen-
„ dos, vel ſarciendum quid poliendumve conduxit, culpam
„ præſtare eum debere, & quod imperitia peccavit, cul-
„ pam eſſe; quippe ut artifex conduxit *l.* 9. §. 5. *ff. lo-*
„ *cati*.

„ Imperitia quoque culpæ adnumeratur. Veluti ſi me-
„ dicus ideo ſervum tuum occiderit, quia male eum ſe-
„ curit, aut perperam ei medicamentum dederit §. 7.
„ *inſt. de leg. Aquil. l.* 7. §. *ult. l.* 8. *ff. ad leg. Aquil.* Si
„ ex plauſtro lapis ceciderit, & quid ruperit vel fregerit,
„ Aquiliæ actione plauſtrarium teneri placet; ſi male
„ compoſuit lapides, & ideo lapſi ſunt *l.* 27. §. 33. *eod.*
„ V. l' artic. 5. della ſez. 2.

6. Gl'incendj quasi sempre sono cagionati da qualche colpa, o almeno da trascuraggine o imprudenza; e chiunque per una colpa anche leggiera avrà cagionato un incendio, è obbligato a ripararne le conseguenze (b).

„ (b) Plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium *l.*
„ 3. §. 1. *ff. de of. praſ. vig.* Qui ædes acervumve fremen-
„ ti juxta domum poſitum combuſſerit, vinctus, verbe-
„ ratus, igni necari jubetur, ſi modo ſciens prudenſque
„ id commiſerit: ſi vero caſu, id eſt negligentia, aut no-
„ xam ſarcire jubetur, aut ſi minus idoneus ſit, læ-
„ vius caſtigatur *l.* 9. *ff. de incend.* In lege Aquilia & le-
„ viſſima culpa venit *l.* 44. *ff. ad leg. Aquil.* Si fornaca-
„ rius ſervus coloni ad fornacem obdormiſſet, & villa

„ fue-

,, fuerit exusta: Neratius scribit, ex locato conventum
,, præstare debere, si negligens in eligendis ministeriis
,, fuit. Cæterum si alius negligenter ignem subjecerit for-
,, naci, alius negligenter custod erit: an tenebitur, qui
,, subjecerit? Nam qui custodiit nihil fecit: qui recte
,, ignem subjecit, non peccavit. Quid ergo est? puto
,, utilem competere actionem, tam in eum, qui ad for-
,, nacem obdormivit, quam in eum qui negligenter custo-
,, diit. Nec quisquam dixerit in eo qui obdormivit, rem
,, eum humanam passum; cum deberet vel ignem extin-
,, guere, vel ita munire, ne evagaretur *l.* 27. §. 9. *ff. ad*
,, *leg. Aquil.*

7. Accade talvolta che il fatto volontario di una persona cagioni qualche danno, senza che questa sia obbligata a ripararlo. Eccone alcuni esempj. Se un colpo di vento sbalzi un naviglio sulle corde dell' ancore di un altro naviglio o sulle reti de' pescatorj, ed il padrone del naviglio sbalzato non abbia altra maniera per districarsi, che con recidere le corde dell' ancora e delle reti, egli potrà farlo impunemente, senza essere obbligato a riparare questo danno, il quale è derivato da una positiva necessità. Lo stesso deve dirsi di coloro, che in mezzo ad un incendio, non potendo salvare una casa, alla quale si è già cominciato il fuoco, la demoliscono ad oggetto di preservare dal fuoco le altre case. Imperocchè in tutti questi avvenimenti, il danno riconosce la sua origine da un puro caso fortuito, e ciascuno deve soggiacervi per la parte sua (a).

,, (a) Item, Labeo scribit, si cum vi ventorum navis
,, impulsa esset in funes anchorarum alterius, & nauta
,, funes præcidisset; si nullo alio modo, nisi præcisis fu-
,, nibus, explicare se potuit, nullam actionem dandam.
,, Idemque Labeo & Proculus & circa retia piscatorum,
,, in quæ navis inciderat, æstimaverunt *l.* 29. §. 3. *ff. ad*
,, *leg. Aquil.*

,, Quod dicitur damnum injuria datum Aquilia perse-
,, qui, sic erit accipiendum, ut videatur damnum inju-
,, ria

„ ria datum, quod cum damno injuriam attulerit: nisi
„ magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit cir-
„ ca eum qui, incendii arcendi gratia, vicinas ædes in-
„ tercidit. Nam hic scribit cessare legis Aquiliæ actio-
„ nem. Justo enim metu ductus, ne ad se ignis perveni-
„ ret, vicinas ædes intercidit. Et sive pervenit ignis,
„ sive ante extinctus est, existimat legis Aquiliæ actio-
„ nem cessare *l.* 49. §. 1. *eod. V. l.* 3. §. 7. *ff. de incend. l.*
„ 7. §. 4. *ff. quod vi ant clam.* V. l' artic. 5. della sez. 2.
„ degli interessi. (1)

8. Chiunque è obbligato ad impedire un danno; e potendolo impedire, non lo fa, deve, secondo le circostanze, esserne condannato all' emenda. Così un padrone, che vede un danno cagionato da un suo familiare, se è in suo potere d' impedirlo, e non lo impedisce, ne sarà risponsabile (a).

„ (a) Quoties, sciente domino, servus vulnerat, vel
„ occidit, Aquilia dominum teneri dubium non est. Scien-
„ tiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere po-
„ tuit, teneatur si non fecerit *l.* 44. §. 1. & *l.* 45. *ff. ad*
„ *leg. Aquil. l.* 4. *C. de nox. act.*

9. Quando segue qualche perdita o qualche danno per un caso fortuito, ed il fatto di qualche persona che vi si trova frammischiata, sia stato o la causa o l'occasione di questo avvenimento, dalla qualità del fatto, e dalla connessione che può avere con quel ch'è avvenuto, devesi giudicare se questa persona ne debba essere rispon-

---

(1) Non si è messo in questo articolo, rapporto al caso dell' incendio, l' esempio che dà questa legge, di un particolare che abbatte la casa vicina alla sua, poichè questa licenza suppone una necessità pel bene pubblico, di cui un particolare non deve essere il giudice. Ma in questo caso vi si provvede dal magistrato della Polizia, o dalla moltitudine, che vedendo il pericolo, ha diritto di provvedervi.

sponsabile, o se ne debba essere discaricata. Quindi nel caso del primo e del quarto articolo di questa sezione l'avvenimento è imputato a quello, per il di cui fatto è seguito qualche danno. Così, al contrario, nel caso dell'articolo 3 e dell'articolo 7. l'avvenimento non gliè imputato (2). Ecco in altro caso, diverso da quelli riportati in tuttì i suddetti articoli. Se una persona che maneggià gli affari di un altro senza sua saputa, o un tutore o un curatore o altro amministratore; avendo ricevuto una somma di danaro per la persona i di cui affari erano nelle sue mani, tenesse riserbato questo danaro per qualche tempo, senza farne impiego, potendo anche pagar debiti che la sua amministrazione l'obbligasse a pagare o ad altri creditori, o a se stesso, se fosse in questo numero, ed intanto avvenga che questo danaro sia rubato, o perisca per un incendio, o si diminuisca in valore delle specie; tal perdita potrebbe cadere su di questa persona, se non vi fosse stato alcun motivo di conservare questo danaro, e se per sua colpa non si fosse impiegato, o con prenderlo per suo pagamento, o con pagarlo ad altri creditori, o con farne altri usi, ne' quali la perdita potrebbe riguardár le persone, dalle quali fosse stato ricevuto il danaro, qualora qualche causa ne avesse fatto differir l'impiego. Il che dipenderebbe dalla qualità della condotta che questa persona avesse tenuta, e dalle altre circostanze che potrebbero

(2) V. gli articoli 1. e. 3. 4. e 7. di questa sez.

bero o obbligare o esentare dall' essere risponsabile di questa perdita (a).

„ (a) Debitor meus, qui mihi quinquaginta debebat, „ decessit. Hujus hereditatis curationem suscepi, & im„ pendi decem: deinde redacta ex venditione rei heredi„ tariæ centum in arca reposui: hæc sine culpa mea pe„ rierunt; quæsitum est an ab herede, qui quandoque „ extitisset: vel creditam pecuniam quinquaginta petere „ possim, vel decem quæ impendi? Julianus scribit, in „ eo verti quæstionem ut animadvertamus, an justam „ causam habuerim deponendorum centum: nam si de„ buerim & mihi & cæteris hereditariis creditoribus sol„ vere, periculum non solum sexaginta, sed & reliquo„ rum quadraginta (millium) me præstaturum: decem „ tamen, quæ impenderim retenturum. Id est sola no„ naginta restituenda. Si vero justa causa fuerit, propter „ quam integra centum custodirentur, veluti periculum „ erat, ne prædia in publicum committerentur, ne pœna „ trajectitiæ pecuniæ augeretur, aut ex compromisso „ commiteretur, non solum decem quæ in hereditaria „ negotia impenderim, sed etiam quinquaginta quæ mihi „ debita sunt, ab herede me consequi posse *l.* 13. *ff. de* „ *neg. gest.*

„ Si quis in stipulam suam vel spinam, comburendæ „ ejus causa, ignem immiserit, & ulterius evagatus, & „ progressus ignis alienam segetem, vel vineam læserit: „ requiramus, num imperitia ejus aut negligentia id ac„ cidit. Nam si die ventoso id fecit, culpæ reus est. Nam „ & qui occasionem præstat, damnum fecisse videtur. In „ eodem crimine est & qui non observabit ne ignis lon„ gius procederet. At si omnia quæ oportuit observave„ rit, vel subita vis venti longius ignem produxit, caret „ culpa *l.* 30. §. 3. *ff. ad leg. Aquil.* (1).

10. Se

---

(1) Non si è messo in questo articolo il caso rapportato in questa legge 30. §. 3. *ff. ad leg. Aquil.*, la quale vuole che se colui il quale fa bruciare la sua stoppia, avesse prese le precauzioni necessarie, non sia tenuto all' incendio accaduto per un vento improvviso. Poichè sem„ bra che questo avvenimento doveva esser preveduto, e che potevasi anche prevenire collo svellere quella stoppia che poteva attaccare colla messe vicina, o anche col differire un tal incendio sin dopo la ricolta. Sembra pari-

 men-

10. Se il caso fortuito sia accaduto in conseguenza d'un fatto illecito, e ne avvenga qualche danno, quegli il cui fatto vi ha dato luogo, ne sarà tenuto, e ciò con più ragione che se il caso fortuito fosse la conseguenza di una semplice imprudenza, come nel caso dell' articolo quarto. Per esempio: un creditore senza mandato del giudice, ma di propria autorità prende un pegno dalle mani del suo debitore, che ricusa darlo, se questo pegno perisce per un caso fortuito, la perdita va a conto del creditore (a).

„ (a) Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia non
„ solveretur, ratem in flumine sua autoritate detinuit:
„ postea flumen crevit, & ratem abstulit: si invito ratia-
„ rio retinuisset, ejus periculo tamen fuisse, respondit *l.*
„ 30. *ff. de pign. act.*

TI-

---

mente che in simili casi, ne' quali non può uno impegnarsi, senza prendere le necessarie precauzioni, per prevenire il danno che altre persone ne potrebbero soffrire, debba o astenersi da ciò che può cagionar danno, o rispondere dell' evento, se vi si esponga. La legge divina eziandio sembra in questo caso obbligare indistintamente quello che ha messo il fuoco a riparare il danno che ne sarà seguito. Si egressus ignis invenerit spinas, & comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit. *Exod.* 12. 6.

TITOLO V.

Degli obblighi che si formano per un caso fortuito.

In quetto titolo si ragionerà di un'altra specie di obblighi involontarj, prodotti unicamente da casi fortuiti tutti quegli accidenti, che, indipendentemente dalla volontà di coloro che ne sono la causa, producono profitto oppure danno. Quindi il ritrovamento di un tesoro, o la perdita di una borsa sono casi fortuiti di questa specie.

I casi fortuiti accadono per il fatto dell' uomo, come un furto, un incendio: oppure per un effetto della volontà divina, o per il corso ordinario della natura, come un colpo di fulmine, un naufragio, un' inondazione: o finalmente per un misto di accidenti naturali e del fatto dell' uomo, come un incendio cagionato dal fieno, per esser stato riposto nel fienile prima di essere ben seccato.

Bisogna poi distinguere due sorti di casi fortuiti fra quelli, che sono cagionati dal fatto dell' uomo. L'una è quando sono essi accompagnati da qualche colpa; come sarebbe se taluno giocando al pallone in una strada pubblica, offendesse qualche passaggiere. L'altra specie è de' casi fortuiti affatto innocenti, come se un giocatore di pallone offenda una persona, che è imprudentemente passata per mezzo del giuoco.

Quando il caso fortuito nasce in seguito di

qnalche colpa, colui ch'è stato causa o occasione del caso fortuito, deve riparare il danno che n'è seguito; ed allora la sua obbligazione è piuttosto l'effetto della sua colpa, che del caso fortuito; il che forma una parte dell'argomento del titolo precedente. In questo titolo si ragionerà solamente degli obblighi, i quali non riconoscono altra causa, che il caso fortuito. I casi fortuiti, non imputabili a colpa, possono avere diversi effetti, relativamente agli obblighi. Talora non producono alcun obbligo. Per essempio; se un venditore si è obbligato alla consegna della cosa venduta dentro un dato tempo, e se questa cosa perisca prima che sia maturato il tempo della consegna, essa perisce a danno del compratore medesimo, il quale non può esentarsi dal pagare il prezzo convenuto (1). Talvolta il caso fortuito minora un obbligo già contratto, come nel caso di un affittuale, che ha sofferto un danno notabile per una carestia, una grandine, una gelata (2). Talora il caso fortuito non minora punto l'obbligo; come quando ha taluno preso denaro in prestito, se lo perde per un furto, un incendio o altro caso fortuito, egli non lascia di esser obbligato alla restituzione nella stessa maniera, che se avesse impiegato utilmente il denaro (3). Finalmente vi sono alcuni casi fortuiti, i quali producono alcune obbligazioni fra due per-

(1) V. l'articolo 22. della ſezione 12. delle vendite.
(2) V. l'articolo 4. e ſeguenti della ſezione 5. della locazione.
(3) V. l'articolo 2. della ſezione 3. del mutuo.

persone; e di questi effetti del caso fortuito si ragionerà nel titolo presente; giacchè gli altri hanno luogo nelle loro materie rispettive.

Quando si parla in questo titolo delle obbligazioni che nascono da' casi fortuiti, non vi comprendiamo quella infinità di obbligazioni, che la volontà divina impone agli uomini con quella sorte di accidenti, che ci obbligano a soccorrerci reciprocamente secondo le circostanze di questi accidenti medesimi; come sarebbe di prestar ajuto a chi è caduto, di soccorrere co' nostri beni una persona che ha perduti i suoi, e mille altri casi di questa natura. Si parla solamente di quelle obbligazioni, che sono di tal natura, che le leggi civili costringono coloro che vi si trovano, ad adempirle. Ciò si capirà da' varj esempj, che saranno riferiti nella sezione prima, la quale sarà composta di questi diversi esempj, per spiegare come si formano le obbligazioni di questa natura. Nella sezione seconda si ragionerà in particolare delle conseguenze di tali obbligazioni.

SEZIONE I.

Come si formano gli obblighi prodotti da' casi fortuiti.

SOMMARIO.

1. *Di chi trova una cosa perduta.*
2. *Di ciò che da un' inondazione è stato lasciato in un fondo.*
3. *Di ciò che si gitta in mare nel pericolo di naufragio.*
4. *Provvisione di viveri in un pericolo comune.*
5. *Come possa ripararsi il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito.*
6. *Se il cambiamente non o riparabile.*
7. *Miscuglio di cose di molte persone.*
8. *Si può nel fondo altrui andare in cerca della roba propria.*
9. *Obblighi scambievoli, o non scambievoli.*
10. *Perdite e guadagni senza obblighi.*
11. *Diversi effetti de' casi fortuiti per le conseguenze delle perdite.*

1. Chi trova una cosa perduta deve restituirla al padrone, se sappia a chi appartiene o se possa saperlo; e se la ritiene senza disegno di restituirla, o senza procurare di scoprire il padrone, commette un furto (a).

,, (a) Qui alienum quid jacens, lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cujus sit, sive ignoravit. Nihil enim ad furtum minuendum facit, quod cu-
,, jus

„ jus sit, ignoret *l.* 43. §. 4. *ff. de furt.* Si jacens tulit non
„ ut lucretur, sed redditurus ei cujus fuit, non tenetur
„ furti D. §. *l.* 7. (1).

2. Se un' inondazione abbatta una casa, e ne trasporti i materiali o i mobili in qualche podere, il proprietario o possessore di questo podere è obbligato a darvi l' ingresso al padrone di questa, ed a prestare la pazienza acciò possa questi portar via quel che l' inondazione vi ha lasciato. Lo stesso sarebbe di un battello o di altra cosa, trasportata dalla forza dell'acqua (a).

„ (a) Si ratis delata sit vi fluminis in agrum alterius,
„ posse eum conveniri ad exhibendum, Neratius scribit
„ *l.* 5. §. 4. *ff. ad exhib.* V. gli articoli 3., 4. e 5. della
„ sez. 2.

3. Se in un pericolo di naufragio siasi stato nella necessità di gittare una parte del carico, per salvare il resto, i padroni de' bagagli o delle merci, che si sono salvate, son obbligati a concorrere per la parte loro nella perdita di ciò ch'è stato gittato per l'interesse comune (b), se-

„ (b) Lege Rhodia cavetur, ut si levandæ navis gratia
„ jactus mercium factus est, omnium contributione sar-
„ cia-

---

(1) Non videbis bovem fratris tui, aut ovem errantem, & præteribis: sed reduces fratri tuo, etiam si non est propinquus frater tuus, nec nosti eum: duces in domum tuam, & erunt apud te quandiu quærat ea frater tuus, & recipiat. Similiter facies de asino, & de vestimento, & de omni re fratris tui, quæ perierit: si inveneris eam, ne negligas quasi alienum. *Deuter.* 22. 1. *Levit.* 6. 2.

Gli obblighi di colui che trová una cosa, e di colui al quale appartiene, saranno spiegati negli articoli 1. e 2. della sez. 2.

Non bisogna mettere i tesori nel numero delle cose perdute; poichè chiamasi tesoro soltanto quello ch' essendo stato nascosto, non trova più padrone. V. riguardo a' tesori l'art. 7. della sez. 2. del possesso.

„ ciatur, quod pro omnibus datum est *l. 1. ff. de leg. Rhod.*
„ *de jactu.* V. l'artic. 6. ed i seguenti della sez. 2.

condo le regole, spiegate nella seguente sezione.

4. Se in un viaggio di mare o in altra occasione simile, in cui possono incontrarsi molte persone, vengano a mancare le provvisioni de' viveri, ed alcuno tra loro abbia cibarie particolarmente riserbate, ma che non sia possibile altronde averne per gli altri, la provvisione di questo tale divien comune a tutti (a).

„ (a) Cibaria si quando defecerint in navigatione, quod
„ quisque habet in commune confertur *l. 2. §. 1. in f. ff.*
„ *de leg. Rhod.* V. l'artic. 8. della sez. 2.

5. Se un caso fortuito faccia un cambiamento nello stato di alcuni luoghi in danno di alcuno, e sia giusto rimetter le cose nel primiero stato, questo avvenimento obbliga quelli, presso i quali dovrà esser fatto il lavoro, a lasciarne la libertà a colui che soffre il danno, o a farlo essi medesimi o a contribuirvi, se ne sieno tenuti. Per esempio: se un fiume, il quale traversa i fondi di diverse persone, risalga in quelli che sono nella parte superiore per l'ammasso delle immondizie che seco porta, o per qualche altro ostacolo, coloro che ne soffriranno il danno o l'incomodo, potranno obbligare il proprietario del fondo dove il corso dell'acqua ha cessato di esser libero, a permettere che le cose sieno rimesse nel primiero stato, o a mettervele esso medesimo, o a contribuirvi secondo che potrà esserne tenuto. E se avvengano altri cambiamenti simili che debbansi riparare, per la medesima equità, quelli che ne soffrono qualche perdita,

pos-

possono rimettere le cose nello stato in cui erano. Poichè sebbene questi cambiamenti avvengano naturalmente, ed anche senza il fatto degli uomini; tuttavolta se vi si possa provvedere quando son accaduti, coloro che soffrono tali perdite, non debbono esser privati de' rimedj legali e possibili, purchè ristabilendo le cose, non arrechino nocumento o danno (a).

„ (a) Apud Namusam relatum est, si aqua fluens iter „ suum stercore obstruxerit, & ex restagnatione superio- „ ri agro noceat, posse cum inferiore agi, ut sinat pur- „ gari. Hanc enim actionem non tantum de operibus es- „ se utilem manu factis, verum etiam in omnibus quæ „ non secundum voluntatem sint. Labeo contra Namu- „ sam probat: ait enim naturam agri ipsam a se mutari „ posse; & ideo, cum per se natura agri fuerit mutata, „ æquo animo unumquemque ferre debere, sive melior, „ sive deterior ejus conditio facta sit. Idcirco, etsi ter- „ ræ motu aut tempestatis magnitudine, soli causa muta- „ ta sit, neminem cogi posse ut sinat in pristinam loci „ conditionem redigi. Sed nos etiam in hunc casum æqui- „ tatem admitimus *l. 2. §. 6. ff. de aqua & aq. pluv. arc.* „ V. *D. l.* §. 5. V. l'artic. seguente.

Ma se il cambiamento fosse di tal natura che non fosse giusto il rimetter le cose nel primiero stato come se un' inondazione avendo distaccati macigni da un fondo, li evesse trasportati in un altro, ed avesse con ciò renduto l'uno de' fondi migliore di quel ch'era, con danno dell'altro, quest' avvenimento (ch'è un puro effetto della volontà divina) avendo cambiata la faccia de' luoghi, ha parimente cambiato i dominj de' proprietarj di questi fondi; e niuno potrebbe far nuovi cambiamenti nel fondo altrui, senza il consenso del padrone, nè potrebbe far nel suo ciò che non offende i diritti de' vicini.

6. Se il cambiamento de' luoghi, avvenuto per

un

un caso fortuito, sia irreparabile, la perdita o il guadagno che ne segue, riguarda coloro a'quali l'avvenimento sarà stato utile o dannoso, senza che l'uno sia obbligato di risarcire il danno dell'altro. Per esempio: se un fiume lasci insensibilmente un lato, e si estenda verso l'altro, quel che toglie ad uno è perduto per lui, e quel che lascia all'altro aumenta il suo fondo (a).

„ (a) Si fluvius paulatim ita auferat, ut alteri parti „ applicet, id alluvionis jure ei quæritur, cujus fundo „ accrefcit *l.* 1. *C. de alluv.* Quod per alluvionem agro „ tuo flumen adjecit, jure gentium tibi acquiritur. Eft „ autem alluvio incrementum látens. Per alluvionem „ autem id videtur adjici, quod ita paulatim adjicitur, „ ut intelligi non poffit, quantum quoquo temporis mo„ mento adjiciatur §. 20. *inft. de rer. divif.*

O se un fiume cangia letto, i luoghi che occupa col suo nuovo corso, saran perduti per coloro che n'erano padroni; ed i vicini dell'antico letto potranno profittare di ciò che si troverà aggiunto a'loro fondi (b) senza che si formi alcun obbligo tra quelli che guadagnano e quelli che perdono, poichè l'uno non acquista quel che l'altro perde; e quelli che han perduto i loro fondi non hanno alcun diritto al letto abbandonato, che l'acqua occupava; ma debbono soffrire un avvenimento di cui non v'ha altra causa che la volontà divina la quale toglie loro il possesso (c).

„ (b) Quod fi naturali alveo in univerfum derelicto ad „ aliam partem fluere cœperit, prior quidem alveus eo„ rum eft qui prope ripam ejus prædia poffident, pro „ modo fcilicet latitudinis cujusque ægri, quæ prope ri„ pam fit §. 23. *eod.*

„ (c) Cum per fe natura agri fuerit mutata, æquo ani„ mo unumquemque ferre debere, five melior, five de-

„ te-

„ terior ejus conditio facta sit *l.* 2. §. 6. *ff. de aqua & aq.*
„ *pluv. arc.* V. l'art. 8. della sez. 2. del possesso.

7. Quando avviene che di due o più cose che appartengono a diversi padroni, se ne faccia, contro lor voglia o senza loro saputa, un mescuglio tale, che non si possa facilmente e senza inconveniente separarle e restituire ad ognuno la sua, questo tutto diviene comune a queste persone, non per indiviso, (perchè ciascuno non ha niente nella cosa altrui, meschiata colla sua) ma secondo quel che ciascuno può avere in questo tutto; e tale avvenimento forma tra loro l'obbligo o di dividere la cosa nella maniera che sarà possibile, o di farsi altrimenti giustizia pel valore di ciascuna delle cose che sono state confuse. Così, per esempio, se siasi fatta una massa di due pezzi d'oro fusi insieme, e che appartenevano a due persone, o delle lane di molti padroni siasi fatta una stoffa o in altra maniera siasi meschiate cose di diverso genere, come diversi metalli o liquori di varie sorti, in tal caso convien dividere la cosa, se possa esser divisa, e darne ad ognuno la parte a proporzione del valore di ciò che ha nel tutto, o farne una stima e dividere il prezzo su questo medesimo piede. Ma se tal mescuglio sia stato fatto volontariamente da' padroni delle cose, l'obbligo di questo caso si forma colla convenzione, e la massa è comune tra loro, secondo le condizioni ch'essi si sono prescritte (a).

„ (a) Si duorum materiæ ex voluntate dominorum con-
„ fusæ sint, totum id corpus quod ex confusione fit,
„ utriusque commune est. Veluti si qui vina sua confun-
„ de-

,, derint, aut massas argenti, vel auri conflaverint. Sed
,, etsi diversæ materiæ sint, & ob id propria species facta
,, sit, forte ex vino & melle mulsum, aut ex auro & ar-
,, gento electrum, idem juris est. Nam & hoc casu com-
,, munem esse speciem non dubitatur. Quod si fortuito,
,, & non voluntate dominorum confusæ fuerint, vel
,, ejusdem generis materiæ, vel diversæ, idem juris esse
,, placuit §. 27. *inst. de rerum. divis.*

8. Se una persona, dopo avere messo nel fondo di un altro in qualche nascondiglio danaro o altre cose, voglia poi ella, o i suoi eredi ripigliarci queste cose, il padrone del fondo sarà tenuto a lasciarle ripigliare, con ricevere un compenso per tale incomodo, se vi ha luogo (a).

,, (a) Thesaurus meus in tuo fundo est, nec eum pa-
,, teris me effodere . . . Labeo, ait . . . non esse ini-
,, quum juranti mihi non calumniæ causa id postulare,
,, vel judicium ita dari, vel interdictum, ut, si per me
,, non stetit quominus damni infecti tibi operis nomine
,, caveatur, ne vim facias mihi, quominus eum thesau-
,, rum effodiam, tollam, exportem *l.* 15. *ff. ad exhib.* (1).

9. Tra gli obblighi che formansi per i casi fortuiti, alcuni sono reciprochi, ed obbligano amendue le parti, altri obbligano soltanto una parte. Così nel caso dell' articolo primo, se colui che ha trovata una cosa perduta, sappia chi n'è il padrone, e se possa subito restituirla senza spesa, l'obbligo è soltanto dalla sua parte. Ma se abbia fatta qualche spesa, come per affigere un cartello affin di sapere chi fosse il padrone della cosa, o per fargliela conservare, il padrone in questo caso deve restituirgli ciò che ha somministrato, ed in conseguenza l'obbligo è re-

(1) Ciò che fa il caso di questa legge, non è propriamente un tesoro, V. l'artic. 7. della sez. 2. del possesso.

è reciproco. Così in tutti gli altri casi è facile discernere se l'obbligo sia reciproco o se nol sia (1).

10. Tutti i casi fortuiti sebbene cagionano guadagni o perdite, non formano perciò obblighi; e se, per esempio, in una tempesta un vascello spinto contro un altro venga a romperlo, tal avvenimento non forma alcun obbligo dalla parte del padrone del vascello che ha rotto l'altro; purchè non vi fosse colpa sua o delle persone di cui dovesse essere risponsabile; poichè questo è un puro effetto del caso fortuito. Talvolta ancora colui che soffre danno per un caso fortuito, che dall'altra parte arreca profitto ad un altro, non può pretendere alcun compenso, come nel caso dell'articolo sesto (a).

„ (a) Si navis tua impacta in meam scapham damnum „ mihi dedit, quæsitum est, quæ actio mihi competeret? „ Et ait Proculus, si in potestate nautarum fuit ne id „ accideret, & culpa eorum factum sit, lege Aquilia „ cum nautis agendum . . . . . . Sed si fune rupto, aut „ cum a nullo regeretur navis, incurrisset, cum do„ mino agendum non esse *l.* 29. §. 2. *ff. ad leg. Aq. d,* „ *l.* §. 4.

11. Dagli articoli precedenti ne segue, che non si può fissare una regola generale la quale distingua i casi fortuiti, da cui possono nascere obblighi o scambievoli, o di una sola parte, da quelli che non portano alcuna sorte di obbligo. Ma queste differenze dipendono dalle occasioni che diversificano gli avvenimenti, e che faranno giudicare qual sia l'obbligo di ciascun di coloro,

(1) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti.

ro, a' quali possono aver rapporto le conseguenze del caso fortuito. Perciò, quando un naviglio cade in mano de' corsari, se sia ricomperato, tutti gl' interessati vi contribuiscono a proporzione di quel che vi conservano, e formasi tra essi un obbligo comune a tutti. Ma se questi corsari non portino via se non una parte delle robe, senza toccare il resto, la perdita caderà su di quelli, le cui mercanzie e le altre cose saranno state tolte, senza che i padroni di ciò ch' è rimasto sieno obbligati ad aver parte nella loro perdita. Queste due diverse regole ne' casi fortuiti della medesima natura, dipendono da un medesimo principio comune a questi due diversi avvenimenti; cioè che la perdita riguarda unicamente il padrone della cosa perduta. Quindi è che la perdita del danaro dato per redimere il naviglio, è comune a tutti quelli che hanno interesse nella perdita del naviglio medesimo e quella delle mercanzie predate, cade su di coloro che n' erano padroni (a).

„ (a) Si navis a piratis redempta ſit: Servius, Ofilius, „ Labeo omnes conferre debere ajunt. Quod vero Prædones abſtulerint, eum perdere cujus fuerit, nec conferendum ei qui ſuas merces redemerit *l.* 3. §. 3. *de leg.* „ *Rhod.*

SE-

SEZIONE II.

Delle conseguenze degli obblighi prodotti dai casi fortuiti.

SOMMARIO.

1. Colui che ha trovato una cosa perduta, è obbligato a conservarla ed a prender cura, per restituirla al padrone. E se non sappia a chi appartiene, deve informare per le vie possibili, facendo anche affigere manifesti per iscoprirlo, se la cosa meriti tal cura, e se la prudenza lo richiegga (1). Quando poi la restituirà, o che sia danaro, o altra cosa, non potrà nè ritenerne una parte, nè esiger nulla (a); ma ricupererà solo quel che avrà potuto spendere, come si dirà nell' articolo seguente.

„ (a) Quid ergo, εὕρετρα, id eſt, *inventionis præmia*, „ quæ dicunt, petat? Nec hic videtur furtum facere, „ etſi non probe petat aliquid *l.* 43. §. 9. *ff. de furtis* (2).

2. Quegli cui si restituisce la cosa perduta, è per parte sua obbligato a restituir le spese fatte, o per conservarla o per fargliela pervenire; come se fosse qualche bestia smarrita, che si è dovuta nutrire, o se il trasporto della cosa da un luogo ad un altro abbia ricercata spesa, o se siansi fat-

---

(1) V. il teſto citato ſull' articolo 2. della ſez. 1., e quelli che ſi citano ſull' articolo ſeguente.

Solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem inveniſſe & redditurum ei qui deſideraverit. Hi ergo oſtendunt non furandi animo ſe feciſſe *l.* 43. §. 8. *ff. de furt.* Quaſi redditurus ei qui deſideraſſet, vel qui oſtendiſſet rem ſuam. *D.* §. V. l' artic. 1. della ſez. 1. Si inveneris eam, ne negligas quaſi alienum. *Deut.* 22.

(2) Quantunque colui che reſtituiſce una coſa trovata non poſſa eſiger nulla, ſe nondimeno ſia una perſona povera, può lecitamente ed oneſtamente ricevere ciò che gli ſarà dato, ſebbene non conveniſſe ad un' altra perſona ricevere qualunque coſa per queſta reſtituzione.

fatte altre spese per i manifesti affine di avvertirne il padrone. E se colui che restituisce la cosa al padrone, non l'abbia egli stesso trovata, ma abbia dato qualche cosa per riaverla dalla persona che l'aveva trovata, ricupererà il tutto (1).

3. Il proprietario di un fondo, dove siasi fermate le rovine d'un edifizio caduto, o quel che una inondazione ha distaccato da un altro fondo, è obbligato a soffrire che colui il quale ha fatta questa perdita si ripigli quel che ne rimane, ed a dare perciò l'accesso necessario nel suo fondo (2), ma sotto le condizioni spiegate nell' articolo seguente.

4. Nel caso dell'articolo precedente, colui che vuol ripigliarsi i materiali del suo edifizio caduto, o ciò che una inondazione avesse dal suo podere portato nel fondo altrui, è per parte sua obbligato, non solo a risarcire il danno che potrà cagionarsi al proprietario di questo fondo, quando si prenderà quel che vi si è fermato, ma deve di più riparare tutto il danno che la caduta dell'edifizio o altro vi avesse cagionato (a).

„ (a) Ratis vi fluminis in agrum meum delatæ, non „ ali-

---

(1) Hæc æquitas suggerit *l.* 2. *§.* 5. *in f. ff. de aq. & aq. pluv. arc.*

(2) V. il testo citato sull'articolo 2. della sez. 1. e quelli che si citano sull' articolo seguente.

De his quæ vi fluminis importata sunt, an interdictum dari possit, quæritur? Trebatius refert, cum Tiberis abundasset, & res multas multorum in aliena ædificia detulisset, interdictum a Prætore datum ne vis fieret dominis, quominus sua tollerent, auferrent, si modo damni infecti repromittent *l.* 9. *§.* 1. *ff. de damn. inf.*

,, aliter potestatem tibi faciendam, quam si de præterito
,, quoque damno mihi cavisses *l.* 8. *ff. de incend. l.* 9. §.
,, 3. *ff. de damn. inf.* Alfenus quoque scribit, si ex fundo
,, tuo crusta lapsa sit in meum fundum, eamque petas,
,, dandum in te judicium de damno jam facto. *D. l.* 9.
,, §. 2.

Che se voglia piuttosto non ripigliarsi nulla, non sarà tenuto a veruna cosa; poichè abbandonando al proprietario di questo fondo tutto ciò che vi si trova, non è tenuto ad un danno avvenuto pel solo effetto del caso fortuito; e basta che perda ciò che questo avvenimento gli ha tolto (1).

5. Se quegli, i cui materiali o altre cose sono state lasciate per questi casi fortuiti nel fondo di un altro, voglia ripigliarseli, sarà tenuto, oltre il danno, a togliere tutto l'inutile, ed a lasciar libero il luogo del fondo che queste cose occupavano (a).

,, (a) Nec aliter dandam actionem, quam ut omnia tollantur, quæ sunt prolapsa *l.* 9. §. 2. *ff. de damn. inf.*
,, Tollere non aliter permittendum, quam ut omnia, id
,, est, & quæ inutilia essent, auferret *l.* 7. §. *ult. eod.* V.
,, L'artic. 4. della sez. 3. del titolo de' danni cagionati
,, da colpe.

6. Quando per isgravare un naviglio in pericoloro di naufragio, gettasi in mare una parte del carico e si salva il naviglio, questa perdita è comune a tutti quelli che avevano qualche cosa da perdere in tal pericolo. Quindi il padrone del naviglio, tutti quelli le cui mercanzie o altre cose sono state salvate, e quelli le mercanzie de' quali sono state gettate, avranno la lor parte

(1) V. i testo citato sull'artic. 4. della sez. 3. del titolo de' danni cagionati da colpe.

te nella perdita a proporzione di quella che avevano nel tutto. E se, per esempio, il naviglio e tutto il carico valessero centomila scudi, e quel che si è gettato ne valesse ventimila, la perdita essendo di un quinto, ciascuno contribuirà un quinto del valore di ciò che conserva, il che farà in tutto sedicimila scudi; e per questa contribuzione quelli che avevano perduto i ventimila scudi, ricuperandone sedicimila, non resteranno in perdita che di un quinto, come tutti gli altri (a).

,, (a) Lege Rhodia cavetur, ut si levandæ navis gra-
,, tia jactus mercium factus est, omnium contributione
,, sarciatur, quod pro omnibus datum est *l.* 1. *ff. de lege*
,, *Rhod.* Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri,
,, conferre oportere: quia id tributum observatæ res de-
,, berent .... jacturæ summam pro rerum pretio distri-
,, bui oportet *l.* 2. §. 2. *eod.* Æquissimum enim est, com-
,, mune detrimentum fieri eorum, qui propter amissas
,, res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas habe-
,, rent. D. *l.* 1. Portio autem pro æstimatione rerum quæ
,, salvæ sunt, & earum quæ amissæ sunt, præstari solet
,, *l.* 2. §. 4. *eod.* (1).

7. Tut-

---

(1) Su qual piede convien regolare la contribuzione per la indennizzazione di coloro, le cui mercanzie o altre cose sieno state gettate? Nella legge 2. §. 4. *de Lege Rhod.* è detto che questa contribuzione deve essere sul piede della stima, tanto di ciò che si è perduto, quanto di ciò che si è salvato; che non importa che le cose perdute si sarebbero potuto vendere a più caro prezzo; giacchè si tratta di una perdita che si dee risarcire, non di un guadagno che si dee far buono. Ma che per le cose le quali sono state salvate, e che debbono portare la contribuzione, si han da stimare non già sul piede di ciò che han costato, ma sul piede di ciò che possono esser vendute. Questo vuol significare il testo, di cui ecco i termini. Portio autem pro æstimatione rerum, quæ salvæ sunt, & earum quæ amissæ sunt, præsta-

7. Tutto quel che è stato salvato dal naufragio, sgravandosi il naviglio, soggiace a contribuzione secondo il suo valore, senza distinzione di ciò che facesse minor peso, come le gioje, e di

---

stari solet. Nec ad rem pertinet, si hæ quæ amissæ sunt, pluris venire poterunt, quoniam detrimenti, non lucri fit præstatio: sed in his rebus, quarum nomine conferendum est, æstimatio debeat haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti venire possunt. Se è giusto che la stima delle cose rimaste si faccia sul piede di ciò che potranno essere vendute, perchè questo valore è stato salvato dal pericolo, per qual ragione non sarà nella stessa maniera stimato ciò che si è perduto per salvare il resto? E se si suppone che di due mercanti le cui mercanzie fossero le medesime, comprate al medesimo prezzo, nel medesimo luogo, per esser rivendute nella stessa città ove fosse il porto, le mercanzie di uno essendo state gettate per salvare il vascello all' ingresso del porto, dove era in pericolo di perire, e quelle rimaste vendendosi subito ad un prezzo maggiore di quello della compera, non sarà giusto che quelle le quali si son perdute solo per salvare le altre, sieno nella stessa maniera stimate? Poichè non v' era ragione alcuna di gettare piuttosto quelle dell' uno che quelle dell' altro mercante, e di destinguere la loro condizione. Si può a questo aggiungere che, siccome sarà osservato sull'articolo 15., la contribuzione non deve farsi se non dopo che il vascello è giunto al porto e trovasi in sicurezza, e che perciò dovendosi allora fare le contribuzioni, sembra che si debba il tutto stimare sul piede di ciò che vagliono le cose nel tempo che si sbarcano, dedotte tutte le spese. E per queste ragioni verisimilmente si son fatti regolamenti, i quali han ordinato che le mercanzie gettate fossero stimate sul medesimo piede di quelle che sono state salvate, ed al prezzo che sono vendute. Ma siccome non si vendono tutte nel porto le mercanzie, essendovene spesso molte che debbono essere ancora trasportate altrove per mare o per terra, e che per conseguenza hanno a passare nuovi pericoli, e siccome possono esservi molte diminuzioni de' profitti nelle vendite, ed anche perdite, per diversi

di ciò che fosse di maggior peso, come i metalli; poichè si considera il valore di ciò che potendo perire è stato salvato (a).

,, (a) Cum in eadem navi varia mercium genera com-
,, plures mercatores coegissent, prætereaque multi ve-
,, ctores servi, liberique in ea navigarent: tempestate
,, gravi orta necessario jactura facta erat. Quæsita dein-
,, de sunt hæc: an omnes jacturam præstare oporteat,
,, & si qui tales merces imposuissent, quibus navis non
,, oneraretur, veluti gemmas, margaritas: & quæ por-
,, tio præstanda est, & an etiam pro liberis capitibus
,, dari oporteat: & qua actione ea res expediri possit?
,, Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri, con-
,, ferre oportere: quia id tributum observatæ res debe-
,, rent. Itaque dominum etiam navis, pro portione obli-
,, gatum esse. *l.* 2. §. 2. *ff. de lege Rhod.*

Quindi il padrone del naviglio contribuisce a proporzione del suo valore; ma le persone non entreranno in contribuzione (b), se non per le vesti, per gli anelli, e per le altre cose che ciascuno ha in dosso (c).

,, (b) Corporum liberorum æstimationem nullam fieri
,, posse. *D. l.*

,, (c) Itidem agitatum est an etiam vestimentorum cu-
,, jusque, & anullorum æstimationem fieri oporteat: &
,, omnium visum est. *D.* §.

8. Le

---

versi accidenti; così non sarebbe giusto, nè possibile regolare le contribuzioni sul piede delle vendite che saranno fatte dopo che le mercanzie e le persone saranno disperse in varj luoghi. Perciò dovendosi fare nel porto la contribuzione, che sul porto in conseguenza debbono essere regolate le stime, non già sul piede di ciò che saran vendute le mercanzie, il che è impossibile, nè sul piede della compra, tanto per le ragioni che si sono addotte, quanto perchè non sarebbe possibile di sapere sempre il giusto prezzo della compra, e perchè vi si potrebbero usare molti inganni, ma sul piede del prezzo che si può discretamente dare alle mercanzie ed alle altre cose nell' arrivo al porto, secondo i diversi riguardi che potranno servire ad una giusta stima.

8. Le provvisioni che non sono nel naviglio se non per consumarsi durante la navigazione, come i viveri, non entrano nella contribuzione (a); poichè tali cose sono per uso comune.

„ (a) Nisi si qua consumendi causa imposita forent: quo „ in numero essent cibaria: eo magis, quod si quando ea „ defecerint in navigatione, quod quisque haberet, in „ commune conferret *l. 2. §. 2. ff. de lege Rhod.* V. l' „ art. 4. della sez. 1.

Ma non conviene comprendere in queste provvisioni i grani, i vini ed altre cose simili, non sono nel naviglio per essere consumate, ma che vi sono come mercanzie da trasportarsi da un altro.

9. Coloro le cui mercanzie sono state gettate per salvare il naviglio, possono per loro sicurezza impedire lo sbarco di quelle che rimangono, o farle sequestrare se fossero sbarcate (b).

„ (b) Servius respondit, ex locato agere cum magistro „ navis debere, ut cæterorum vectorum merces retineat, „ donec portionem damni præstent *l. 2. ff. de lege Rhod.*

10. Se il naviglio sia danneggiato da una tempesta, con qualche perdita di alberi, di antenne o di altri pezzi, la spesa per rimpalmarlo e per rimpiazzare quel che si fosse perduto, cadrà sul padrone del naviglio; poichè è questi tenuto a darlo in buono stato per quel che trasporta, nella maniera stessa che gli operaj somministrano i loro utensili, e ne soffrono le perdite (c).

„ (c) Si conservatis mercibus deterior facta sit navis, „ aut si quid exarmaverit, nulla facienda est collatio; „ quin dissimilis earum rerum causa sit, quæ navis gratia parentur, & earum pro quibus mercedes aliquis acceperit. Nam etsi faber incudem aut malleum fregerit, non imputaretur ei qui locaverit opus „ *l. 2. §. 1. ff. de lege Rhod.* Navis adversa tempestate „ depressa, ictu fluminis deustis armamentis, & arbo-

„ re,

„ re, & antenna, Hipponem delata est; ibique tumul-
„ tuariis armamentis ad præsens comparatis, Hostiam
„ navigavit, & onus integrum pertulit. Quæsitum est
„ an hi quorum onus fuit, nautæ pro damno conferre
„ debeant? Respondit non debere: hic enim sumptus in-
„ struendæ magis navis, quam conservandarum mercium
„ gratia factus est *l. 6. ff. de lege Rhod.* V. l'art. seguente.

11. Se per prevenire un naufragio, si taglino e si gittino gli alberi e le antenne, o che si gittino altre cose per isgravare il naviglio, acciò non perisca, tal perdita sarà comune; poichè non è un effetto cagionato dalla tempesta, come se avesse spezzato gli alberi o le antenne, o avesse cagionato altro danno (il che sarebbe nel caso dell' articolo precedente), ma è un effetto del timore del pericolo comune, perciò la perdita deve essere comune (a).

„ (a) Cum arbor aut aliud navis instrumentum remo-
„ vendi communis periculi causa dejectum est, contribu-
„ tio debetur *l. 3. ff. de lege Rhod. l. 5. §. 1. eod.* Si vo-
„ luntate vectorum, vel propter aliquem metum id de-
„ trimentum factum sit, hoc ipsum sarciri opportet *l. 2.*
„ *§. 1. eod.*

11. Se il vascello perisca, o fra le rovine del naufraggio alcuni salvino le loro mercanzie o altre cose, non vi sarà per parte loro contribuzione alla perdita che soffrono gli altri; poichè non salvano essi le loro robe per la perdita del naviglio e delle altre cose che periscono; ma ognuno salva ciò che può nella comun rovina, e la contribuzione non ha luogo, se non quando conviene indennizzare quelli, la cui perdita ha salvato ciò che rimane agli altri (b).

„ (b) Amissæ navis damnum collationis consortio non
„ sarcitur per eos, qui merces suas naufragio liberave-
„ runt. Nam hujus æquitatem tunc admitti placuit,
„ cum jactus remedio cæteris in communi periculo, sal-
„ va navi, consultum est *l. 5. ff. de lege Rhod.* Cum de-
„ pres-

„ pressa navis, aut dejecta esset, quod quisque ex ea suum
„ servasset, sibi servare respondit, tanquam ex incendio
„ *l. 7. ff. de lege Rhod.*

13. Se per fare approdare un vascello, o per farlo entrare in un fiume, sia necessario togliere una parte del carico, e quel che siasi scaricato in uno schifo venga a perire, questa perdita sarà comune, e quel che è rimasto nel vascello entrerà in contribuzione: poichè questo sgravio è stato fatto per l'interesse del vascello (a).

„ (a) Navis honustæ levandæ causa, quia intrare flu-
„ men vel portum non potuerat cum onere, si quædam
„ merces in scapham trajectæ sunt, ne aut extra flumen
„ periclitetur, aut in ipso ostio, vel portu, eaque scapha
„ submersa est; ratio haberi debet inter eos qui in nave
„ merces salvas habent cum his qui in scapha perdide-
„ runt, perinde tamquam si jactura facta esset *l. 4. ff. de*
„ *lege Rhod.*

14. Se nel caso dell'articolo precedente il naviglio perisca, e lo schifo venga a buon porto, non vi sarà contribuzione, ma la perdita cadrà su di quelli, a'quali apparteneva ciò che si è perduto; poichè lo sgravio che si era fatto nello schifo non era per l'interesse di coloro, le mercanzie de'quali vi erano state messe; e queste non sono state salvate colla perdita del naviglio (b).

„ (b) Contra, si scapha cum parte mercium salva est,
„ navis perit, ratio haberi non debet eorum qui in na-
„ vi perdiderunt. Quia jactus in tributum, nave salva,
„ venit *l. 4. ff. de lege Rhod.* (1).

15. Se

---

(1) Se facendosi questo scarico nello schifo si fosse convenuto, che se accadesse che il vascello solo, o lo schifo soltanto venisse a perire, la perdita sarebbe comune, si eseguirebbe questa convenzione non avendo niente d'illecito. Nel caso in cui perisse il vascello senza che si fosse fatta questa convenzione, è giusto il di-

15. Se il naviglio, salvato da un pericolo con uno sgravio di mercanzie gettate nel mare, venga poi a far naufragio di un altro luogo, e per mezzo dei nuotatori o in altra maniera si salvi una parte di ciò ch'era perito in questo naufragio; quelli le cui mercanzie saranno state salvate, contribuiranno alla perdita di ciò ch'era stato gettato nel primo pericolo (a); poichè queste mercanzie sarebbero allora perite, senza la perdita di quel ch'è stato gettato.

„ (a) Si navis quæ in tempeſtate jactu mercium unius „ mercatoris levata eſt, in alio loco ſubmerſa eſt; & „ aliquorum mercatorum merces per urinatores extractæ „ ſunt, data mercede rationem haberi debere ejus, cu„ jus merces in navigatione levandæ navis cauſa jactæ „ ſunt, ab his qui poſtea ſua per urinatores ſervaverunt, „ Sabinus æque reſpondit *l.* 4. §. 1. *ff. de lege Rhod.*

16. Se

---

dire che ſia ſottinteſa, quantunque non ſi foſſe avuta l'accortezza di eſprimerla? E che eſſendo ſtato fatto lo ſcarico nello ſchifo pel bene di tutti, e forſe anche delle coſe più prezioſe, ſul diſegno comune di ſalvar tutto, l'intenzione di ognuno foſſe ſtata che foſſero lor comuni gli avvenimenti; e che ſiccome venendo a perire lo ſchifo, la perdita doveſſe eſſere comune a quelli che aveſſero ſalvate le loro mercanzie nel vaſcello, così doveſſe eſſere reciproca la condizione, in guiſa che venendo a perire il vaſcello, la perdita doveſſe riguardare anche quelli che aveſſero ſalvato le loro mercanzie nello ſchifo? O non biſogna dire al contrario, ſeguendo lo ſpirito della legge citata ſu queſto articolo, che eſſendo ſtato fatto lo ſcarico nello ſchifo ſenza convenzione, e nel ſolo riguardo comune di far approdare il vaſcello, la loro intenzione era che le mercanzie del vaſcello foſſero riſponſabili del pericolo dello ſchifo caricato per ſalvarlo; e che ſe non ſi ſalvaſſe con queſto ſcarico, ognuno ſoffrirebbe la perdita che ſi potrebbe fare?

16. Se nel caso dell' articolo precedente il padrone delle mercanzie, ch' erano state gettate nel primo pericolo, venga a ricuperarle, non sarà tenuto a contribuire alla perdita di ciò che perisce nel secondo, perchè non ricupera con questa perdita quel che aveva perduto (a).

„ (a) Eorum vero qui ita ſervaverunt, invicem rationem haberi non debere, ab eo qui in navigatione jactum fecit: ſi quædam ex his mercibus per urinatores extractæ ſunt. Eorum enim merces non poſſunt videri ſervandæ navis cauſa jactæ eſſe, quæ periit *l.* 4. §. 1. *in fine ff. de lege Rhod.* V. l'articolo ſeguente.

17. Se vengano a ricuperarsi tutte le cose gettate o una parte, la contribuzione cesserà a proporzione; e se fosse stata di già fatta, quelli che l'avranno ricevuta la restituiranno agli altri (b).

„ (b) Si res quæ jactæ ſunt apparuerint, exoneratur collatio. Quod ſi jam contributio facta ſit, tunc hi qui ſolverint, agent, &c. *l.* 2. §. 7. *ff. de leg. Rhod.* (1)

18. Se in un pericolo che ha obbligato a gettar mercanzie nel mare; sia avvenuto che altre mercanzie, rimaste scoperte a causa dello sgravio di quelle che sono state gettate, abbiano sofferto qualche danno, come se sieno state penetrate dall' acqua; tal perdita si soffrirà per contri-

(1) Da queſta regola ſegue che non biſogna fare la contribuzione, ſe non dopo l' arrivo al porto; poichè ſe il vaſcello che ſi è ſalvato col gettare le mercanzie al mare, periſca prima dello sbarco, la perdita di ciò che era ſtato gettato divenendo inutile a coloro che ſoffrono la ſeconda perdita, non vi ſarà contribuzione per parte loro. Ma ſe nella ſeconda perdita alcuni ſalvano le loro mercanzie, contribuiranno ſecondo la regola ſpiegata in queſto articolo.

tribuzione, come una conseguenza di quella delle cose gettate (a); ed il proprietario di queste mercanzie danneggiate contribuirà la sua porzione alla perdita di quelle che sono state gettate, ma solamente sul piede del valore che hanno le mercanzie dopo questo danno; perchè non salva se non che questo valore (b).

„ (a) Cum autem jactus de nave factus est, & alicujus „ res quæ in navi remanserunt deteriores factæ sunt, vi„ dendum an conferre cogendus sit: quia non debet dupli„ ci damno onerari, & collationis, & quod res deterio„ res factæ sunt. Sed defendendum est hunc conferre „ debere pretio præsente rerum. *l.* 4. *§.* 2. *ff. de leg.* „ *Rhod.*

„ (b) Sed hic videamus, num & ipsi conferre oporteat. „ Quid enim interest jactatas res meas amiserim, an nu„ datas deteriores habere cœperim? Nam sicut ei qui per„ diderit subvenitur, ita & ei subveniri oportet, qui de„ teriores propter jactum res habere cœperit. Hæc ita „ Papirius Fronto respondit. *D. l.* 4. *in fine*.

TITOLO X.

Di quel che si fa in frode de' creditori.

Quantunque le frodi in pregiudizio de' creditori si facciano sovente per mezzo di convenzioni tra i debitori ed i loro confidenti, tuttavia le obbligazioni che nascono da queste frodi, e che obbligano verso i creditori quelli che vi han parte, non lasciano di essere del numero degli obblighi che si formano senza convenzione; perchè niuna convenzione passa tra essi ed il creditore.

Le

Le frodi che commettono i debitori e quelli che rendosi loro complici, per far perdere a' creditori ciò che loro è dovuto, sono di molte sorte, e formano obblighi che faranno la materia di questo titolo.

Convien osservare su questa materia delle frodi, fatte in pregiudizio de' creditori, che quelle le quali possono farsi da' debitori, col ripiego di disporre de' loro stabili, sono molto meno frequenti fra noi di quel ch' erano nel diritto romano; poichè ivi contrattavasi sovente senza scritture (1) e l' ipoteca stessa potea acquistarsi con una convenzione non scritta, e con un patto verbale (2); il che rendea facili le frodi. Ma secondo la nostra usanza, tutte le convenzioni che eccedono il valore di una data somma, debbono essere scritte (3); e l' ipoteca non si acquista se non con atti rogati dai notaj, o pure autorizzati dal giudice. In conseguenza i creditori hanno la loro sicurezza sugli stabili per la loro ipoteca, la quale non si può far loro perdere se non con atti falsi; il che è difficile, poichè bisogna che l' atto falso sia fabbricato da' medesimi notaj, o da persone che ne imitano le soscrizioni.

Non si e messa in questo titolo la regola del diritto romano, la quale lascia al debitore la libertà di rinunziare alle successioni testamentarie, o *ab intestato*, che possono scadergli, sebbene i cre-

---

(1) *Toto tit. ff. de verb. obl. Inst. eod.*
(2) *L. 4. ff. de pign.*
(3) *V. l' art. 12. della sez. 1. delle convenzioni.*

creditori ne ricevano pregiudizio (1); il che era fondato su di ciò, che ognuno può astenersi di aumentare i suoi beni (2). Quindi consideravasi come frode in pregiudizio de' creditori soltanto quel che tendeva alla diminuzione de' beni già dal debitore acquistati; e neppure mettevasi nel numero delle frodi in pregiudizio de' creditori, la consegna che poteva fare un erede del totale de' legati e de' fedecommessi, senza ritenersi quelle porzioni che chiamansi la Falcidia e la Trabellianica, di cui parlerassi nella seconda parte; perchè si giudicava che l'erede avesse la libertà di privarsi di ciò che la legge gli dava il diritto di prendere su i legati ed i fedecommessi; e che potesse perciò pienamente adempire alla volontà del defonto. Quel che ci ha obbligato a non metter qui tali regole, si è che vi sono consuetudini le quali vogliono, che se un debitore rinunzj ad una successione ricadutagli, i suoi creditori possano farsi surrogare a' suoi diritti per accettarla se credono trovarvi il loro vantaggio. Il che non fa alcun torto al debitore; poichè se la successione è vantaggiosa, è giusto che i suoi creditori ne profittino; e se al contrario è onerosa, non obbligano il debitore, e si sottomettono essi stessi a' pesi di questa successione. Riguardo poi alla Falcidia ed alla Trebellianica, se, non essendo stati ancor adempiti dall'erede i legati ed i fedecommessi, i suoi creditori ne impedisse-

(2) L. 6. §. 2. *ff. quæ in fraud. cred.*
(3) L. 6. *quæ in fr. cred. v. d. l.* 28. *ff. de verb. sign. l.* 119. *ff. de reg. jur. l.* 124. *eod.*

dissero la consegna, per ritenersi la Falcidia o la Trebellianica; sembra che per equità dovesse esser loro permesso di esercitar questo diritto del loro debitore; poichè è naturale e conforme alla nostra usanza ed alle regole stesse del diritto romano, che i creditori possano esercitare tutt'i diritti e le azioni de' loro debitori, come trovasi espressamente stabilito nella legge *prima*, C. *præt. pign.*, di cui ecco i termini: *Si prætorium pignus quicunque judices dandum alicui perspexerint, non solum super mobilibus rebus, & immobilibus, & se moventibus, sed etiam super actionibus quæ debitori competunt, præcipimus hoc eis licere decernere.* Alla qual cosa si può aggiungere, che può stare che il creditore abbia avuto ragione di valutare le successioni, alle quali aveva dritto il suo debitore, come uno de' mezzi per assicurare il suo credito.

SEZIONE I.

Delle diverse sorte di frodi che si fanno in pregiudizio de' creditori.

SOMMARIO.

1. *Tutto ciò che fanno i debitori in frode de' loro creditori è nullo.*
2. *Liberalità fraudolenti.*
3. *Alienazione a' compratori di buona fede.*
4. *Alienazione a' compratori di mala fede.*
5. *Compratore che conosce la frode.*
6. *Alienazione fraudolenta.*

7. Di-

1. Tutto ciò che fanno i debitori per defraudare i loro creditori, con alienazioni e con altre disposizioni di qualunque sorte, è rivocato, secondo le circostanze e le regole seguenti (a).

„ (a) Necessario prætor hoc edictum propoſuit, quo edi„ cto conſulit creditoribus, revocando ea quæcumque in „ fraudem eorum alienata ſunt *l.* 1. §. 1 *ff. quæ in fr. cred.* „ §. 6. *inſt. de act.* Omnem omnino fraudem factam, vel „ alienationem, vel quemcumque contractum, &c. D. *l.* „ §. 2. V. l' artic. 7.

2. Tutte le disposizioni che possono i debitori fare a titolo di liberalità in pregiudizio de' loro creditori, possono essere rivocate; sia che quegli il quale riceve la liberalità, abbia conosciuto il pregiudizio fatto a' creditori, sia che lo abbia ignorato. Poichè la sua buona fede non impedisce che non sia ingiusto il profittare della loro perdita. Ma se più non esistesse la cosa donata, ed il donatario di buona fede non ne avesse ricavato alcun profitto, non sarebbe più tenuto a restituire un benefizio, di cui non gli resta alcun vantaggio (b).

„ (b) Simili modo dicimus, & ſi cui donatum eſt, non „ eſſe quærendum an ſciente eo cui donatum, geſtum „ ſit, ſed hoc tantum, an fraudenter creditores, nec „ vi-

„ videtur injuria affici is qui ignoravit, cum lucrum
„ extorqueatur, non damnum infligatur. In hos tamen
„ qui ignorantes ab eo qui solvendo non sit, liberalita-
„ tem acceperunt, hactenus actio erit danda, quatenus
„ locupletiores facti sunt: ultra non *l.* 6. §. 11. *ff. quæ in*
„ *fraud. cred. l.* 5. *C. de revoc. his quæ in fr. cred.*

3. Le alienazioni de' mobili e degli stabili che con altro titolo, diverso dalla liberalità, i debitori fanno a persone le quali acquistano di buona fede e con titolo oneroso, ignorando che si faccia pregiudizio a' creditori, non possono essere rivocate, qualunque intenzione abbia il debitore di defraudare. Poichè la sua mala fede non deve cagionare una perdita a coloro che esercitano con lui un commercio lecito, senza aver parte nella sua frode (a).

„ (a) Ait prætor, *quæ fraudationis causa gesta erunt, cum*
„ *eo qui fraudem non ignoraverit actionem dabo*; *l.* 1. *ff. quæ*
„ *in fraud. cred. l.* 1. *eod.* Hoc edictum eum coercet, qui
„ sciens eum in fraudem creditorem hoc facere, suscepit,
„ quod in fraudem creditorum factum sit: si tamen is qui
„ cepit, ignoravit, cessare videntur verba edicti *l.* 6. §.
„ 8. *eod.* (1).

4. Sebbene l'alienazione fraudolenta sia fatta a titolo oneroso, come per mezzo di una vendita, se si provi che il compratore abbia avuto parte alla frode per profittarne, comprando a vil prezzo, l'alienazione sarà rivocata, senza alcuna restituzione del prezzo a questo compratore, complice della frode (b); purchè i denari che aves-

„ (b) Si debitor in fraudem creditorum minore prætio
„ fundum scienti emptori vendiderit: deinde hi, quibus
„ de revocando eo actio datur, eum petant, quesitum est,
„ an

(1) Si può osservare su questo articolo, che non si estende al caso in cui i creditori hanno un privilegio o un' ipoteca sulla cosa alienata.

„ an prætium restituere debeant? Proculus existimat,
„ omnimodo restituendum esse fundum, etiamsi pretium
„ non solvatur; & rescriptum est secundum Proculi sen-
„ tentiam *l. 7. ff. quæ in fr. cred.*

se pagato non si trovassero ancora esistenti in mano del debitore che ha venduto (c).

„ (c) Ex his colligi potest, ne quidem portionem em-
„ ptori reddendam ex prætio. Posse tamen dici, eam
„ rem apud arbitrum ex causa animadvertendam, ut si
„ nummi soluti in bonis extent, jubeat eos reddi: quia
„ ea ratione nemo fraudetur *l. 8. eod.*

5. Per obbligare alla restituzione colui che acquista da un debitore, non basta ch'egli abbia saputo che questo debitore aveva creditori; ma bisogna che gli fosse noto il disegno di defraudarli. Poichè molti di quelli che hanno creditori non sono impotenti a pagare, e nessuno si rende complice della frode se non coll'avervi parte (a).

„ (a) Quod ait prætor, *sciente*, sic accipimus, te con-
„ scio, & fraudem participante: non enim, si simplici-
„ ter scio illum creditores habere, hoc sufficit ad con-
„ tendendum teneri eum in factum actione; sed si par-
„ ticeps fraudis est *l. 10. §. 2. ff. quæ in fr. cred.* Alias
„ autem qui scit aliquem creditores habere, si cum eo
„ contrahat simpliciter, sine fraudis conscientia, non vi-
„ detur hac actione teneri *D. l. 10. §. 4.*

6. Se il disegno di fraudare non è seguito dal fatto e dalla perdita effettiva de'creditori, e se, per esempio, mentre questi esercitano la loro azione o vogliono esercitarla, il debitore li soddisfaccia colla vendita de'suoi beni o in altra maniera, l'alienazione ch'era stata fatta in loro pregiudizio, avrà il suo vigore. E se dopo qualche tempo questo stesso debitore pigli danaro in prestito, i nuovi creditori non potranno rivocare questa prima alienazione, la quale non era stata

 fat-

fatta in loro pregiudizio (a); ma se avessero dato in prestito per pagare i primi, ed i loro danari fossero stati impiegati in questo pagamento, potrebbero allora rivocare l'alienazione fatta prima del loro credito. Poichè in questo caso eserciterebbero i dritti di coloro a' quali con questo pagamento sarebbero surrogati, secondo le regole spiegate al loro luogo (1).

„ (a) Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum cauſa factum eſt, ſi eventum fraus habuit, ſcilicet, ſi hi creditores, quorum fraudandorum cauſa fecit, bona ipſius vendiderunt. Cæterum, ſi illos dimiſit quorum fraudandorum cauſa fecit, & alios ſortitus eſt, ſi quidem ſimpliciter dimiſſis prioribus, quos fraudare voluit, alios poſtea ſortitus eſt, ceſſat revocatio. Si autem horum pecunia quos fraudare noluit, priores dimiſit, quos fraudare voluit; Marcellus dicit, revocationi locum fore. Secundum hanc diſtinctionem & ab imperatore Severo & Antonino reſcriptum eſt. Eoque jure utimur *l.* 1. §. 1. *ff. quæ in fr. cred. l.* 15. *l.* 6. *eod.* Utrumque in eorumdem perſonam exigimus, & conſilium & eventum *l.* 15. *eod.* Conſilium fraudis, & eventus damni *l.* 1. C. *qui man. n. poſſ.*

7. Sono illecite tutte le maniere, con cui i debitori fraudolentemente diminuiscono il loro patrimonio per privarne i loro creditori, e sarà rivocato tutto ciò che sarà fatto con tali mezzi in loro pregiudizio. Quindi le donazioni, le vendite a vil prezzo o a un prezzo simulato, di cui il debitore faccia il saldo, le cessioni a persone interposte, gli acquisti fraudolenti, ed in generale tutti i contratti ed altre convenzioni e di-

---

(1) V. la Sez. 7. de' pegni e delle ipoteche.

disposizioni, fatte in frode de' creditori, saranno annullate (a).

„ (a) Ait ergo prætor, *quæ fraudationis causa gesta erunt.*
„ Hæc verba generalia sunt, & continent in se omnem
„ omnino fraudem factam, vel alienationem, vel quem-
„ cumque contractum. Quodcumque igitur fraudis causa
„ factum est, videtur his verbis revocari, qualecumque
„ fuerit; nam late verba ista patent: sive ergo rem alie-
„ navit, sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit,
„ idem erit probandum *l.* 1. *§.* 2. & *l.* 2. *ff. quæ in fraud.*
„ *cred. l.* 7. *eod.*

8. Se una persona coll'oggetto di defraudare un suo creditore colluda col proprio debitore, e gli retroceda una ipoteca che aveva per sua sicurezza (b): se per estinguere il debito del proprio debitore gli somministri eccezioni, alle quali questi non avesse dritto, oppure gli dia giuramento per verificare un fatto, per cui vi fossero prove dirette (c): se transiga di mala fede, o se faccia il saldo, senza esser stato pagato (d); se collusivamente faccia assolvere il suo debitore da una istanza legittima, o si faccia condannare in favore di un creditore, contro il quale avesse una legittima difesa (e): se non comparisce a tempo debito in una istanza (f): se lascia prescrivere un credito di concerto col suo debito-

„ (b) Et si pignora liberet *l.* 2. *ff. quæ in fr. cred.*
„ (c) Vel ei præbuit exceptionem *l.* 3. *eod.* Si quis in
„ fraudem creditorum jusiurandum detulerit debitori,
„ adversus exceptionem jurisjurandi, replicatio fraudis
„ creditoribus dari debet *l.* 9. *§.* 5. *ff. de iurejur.*
„ (d) Omnes debitores qui in fraudem creditorum libe-
„ rantur, per hanc actionem revocantur in pristinam obli-
„ gationem *l.* 17. *ff. quæ in fr. cred.* Si (libertus) tran-
„ segit in fraudem patroni, poterit patronus Faviana uti
„ *l.* 1. *§.* 9. *ff. si quid. in fr. patr.*
„ (e) Verum etiam si forte data opera ad judicium non
„ adfui *l.* 3. *§.* 1. *ff. quæ in fr. cred.*
„ (f) Vel litem mori patiatur D. *§.* 1.

re (a); se faccia qualche cosa, oppure tralasci di farla, soggiacendo volontariamente per tal cagione alla perdita di tutti o di una porzione de' suoi beni in pregiudizio de' suoi creditori (b): tutto quello, che si sarà fatto con tale collusione deve annullarsi, ed i creditori rientreranno ne' loro antichi diritti contro il loro debitore (c).

,, (a) Vel a debitore non petit, ut tempore liberetur ,, *D.* §. 1.

,, (b) Et qui aliquid fecit ut desinat habere quod habet, ,, ad hoc edictum pertinet. In fraudem facere etiam eum, ,, qui non facit quod debet facere, intelligendum est; id ,, est, si non utatur servitutibus *D. l.* 3. §. *ult.* & *l.* 4. *eod.*

,, (c) Quodcumque igitur fraudis causa factum est, vi- ,, detur his verbis revocari, *qualecumque fuerit l.* 1. §. ,, *ult. eod.*

9. Se un debitore, cui fosse stato assegnato un termine per pagare il debito ad uno de' suoi creditori, o che dovesse pagare sotto una data condizione, la quale non fosse ancora avverata, colludendo con questo creditore per favorirlo, gli anticipi il pagamento, gli altri creditori potranno domandare a colui che lo avrà ricevuto, gl' interessi del tempo dell' anticipazione (d), ed anche il capitale principale, se fosse un debito da pagarsi sotto una condizione, la quale non fosse ancora verificata. Ed in questo caso sarà provveduto alla sicurezza di coloro a' quali dovrà ritornare questo danaro; sia di questo creditore, se si avvera la condizione, sia degli altri che dovranno riceverlo, se non si avvera.

,, (d) Si cum in diem mihi deberetur, fraudator præ- ,, sens solverit, dicendum erit, quod in eo quod sensi ,, commodum in repræsentatione, in factum actioni lo- ,, cum fore. Nam prætor fraudem intelligit etiam in ,, tempore fieri *l.* 10. §. 12. *ff. quæ in fr. cred. l.* 17. *in* ,, *f. eod.*

10. Se

10. Se un debitore si obbliga in pregiudizio de' suoi creditori per cose che non deve; se dà danaro o qualche altra cosa a persone alle quali non dovesse nulla, o se faccia altre simili frodi; il tutto sarà rivocato da' suoi creditori (a).

„ (a) Sive ſe obligavit fraudandorum debitorum cauſa, „ ſive numeravit pecuniam, vel quodcumque aliud fecit „ in fraudem creditorum, palam eſt, edictum locum ha- „ bere *l.* 3. *ff. qua in fr. cred.*

11. Non devesi annoverare tra le liberalità fraudolenti, le quali possono essere rivocate, quel che si è dato a titolo di dote, sia da un padre di famiglia, sia da altre persone, quando il marito ignora la frode. Poichè sebbene la dote possa essere fraudolentemente costituita per parte di quelli che dotano la figlia, tuttavolta il marito che la riceve a titolo oneroso, e che senza questa dote non si sarebbe impegnato nel matrimonio, non deve perderla (b).

„ (b) In maritum qui ignoraverit, non dandam actio- „ nem non magis quam in creditorem, qui a fraudatore „ quod ei deberetur acceperit. Cum is indotatam uxo- „ rem ducturus non fuerit *l.* 25. §. 1. *in f. ff. in f. cred.*

Ma se il marito avesse avuto parte nella frode, potrebbe esser tenuto a quel che fosse fatto suo, secondo le circortanze (c).

„ (c) Si a ſocero fraudatore ſciens gener accepit do- „ tem, tenebitur hac actione. *D.* §. 1. Ergo & ſi frau- „ dator pro filia ſua dotem dediſſet ſcienti fraudari cre- „ ditores, filia tenetur, ut cedat actione de dote adver- „ ſus maritum *l.* 14. *in fine*, *eod.*

„ Si cum mulier fraudandorum creditorum conſilium „ iniſſet, marito ſuo eidemque debitori in fraudem cre- „ ditorum acceptum debitum fecerint, dotis conſtituen- „ dæ cauſa, locum habet hæc actio. Et per hanc omnis „ pecunia quam maritus debuerat, exigitur, nec mulier „ de dote habet actionem. Neque enim dos in fraudem „ creditorum conſtituenda eſt. Et hoc certo certius eſt,

 „ &

„ & ſæpiſſime conſtitutum *l.* 10. *§.* 14. *eod. l.* 2. *C. de*
„ *revoc. his quæ in fraud. cr.* (1).

12. Il creditore che riceve dal suo debitore ciò che gli è dovuto, non fa frode, ma rende giustizia a se stesso, invigilando a' suoi interessi, nelle maniere lecite. E quantunque il debitore divenga insolvibile, e con questo pagamento rimanga poco o niente per soddisfare gli altri creditori, non è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto pel suo pagamento; ma debbono gli altri creditori imputare a se stessi di non aver invigi-

---

(1) Convien oſſervare ſu queſto articolo la differenza tra la condizione di un marito, cui ſi foſſe aſſegnata una dote, ſenza ch' egli aveſſe parte ad alcuna frode, e che riceva ciò che gli è ſtato promeſſo in dote dalla perſona, la quale aveſſe fatta la coſtituzione, ſebbene queſta perſona l' aveſſe fatta in frode de' ſuoi creditori; e la condizione di un marito che aveſſe avuto parte alla frode, uſata a' creditori, con aſſegnargliſi una dote eccèſſiva. Poichè queſti potrebb' eſſere complice della frode, ed eſſerne tenuto, ſecondo le circoſtanze. L'altro poi avrebbe diritto di ricevere la dote promeſſagli, nella maniera ſteſſa che ogni creditore può ricevere ciò che gli è dovuto, quantunque non rimanga da ſoddisfare gli altri creditori.

Fa d' uopo ancora diſtinguere ſu queſto articolo la dote che la moglie ſi coſtituiſce da ſe ſteſſa, e quella che ſuo padre o altre perſone poſſono coſtituire. Nel primo caſo, la dote che la moglie ſi coſtituiſce co' ſuoi propri beni, non può far pregiudizio a' ſuoi creditori, poichè queſti avranno la loro azione contro il marito; per quel che ſi troverà aver ricevuto a titolo di dote, eſſendo in ciò il debitore della moglie. Ma nel ſecondo caſo, i creditori di quelli che hanno coſtituito la dote, non hanno azione contro il marito, il quale non ha ricevuto ſe non quel che doveva ricevere per la dote di ſua moglie.

gilato come ha invigilato quello, che si ha fatto to pagare (a).

„ (a) Apud Labeonem ſcriptum eſt, eum qui ſuum re-
„ cipiat, nullam videri fraudem facere. Hoc eſt, eum
„ qui quod ſibi debetur, receperat *l.* 6. §. 6. *ff. quæ in*
„ *fr. cred.* Sciendum, Julianum ſcribere, eoque jure nos
„ uti, ut qui debitam pecuniam recepit, antequam bo-
„ na debitoris poſſideantur, quamvis ſciens prudenſque
„ ſolvendo non eſſe, recipiat, non timere hoc edi-
„ ctum. Sibi enim vigilavit. *D. l.* 6. §. 7. *l.* 24. *eod.* Alii
„ creditores ſuæ negligentiæ expenſum ferre debent. *D.*
„ *l.* 24. Vigilavi, meliorem meam conditionem feci. Jus
„ civile vigilantibus ſcriptum eſt. Ideoque non revoca-
„ tur id quod percepi. *D. l.* 24. *in fine*. Licet creditori
„ vigilare ad ſuum conſequendum *l.* 21. *ff. de pecul.* V.
„ l'articolo ſeguente.

13. Se dopo il ſequestro de' beni di un debitore, o dopo la cessione fattane a' suoi creditori, uno di questi riceva il pagamento o dal fondo delle cose sequestrate, o da ciò che fosse stato ceduto a' creditori, metterà in comune quel che avrà ricevuto, perchè allora prende per se quel che apparteneva a tutti (b).

„ (b) Qui vero, poſt bona poſſeſſa, debitum ſuum reci-
„ pit, hunc in portionem vocandum, exæquandumque cæ-
„ teris creditoribus. Neque enim debuit præripere cæte-
„ ris, poſt bona poſſeſſa, cum jam par conditio omnium
„ creditorum facta eſſet *l.* 6. §. 7. *ff. quæ in fraud. cred.*

Il che non s' intende di ciò che ha potuto conseguire, un creditore, il quale sia stato diligente a far sequestrare i mobili del suo debitore, prima che gli altri creditori avessero fatta alcuna istanza (c).

„ (c) Aliter atque ſi creditor eſt, cui permiſſum eſt
„ poſſidere, poſtea recepit debitum ſuum. Cæteri enim
„ poterunt peragere bonorum venditionem *l.* 12. *ff. de*
„ *reb. auth. jud. poſſ.* Si debitorem meum & compluirum
„ creditorum conſecutus eſſem fugientem, ſecum feren-
„ tem pecuniam, & abſtuliſſem ei id quod mihi debea-
„ tur;

,, tur; placet Juliani ſententia dicentis, multum inte-
,, reſſe, antequam in poſſeſſionem bonorum ejus credito-
,, res mittantur, hoc factum ſit, an poſtea. Si ante, ceſ-
,, ſare in factum actionem: ſi poſtea, huic locum fore *l.*
,, 10. §. 16. *ff. quæ in fraud. cred.*

SEZIONE II.

Degli obblighi di coloro che commettono queste frodi o che vi hanno parte.

SOMMARIO.

1. *Obblighi che seguono dalle frodi fatte a' creditori.*
2. *Complici nelle frodi.*
3. *Pene del debitore che froda i suoi creditori.*
4. *Tutore o curatore complice nelle frodi.*

1. Colui che avrà avuta parte ad una frode fatta a' creditori, sarà tenuto a restituire tutto ciò che si troverà aver ricevuto con tal mezzo, come anche i frutti o altre rendite, e gl' interessi, se sieno danari, contando dal giorno che gli avrà ricevuti. E tutte le cose saranno rimesse nel medesimo stato, in cui erano prima di questa frode (a).

,, (a) Per hanc actionem res reſtitui debet cum ſua
,, ſcilicet cauſa; & fructus non tantum qui percepti ſunt,
,, verum etiam hi qui percipi potuerunt a fraudato-
,, re, veniunt *l.* 10. §. 19. & 20. *ff. quæ in fraud. cred.*
,, Præterea generaliter ſciendum eſt, ex hac actione re-
,, ſtitutionem fieri oportere in priſtinum ſtatum, ſive
,, res fuerunt, ſive obligationes, ut perinde omnia re-
,, vocentur, ac ſi liberatio facta non eſſet. Propter quod
,, etiam medii temporis commodum, quod quis conſe-
,, ſe-

„ ſequeretur liberatione non facta, præſtandum erit. *D. l.* 10. §. 22. In Faviana quoque actione, & Pauliana, „ per quam, quæ in fraudem creditorum alienata ſunt, „ revocantur, fructus quoque reſtituuntur. Nam prætor „ id agit, ut perinde ſint omnia, atque ſi nihil alienatum „ eſſet. Quod non eſt iniquum: Nam & verbum *reſtituas*, „ quod in hac re prætor dixit, plenam habet ſignificatio„ nem, ut fructus quoque reſtituantur *l.* 38. §. 4. *ff. de* „ *uſur.*

2. Tutti quelli i quali cooperano alle frodi, che i debitori fanno a' loro creditori, sia che ne profittino, sia che prestino soltanto i loro nomi, son tenuti a riparare il torto che han fatto. Così quelli che accettano cessioni fraudolenti di ciò ch'è dovuto al debitore, son tenuti di rimettere a' creditori i documenti de' crediti colle loro cessioni, o quel che han potuto riceverne, o fatto ricevere dal debitore che si è servito del loro nome (a).

„ (a) Hac in factum actione non ſolum dominia re„ vocantur, verum etiam actiones reſtaurantur. Ea pro„ pter competit hæc actio & adverſus eos qui res non „ poſſident, ut reſtituant: & adverſus eos quibus actio „ competit; ut actione cedant. Proinde ſi interpoſuerit „ quis perſonam Titii ut ei fraudator res tradat, actione „ mandati cedere debet *l.* 14. *ff. quæ in fraud. cred.* V. l' „ articolo ſeguente.

3. Il debitore che ha defraudato i suoi creditori, non solo è tenuto a riparare, per quanto può, co' suoi beni l'effetto della frode; ma deve altresì esser condannato alle pene che potrà meritare, secondo le circostanze (b).

„ (b) Hæc actio in ipſum fraudatorem datur, licet „ Mela non putabat in fraudatorem eam dandam. Quia „ nulla actio in eum ex ante geſto, poſt bonorum vendi„ tionem daretur: & iniquum eſſet actionem dari in eum, „ cui bona ablata eſſent. Si vero quædam diſperdidiſſet, „ ſi nulla reſtitutione recuperari poſſent, nihilominus „ actio in eum dabitur. Et prætor non tantum emolu„ mentum actionis intueri videtur in eo qui exutus eſt

„ bo-

,, bonis, quam pœnam *l. ult. §. ult. ff. quæ in fr. cred.*
,, Actionem dabo, idque etiam adversus ipsum qui fraudem
,, fecit, servabo *l. 1. eod.*

4. Se un tutore o un curatore abbia parte in qualche frode che il debitore fa a' suoi creditori, favorendo in questa qualità la mala fede di questo debitore con qualche contratto riguardante la persona che questo tutore o curatore ha sotto la sua direzione, sarà tenuto personalmente alla perdita che il suo dolo avrà potuto cagionare. La persona poi, di cui il tutore o curatore amministrasse i beni, sarà parimente tenuta a riparare la frode, quantunque l' abbia ignorata; contribuendo però solamente a proporzione del profitto che ne ha percepito (a).

,, (a) Ait prætor, *sciente*, id est, eo qui convenietur
,, hac actione. Quid ergo si forte tutor pupilli scit, ipse
,, pupillus ignoravit, videamus, an actioni locus sit; ut
,, scientia tutoris noceat, idem & in curatore furiosi, &
,, adolescentis? & putem hactenus illis nocere con-
,, scientiam tutorum, sive curatorum, quatenus quid ad
,, eos pervenit. *l. 10. §. 5. ff. quæ in fraud. cred. d. l. §.*
,, 11. (1).

LE

(1) Sebbene queste leggi non dicano a che il tutore può esser obbligato di soggiacere pel suo proprio fatto, è senza dubbio tenuto alla perdita, che il suo dolo avrà potuto cagionare, come son tenuti tutti quelli che nuocono col loro dolo. Quæ dolo malo facta esse dicuntur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo *l. 1. §. ff. de dolo.*

LE LEGGI CIVILI NEL LOR ORDINE NATURALE

LIBRO TERZO.

Degli effetti, che accrescono, o confermano le obbligazioni.

Dopo avere spiegate le diverse specie di obblighi, che appartengono alle leggi civili, e che si formano o co' contratti, de' quali si è ragionato nel primo libro, o senza contratti, come sono quelli che han formato il soggetto del secondo libro, rimane a spiegare gli effetti delle obbligazioni, per dare compimento alla prima parte, secondo il piano, che se n'è fatto nell' ultimo capitolo del trattato delle leggi. In questo terzo libro adunque si parlerà degli effetti, che accrescono, o confermano le obbligazioni. Nel quarto si tratterà degli effetti, che le annulano o diminuiscono.

TITOLO I.

De' pegni e delle ipoteche, e de' privilegj de' creditori.

La principale e la più comune di tutte le conseguenze degli obblighi che nascono da contratti, o che si formano senza contratto è il pegno, o l'ipoteca: vale a dire l'azione che si ha sopra i beni di una persona, per l'adempimento di un obbligo da lei contratto. Nell'articolo primo della sezione prima si vedrà più distintamente il significato e l'uso di queste due parole.

I pegni o le ipoteche hanno la loro origine naturale negli obblighi, la cui esecuzione può dipendere da' beni. Poichè la maggior forza degli obblighi, e tutta la fedeltà di coloro che son obbligati, sarebbero inutili, qualora essi non avessero beni; nè sarebbero assoluta la sicurezza anche sopra di quelli che hanno beni, quando questi beni non si sottoponessero all' ipoteca, perchè spogliandosene, o con donazioni, o con vendite, o con altri titoli, e non appartenendo più ad essi i beni alienati, i creditori non avrebbe più risorsa veruna, qualora non avessero il diritto di evincere questi beni alienati dalle mani di chiunque li avesse acquistati: coll' ipoteca si è stabilito questo diritto.

Non si parlerà quì de' privilegj de' creditori, perchè formeranno la materia della sezione quinta; e non si faranno altre osservazioni sulla natu-

tu-

tura dell'ipoteche, sulla maniera con cui s'acquistano, e sul rimanente di quest'argomento; giacchè colla distinzione delle sezioni di questo titolo si vedrà bene l'ordine ed il luogo di ciascuna di queste cose.

SEZIONE I.

Della natura del pegno e dell'ipoteca, e delle cose che ne sono o no capaci.

Siccome la natura dell'ipoteca è di sottoporre ad un dritto i beni per la sicurezza degli obblighi; e siccome, per esempio, il creditore di una somma di danaro assicura il suo pagamento sul diritto di evincere dalle mani di chiunque la cosa ad esso ipotecata, così è necessario notare una differenza importante tra la nostra usanza ed il diritto romano in ciò che riguarda la sicurezza su i mobili de'debitori.

Nel diritto romano, l'ipoteca aveva il medesimo effetto su i mobili che su gli stabili, con questo diritto di evizione. Ma gl'inconvenienti di sottoporre a questo diritto di evizione i mobili, che sono così facili a cambiar possessore, han fatto stabilire in Francia un'altra giurisprudenza, la cui regola si è, che l'ipoteca su i mobili non dura se non fino a che restano in potere di colui ch'è obbligato, o fino a che se ne trovi in possesso colui che li tiene per sua sicurezza. Ma se il debitore li faccia passare in altre mani, o con venderli, o con impegnarli,

non vi si può avere più diritto. Il che ha dato luogo fra noi all' assioma legale che *i mobili non ricevono ipoteca*.

L' uso dunque in Francia riguardo a' mobili è, che i creditori vi esercitano il loro diritto in due maniere. L' una, quando i mobili sono in potere del creditore che n' è in possesso, e che li tiene in pegno; l' altra, quando i mobili sono in potere del debitore o d' altre persone che li hanno in suo nome, come un depositario, o colui che gli ha presi in prestito, o un altro creditore che avesse in pegno un mobile di valore superiore al credito. Nel primo caso, il creditore può far vendere il mobile, se il debitore vi consente, o se ricusa, coll' autorità del giudice, per essere pagato sul prezzo che se ne ricaverà, a preferenza di tutti gli altri creditori, anche anteriori, ma non in pregiudizio di un altro creditore che avesse un' azione privilegiata su questo medesimo pegno (1). Nel secondo caso, il creditore può far sequestrare e vendere il mobile del suo debitore, se ha un' ipoteca su i beni, o il mandato del giudice per il sequestro; e se concorrono altri creditori con lui per altri sequestri o con altre istanze, egli sarà loro preferito, se sia stato il primo a sequestrare, purchè non avvenisse, che tutti i beni del debitore non fossero sufficienti per tutti i suoi creditori. Poichè in caso che vi fosse il concorso de' creditori, non è preferito il primo che si è impossessato de'

(1) V. la nota sull' articolo 4. della sezione 5.

de' beni, e non v'ha preferenza se non per coloro che hanno qualche privilegio, e tutti gli altri vengono con ordine, secondo i loro crediti, siccome sarà spiegato nel titolo 5. del libro 4. All'incontro sugli stabili, i creditori son preferiti gli uni agli altri secondo la proprietà delle loro ipoteche; il che deriva dalla differenza che la nostra usanza mette tra gli stabili capaci d'ipoteca, ed i mobili su i quali l'ipoteca non ha luogo; e quando il mobile non è in potere del creditore, nè in potere del debitore, o di altre persone in suo nome, se il debitore l'ha alienato, allora il creditore non vi ha più diritto, se non nel caso notato sull'articolo 4. della sezione 5.

SOMMARIO.

1. *Significato delle parole* pegni ed ipoteche.
2. *Le ipoteche sono per la sicurezza delle obbligazioni.*
3. *Ipoteca per un debito condizionato.*
4. *Non vi è ipoteca per un mutuo da farsi.*
5. *Ipoteca su i beni futuri.*
6. *Come l'ipoteca si estenda a tutti i beni, o si limiti a taluni.*
7. *Accessorj dell'ipoteca.*
8. *Di ciò ch'e provenuto dalla cosa ipotecata, e che n'è separato.*
9. *Dell'edificio eretto sul fondo ipotecato.*
10. *Del fondo che rimane da un edifizio ipotecato.*
11. *Del cambiamento della superficie del fondo ipotecato.*

1. La parola ipoteca d' ordinario significa lo stesso che la parola pegno; vale a dire il diritto sopra una cosa, obbligata al creditore per sicurezza del suo credito. Queste due parole si usano promiscuamente nel medesimo senso. Ma pegno si dice più propriamente delle cose mobili, e che si mettono tra le mani ed in potere del creditore. Ipoteca poi significa propriamente il diritto che il creditore acquista sugli stabili, che gli son obbligati dal suo debitore, ancorchè non ne sia messo in possesso (a).

„ (a) Inter pignus autem & hypothecam, quantum ad „ actionem hypothecariam attinet, nihil interest. Nam „ de qua re inter creditorem & debitorem convenerit, „ ut sit pro debito obligata, utraque hac appellatione „ continetur. Sed in aliis differentia est. Nam pignoris „ appellationem eam proprie rem contineri dicimus, quæ „ simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis sit. „ At eam, quæ sine traditione, nuda conventione tene- „ tur, propriæ hypothecæ appellatione contineri; dici- „ mus §. 9. *inst. de act.* Inter pignus autem & hypothe- „ cam tantum nominis sonus differt *l.* 5. §. 1. *ff. de pign.* „ *& hypot.* Pignus appellatum a pugno, quia res quæ pi- „ gnori dantur, manu traduntur. Unde etiam videri „ potest, verum esse quod quidam putant, pignus pro- „ prie rei mobilis constitui *l.* 238. §. 2. *ff. de verb. signif.* „ Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit: „ hypothecam cum non transit nec possessio ad credito- „ rem *l.* 9. §. 2. *ff. de pign. act.* Et si non traditum est *l.* „ 1. *cod.*

2. Essendo l'ipoteca stabilita per la sicurezza delle diverse sorte di obblighi, non ve n'ha alcuno in cui non si possa dar ipoteca per la sicurezza del creditore. Perciò coloro che pigliano in prestito, che vendono, comprano, danno o prendono in affitto, o entrano in altri obblighi, pos-

possono aggiungere l'ipoteca de' loro benì per la sicurezza di colui in favore del quale si obbligano (a).

„ (a) Res hypothecæ dari posse dicendum est, pro quacumque obligatione, sive mutua pecunia datur, sive „ dos, sive emptio vel venditio contrahatur, vel etiam „ locatio & conductio, vel mandatum *l.* 5. *ff. de pign. & hyp.* Vel pro civili obligatione, vel honoraria, vel tantum naturali *D. l.* Non tantum autem ob pecuniam, „ sed & ob aliam causam pignus dari potest: veluti si quæ „ pignus alicui dederit ut pro se fide jubeat *l.* 9. §. 1. *ff.* „ *de pign. act.*

3. Può taluno ipotecare i suoi beni non solo per gli obblighi che hanno il loro effetto presente e certo; come per un' obbligazione a causa di mutuo, per una vendita, per una locazione, e per altri simili contratti, ne' quali formasi l'obbligo sul principio, sebbene vi sia un termine a pagare; ma può ancora ipotecarli per gli obblighi, il di cui effetto dipende da una condizione, o da altro accidente possibile. Quindi gli obblighi che si formano con un contratto di matrimonio, contengono sempre la condizione, purchè il matrimonio si effettui; ma l'ipoteca si acquista dal giorno del contratto, tanto riguardo al marito su i beni di coloro che costituiscono la dote, quanto riguardo alla moglie su i beni del marito per ricuperar la dote, se occorrerà. Potendosi poi dare un' ipoteca per un debito condizionato, si può altresì dare un' ipoteca colla condizione, per un debito che sia puro e semplice, in guisa che l'ipoteca non abbia il suo effetto se non quando sarà avverata questa condizione (b).

„ (b) Et sive pura est obligatio, vel in diem, vel sub „ conditione, & sive in præsenti contractu, sive etiam

„ præcedat; sed & futuræ obligationis nomine (res hy-
„ pothecæ) dari possunt *l. 5. ff. de pign. & hyp.* In con-
„ ditionali obligatione non alias (res) obligantur, nisi
„ conditio extiterit. *D. l.* Cum enim semel conditio
„ extitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo sti-
„ pulatio interposita est, sine conditione facta esset *l.*
„ *11. §. 1. ff. qui pot.* Qui dotem pro muliere promisit,
„ pignus sive hypothecam de restituenda sibi dote acce-
„ pit: subsecuta deinde pro parte numeratione, mari-
„ tus eamdem rem pignori alii dedit; mox residuæ quan-
„ titatis numeratio impleta est. Quærebatur de pignore?
„ Cum ex causa promissionis ad universæ quantitatis
„ exsolutionem qui dotem promisit, compellitur, non uti-
„ que solutionum observanda sunt tempora, sed dies con-
„ tractæ obligationis. Nec probe dici in potestate ejus esse
„ ne pecuniam residuam redderet, ut minus dotata mulier
„ esse videatur. Alia causa est ejus, qui pignus accepit ad
„ eam summam, quam intra diem certum numerasset: ac
„ forte priusquam numeraret, alii res pignori data est *l.*
„ *1. ff. qui pot. d. l. §. 1.* (1).

4. Se una persona prevedendo che dopo qualche tempo le converrà prendere in prestito danaro, si obblighi anticipatamente per la somma che potrà in appresso pigliare in prestito, ipotecando i suoi beni per questo futuro mutuo, l' ipoteca stipulata per una tal causa non avrà alcuna forza. Imperocchè l' ipoteca è solo un accessorio di un obbligo già formato, e fino a quel tempo non essendovi mutuo, non vi sarà ipoteca, potendo questa persona non pigliare in prestito. All' incontro, se l'ipoteca si acquistasse in questo modo, sarebbe facile, con un obbligo contratto in questa forma con uno che presta semplicemente il no-

(1) V. sull' ipoteca condizionale l' articolo 10. di questa sezione, e l' articolo 17. della sezione 3. Si præsens sit „ debitum, hypotheca vero conditione *l. 13. §. 5. ff. de* „ *pign.* V. l' articolo seguente.

nome, defraudare i creditori che prestassero danaro (a).

„ (a) Titius, cum mutuam pecuniam accipere vellet a
„ Mævio, cavit ei, & quasdam res hypothecæ nomine
„ dare destinavit; deinde, postquam quasdam ex his re-
„ bus vendidisset, accepit pecuniam. Quæsitum est, an
„ & prius res venditæ creditori tenerentur? Respondit:
„ cum in potestate fuerit debitoris, post cautionem inter-
„ positam, pecuniam non accipere, eo tempore pignoris
„ obligationem contractam videri, quo pecunia nume-
„ rata est. Et ideo inspiciendum, quas res in bonis
„ debitor numeratæ pecuniæ tempore habuerit. *l.* 4. *ff.*
„ *quæ res pign. vel hyp. l.* 11. *ff. qui potior*. Re contrahitur
„ obligatio veluti mutui datione. *Inst. quib. mod. re contr.*
„ *obl.* (1).

5. Quelli che contraggono un obbligo qualunque; possono ipotecare non solo i loro beni presenti, ma eziandio tutti i futuri: il che si estende a tutte le cose che coll'andar del tempo si potranno acquistare; che saranno capaci d'ipoteca, a qualunque titolo si acquistino, ed a quelle eziandio che non ancora esistono nel tempo in cui si obbligano. In conseguenza saranno compresi nell'ipoteca de' beni futuri, anche i frutti da percepirsi da' fondi (b).

„ (b) Conventio generalis in pignore dando, bonorum
„ vel postea quæsitorum recepta est. *l. ff. de pign. &*
„ *hyp.*

„ Et

(1) V. nel fine del testo citato sull'articolo precedente, tirato dalla legge 1. *ff. qui pot.*

Se l'obbligazione derivasse da un mutuo già fatto, porterebbe seco la pruova della tradizione del danaro; e sebbene il creditore non lo consegnasse, se non qualche tempo dopo l'obbligazione, tuttavia l'ipoteca non lascerebbe di avere il suo effetto. Tuttogiorno si fanno obblighi per somme che non saranno consegnate se non dopo qualche tempo, ed in un altro luogo; ma l'obbligo si è già formato, e la consegna del danaro può esser ritardata per qualche ostacolo senza mala fede.

„ Et quæ nondum ſunt, futura tamen ſunt, hypothe-
„ cæ dari poſſunt: ut fructus pendentes, partus ancilla-
„ rum, fœtus pecorum, & ea quæ naſcuntur ſint hypo-
„ thecæ obligata *l.* 15. *eod.* (1).

6. Quantunque non si fosse espressa l'obbligazione de' beni futuri, o si obblighino soltanto i beni, senza aggiungervi la parola *tutti;* nondimeno saranno compresi tutti i beni presenti e futuri. Ma se l'ipoteca fosse soltanto particolare e ristretta a certi beni, non avrebbe effetto sugli altri (a).

„ (a) Quod dicitur, creditorem probare debere, *cum*
„ *conveniebat rem in bonis debitoris fuiſſe*, ad eam conven-
„ tionem pertinet, quæ ſpecialiter facta eſt, non ad il-
„ lam quæ quotidie inſeri ſolet cautionibus, *ut ſpeciali-*
„ *ter rebus hypothecæ nomine datis, cætera etiam bona tene-*
„ *antur, debitoris, quæ poſtea acquiſierit, perinde atque ſi ſpe-*
„ *cialiter hæ res fuiſſent obligatæ l.* 15. §. 1. *ff. de pign. & hyp.*
„ Si quis in cujuſcumque contractus inſtrumento ea ver-
„ ba poſuerit: *fide & periculo rerum ad me pertinentium,*
„ vel *per earum exactionem ſatisfieri tibi promitto*; ſufficere
„ ea verba ad rerum, tam earum quas in præſenti de-
„ bitor habet, quam futurarum, hypothecam ſancimus *l.*
„ *ult. C. quæ res pign. obl.* Sancimus, ſi res ſuas ſuppone-
„ re debitor dixerit, non adjecto, *tam præſentes quam fu-*
„ *turas*, jus tamen generalis hypothecæ, etiam ad futuras
„ res producatur. *D. l. ult. in fin.* (2).

7. Se l'ipoteca sia ristretta a certe cose, non la-

---

(1) V. per le coſe che non ſono ſuſcettibili d'ipoteca l'art. 24. e i ſeguenti.

(2) Quando un debitore che ha obbligati tutti i ſuoi beni venga a fare qualche acquiſto, i ſuoi creditori hanno l'ipoteca ſul fondo acquiſtato dal giorno dell'acquiſto, e non dal giorno della loro ipoteca ſugli altri beni. Poichè altrimenti ſi farebbe torto a' creditori dell'antico padrone del fondo, la cui alienazione non ha potuto far pregiudizio alle loro ipoteche. Ma tra i creditori di queſto compratore, i più antichi ſaranno preferiti agli altri ſu queſto fondo, acquiſtato dopo le loro ipoteche.

lascerà di estendersi a tutto ciò che potrà nascere o provenire dalla cosa ipotecata, o che potrà aumentarla e farne parte. Così i frutti che provengono dal fondo ipotecato, son soggetti all' ipoteca mentre che sono nel fondo (1). Inoltre quando si è data in pegno al creditore una razza di cavalli, o una greggia, sono altresì effetti i polledri, gli agnelli e gli altri animali che ne nascono e ne aumentano il numero; e se si trovi cambiata l'intera mandra, resta parimente obbligato ciò che si è rinnovato (a). Così quando l' estensione di un fondo ipotecato si trovi aumentata di quel che può aggiungervi il corso di un fiume, l' ipoteca si estende a ciò che ha aumentato il fondo (b). Di più è soggetto all' ipoteca l' edifizio fatto sopra un fondo ipotecato: e se al contrario è ipotecato un edifizio, e questo perisca per un incecdio o vada in rovina, l'ipoteca sussiste sul fondo che rimane (c). Finalmente quando un debitore ipoteca un fondo, di cui non ha che la semplice proprietà, avendone un altro l'usufrutto, finito quest'usufrutto, l'ipoteca comprenderà il fondo ed i frutti (d).

„ (a) Grege pignori obligato, quæ postea nascuntur, „ tenentur. Sed etsi prioribus capitibus decedentibus, to„ tus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur *l.* 13. *ff.* „ *de pign. l.* 29. §. 1. *eod.*

„ (b) Si fundus hypothecæ datus sit, deinde alluvione „ major factus est, totus obligatur *l.* 16. *l.* 18. §. 1. *ff. de* „ *pign. act.*

„ (c) Domo pignori data, & area ejus tenebitur: est „ enim pars ejus. Et contra jus soli sequetur ædificium „ *l.* 21. *ff. de pign. act. V. l.* 29. §. 2. *ff. de pign. & hyp.*

„ (d) Si nuda proprietas pignori data sit, usufructus „ qui

---

(1) V. l' articolo 4. poco innanzi.

„ qui poſtea accreverit, pignori erit. *l. 1. ff. de pign.*
„ *act.* (1).

8. Quanto si è detto nell' articolo precedente, non si deve intendere se non degli aumenti o accessorj che fanno parte della cosa ipotecata, e non si estende a quel ch' essendone provenuto, è stato separato ed ha cambiato natura. Poichè, per esempio, se da un bosco ipotecato si ricavi legname da impiegare in un edifizio, o per costruire un vascello, l' ipoteca sul bosco non passerà a questo legname, che n' è provenuto (a).

„ (a) Si quis caverit, ut sylva ſibi pignori eſſet, na-
„ vem ex materia factam non eſſe pignoris. Caſſius ait:
„ quia aliud ſit materia, aliud navis. Et ideo nomina-
„ tim in dando pignore adjiciendum eſſe ait, quæque
„ ex sylva facta, natave ſint *l. 18. §. 3. ff. de pign. act.*

9. Se il terzo possessore di un fondo soggetto ad un' ipoteca vi faccia un edifizio, l' ipoteca sul fondo si estenderà parimente su quest' edifizio. Poichè quest' è un accessorio che segue la natura del fondo, e che appartiene al medesimo padrone di questo fondo. Ma il creditore ch' esercita la sua ipoteca sull' edifizio, non può farselo aggiudicare, se non col peso di rimborsare a questo possessore che l' ha fatto, le spese che vi ha im-

---

(1) Sebbene gli animali ſieno annoverati tra gli effetti mobili che non ſono ſuſcettibili d' ipoteche, giuſta la noſtra uſanza, ſi poſſono tuttavia tener in pegno, come per un legato, per una rendita e per altro credito. Lo ſteſſo ſarebbe ſe ſi foſſe comprata una greggia co' danari di un creditore al quale foſſe ipotecata. Poichè queſto creditore conſerverebbe la ſua preferenza ſulla greggia, finchè foſſe in potere del proprietario. V. la nota ſull' articolo 5. della ſezione 5. e quel che ſi è detto nel preliminare di queſta ſezione, e la nota ſull' articolo 4. della ſezione 5.

impiegate, se queste spese non eccedano, il valore dell' edifizio; poichè qualora eccedono, non sarebbe giusto che il creditore vi fosse obbligato (a). Ma qualunque sia il valore di quest' edifizio, cioè se valga il costo, o valga più o valga meno, sarà in libertà di questo possessore ritenersi il fondo e l' edifizio, pagando il debito.

„ (a) Domus pignori data exusta est, eamque aream
„ emit Lucius Titius, & extruxit: quæsitum est de ju-
„ re pignoris? Paulus respondit, pignoris persecutionem
„ perseverare; & ideo jus soli superficiem secutam vide-
„ ri, id est cum jure pignoris. Sed bona fide possesso-
„ res non aliter cogendos creditoribus ædificium resti-
„ tuere quam sumptus in extractione erogatos, quatenus
„ pretiosior res facta est, reciperent *l.* 29. §.2. *ff. de pign.*
„ *& hyp.*

„ Sit quis in alieno solo sua materia ædificaverit, il-
„ lius fit ædificium cujus & solum est *l.* 7. §. 12. *ff. de*
„ *acquir. rer. dom.* §. 30. *inst. de rer. div.* Certe si domi-
„ nus soli petat ædificium, nec solvat pretium materiæ &
„ mercedes fabrorum, poterit per exceptionem doli mali
„ repelli. *D. l.* 7. §. 12. *& d.* §. 30.

10. Se una casa soggetta ad un' ipoteca venga ad essere bruciata, e sia poi dal debitore riedificata, il creditore avrà la sua medesima ipoteca e sul fondo, e sull' edifizio, con più ragione che nel caso dell' articolo precedente (b).

„ (b) Si insula, quam tibi ex pacto convento licuit
„ vendere, combusta est, deinde a debitore tuo restitu-
„ ta, idem in nova insula juris habes *l. ult. ff. de pign.*
„ *& hyp.*

11. Gli altri cambiamenti che può fare ogni possessore pi un fondo ipotecato, non estinguono l' ipoteca, ma sussiste sul fondo, deteriorato o migliorato, e nello stato in cui si trova. Così, per esempio, se una casa sia ridotta a giardino, un campo a vigna, un bosco a prato, si

con-

conserva l'ipoteca sul nuovo aspetto dato al fondo (a).

„ (a) Si res hypotecæ data, postea mutata fuerit, æque „ hypothecaria actio competit. Veluti de domo data hypothecæ, & horto facta: item, si de loco convenit, „ & domus facta sit: item, de loco dato, deinde vineis „ in eo depositis *l.* 16. *§.* 2. *ff. de pign. & hyp.*

12. Se un debitore, che non ha obbligati tutti i suoi beni, ma solamente un fondo, impieghi i danari ricavati di questo fondo per acquistarne un altro, questo nuovo fondo, quantunque provenuto da que' frutti che sarebbero stati soggetti all'ipoteca, non vi sarà sottoposto, come avviene di un fondo acquistato co' danari, o con altra cosa che il creditore avesse ricevuto in pegno (b). Poichè l'ipoteca può bene estendersi agli accessorj della cosa ipotecata, secondo la regola spiegata nell'articolo 7; ma non passa da una cosa ad un'altra, la quale non si è avuta in vista nel tempo dell'ipoteca.

„ (b) Quamvis fructus pignori datorum prædiorum, & „ si id aperte non sit expressum, ipsi pignori credantur „ tacita pactione inesse: prædia tamen quæ emuntur ex „ fructuum pretio, ad eamdem causam venisse, nulli „ prudentum placuit *l.* 3. *C. in quib. caus. pign.* Res ex „ nummis pignoratoris empta, non est pignorata, ob „ hoc solum quod pecunia pignorata erat *l.* 7. *in fin. ff.* „ *qui pot.* (1)

15. Se

---

(1) Se un debitore acquista con una permuta un altro fondo in luogo di quello che aveva ipotecato, questa permuta farà passare l'ipoteca al fondo preso in iscambio? Se l'ipoteca si fosse ristretta con una convenzione al fondo dato in iscambio da questo debitore, sembra che l'ipoteca non debba cambiarsi, come neppure deve estendersi ad amendue i fondi. Poichè, oltrechè l'ipoteca di natura sua riguarda soltanto il fondo obbligato, e lo segue nelle mani di chiunque passi, il cambiamento

13. Se un medesimo fondo sia ipotecato a due creditori per diverse cause nello stesso tempo, senza che si sia distinta la porzione per un creditore, e quella per l'altro, ognuno avrà la sua ipoteca sull'intero fondo per tutto il suo credito. E se tutto il fondo non basta per amendue, si dividerà il loro diritto, non per metà, ma a proporzione della differenza de' loro crediti. Poichè avendo ognuno l'ipoteca sopra tutto il fondo per tutto il suo debito, su questo medesimo piede si fa la divisione de' loro diritti; e se, per esempio, ad uno de creditori sieno dovute diecimila lire, all'altro cinquemila, ed il fondo soggetto alla loro ipoteca non vaglia quindicimila lire, l'uno avrà due terzi per la sua ipoteca, e l'altro il terzo (a).

„ (a) Si duo pariter de hypotheca paciscantur, in quan-„ tum quisque obligatam hypothecam habeat, utrum pro „ quantitate debiti, an pro partibus dimidiis, quæritur? „ & magis est, ut pro quantitate debiti pignus habeant „ obligatum. Sed uterque si cum possessore agat, que-„ madmodum? Utrum de parte quisque, an de toto, „ quasi utrique in solidum res obligata sit? Quod erit di-„ cendum, si eodem die pignus utrique datum est sepa-„ ratim: sed si simul illi & illi; si hoc actum est, uter-„ que recte in solidum aget, si minus, unusquisque pro „ parte *l.* 16. §. 8. *ff. de pign. & hyp. l.* 10. *eod.* Si plu-„ ribus res simul pignori detur, æqualis omnium causa „ est.

---

to che discaricasse dall' ipoteca il fondo dato dal debitore, e che ne caricasse il fondo preso, sarebbe seguito da inconvenienti che cagionerebbero ingiustizie a' creditori di amendue le parti che permutano, non solo per l' ineguaglianza che potrebbe essere nel valore de' due fondi, ma per altre conseguenze, di cui è facile giudicare, senza che si spieghino. Ma se questo debitore avesse ipote-„ cato tutti i suoi beni presenti e futuri, l'ipoteca si estenderebbe ad amendue i fondi.

„ est. *l.* 20. §. 1. *ff. de pign. act.* V. i tre articoli se-
„ guenti.

14. Se di due creditori, a' quali è interamente obbligata la medesima cosa nello stesso tempo, se ne sia uno messo in possesso, sarà questi preferito: poichè il possesso distingue il loro diritto in favore di colui, che oltre la parità del titolo, ha il vantaggio del possesso (a). Ma se della medesima cosa una parte sia obbligata ad un creditore, ed il rimanente ad un altro, ognuno avrà il suo diritto separato sulla sua porzione (b).

„ (a) In pari causa, Possessor potior haberi debet *l.* 128.
„ *ff. de reg. jur.*

„ Si debitor res suas duobus simul pignori obligave-
„ rit, ita ut utrique in solidum obligatæ essent, singuli
„ in solidum adversus extraneos Serviana utentur: inter
„ ipsos autem si quæstio moveatur, possidentis meliorem
„ esse conditionem *l.* 10. *ff. de pign. & hyp. l.* 1. §. 1. *ff.*
„ *de Salvian. interd.* V. l'artic. 13. della lez. 2. del con-
„ tratto di vendita, e poco appresso l' artic. 3.

„ (b) Si autem id actum fuerit, ut pro partibus res
„ obligarentur, utilem actionem competere, & inter
„ ipsos, & adversus extraneos, per quam dimidiam par-
„ tis possessionem apprehendant singuli *dd. ll.* V. l'arti-
„ colo precedente.

15. Se trovandosi un fondo comune ed indiviso tra due o più persone, come tra socj, tra coeredi o altri, uno di questi avesse obbligato al suo creditore o tutti i suoi beni o la porzione ch' egli aveva in questo fondo, cotesto creditore avrà la sua ipoteca sulla pozione indivisa del suo debitore (c); fino a che il fondo resterà

„ (c) Si fundus communis nobis sit, sed pignori datus
„ a me, venit quidem in communi dividundo: sed jus
„ pignoris creditori manebit, etiamsi adjudicatus fuerit,
„ Nam, & si pars socio tradita fuisset, integrum mane-
„ ret. Arbitrum autem communi dividundo hoc mino-
„ ris partem æstimare debere, quod ex pacto eam rem
„ ven-

„ vendere creditor poteſt, Julianus ait *l.* 6. §. 8. *ff. comm.*
„ *divid.* Illud tenendum eſt: ſi quis communis e partem
„ pro indiviſo dederit hypothecæ, diviſione facta cum ſo-
„ cio, non utrique eam partem creditori obligatam eſ-
„ ſe quæ ei obtingit qui pignori dedit: ſed utriuſque pars
„ pro diviſo, pro parte dimidia manebit obligata. *l.* 7. §.
„ *ult. ff. quib. mod. pign. v. h. s. l.* 3. §. *ult. ff. qui po-*
„ *tior.* (1).

in

---

(1) Alla regola ricavata da' teſti citati ſu queſto articolo ſi è aggiunto, che dopo la diviſione l' ipoteca è fiſſata alla porzione ch' è toccata al debitore, poichè queſta è la noſtra uſanza, e l' equità eziandio così richiede, ſiccome appariſce dalle ragioni ſpiegate nell' articolo. Perciò non ſeguiamo la diſpoſizione di queſti teſti, come neppure un'altra ſimile della legge 31. *ff. de uſu. & uſufr. & red.*, la quale vuole che l' uſufruttuario di una porzione indiviſa conſervi il ſuo diritto dopo la diviſione tra i proprietarj, e che abbia il ſuo uſufrutto indiviſo ſulle porzioni dell' uno e dell' altro. Tali leggi ſono fondate ſu queſta ſottigliezza, che l' uſufruttuario o il creditore avendo il loro diritto indiviſo ſopra tutto il fondo, la diviſione non deve lor togliere queſto diritto: ma in realtà queſto diritto è quello che ſi è ſpiegato nell' articolo. Inoltre queſta ſottigliezza ſarebbe ſeguita da una infinità d' inconvenienti, ſe quelli tra' quali ſi fa la diviſione, ſieno ſocj, coeredi o altri, dopo una diviſione ſenza frode, poteſſero eſſere inquietati da' creditori di uno di eſſi, e ſi poteſſe ſequeſtrare e far vendere tutte le loro porzioni pel debito di un ſolo. Al che ſi poſſono rapportare le ultime parole della legge unica C. *ſi comm. res pign. det.* Unde intelligis contractum ejus nullum præjudicium dominio veſtro facere potuiſſe.

La difficoltà ſarebbe più grande nel caſo della diviſione di una ſucceſſione che foſſe compoſta di molti mobili, e di un ſol fondo, che foſſe impoſſibile, o troppo incomodo di dividere, o anche di molti fondi; che il comodo degli eredi obbligaſſe a dividere, in guiſa che alcuni non aveſſero nelle loro porzioni ſe non mobili, e poco o niente ſtabili: poichè in queſto caſo i creditori dell' erede il quale non aveſſe nella ſua porzione che poco o niente fondi, ſi troverebbero deluſi dalla ſperanza che avevano potuto avere di una ipoteca ſul fon-

do,

in comune. Ma dopo la divisione, il diritto di questo debitore essendosi fissato alla porzione toccatagli, a questa porzione medesima rimarrà fissata l'ipoteca. Perchè sebbene prima della divisione tutto il fondo fosse soggetto all'ipoteca per la porzione indivisa di questo debitore, e sebbene non si possa diminuire un diritto acquistato; tuttavia siccome il debitore non aveva un diritto semplice ed immutabile di tenere sempre indivisa la sua porzione; e siccome questo diritto conteneva la condizione di essere in libertà di tutti i proprietarj di venire ad una divisione per assegnare a ciascuno una porzione libera: così l'ipoteca, la quale non era che un accessorio di questo diritto, conteneva eziandio questa medesima condizione, e non riguardava se non la porzione che sarebbe toccata a questo debitore, dovendo rimanere libere le porzioni degli altri. Ma se nella divisione vi fosse stata qualche frode, il creditore potrebbe far riformare ciò che fosse stato fatto in suo pregiudizio.

16. Le divisioni che fanno gli eredi de' fondi ereditarj non apportano verun cambiamento all' ipoteca de' creditori del defunto, ed ogni fondo vi

---

do. Ma questi creditori debbono prima della divisione invigilare e su i mobili, e sugli stabili, per impedire che non si faccia cosa veruna in loro pregiudizio. Poichè se si facesse la divisione senza frode, potrebbesi dire ch' essi avevano la lor sicurezza soltanto sopra ciò che potrebbe toccare al loro debitore; e se, per esempio, questo debitore avesse consumato e dissipato i beni mobili della sua porzione, non sarebbe giusto che le porzioni degli altri ne fossero risponsabili a' suoi creditori.

vi rimane soggetto per tutto il debito. In conseguenza l'erede che possiede un fondo ereditario, benchè avesse pagato la sua porzione del debito, non potrà impedire che il fondo non sia sequestrato per le porzioni degli altri, come se quel pagamento fosse stato fatto dal defonto; poichè l'ipoteca abbraccia ciascuno de' fondi, e ciascuna parte de' fondi medesimi, per l'intiero pagamento di questo debito (a). Bensì questo erede chiamerà in giudizio i coeredi per il pagamento delle loro porzioni.

„ (a) Si unus ex heredibus portionem suam solverit, „ tamen tota res pignori data venire poterit: quemad„ modum si ipse debitor portionem solvisset *l.* 8. §. 2. *ff.* „ *de pign. act.* Actio quidem personalis inter heredes pro „ singulis portionibus quæsitis scinditur: pignoris autem „ jure multis obligatis rebus, quas diversi possident, cum „ ejus vindicatio non personam obliget, sed rem sequa„ tur, qui possident tenentes, non pro modo singularum „ rerum substantiæ conveniuntur, sed in solidum: ut vel „ totum debitum reddant, vel eo quod detinent cedant *l.* „ 2. *C. si unus ex plur. hered. credit. l.* 16. *C. de distr. pign.* „ *l.* 1. *C. de luit. pign.* (1).

17. Se fra molti eredi di un creditore, uno riceva la sua porzione dal debitore, l'ipoteca rimane intera agli eredi per la loro porzione, sopra tutto quello che trovavasi ipotecato in favore di questo creditore (b).

„ (b) Si creditori plures heredes extiterint; & uni ex „ his

(1) Su questa regola è fondata quella massima volgare, *che gli eredi son tenuti ipotecariamente per il tutto*, sebbene sieno tenuti personalmente ognuno per la porzione de la quale è erede. Poichè l'azion personale dividesi tra le persone degli eredi, come a suo luogo spiegherassi; ma l'ipoteca sussiste indivisa, e riguarda egualmente tutti i fondi che vi sono soggetti, e tutte le parti di ogni fondo.

,, his pars ejus solvatur, non debent cætari heredes cre-
,, ditoris injuria affici; sed possunt totum fundum vende-
,, re *l.* 11. §. 4. *ff. de pign. act.*

18. L' ipoteca riguarda universalmente tutto quel ch' è stato ipotecato per tutto il debito, ed in maniera, che per esempio, se due fondi sieno ipotecati per una somma non s' intenda che ogni fondo sia obbligato per una parte; ma che, di qualunque valore possano essere, sieno ambedue obbligati per tutta la somma: e se venga a perire uno di essi, l' ipoteca rimane intera per tutto il debito sul fondo che resta (a). Inoltre, sebbene il debitore paghi una metà, o altra parte del debito, nondimeno ambedue i fondi restano obbligati per tutto il residuo. Poichè la natura dell' ipoteca si è, che tutto ciò ch' è obbligato serva di sicurezza per tutto il debito; e le parti stesse di ogni fondo son tutte soggette per tutto ciò ch' è dovuto (b).

,, (a) Qui pignori plures res accipit, non cogetur unam
,, liberare, nisi accepto universo quantum debetur *l.* 19.
,, *ff. de pign.*

,, (b) Quamdiu non est integre pecunia creditori nume-
,, rata, etiamsi pro parte majore eam consecutus sit, di-
,, strahendi rem obligatam non amittit facultatem *l.* 16.
,, *C. de distr. pign. l.* 1. *C. de luit. pign.* Propter indivi-
,, sam pignoris causam *l.* 65. *ff. de evict.*

19. Non si possono obbligare ed ipotecare se non quelle cose che possono vendersi; e ciò che non può essese venduto, neppure può essere ipotecato. Poichè l'ipoteca non ha il suo uso se non per l' alienazione che puà farsi della cosa ipotecata, in riguardo al pagamento di ciò ch' è dovuto sotto questa sicurezza (c).

,, (c) Quod emptionem venditionemque recipit, etiam
,, pignorationem recipere potest *l.* 9. §. 1. *ff. de pign. hy-*
,, *poth.* Eam rem quam quis emere non potest, quia com-
,, mer-

„ mercium ejus non est, jure pignoris accipere non po-
„ test *l.* 1. §. 2. *ff. qua res pign. vel hyp. dat. obl. n. p. V.*
„ *l. ult. c. de reb. al. n. alien.* (1).

20. Siccome si può vendere una cosa altrui, così può ancora (2) ipotecarsi, o che il padrone acconsenta all ipoteca, o ch' egli la ratifichi (a), o che l' ipoteca sia condizionata, e che debba avere il suo effetto, quando colui che obbliga una cosa, della quale non è padrone, potrà divenirlo (b): per altro è stellionato qualora il debitore obbliga come sua una cosa, che sa non esser sua (c). Che se coll' andar del tempo ne divenga padrone, allora l' ipoteca avrà il suo effetto (d), ma senza pregiudizio delle ipoteche de' creditori del primo padrone.

„ (a) Aliena res pignorari voluntate domini potest. Sed
„ etsi ignorante eo data sit, & ratum habuerit, pignus
„ valebit *l.* 20. *ff. de pign. act.*

„ (b) Aliena res utiliter potest obligari sub conditione,
„ *si debitoris facta fuerit.* L. 16. §. 7. *ff. de pign. & hyp.*

„ (c) Si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens
„ prudensque . . . crimine (stellionatus) plectetur *l.* 36.
„ §. 1. *ff. de pign. act.*

„ (d) Rem alienam pignori dedisti, deinde dominus rei
„ ejus esse cœpisti, datur utilis actio pignoratitia credi-
„ tori *l.* 41. *eod.* Cum res quæ necdum in bonis debitoris
„ est, pignori data ab eo postea in bonis ejus esse inci-
„ piet, ordinariam quidem actionem super pignore non
„ competere manifestum est; sed tamen æquitatem face-
„ re, ut facile utilis persecutio, exemplo pignoratitiæ,
„ detur *l.* 5. *c. si aliena res pign. dat. sic.* V. l'articolo 21.
„ della sezione 3.

21. Co-

---

(1) Si è veduto nella sez. 8. del contratto di vendita, quali sono le cose che non possono essere vendute. Ma vi sono altre cose che non possono ipotecarsi, quantunque si possano vendere. V. poco appresso l'articolo 24. ed i seguenti.

(2) Vedi l'articolo 23. della sezione 4. del contratto di vendita.

21. Colui che avendo obbligato ad un creditore un fondo specificato e disegnato, l'obblighi ad un altro, senza dichiarargli questa prima obbligazione, commette un' infedeltà che chiamasi stellionato; e se questo secondo creditore si trova in perdita, per non avere il debitore di che soddisfare a' suoi creditori dovrà questi esser punito a proporzione del fatto. E ciò con più ragione, se avesse dichiarato a questo secondo creditore che il fondo che gli obbligava non era stato ad altri obbligato; poichè in questo caso il dolo sarebbe maggiore, e quando anche il debitore avesse altronde beni sufficienti, ciò non ostante sarebbe tenuto alle conseguenze. E se per esempio, questo fondo fosse stato dato a questo secondo creditore per assegnargli una rendita, il debitore potrebbe per questa frode essere costretto a redimere questa rendita, o potrebbe anche esser punito con altre pene secondo le circostanze. Non commette poi uno stellionato colui che avendo una volta obbligato tutti i beni in generale ne obbliga alcuni in particolare. Come pure non è reo di stellionato colui che obbliga il medesimo fondo a molti creditori, i cui crediti tutti uniti insieme non eccedono il valore del fondo (a).

„ (a) Si quis alii obligatam (rem) mihi obligavit, nec
„ me de hoc certioraverit, crimine (ſtellionatus) plecte-
„ tur *l.* 36. §. 1. *ff. de pign. act.* Improbum quidem &
„ criminoſum fateris: eaſdem res pluribus pignoraſſe,
„ diſſimulando in poſteriore obligatione, quod eadem alii
„ pignori tenerentur. Verum ſecuritati tuæ conſules, ſi
„ ablato omnibus debito, criminis inſtituendi cauſam pe-
„ remeris *l.* 1. *c. de crim. ſtell.* Plane ſi ea res ampla eſt,
„ & ad modicum æris fuerit pignorata: dici debebit ceſ-
„ ſare non ſolum ſtellionatus crimen, ſed etiam pignora-

ti-

„ titiam, & de dolo actionem: quasi in nullo captus sit, „ qui pignori secundo loco accepit. *l. 36. in fin. ff. de* „ *pign. act.*

22. Il tutore, il procuratore, ed altri che o per le loro cariche, o per qualche commissione, hanno l'autorità di pigliare in prestito e di obbligare i beni di coloro di cui maneggiano gli affari, possono ipotecare questi beni secondo l'autorità che loro vien data o dalle cariche stesse, o dagli ordini di coloro per li quali agiscono. Ma se trattasi de' beni di pupilli, o di qualche comunità, l'obbligo e l'ipoteca non hanno il loro effetto se non in caso che ridondino in loro profitto, e che sieno state osservate le formalità (a).

„ (a) Curator adulti, vel tutor pupilli, propriam rem „ mobilem cujus negotia tuetur, pignoris jure non obli„ gare potest, nisi in rem ejus pecuniam mutuam acci„ piat *l. 3. c. si alien. res pign. d. s.* Procurator citra do„ mini voluntatem domum pignori frustra dedit: si ta„ men pecuniam creditoris in rem domini versam con„ stabit, non inutilis erit exceptio, dumtaxat quod nu„ meratum est exolvi desideranti *l. 1. eod.* Si is qui bo„ na reipublicæ jure administrat, mutuam pecuniam pro „ ea accipiat, potest rem ejus obligare *l. 11. ff. de pign.* „ *v. l. 27. ff. de reb. cred.*

23. Si possono ipotecare ed obbligare non solo le cose corporali, cioè a dire le cose sensibili, e che si possono toccare, ma eziandio le cose incorporali, come i crediti, le azioni, e gli altri diritti, e questi tali beni son compresi nell'ipoteca generale, quantunque non sieno specificati. Quindi il creditore potrà esercitare il diritto che acquista coll' ipoteca de' beni, tanto su queste cose incorporee, quanto sugli altri beni, e potrà sequestrare tra le mani de' debitori del suo debi-

 to-

tore ciò che possono dovergli, sino all' intera quantità del suo credito (a).

„ (a) Nomen quoque debitoris pignorari & generaliter „ & specialiter posse, jampridem placuit. Quare si de- „ bitor is satis non fecerit, cui tu credidisti, ille cujus „ nomen tibi pignori datum est, nisi ei cui debuit sol- „ vit, nondum certior a te de obligatione tua factus, „ utilibus actionibus satis tibi facere, usque ad id quod „ tibi deberi a creditore ejus probaveris, compelletur: „ quatenus tamen ipse debet *l. 4. c. quæ res pign. obl. poss.* „ Etiam nomen debitoris, in causa judicati capi posse, „ ignotum non est. *l. 5. c. de exec. rei jud. l. 1. c. de præd. „ pign.* Si convenerit, ut *nomen debitoris mei tibi pignori „ sit*, tuenda est a prætore hæc conventio *l. 18. ff. de „ pign. act.* (1).

24. L'ipoteca generale, in qualsisieno termini concepita, non estendesi alle cose delle quali l'umanità vieta spogliare i debitori, e che per conseguenza non debbono esser comprese nell'ipoteca. Perciò un creditore non può sequestrare, nè prendere in pegno le vesti necessarie, nè il letto, nè gli altri mobili ed utensili di simile ne-

---

(1) Convien osservare su questo articolo che alcuni diritti sono della natura degli stabili, come le rendite; e che altri sono della natura de' mobili, come un' obbligazione a causa di mutuo ed altri debiti personali. Le rendite sono talmente soggette all' ipoteca, che il creditore vi conserva il suo diritto, sebbene escano fuori dalle mani del suo debitore. Ma le obbligazioni ed altri debiti personali son come mobili, e non hanno evizione: e sebbene si possano far sequestrare, mentre che sono ancora in potere del debitore, non si possono tuttavia evincere quando egli ne ha fatta una cessione ad un'altra persona, e questa cessione è stata intimata a colui ch'è obbligato verso questo debitore, o che l'ha accettata. Gli uffizj sono stabili, e capaci d'ipoteca. V. su i sequestri de' mobili il fine della preparazione di questa sezione. V. per le cose corporee ed incorporee l'articolo 3. della sezione 2. del titolo delle cose.

necessità, nè i debitori possono obbligare specialmente tali cose. Poiche il creditore non potrebbe stipulare un tal obbligo senza offendere l'equità ed i buoni costumi (a).

„ (a) Obligatione generali rerum *quas quis habuit habi-*
„ *turusve sit*, ea non continebuntur quæ verisimile est
„ quemquam specialiter obligaturum non fuisse, ut pu-
„ ta supellex. Item, vestis relinquenda est debitori, &
„ ex mancipiis quæ in eo usu habebit, ut certum sit eum
„ pignori daturum non fuisse. Proinde de ministerii ejus
„ perquam ei necessariis, vel quæ ad affectionem ejus
„ pertineant, vel quæ in usum quotidianum habentur.
„ Serviana non competit. *l.* 6. & *l.* 7. *ff. de pign. & hypot.*
„ Res quas neminem credibile est pignori specialiter da-
„ turum fuisse, generali pacti conventione, quæ de bo-
„ nis suis facta est, in causa pignoris non fuisse, rationis
„ est *l.* 1. *c. quæ res pign obl. poss. vel non. V. Exod.* 22.
„ 26. *Deut.* 14., 6., 17., *Iob.* 23., 4.

25. Le bestie addette all'agricoltura, gli aratri e le altre cose necessarie per lavorare e coltivare i campi, non sono soggette all'ipoteca, e non possono essere pignorate, non solo perchè si presume che l'intenzione del creditore non sia di spogliare il debitore delle cose destinate ad uso tanto necessario, ma anche a causa delle conseguenze dannose al ben pubblico (b).

„ (b) Executores a quocumque judice dati ad exigen-
„ da debita ea, quæ civiliter poscuntur, servos arato-
„ res, aut boves aratorios, aut istrumentum aratorium,
„ pignoris causa de possessionibus non abstrahant. *l.* 7. *c.*
„ *quæ res pign. obl. poss. v. n.* Pignorum gratia aliqui quod
„ ad culturam agri pertinet, auferri non convenit *l.* 8.
„ *eod.*

26. Le cose che non sono in commercio, e che non possono essere vendute, come le cose pubbliche, le cose sacre, neppure possono essere ipotecate, fino a che sono destinate a tali usi (c).

„ (c) Eam rem quam quis emere non potest, quia com-

„ mercium ejus non est, jure pignoris accipere non po-
„ test. *l.* 1. §. 2. *qua res pign.* (Sancimus nemini licere
„ sacratissima atque arcana vasa, vel vestes, cæteraque
„ donaria quæ ad divinam religionem necessaria sunt, cum
„ etiam veteres leges ea quæ juris divini sunt, humanis
„ nexibus non illigari sanxerint) vel ad venditionem, vel
„ pignus trahere *l.* 21. *c. de sac. eccl.*

27. Le pensioni del principe, gli stipendj degli uffiziali di guerra, la paga de' soldati sono beni che non si possono sequestrare: poichè è dell' interesse pubblico che non sieno divertiti dal loro uso diretto al servizio del principe ed al bene pubblico (a).

„ (a) Stipendia retineri propterea quod condemnatus
„ es non petetur præsides provinciæ, cum rem judicatam
„ possit aliis rationibus exequi *l.* 4. *c. de exec. rei judic.*
„ Spem eorum præmiorum, quæ pro coronis Athletis
„ pensitanda sunt, privata pactione pignorari minime ad-
„ mittendum est: Et ideo, nec si generale pactum de
„ omnibus bonis pignori obligandis intervenerint *l.* 5. *c.*
„ *qua res pign. obl. p. v. n. l. ult. c. de pign. nov.* 53. *c.* 5.

28. L' *anticresi* è il pignoramento di un fondo, nel cui possesso il debitore mette il suo creditore, affinchè lo tenga in pegno e ne parcepisca i frutti, colla condizione di compensarli cogl' interessi legittimi, che da esso debitore son dovuti. Così, per esempio, se un suocero il quale deve al suo genero la dote della figlia, gli dia un fondo a godere, i frutti del quale siano in luogo degl' interessi della dote, questa è un' anticresi, ed un tal contratto dà al creditore, oltre l' ipoteca, il diritto dell' usufrutto (b).

„ (b) Si ἀντιχρήσις, id est, mutuus pignoris usus pro
„ credito facta sit & in fundum aut in ædes aliquis in-
„ ducatur, eo usque retinet possessionem pignoris loco,
„ donec illi pecunia solvatur. Cum in usuras fructus per-
„ cipiat, aut locando, aut ipse percipiendo habitando-

„ que

„ que *l.* 11. §. 1. *ff. de pign. & hyp.* V. l' articolo 4. del-
„ la sezione 4. (1).

29. Il creditore che ha diritto di godere del fondo ipotecatogli, può anche affittarlo (a).

„ (a) Creditor prædia sibi obligata ex causa pignoris,
„ locare recte poterit *l.* 23. *ff. de pign. l.* 11. §. 1. *eod.*

30. Il creditore dopo che ha ricevuto in suo potere un mobile o uno stabile datogli in pegno, ha diritto di ritenerlo fino al pagamento; nè il debitore può privarlo del possesso, nè usare della cosa propria, senza il consenso del creditore medesimo. E se, per esempio, il pegno consista in un mobile, di cui il creditore voglia permettere l'uso al debitore, questo sarà una specie di comodato, in virtù del quale il creditore potrà in qualunque tempo richiamare a se il pegno; e l' uso che ne farà il debitore si ridurrà ad un possesso precario, ancorchè usi della cosa propria (b).

„ (b) Pignus, manente proprietate debitoris, solam
„ possessionem transfert ad creditorem. Potest tamen &
„ precario, & pro conducto, debitor re sua uti *l.* 35. §.
„ 1. *ff. de pign. act.*

31. Se avvenga che il pegno che il creditore ha preso per la sua sicurezza, non basti pel paga-

---

(1) Si dà quì per esempio dell' anticresi l' obbligo di un fondo per una dote, perchè essendo, dovuti al marito gl' interessi della dote, questa convenzione di sua natura non ha nulla d' illecito. Ma l' anticresi per l' interesse del mutuo, la quale era permessa nel diritto romano, come era permessa l'usura, è illecita secondo la nostra usanza che punisce l'usura, ed i contratti che la palliano, sotto l' apparenza di altre convenzioni. V. l'articolo 4. della sezione 4. sull' usura. V. il preliminare del titolo del mutuo, ed il fine del preliminare del titolo de' vizj delle convenzioni.

gamento, e non gli si possa imputare alcuna colpa la quale ne abbia diminuito il valore, non lascierà di ricuperare il di più del suo credito sugli altri beni del debitore (a).

„ (a) Creditor, qui non idoneum pignus accepit, non „ amittit exactionem ejus debiti quantitatis, in quam pignus non sufficit *l. 28. ff. de reb. cred.* Si quidem minus in pignore, plus in debito inveniatur, in hoc „ quod noscitur abundare, sit creditoris omnis ratio integra *l. ult. §. 4. c. de jur. domin. imp.* Quæsitum est, „ si creditor ab emptore pignoris pretium non potuisset, an debitor liberatus esset? putavi si nulla culpa „ imputari creditori possit, manere debitorem obligatum *l. 9. ff. de distract. pign.* Adversus debitorem electis „ pignoribus, personalis actio non tollitur, sed eo quod „ de pretio servari potuit in debitum computato, de residuo manet integra *l. 10. c. de obl. & act.*

32. Può taluno ipotecare i suoi beni, non solo per i debiti proprj, ma eziandio per i debiti altrui, nella maniera stessa che uno può obbligarsi per un altro (b).

„ (b) Date autem quis hypothecam potest, sive pro sua „ obligatione, sive pro aliena *l. 5. §. ult. ff. de pign.*, „ *& hyp.*

33. Se un debitore obblighi una cosa altrui, e questi consenta all' ipoteca, o con qualche atto mostri di approvare, come se sottoscriva l' obbligo, o lo scriva di proprio pugno, l' ipoteca avrà il suo effetto: poichè altrimenti avrebbe impunemente avuta parte alla frode fatta a questo creditore. Lo stesso sarebbe quando un padre avesse obbligato un fondo del figlio (c).

„ (c) Pater Seio emancipato filio, facile persuasit, ut „ quia mutuam quantitatem acciperet a Septicio creditore, chirographum perscriberet sua manu filius ejus, „ quod ipse impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium pertinentis pignori dandæ. Quærebatur, an Seius inter cætera bona etiam hanc domum jure optimo possidere possit, cum patris se here-

„ di-

„ ditate abstinuerit, nec metueri ex hoc solo quod mandante patre manu sua perscripsit instrumentum chirograghi; cum neque consensum suum commodaverat patri, aut signo suo, aut alia scriptura? Modestinus respondit: cum sua manu pignori domum suam futuram Sejus scripserit, consensum ei obligationi dedisse manifestum est *l.* 26. §. 1. *ff. de pign. & hyp.* V. gli artic. 12. e 15. della sez. 7. e la nota su quest' articolo 15.

34 L' usufrutto è soggetto all' ipoteca del pari che la proprietà (a).

„ (a) Ususfructus an possit pignori hypothecæ dari quæsitum est: sive dominus proprietatis convenerit, sive ille qui solum usumfructum habet: & scribit Papinianus libro undecimo responsorum, tuendum creditorem, & si velit cum creditore proprietarius agere, non esse ei jus uti frui invito se, tali exceptione eum prætor tuebitur, si non inter creditorem & eum ad quem ususfructus pertinet convenerit. Ut ususfructum tuetur prætor, cur non & creditorem tuebitur *l. si is* 11. §. *ususfructus*, *ff. de pign. & hyp.*

35 Il solo proprietario può ipotecare (b).

„ (b) Si probaveris præsidi prædia vel hortos de quibus agebatur tuos esse, intelligis obligari eos creditori ab alio non potuisse *l. si probaveris* 2. *cod. si aliena*.

„ Nec si major annis 25. fuisset filius tuus, qui in potestate tua erat, te invito rem tuam obligare potuit *l. nec si*, 4. *cod. de aliena*. (1)

36. Il credito ipotecario deve essere preferito a quello, che non ha se non una semplice azione personale (c).

„ (c) Eos qui acceperunt pignora, cum in rem actionem habeant privilegiis omnibus quæ personalibus actionibus competunt, præferri constat *l. eos* 9. *Cod. qui potiores*.

37. Quan-

---

(1) Il principio stabilito in questo articolo non è contrario a quello stabilito nell' articolo precedente. Quando io dico che il solo proprietario possa ipotecare, questo vuol dire che io non posso ipotecare un fondo che non mi appartiene; ma l' usufruttuario essendo padrone e proprietario del diritto di usufrutto, potrà ipotecare questo diritto.

37. Quando concorrono due creditori ipotecarj il creditore più antico nell' ipoteca deve essere preferito a quello il cui credito è posteriore (a).

,, (a) Diversis temporibus eadem re duobus jure pigno-
,, ris obligata, eum qui prior data mutua pecunia pignus
,, accepit, potiorem haberi, certi ac manifesti juris est,
,, *l. diversis* 8. *cod. qui potiores*.

38. Un creditore può domandare di essere surrogato a dritti di un primo creditore, offerendo di pagare al detto primo creditore tutto il suo credito (b).

,, (b) Si prior res publica contraxit, fundusque ei est
,, obligatus, tibi secundo creditori afferendi pecuniam po-
,, testas est, ut succedas etiam in jus rei publicæ *l. si prior*
,, 4. *cod. de his qui in priorem*.

39. L'ipoteca è reale, e dà un diritto al creditore contra tutti quelli che posseggono il fondo a titolo di vendita, di donazione o altro (c).

,, (c) Debitorem neque vendentem, neque donantem,
,, neque legantem, vel fideicommissum relinquentem,
,, posse deteriorem facere creditoris conditionem certis-
,, simum est; unde si tibi obligatam rem probare posse
,, confidis, pignora persequi debes *l. debitorem* 15. *cod. de*
,, *pignoribus*.

,, Pignoris vel hypothecæ persecutio in rem est *l. pi-*
,, *gnoris* 18. *cod. de pignoribus*.

,, Res pignoris, hypothecæve juris creditoribus obno-
,, xias citra consensum eorum debitores alienantes, præ-
,, cedentem non dissolvunt obligationem *l. res* 10. *Cod. de*
,, *remissione pignoris*.

,, Si debitor rem tibi jure obligatam, te non consen-
,, tiente, distraxit, dominium cum sua causa transtulit ad
,, emptorem *l. si debitor* 12. *Cod. de distract. pignorum*.

40. Un creditore può rinunziare al suo diritto d' ipoteca; e qualora vi ha rinunziato, l' ipoteca è estinta (d).

,, (d) Solvitur hypotheca, si ab ea discedatur *l. solvitur*
,, 5. *in principio*, *ff. quib. mod. pign. vel hyp.*

41. Quando il creditore ha data una dilazio-

ne, non si presume che abbia rinunziato al diritto d' ipoteca.

42. Se il creditore rinunzj al suo diritto d'ipoteca, colla condizione che il debitore gli darà un fidejussore, questa convenzione deve essere eseguita, ma l' ipoteca non si estinguerà, se non dopo che sarà stato dato il fidejussore (a).

„ (a) Si convenerit ut pro hypotheca fidejussor daretur „ & datus sit, sat sactum videbitur ut hypotheca libere- „ tur *l. solvitur* 5. §. *si convenerit* 2. *ff. quibus modis pign.* „ *vel hyp.*

43. Talvolta avviene, che volendo un creditore abilitare alla vendita il suo debitore, gli permette di vendere un effetto ipotecato in favor suo, promettendo di non molestare il compratore. Questa promessa del creditore è una rinunzia al suo diritto d' ipoteca; ma peraltro è una rinunzia che non deve aver luogo se non per il caso preveduto. Che se il debitore donasse il fondo ipotecato, non sarebbe il creditore legato dalla sua rinunzia, ed avrebbe diritto di agire contra il donatario, con allegare l' ipoteca (b).

„ (b) Si permiserit creditor vendere, debitor vero do- „ naverit, an exceptione illum summoveat? An facti sit „ magis quæstio, numquid ideo veniri voluit, ut pretio „ accepto ipsi quoque res expediat: quo casu non nocebit „ consensus *l. sicut* 8. §. *sed si* 13. *ff. quibus modis pign. vel* „ *hyp.*

44. Se un creditore abbia dato il suo consenso acciò il suo debitore potesse fare donazione di un fondo ipotecato in favor suo, ed il debitore, in vece di donarlo, lo venda, nasce la questione se in questo fondo abbia il creditore perduto il dritto d' ipoteca. Convien distinguere: se il creditore abbia genericamente dato il suo consen-

sen-

senso, perchè il fondo ipotecato potesse dal debitore donarsi, senza far menzione della persona alla quale doveva farsi la donazione, il debitore potrà non solo donare, ma ancora vendere. Nè sarebbe dato ascolto al creditore che si querelasse, che si è venduto il fondo, in vece di donarlo; perchè la vendita serve a renderlo sempre più sicuro di esigere il suo credito. Se poi il creditore avesse dato il suo consenso, perchè il debitore potesse donare il fondo ipotecato ad una determinata persona, il debitore non potrà vendere; perchè il creditore ha dato un consenso condizionato, e limitato ad una data persona, ch' egli ha voluto beneficare; in guisa che non verificandosi la condizione sotto la quale il creditore ha dato il suo consenso, questo non può produrre alcun effetto (a).

„ (a) In contrarium si concessit donare, & vendiderit
„ debitor, repelletur creditor, nisi si quis dicat ideo con-
„ cessisse donari, quod amicus erat creditor ejus cui do-
„ nabatur. *l. sicut* 8. §. *sed si* 13. *ff. quib. modis pign. vel*
„ *hyp.*

45. Quando il creditore ha permesso di vendere per un dato prezzo, ed il debitore ha venduto ad un prezzo minore, non vale la rinunzia all' ipoteca. La ragione è ben naturale. Io acconsento che il mio debitore venda per un dato prezzo un fondo a me ipotecato, perchè veggo che vendendolo a questo prezzo, potrà mettersi in istato di pagare i suoi debiti; dovecchè s' egli venda il fondo ad un prezzo minore, non potrà pagarli. Ora siccome il mio consenso, il quale porta seco una rinunzia tacita al mio diritto d' ipoteca, non è dato se non con questa

con-

condizione; così non mi si può opporre la mia rinunzia se non nel caso, in cui siasi adempito alla condizione, senza la quale non avrei rinunziato. Nè il compratore può obbiettare al creditore che il debitore ha beni sufficienti per pagare tutti i suoi debiti, sebbene abbia venduto il fondo ipotecato ad un prezzo minore di quello stipulato nell'atto che contiene il consenso del creditore. Imperocchè il creditore poteva negare il suo consenso, ed in conseguenza poteva mettervi qualunque condizione. Convien dunque adempire alla condizione per poter opporre il consenso. Se il cebitore abbia venduto i fondi più del prezzo indicato nell'atto che contiene il consenso alla vendita, non può il creditore esercitare il suo diritto d'ipoteca, sotto pretesto che non si è adempito alla condizione ch'egli avea imposta; poichè vendendo di più, il debitore gli dà una maggior sicurezza. Allorchè un creditore acconsente alla vendita di un fondo, colla condizione che il fondo sarà venduto ad un dato prezzo, si prefigge questo prezzo solo perchè il debitore non possa vendere a minor prezzo, ma può vendere di più (a).

„ (a) Quod si convenerit decem vendere, ille quinque „ vendiderit, dicendum est non esse repellendum cre„ ditorem, in contrarium non erit quærendum, quia „ recte vendit, si pluris vendiderit quam concessit cre„ ditor. *l. sicut* 8. §. *quod si* 14. *ff. quibus modis pign. vel* „ *hyp.*

Se tuttavia il creditore non avesse rinunziato al suo diritto d'ipoteca, se non colla condizione, che il fondo sarebbe venduto ad una persona disegnata da lui, e mediante un dato prezzo, ed

il

il debitore avesse venduto ad un altro, mediante un dato prezzo, ed il debitore avesse venduto ad un altro, mediante un prezzo maggiore, non avrebbe il creditore perduto il suo diritto d'ipoteca colla vendita; perchè la sua rinunzia in questo caso s'intenderebbe soltanto fatta in favore di colui, che fosse stato indicato nell'atto (1). La questione sarebbe più intricata se il debitore avesse venduto alla persona destinata nell'atto, che contiene il consenso e la rinunzia del creditore, ma ad un prezzo maggiore di quello, che con quest'atto fosse stato fissato, lo credo che si debba distinguere. Se il compratore obbietta il consenso del creditore, questi non può allegare che il suo consenso è stato condizionato, subitocchè la condizione apposta non riguarda in alcuna maniera esso compratore. Ma se il compratore non fa alcun obbietto su questo consenso (lo che può accadere opponesse solo la eccessività del prezzo) allora stimo che il creditore sia in dritto di sostenere, ch'egli non ha perduta la sua ipoteca, e con questo mezzo il compratore avrà il suo ricorso contro il venditore. Questa decisione potrà sembrare fondata sopra sottigliezze: tuttavia è conforme all'equità.

46. Se il creditore abbia permesso di vendere in un certo tempo, e la vendita non sia stata fatta se non dopo questo termine, l'ipoteca continua ad avere il suo vigore (a).

„ (a) Sed si intra annum aut biennium consenserit cre-
„ ditor vendere, post hoc tempus vendendo, non aufert
„ pi-

(1) V. la legge citata sull' articolo 44.

„ pignus creditori *l. sicut* 8. *§. sed si* 18. *ff. quib. mod.*
„ *pig. vel hyp.*

47. Chi ha il diritto d' ipoteca, ha parimenti l' azione personale contro il debitore, e per questa ragione può nel tempo stesso esercitare amendue le azioni. E se il creditore abbia esercitata l' azione personale, quest' azione non fa verun ostacolo al diritto d' ipoteca (a).

„ (a) Quamvis personali actione expertus adversus reum,
„ vel fidejussores, seu mandatores ejus, feceris con-
„ demnationem, pignoris tamen adhuc habes persecutio-
„ nem *l. quamvis* 8. *cod. de pign. & hyp.*

48. Quando il fondo è ipotecato per il pagamento di molti debiti, ed i creditori lo comprino in comune, ognuno di essi perde il suo diritto d' ipoteca (b).

„ (b) Titius Sempronio fundum pignori dedit, & eum-
„ dem fundum postea Gaio Seio pignori dedit, atque ita
„ idem, Titius Sempronio & Gaio Seio fundum eumdem
„ in assem vendidit, quibus pignori ante dederat, in so-
„ lidum singulis. Quæro an venditione interposita, jus pi-
„ gnoris extinctum sit, ac per hoc jus solum emptionis
„ apud ambos permanserit. Modestinus respondit: domi-
„ num eos de quibus quæritur, emptionis jure pertinere,
„ cum consensum ad venditioni dedisse proponantur, in-
„ vicem pignoratitiam actione non habere *l. Titius* 9. *ff.*
„ *quibus modis pig. vel hyp.*

SEZIONE II.

Delle diverse specie d' ipoteche, e come si acquistino.

Siccome l'ipoteca è un accessorio degli obblighi, e siccome alcuni obblighi si contraggono colle convenzioni, ed altri si formano senza convenzione; così l' ipoteca può acquistarsi o con una conven-

zione, e questa chiamasi ipoteca convenzionale; o senza convenzione, ma per semplice effetto della legge, e questa è un'ipoteca che può chiamarsi legale. In conseguenza quando un venditore obbliga i suoi beni per la garantia di quel che vende, ed il compratore obbliga i suoi pel pagamento del prezzo, queste sono ipoteche convenzionali. Quando poi un tutore è chiamato alla carica della tutela, i suoi beni sono ipotecati per tutto ciò che potrà dovere per la sua amministrazione, e questa ipoteca che si acquista dal pupillo per la legge senza convenzione, può esser chiamata ipoteca legale (1). Così i beni degli uffiziali obbligati a render conto, e quelli delle persone, chiamate alle cariche dette municipali, per la riscossione de' pubblici danari, sono ipotecati per ciò che rimarranno debitori (2). Così le condanne del giudice danno le ipoteche (3); e tutte queste sorte d'ipoteche sono state stabilite dalla sola autorità della legge, indipendentemente da' contratti.

L'ipoteca convenzionale, giusta il diritto romano, si acquistava per semplice effetto di una convenzione verbale senza scrittura (4), e senza che fosse necessario l'intervento di un pubblico uffiziale. Ma l'imperadore Leone volle che vi fosse almeno la presenza di tre testimonj, che fos-

(1) V. l'art. 45. della sez. 3. de' Tutori.
(2) V. quì appresso gli art. 19. e 20. della sez. 5.
(3) V. l'artic. 4. di questa sezione e la nota che vi è stata fatta.
(4) *L' 4. ff. de pign.*

fossero persone probe (1). Giusta la nostra usanza le convenzioni non danno ipoteca, quando anche fosse espressa, se non si fanno alla presenza de' notaj. Poichè senza questa formalità i debitori che volessero defraudare i loro creditori potrebbero facilmente supporre ne' creditori posteriori ipoteche anteriori con antidate. Perciò quando si parlerà da ora innanzi d' ipoteca convenzionale; bisogna sempre intenderla delle convenzioni stipulate da' notaj.

SOMMARIO.

1. *L' ipoteca o è generale o speciale.*
2. *Ipoteca speciale di due sorte.*
3. *Ipoteca semplice o privilegiata.*
4. *Tre maniere con cui si acquista l' ipoteca.*
5. *Ipoteca espressa o tacita.*
6. *Ipoteca convenzionale, ipoteca legale.*
7. *Il creditore non può colla via di fatto pigliarsi un pegno.*

1. Si possono ipotecare o tutti i beni in generale, o soltanto una porzione di essi, specificati espressamente; il che fa le due prime specie d' ipoteca, una generale e l' altra speciale. Si possono altresì unire l' una e l' altra, obbligando nel tempo stesso e tutti i beni generali, ed alcuni in particolare, espressamente nominati (a).

„ (a) Quod dicitur, creditorem probare debere, *cum*

„ *con-*

(1) *L. 11. C. qui pot. in pign.*

,, *conveniebat rem in bonis debitoris fuisse*, ad eam conven-
,, tionem pertinet, quæ specialiter facta est, non ad il-
,, lam, quæ quotidie inseri solet cautionibus, *ut speciali-*
,, *ter rebus hypothecæ nomine datis, cætera etiam bona tenean-*
,, *tur debitoris, quæ nunc habet, & quæ postea acquisiverit,*
,, *perinde atque si specialiter hæ res fuissent obligata* l. 15. §.
,, 1. ff. de pign. & hyp. Per generalem aut specialem no-
,, minatim hypothecam. *Novel.* 112. *c.* 2.

2. L'ipoteca speciale e di due sorte: l'una quando il creditore è messo in possesso, l'altra quando la cosa resta in potere del debitore. Perciò nel contratto anticretico il creditore possiede il pegno; e nel semplice obbligo speciale d'un fondo, il debitore ne rimane in possesso. Così possono darsi i mobili per sicurezza, o consegnandoli, o ritenendoli. Ma a parlar propriamente, sopra un mobile non si dà ipoteca speciale, se non quando esso viene consegnato al creditore, o che questi vi gode la prelazione (a).

,, (a) Pignus contrahitur non sola traditione, sed etiam
,, nuda conventione, & si non traditum est *l.* 1. *ff. de*
,, *pign. act.* Si ἀντιχρήσις, id est, *mutuus pignoris usus pro*
,, *credito*, facta sit, & in fundum aut in ædes aliquis in-
,, ducatur; eo usque retinet possessionem pignoris loco,
,, donec illi pecunia solvatur. *l.* 11. §. 1. *ff. de pign. &*
,, *hyp.* V. la sezione 5. sulle prelazioni.

3. Si può per un altro riguardo dividere l'ipoteca in due altre specie; in ipoteca semplice, ed in quella che dà una prelazione o un privilegio. La semplice ipoteca è quella che rende soltanto soggetta la cosa ipotecata; colla sola differenza tra molti creditori a' quali può la medesima cosa essere stata obbligata in diversi tempi, che il primo in data sarà preferito agli altri, i quali non avranno alcun privilegio. L'ipoteca poi privilegiata è quella che dà la prelazione, senza riguardo al tempo. Così chi ha somministra-

strato danaro per riparare o per riedificare una casa, è preferito ai creditori che avevano prima un'ipoteca su questa casa (a).

„ (a) Cum de pignore utraque pars contendit, præva-
„ let jure qui prævenit tempore *l. 2. in fin. ff. qui pot. in*
„ *pign. hab.*

„ Sicut prior es tempore, ita potior es jure *l. 4. eod.*
„ Interdum posterior potior est priori; ut puta si in
„ rem istam conservandam impensum est, quod sequens
„ credidit *l. 5. ff. eod.*

4. Acquistasi l'ipoteca in tre maniere: o col consenso del debitore per convenzione, s'egli obbliga i suoi beni (b): o senza che il debitore vi acconsenta, ma per la qualità e per semplice effetto dell'obbligo, la cui natura è tale, che la legge vi ha attaccata la sicurezza dell'ipoteca, come nel caso di cui si parla nell'articolo seguente (c): o finalmente l'ipoteca si acquista coll'autorità del giudice (d), quantunque la legge non la dia, il che avviene quando il creditore che non aveva ipoteca, ottiene un decreto; poichè la sentenza che condanna il debitore, dà l'ipoteca al creditore, ancorchè non se ne sia fatta alcuna menzione.

5. Ogni ipoteca o è espressa, o è tacita. Chiamasi espressa quella che acquistasi con un

„ (b) De pignore jure honorario nascitur pacti actio. *l.*
„ 17. *§. 2. ff. de pact.* Contrahitur hypotheca per pactum
„ conventum *l. 4. ff. de pign. & hyp.*

„ (c) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana indu-
„ cta, illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite
„ convenerit. *l. 4. ff. in quib. caus. pign. vel hyp. tac. cont.*
„ Fiscus semper habet jus pignoris *l. 46. §. 3. ff. de jur.*
„ *fisci.*

„ (d) (Pignus) quod a judicibus datur, & prætorium
„ nuncupatur *l. ult. C. de præt. pign.* Non est mirum, si
„ ex quacumque causa magistratus in possessionem aliquem
„ miserit, pignus constitui. *l. 46. ff. de pign. act.*

titolo, in cui viene dichiarata, come con un obbligo o con un contratto (a).

,, (a) Contrahitur hypotheca per pactum conventum *l.*
,, 4. *ff. de pign. & hyp.*

Chiamasi tacita quella che, senza esprimersi, si acquista per diritto (b), come quella che hanno i pupilli, i prodighi, i pazzi su i beni de' loro tutori o curatori (c); quella che ha il re su i beni de' suoi finanzieri ed appaltatori (d), ed alcune altre che saranno spiegate nella sezione quinta.

,, (b) Quasi id tacite convenerit. *l. 4. ff. in quib. caus.*
,, *pig. vel hipot. tac. contr.*

,, (c) Pro officio administrationis, Tutoris, vel Cura-
,, toris bona, si debitores existant, tanquam pignoris ti-
,, tulo obligata, minoris sibi vindicare minime prohiben-
,, tur *l.* 20. *C. de adm. tut. Nov.* 118. *c.* 5. *in fin.* Æquis-
,, simum erit cæteros quoque quibus Curatores quasi debi-
,, libus, vel prodigis dantur, vel surdo, vel muto, vel
,, fatuo, idem privilegium competere *l.* 19. §. 1. *l.* 20. *l.*
,, 21. *l.* 22. *ff. de reb. auct. jud. poss. l.* 1. §. 3. *C. de rei*
,, *ux. act.* V. l' art. 45. della sez. 5. dei Tutori.

,, (d) Certum est ejus qui cum fisco contrahit, bona ve-
,, luti pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non
,, exprimatur *l.* 2. *C. in quib. caus. p. v. hyp. tac.* Vedi l'
,, articolo 19. della sezione 5.

6. La distinzione spiegata nell' articolo precedente, tra l'ipoteca espressa e la tacita, può riferirsi alla distinzione dell' ipoteca convenzionale e dell' ipoteca legale, di cui si è parlato nel preambolo di questa sezione; poichè l'ipoteca convenzionale è espressamente stipulata colla convenzione; e l'ipoteca legale è sottintesa, tanto se si esprima, quanto se non si esprima (e).

,, (e) Duplum genus hipothecarum: unum quidem quod
,, ex conventionis & pactis hominum nascitur; aliud quod
,, a Judicibus datur, & prætorium nuncupatur *l.* 2. *C. de*
,, *præt. pig.* V. l' art. 5.

7. Non

7. Non si può acquistar l' ipoteca se non con uno de' mezzi spiegati nell' articolo quarto; ed il creditore non può col proprio fatto mettersi in possesso dello stabile, o pigliarsi il mobile del suo debitore, purchè questi non vi acconsenta, o che non lo faccia coll' autorità del giudice, senza il di lui consenso. E molto meno può il creditore entrare nella casa del suo debitore per prendervi un pegno (a); e se un mobile tolte in questa maniera senza il consenso del debitore, venisse a parire, quando anche la perdita fosse per un caso fortuito, essa caderebbe sopra il creditore (b).

„ (a) Nec creditor, citra conventionem, vel Præsidia-
„ lem Jussionem, debiti causa, res debitoris arbitrio suo
„ auferre potest *l.* 11. *ff. de pig. act.*

„ Authoritate præsidis possessionem adipisci debent *l.* 3.
„ C. *de pign. & hyp.*

„ Cum repetes a proximo tuo rem aliquam quam de-
„ bet tibi, non ingredieris domum ejus, ut pignus au-
„ feras, sed stabis foris, & ille tibi proferet quod habue-
„ rit. *Deut.* 24. 10.

„ (b) Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia
„ non solveretur, ratem in fluvium sua authoritate de-
„ tinuit; postea flumen crevit, & ratem abstulit; si in-
„ vito ratiario retinuisset, ejus periculo ratem fuisse,
„ respondit *l.* 30. *ff. de pign.*

SEZIONE III.

Degli effetti dell' ipoteca, e degli obblighi ch' essa impone al debitore.

SOMMARIO.

16. *Ef-*

1. L' uso dell' ipoteca essendo quello di dare al creditore la sicurezza pel suo pagamento, il primo effetto dell' ipoteca è il diritto di far vendere il pegno, o che il creditore ne sia stato messo in possesso, o che il pegno sia restato in potere del debitore (a).

,, (a) Si in hoc, quod jure tibi debetur, satisfactum non ,, fuerit, debitoribus res obligatas tenentibus, aditus præses ,, provinciæ, tibi distrahendi facultatem jubebit fieri *l.* 14. ,, C. *de distract. pign. l.* 9. *eod.*

,, Sed & si non convenerit de distrahendo pignore, hoc ,, tamen jure utimur, ut liceat distrahere. *l.* 4. *ff. de* ,, *pign. act.*

2. Il secondo effetto dell' ipoteca si è che in mano di chiunque passi la cosa ipotecata, o che il debitore la obblighi ad un secondo creditore, con dargli l' autorità di venderla, la quale non ave-

aveva data al primo, o che la faccia possedere a questo secondo, o che la venda, o che la doni, o che in altra maniera ne disponga, o che senza il suo fatto ne sia spogliato; il creditore al quale era stata precedentemente ipotecata, ha diritto di evincerla contro i possessori (a).

„ (a) Si fundus pignoratus venierit, manere causam pi-
„ gnoris, quia cum sua causa fundus transeat *l.* 18. §. 2.
„ *ff. de pign. act.*

„ Si priori hypotheca obligata sit, nihil vero de vendi-
„ tione convenerit, posterior vero de hypotheca venden-
„ da convenerit; verius est priorem potiorem esse. Nam
„ & in pignore placet, si prior convenerit de pignore,
„ licet posteriori res tradatur, adhuc potiorem esse prio-
„ rem *l.* 12. §. *ult. ff. qui pot. in pign.*

3. Il terzo effetto dell'ipoteca (il quale è una conseguenza de' due primi) si è, che tra molti creditori a' quali il debitore ha ipotecato il medesimo fondo, il primo in data è preferito, ed ha diritto di evincere il fondo dalle mani degli altri, e di spogliarne anche chi ne fosse in possesso (b).

„ (b) Cum de pignore utraque pars contendit, præva-
„ let jure, qui prævenit tempore *l.* 2. *in fine l.* 4. *C. qui*
„ *pot. l.* 11. *ff. eod.* In pignore placet, si prior convene-
„ rit de pignore, licet posterior res tradatur, adhuc po-
„ tiorem esse priorem *l.* 12. *in f. ff. qui pot.* Vedi l'arti-
„ colo 2.

4. Il quarto effetto dell' ipoteca, si è ch' essa serve di sicurezza non solo perciò ch' è dovuto quando si è contratta, ma eziandio per tutte le conseguenze che nasceranno da questo debito, e che lo aumenteranno, come sono gl' interessi, i danni ed interessi, le spese giudiziali, le spese impiegate per la conservazione del pegno ed altre simili (c). Ed il creditore avrà la sua ipoteca

„ (c) Cum pignus ex pactione venire potest, non solum

„ ob

„ ob ſortem; ſed ob cætera quoque, veluti uſuras, & quæ
„ in id impenſa ſunt *l. 8. §. ult. ff. de pign. act.*
per tutti questi accessorj, dal giorno che l'avrà
pel capital principale (a).

„ (a) Lucius Titius pecuniam mutuam dedit ſub uſuris,
„ acceptis pignoribus: eidemque debitori Mævius, ſub
„ iisdem pignoribus, pecuniam dedit. Quæro, an Titius
„ non tantum ſortis & earum uſurarum nomine quæ ac-
„ ceſſerunt, potior eſſet? reſpondit, Lucium Titium in
„ omne quod ei debetur potiorem eſſe *l. 18. ff. qui pot. in*
„ *pign. v. l. 8. ff. de pign. act.*

5. Tutti questi effetti dell'ipoteca hanno egualmente luogo sul fondo ipotecato, o che il primo creditore abbia un' ipoteca generale sopra tutt' i beni, o un' ipoteca speciale su quel fondo o ancorchè gli altri creditori abbiano la loro ipoteca generale o speciale. Così colui che ha per il primo un' ipoteca generale, è preferito al secondo che l'ha speciale. Così ancora il primo la cui ipoteca è speciale, è preferito al secondo che l'ha generale (b).

„ (b) Qui generaliter bona debitoris pignori accepit, eo
„ potior eſt, cui poſtea prædium ex bonis datur *l. 2. ff.*
„ *qui pot. in pign.* Si generaliter bona ſint obligata, &
„ poſtea res alii ſpecialiter pignori dentur; quoniam ex
„ generali obligatione potior habetur creditor, quia antea
„ contraxit, ſi ab illo priore tempore tu comparaſti, non
„ oportet te ab eo, qui poſtea credidit, inquietari *l. 6.*
„ *C. eod.* V. l'articolo ſeguente.

6. Sebbene il creditore che ha un' ipoteca o generale o speciale, possa esercitarla sopra tutti i beni che vi son soggetti, o sopra quegli stessi che son posseduti da terze persone, le quali chiamansi terzi possessori; vuol tuttavolta l'equità che potendo esser pagato su i beni rimasti al suo debitore, quando anche la sua ipoteca fosse speciale, anzichè molestare questi possessori, e dar

mo-

motivo alle conseguenze d'un riclamo contro il debitore, discuta gli altri beni che possono esser posseduti da questo debitore (a).

,, (a) Quamvis constet specialiter quædam, & universa
,, bona generaliter adversarium tuum pignori accepisse,
,, & æquale jus in omnibus habere, jurisdictio tamen
,, temperanda est: ideoque si certum est posse eum ex
,, his, quæ nominatim ei pignori obligata sunt, univer-
,, sum redigere debitum, ea quæ postea ex eisdem bonis
,, pignori accepisti, interim tibi non auferri præses pro-
,, vinciæ jubebit *l. 2. C. de pign. & hyp.*

,, Quæ specialiter vobis obligata sunt, debitoribus de-
,, trectantibus solutionem, bona fide debetis & sole-
,, mniter vendere. Ita enim apparebit, an ex pretio pi-
,, gnoris debito satisfieri possit. Quod si quid deerit, non
,, prohibemini cætera etiam bona jure conventionis con-
,, sequi *l. 9. C. de distr. pign.* Moschis quædam fisci de-
,, bitrix ex conductione vectigalis, hæredes habuerat, a
,, quibus, post aditam hæreditatem, Faria Senilla, &
,, alii prædia emerant: cum convenirentur propter Mo-
,, schidis reliqua, & dicebant hæredes Moschidis ido-
,, neos esse, & multos alios ex iisdem bonis emisse;
,, æquum putavit Imperator, prius hæredes conveniri de-
,, bere: in reliquum, possessorem omnem: & ita pronun-
,, tiavit. *l. 47. ff. de jur. fisc. l. 1. C. de conv. fisc. deb.*
,, Sed neque ad res debitorum, quæ ab aliis detinentur
,, veniat prius, antequam transeat viam super personali-
,, bus, &c. *Nov. 4. cap. 2.* (1).

7. E'

---

(1) Convien osservare su questo proposito dell' ipoteca generale e della speciale, che sebbene sembri che l'ipoteca speciale induca sul fondo specificato un obbligo più particolare che la semplice ipoteca generale, la quale non ne disegna alcuno; è nondimeno vero, che perciò che riguarda il diritto d'ipoteca ed i suoi effetti, è lo stesso pel creditore, che la sua ipoteca sia solamente sopra tutt'i beni, o che vi si aggiunga una ipoteca speciale su di alcuni specificati; poichè gli effetti dell' ipoteca sono sempre i medesimi su i beni che vi sono soggetti, come si è osservato nell' articolo 5. E l'obbligo generale dà al creditore sopra ciascun fondo che può comprendere, il medesimo diritto che potrebbe dargli una specificazione espressa, che glie l'indicasse tut-

7. E' inutile al creditore l' effetto dell' ipoteca, fino che altri creditori anteriori hanno la loro ipoteca sul medesimo fondo, per il suo intiero va-

---

tutti. Così, per quel che riguarda l' effetto e l' uso dell' ipoteca tra il creditore ed il debitore, sembra che non vi sia altra differenza dall' ipoteca speciale alla generale, se non che la speciale disegna al creditore certi fondi su i quali può esercitare i suoi diritti, e la generale non disegnandone alcuno, il creditore che ignora quali sieno i fondi del suo debitore, è obbligato ad informarsene.

Che se si consideri l' uso dell' ipoteca tra il creditore ed il debitore, o tra un creditore ed un terzo possessore de' beni soggetti all' ipoteca di questo creditore sembra per i due primi testi citati su questo articolo, che quando il creditore, il quale ha un' ipoteca speciale sopra alcuni fondi, ed un' ipoteca generale sopra tutt' i beni del suo debitore, esercita la sua ipoteca sopra gli altri beni e non sopra quelli che gli sono specialmente ipotecati, e che la sua azione interessi o gli altri creditori, o i terzi possessori a' quali s' indirizza; questi altri creditori e questi possessori potrebbero obbligarlo a cominciare dalla discussione de' beni che gli fossero specialmente ipotecati, prima di venire agli altri. Ma per questo effetto dell' ipoteca speciale, la precauzione del creditore che l' avesse stipulata, si rivolgerebbe in danno suo. E questo verisimilmente ha dato motivo a coloro, che, oltre l' ipoteca generale sopra tutt' i beni, si facevano obbligare i fondi in particolare, di aggiungere la clausola, che l' ipoteca speciale non derogherebbe alla generale, nè la generale alla speciale. Essendo l' uso di questa clausola ordinario in tutti i contratti ne' quali vi sono ipoteche speciali, ed essendo di un' equità del tutto naturale, perchè l' ipoteca speciale non è stata aggiunta alla generale per derogarvi, e per rendere meno vantaggiosa la condizione del creditore, sembra perciò che per un effetto di questa equità, e del continuo uso di questa clausola, sia avvenuto che sia sempre sottintesa, e che l' usanza abbia rimesso i creditori nel lor diritto naturale di esercitare indistintamente la loro ipoteca sopra tutt' i beni che vi sono soggetti, senza che sieno obbligati alla discussione dell' ipoteca

valore; ma può assicurarsi la sua ipoteca, pagando ciò che può esser dovuto a creditori d'ipoteca anteriore alla sua, o mettendolo in deposito in caso di rifiuto (a).

,, (a) Prior quidem creditor compelli non potest tibi, ,, qui posteriore loco pignus accepisti, debitum offerre; ,, sed

---

teca speciale, quand' anche questa clausola non fosse stata espressa. Perciò sembra che non rimanga alcun uso della discussione de' beni specialmente ipotecati, prima di venire agli altri.

Ma vi è un'altra sorte di discussione, spiegata in questo articolo, ed è quella stabilita in favore del terzo possessore, che si trova possedere un fondo, soggetto all' ipoteca di un creditore. Questa discussione non ha nulla di comune con quella dell' ipoteca speciale prima della generale; poichè al contrario, sebbene l' ipoteca del creditore su i fondi che possiede un terzo possessore sia un' ipoteca speciale, non può esercitarla contro questo possessore, se non dopo aver discusso gli altri beni soggetti alla sua ipoteca. Il che è fondato su di un principio di equità, il quale sembra richiedere, che non si turbi questo possessore senza necessità, e che non si metta nell' obbligo di ricorrere contro il debitore, soggetto alle conseguenze della garantia; ma che si sospenda fino a che la discussione degli altri beni faccia conoscere se il creditore potrà essere pagato senza venire a' terzi possessori. Per queste ragioni, e secondo l' ultimo testo citato su questo articolo, la discussione in favore del terzo possessore è in uso in alcuni stati municipali, sebbene in altri il creditore possa agire direttamente contro i terzi possessori, per un altro riguardo di equità, a causa degli inconvenienti, se avvenga che non bastino gli altri beni; poichè allora la discussione si trova inutile, e non serve ad altro che a moltiplicare altre spese alle quali debbono soggiacere il creditore, il debitore, ed il possessore stesso, il cui fondo si troverà obbligato più di quel che lo era prima della discussione, laddove la sua condizione avrebbe potuto esser migliore, con pagare prima il debito, per conservare il suo fondo; in guisa che sarebbe forse più vantaggioso e al creditore e al debitore, e al possessore stesso, che non vi fosse discussione: giacchè il possessore deve prendere le sue misure e far la sua scelta, o di non do-

„ sed si tu illi id omne quod debetur solveris, pignoris
„ tui causa firmabitur *l.* 5. *C. qui potior*. Qui pignus se-
„ cundo loco accepit, ita jus suum confirmare potest, si
„ priori creditori pecuniam solverit, aut cum obtulisset,
„ isque accipere noluisset, eam obsignavit, & deposuit:
„ nec in usus suos convertit *l.* 1. *eod* (1).

8. Il pagamento che fa il creditore ad un creditore anteriore, non gli assicura la sua ipoteca se non riguardo a' creditori posteriori a quello, cui egli paga: ma è inutile riguardo a tutti gli altri che sono anteriori alla propria ipoteca, ed a quella che ha acquistata (2).

9. Il creditore può sempre vendere il pegno lasciatogli dal debitore, tanto se ciò siasi espressamente convenuto, quanto se non siasi convenuto. Imperocchè l' effetto naturale dell' ipoteca si è, che il creditore, in difetto del pagamento, si rivalga col prezzo del pegno. In conseguenza il creditore, che ha fatto un patto espresso di poter vendere il pegno, non ha alcuna prelazione so-

---

domandare la discussione, o di soggiacere alle spese, se questa discussione non ha il suo effetto.

Non ci tratteniamo a spiegare alcune altre differenze che si veggono nel diritto romano tra l' ipoteca speciale e la generale, perchè non sono della nostra usanza. *V. l.* 12. *C. de donat. int. vir. & ux. l.* 3. *C. de serv. pig. dat. man. Nov.* 7., *cap.* 6.

(1) Convien osservare su questo articolo che non vi si parla della surrogazione all' antico creditore. V. su questa surrogazione l'art. 6. della sez. 6.

(2) Questa è una conseguenza degli articoli precedenti. Si quoniam non restituebat rem pignoratam possessor, condemnatus ex præfatis modis, litis æstimationem exsolverit; an perinde secundo creditori teneatur, ac si soluta sit pecunia priori, quæritur? Et recte puto hoc admittendum esse *l.* 12. §. 1. *ff. qui pot.*

sopra un altro creditore, che non ha stipulato espressamente questo fatto (a).

„ (a) Si convenerit de diſtrahendo pignore, ſive ab ini-
„ tio, ſive poſtea, non tantum venditio valet, verum in-
„ cipit emptor dominium rei habere. Sed & ſi convene-
„ rit de diſtrahendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut
„ liceat diſtrahere *l. 4. ff. de pign. act.* Si priori hypothe-
„ ca obligata ſit, nihil vero de venditione convenerit,
„ poſterior vero de hypotheca vendenda convenerit, ve-
„ rius eſt priorem potiorem eſſe *l. 12. §. ult. ff. qui po-
„ tior.* (1).

10. Se

---

(1) Non ſi dice in queſto articolo che il creditore potrà vendere il pegno, ma ſolamente che il pegno potrà eſſer venduto; poichè giuſta la noſtra uſanza il creditore non può di propria autorità vendere la coſa ſoggetta alla ſua ipoteca, come poteva farlo nel diritto romano. Ma biſogna che ſi venda o col conſenſo del debitore, o coll' autorità del giudice. In conſeguenza riguardo agli ſtabili, il fondo ipotecato può eſſer venduto di comun conſenſo, o al creditore ſteſſo, per un giuſto prezzo, o a un terzo, col peſo di pagare il debito. Ma ſe il debitore ricuſa di rendere, o non poſſa, perchè la ſua garantia non è abbaſtanza ſicura, o per altri motivi, il creditore può allora ſequeſtrare il fondo, e farlo vendere all' incanto, dopo le pubblicazioni che chiamanſi bandi, e dopo le altre formalità. E queſta maniera di ſequeſtrare e di vendere in tutte queſte forme è ſtata ſtabilita in favore de' creditori per ottenere il lor pagamento, in favore de' debitori per trovare i più offerenti, o per dar loro tempo a pagare, ed in favore di quelli che comprano per aſſicurare il loro acquiſto, diſobbligando il fondo da ogn' ipoteca per l' effetto di un' aggiudicazione, preceduta da tutte quelle formalità; giacchè i creditori ſono obbligati a produrre il loro diritto, opponendoſi a' ſequeſtri de' beni de' loro debitori, per le loro ipoteche e per gli altri diritti, a riſerva di alcuni che ſi conſervano ſenza oppoſizione, come i cenſi, le ſervitù, i diritti feudali. E ſe, il creditore non ſi oppone per la ſua ipoteca, avrà perduto il ſuo diritto ſul fondo venduto. Si eo tempore quo prædium diſtrahebatur, programmate admoniti creditores cum præſentes eſſent, jus ſuum executi non ſunt, poſſunt videri obli-

10. Se tra il creditore ed il debitore si fosse stipulata la condizione, di non potersi vendere il pegno se non dopo un determinato tempo, non potrebbe farsi la vendita prima del tempo prefisso. Se poi si fosse stipulato, che il pegno non potesse essere mai venduto, il creditore dovrà prima intimare al debitore che paghi, e se questi non paga, potrà far decretare la vendita del pegno, dentro un dato termine da stabilirsi dal giudice. Imperocchè l' effetto della condizione di non potersi mai vendere il pegno non è quello di rendere inutile il pegno medesimo, conforme lo sarebbe se dovesse osservarsi a rigore (a).

„ (a) Ubi vero convenit ne distraheretur, creditor, si „ distraxerit, furti obligatur: nisi ei ter fuerit denuntia„ tum ut solvat & cessaverit *l. 4. ff. de pign. act.*

11. Quantunque il pegno sia dato per esser venduto in mancanza del pagamento, tuttavia non può il creditore stipulare, che se non sia pagato in termine, resti padrone della cosa obbligata per il suo pagamento. Questa convenzione sarebbe contro i buoni costumi e l' umanità; per-

---

obligationem pignoris amisisse *l. 6. C. de remiss. pign. Tit. C. de jur. dom. impetr.* Sebbene questa legge si riferisca ad un uso diverso dal nostro, tuttavia vi si può applicare.

Riguardo a' mobili, se il creditore ha in suo potere un pegno, può d' accordo col suo debitore, o comprarlo egli stesso per un giusto prezzo, o lasciarlo vendere ad un terzo e riceverne il prezzo. E se il debitore non consente alla vendita, il creditore può ottenere la permissione del giudice per farlo vendere. Per i mobili poichè sono in potere del debitore, il creditore che ha l' ipoteca, o la permissione di sequestrare, può farli sequestrare e vendere, osservando le formalità prescritte per queste sorte di vendite.

perchè il pegno potrebbe essere di maggior prezzo, o almeno potrebbe il debitore avervi un prezzo di affezione maggiore del valore del debito, e perchè il pegno è dato al creditore per sicurezza del suo credito, e non per dargli comodo di profittare della impotenza del debitore (a).

,, (a) Quoniam inter alias captiones præcipue commissoriæ pignorum legis crescit asperitas, placet infirmari ,, eam, & in posterum omnem ejus memoriam aboleri. ,, Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret: quæ cum præteritis præsentia quoque repellit, ,, & futura prohibet. Creditores enim re amissa jubemus ,, recuperare quod dederunt *l. ult. C. de pact. pign.* V. l' ,, articolo 6. della sez. 2., e gli articoli 11. e 12. della ,, sezione 12. del contratto di vendita.

Ma il debitore e'l creditore possono convenire che se il debitore non paga in un dato tempo, la cosa obbligata resterà venduta al creditore medesimo pel prezzo che potranno tra loro regolare, quando dovrà eseguirsi questa vendita. Trattasi allora di una vendita condizionata, che non ha nulla d'illecito (b), purchè si faccia la stima ad un prezzo ragionevole, o coll' autorità del giudice, o d'accordo, e colla libertà al debitore, o di lasciare il pegno a questo prezzo, pagando il dippiù se non basta, o di farlo vendere all' incanto, o di redimerlo pagando il debito. E se il debitore prenda quest'ultimo partito, potrà il giudice stabilire in qual tempo dovrà pagare.

,, (b) Potest ita fieri pignoris datio, hypothecæve, ut ,, *si intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure emptoris* ,, *possideat rem, justo pretio tunc æstimandam.* Hoc enim ,, casu videtur quodam modo conditionalis esse venditio. Et ita divi Severus & Antoninus rescripserunt ,, *l. 16. §. ult. ff. de pign. & hyp.* V. l'artic. 4. della sez. ,, 5. del contratto di vendita, e l'articolo 17. della sezione 2. delle convenzioni.

,, Æsti-

„ Æstimationem autem pignoris, donec apud credi-
„ torem eumdemque dominum permaneat, sive amplio-
„ ris, sive minoris, quantum ad debitum quantitatis est,
„ judicialis esse volumus definitionis; ut quod judex super
„ hac statuerit, hoc in æstimatione pignoris obtineat *l.*
„ 3. §. *ult. C. de jure dom. impetr.*

12. Se sieno ipotecate molte cose per un solo debito, o con un' obbligazione speciale o generale, è in arbitrio del creditore di esercitare la sua ipoteca su di quella che vuole (a).

„ (a) Creditoris arbitrio permittitur, ex pignoribus sibi
„ obligatis, quibus velit distractis, ad suum commodum
„ pervenire *l.* 8. *ff. distr. pign.*

Quindi il creditore cui son obbligati tutti i mobili, può sequestrare o far vendere uno di questi che più gli piacerà, e può del pari scegliere tra gli stabili. Ma ancorchè gli sieno obbligati tutti i beni mobili e stabili, se il debitore è un pupillo, non può il creditore far vendere nè sequestrare gli stabili, senza aver prima discusso i mobili (b).

„ (b) In venditione pignorum captorum facienda, pri-
„ mo quidem res mobiles animales pignori capi jubent,
„ mox distrahi: quarum pretium si suffecerit bene est: si
„ non suffecerit, etiam soli pignora capi jubent & distra-
„ hi *l.* 15. §. 2. *ff. de re jud.*

13. Il debitore che ha ipotecata o impegnata una cosa, non può liberarla senza il consenso del suo creditore, neppure con dare una cauzione: poichè questa sicurez za non equivale a quella del pegno. Ma se offerisca un altro pegno che vaglia altrettanto, o più di quello che aveva dato, e se, per esempio, invece di un letto, di una tapezzeria o di altro mobile impegnato, il debitore che ne ha bisogno, offerisca vasi d' argento di valore sufficiente e che sieno suoi, l' equità richiederebbe che non si favorisce l' ingiusta biz-

zarria di questo creditore, qualora ricusasse quest' altro pegno (a).

„ (a) Quod si non solvere, sed alia ratione satisfacere
„ paratus est, forte si expromissorem dare vult, nihil
„ prodest *l.* 10. *ff. de pig. act.* Neque malitiis indulgen-
„ dum *l.* 38. *ff. de rei vind.*

14. Se il debitore abbia obbligato molte cose per sicurezza di un sol debito, non può liberarne alcuna senza il consenso del suo creditore, quando non paghi tutto (b).

„ (b) Qui pignori plures res accepit, non cogitur unam
„ liberare, nisi accepto universo, quantum debetur *l.* 18.
„ *ff. de pig. & hyp.*

15. Siccome l'ipoteca si dè per sicurezza non solo del capital principale, ma ancora degl' interessi; se fossero dovuti; e siccome gl' interessi sono un compenso della perdita che cagiona il ritardo di soddisfare il capitale; così i danari che possono ricavarsi dal pegno, non bastando per pagare il tutto, andranno primieramente in isconto degl' interessi; poichè convien cominciare dall' indennizzare il creditore del danno, che gli ha cagionato questo ritardo (1).

16. Quantunque non sia scorso il termine del pagamento, può tuttavia il creditore esercitare la sua ipoteca per la sua sicurezza, secondo le cir-

---

(1) V. l' articolo 4. di questa sezione.
Cum & sortis nomine & usurarum aliquid debetur ab eo, qui sub pignoribus pecuniam debet, quidquid ex venditione pignorum recipiatur, primum usuris, quas jam tunc deberi constat; deinde, si quid superest, sorti accepto ferendum est. Nec audiendus est debitor, si cum parum idoneum se esse sciat, eligit quo nomine exonerari pignus suum malit *l.* 35. *ff. de pign. act.* V. gli articoli 5. e 7. della sezione 4. de' pagamenti.

circostanze. Perciò può opporsi alla vendita del suo pegno, sia mobile o sia stabile, per conservare il suo diritto (a).

„ (a) Quæsitum est, si nondum dies pensionis venit,
„ an & medio tempore persequi pignora permittendum
„ sit? Et puto dandam pignoris persecutionem, quia in-
„ terest mea *l. 24. ff. de pign. & hyp.* V. l'articolo se-
„ guente.

17. Se siasi creata un' ipoteca per sicurezza d' un debito, che dipende dall' incerto evento di una condizione, colui che potrà divenir creditore quando sarà purificata la condizione, non avendo ancor acquistato il suo diritto, non può frattanto esercitare la sua azione per l' ipoteca, sia per far vendere il pegno a lui soggetto, sia per farselo aggiudicare. Ma quando sarà avverata la condizione, allora l'ipoteca avrà questo effetto che chiamasi retroattivo, il quale darà all' obbligazione ed all' ipoteca la lor forza dal giorno del loro titolo, come se non vi fosse stata mai condizione. In conseguenza questo creditore sarà preferito agli altri creditori intermedj, vale a dire, che saranno sopraggiunti tra il titolo del credito, e la purificazione della condizione. Potrà intanto prima dell' evento della condizione, invigilare alla conservazione del suo diritto, o prevenendo le alienazioni fraudolenti, o opponendosi ai sequestri de' beni soggetti alla sua ipoteca, o interrompendo una prescrizione contro un terzo possessore (b).

„ (b) Si sub conditione debiti nomine obligata sit hy-
„ potheca, dicendum est ante conditionem non recte agi,
„ cum nihil interim debeatur. Sed si sub conditione de-
„ biti conditio venerit, rursus agere poterit *l. 13. §. 5.*
„ *ff. de pign. & hyp.*
„ Sed & si hæres ob ea legata quæ sub conditione da-

„ ta erant, de pignore rei suæ convenisset, & postea
„ eadem ipsa pignora ob pecuniam creditam pignori de-
„ dit, ac post conditio legatorum extitit, hic quoque tuen-
„ dum eum cui prius pignus datum esset, existimavit *l.*
„ 9. §. 2. *ff. qui pot.* Cum enim semel conditio extitit,
„ perinde habetur, ac si illo tempore quo stipulatio in-
„ terposita est, sine conditione facta esset: quod & me-
„ lieus est *l.* 11. §. 1. *eod.* V. l'articolo precedente (1).

18. Se un debitore che ha già ipotecato un fondo ad un creditore, l'obblighi ad un secondo, sebbene questo debitore, per non commettere uno stellionato, dichiari al secondo creditore che il fondo era stato obbligato ad un altro; nondimeno l'ipoteca del secondo creditore non solo avrà il suo effetto sopra ciò che il fondo può valere di più di quel che è dovuto al primo, ma eziandio

---

(1) Conviene intendere questa legge 13. §. 5. *ff. de pign.* nel senso spiegato nell' articolo, giacchè non sareb-
„ be giusto togliere a questo creditore futuro la sicurezza della sua ipoteca. Ma per queste sorte di obbligazioni condizionali, può uno opporsi ad un sequestro, e far mettere la cosa in mano di un terzo per impedire la prescrizione. L'effetto di questa diligenza è che riguardo al terzo possessore il fondo resterà obbligato se si avvera la condizione; e riguardo a' sequestri, si ordina a' creditori posteriori all' ipoteca di un debito condizionato, di cedere e dar cauzione al creditore di questa ipoteca condizionata di restituirgli ciò che avranno ricevuto, fino alla concorrente quantità di ciò che si troverà dovuto, in caso che si avveri la condizione. Così, per esempio, se in un contratto di matrimonio un parente o altri doni una somma al primogenito maschio che potrà nascere da questo matrimonio, e i beni di questo donatore sieno sequestrati prima della nascita di un maschio, il marito e la moglie potranno opporsi, e far ordinare a' creditori posteriori, i quali si troveranno utilmente graduati, di cedere e dar cauzione di restituire, in caso che nasca un figlio maschio da questo matrimonio.

dio obbliga il fondo intero, per avere il suo effetto sopra tutto questo fondo, dopo che sarà stato pagato il primo creditore. Lo stesso sarebbe quando il debitore averse obbligato al secondo creditore soltanto quel che rimanesse, dopo che fosse stato pagato il primo, poichè dopo fatto questo pagamento, l' altro pagamento comprenderebbe tutto il fondo (a).

„ (a) Qui res suas jam obligaverint, & alii secundo „ obligant creditori, ut effugiant periculum quod solent „ pati qui sæpius easdem res obligant, prædicere solent, „ *alii nulli rem obligatam esse, quam forte* Lucio, Titio, ut „ in id quod excedit priorem obligationem, res sit obligata; ut si pignori hypothecæve id quod pluris est, aut „ solidum, cum primo debito liberata res fuerit. De quo „ videndum est utrum hoc ita se habeat, si & conveniat; an & si simpliciter convenerit de eo quod excedit, ut si hypothecæ, & solida res inesse conventioni videtur cum a priore creditore fuerit liberata, an „ adhuc pars. Sed illud magis est; quod prius diximus „ *l.* 15. *§.* 2. *ff. de pign. & hyp.* Cum pignori rem pignoratam accipi posse placuerit, quatenus utraque pecunia „ debetur, pignus secundo creditori tenetur *l.* 13. *§.* 2. „ *eod.*

19. Tutti gli effetti dell' ipoteca, de' quali sinora si è parlato, sono come tanti obblighi a' quali il debitore si è sottoposto. Ve n'è di più un altro, che se il creditore ha fatto qualche spesa necessaria per la conservazione del pegno, l' abbia o non l' abbia avuto in possesso, il debitore è tenuto a rimborsargliela, quando anche la cosa più non esistesse; come se una casa riparata dal creditore fosse stata portata via da una inondazione, o si fosse incendiata senza sua colpa. Se il pegno poi ancora esista e sia in potere del creditore, può ritenerselo per le spese di tal natu-

tura; poichè accrescono il debito e ne fanno parte (a).

„ (a) Si necessarias impensas fecerim in servum, aut
„ in fundum, quem pignoris causa acceperim, non tan-
„ tum retentionem, sed etiam contrariam pignoratitiam
„ actionem habeo. Finge enim medicis, cum ægrotaret
„ servus, dedisse me pecuniam & eum decessisse; item,
„ insulam fulcisse vel refecisse, & postea deustam esse,
„ nec habere quod possem retinere *l.* 8. *ff. de pig. act.* In
„ summa debitori computabitur etiam id quod propter
„ possessiones pignori datas, ad collationem viarum mu-
„ niendarum, vel quodlibet aliud necessarium obse-
„ quium, præstitisse creditorem constiterit. *l.* 6. *C. de*
„ *pignor.* (1).

20. Se il creditore abbia fatta qualche spesa che non fosse necessaria per la conservazione del pegno, ma ne abbia accresciuto il prezzo; come se abbia migliorato un fondo che teneva per anticresi, in guisa che il debitore non essendo in istato di pagare le migliorazioni, sia ridotto o a lasciar vendere il fondo o a cederlo; in tal caso queste sorte di spese saranno regolate secondo le circostanze. Per esempio, se il debitore avesse egli stesso cominciato queste migliorazioni, potrà meno dolersene; o se il creditore ne abbia ricavati frutti, che eccedano l'interesse de'danari che vi ha impiegati, potrà pretendere minor indennizzazione. E secondo le altre circostanze delle persone, della natura del fondo, della quantità delle migliorazioni, del valore de' frutti de' quali il creditore avrà goduto, della durata del suo usufrutto, e secondo altre simili circostanze bi-

(1) Il creditore non solo ha l'ipoteca per queste sorte di spese, ma ha parimenti il privilegio. V. l'articolo 6. della sez. 5.

bisognerà usare una moderazione che non favorisca, nè un creditore rigoroso, nè un debitore difficoltoso (a).

„ (a) Si servos pignoratos artificiis instruxit creditor, „ si quidem jam imbutos, vel voluntate debitoris, erit „ actio contraria: si vero nihil horum intercessit, si qui„dem artificiis necessariis, erit actio contraria, non ta„men sic ut cogatur servis carere pro quantitate sum„ptuum debitor. Sicut enim negligere creditorem dolus „ & culpa, quam præstat, non patitur; ita nec talem „ efficere rem pignoratam, ut gravis sit debitori ad re„cuperandum. Puta saltum grandem pignori datum ab „ homine, qui vix luere potest, nedum excolere, tu ac„ceptum pignori excoluisti sic ut magni pretii faceres. „ Alioquin non est æquum, aut quærere me alios credi„tores, aut cogi distrahere, quod velim receptum, aut „ tibi penuria coactum derelinquere. Medie igitur hæc a „ judice erunt dispicienda, ut neque delicatus debitor, „ neque onerosus creditor audiatur *l*. 25. *ff. de pignor. act.* „ *V. l.* 38. *ff. de rei vind.* V. gli articoli 17. e 18. della „ sez. 10. del contratto di vendita.

21. Se colla cessione del fondo ipotecato, il creditore si trovi pagato, ed in progresso di tempo un altro creditore venga ad evincerlo; o se avendo ricevuto danaro in una graduazione di creditori, sia obbligato di metterli in massa (come nel caso osservato nell' articolo 17), il suo credito ritorna nel primiero stato: poichè non era estinto, se non colla condizione che il pagamento, o in fondi o in danari avesse il suo effetto (b).

„ (b) Eleganter apud me quæsitum est, si impetrasset „ creditor a Cæsare, ut pignus possideret, idque evictum „ esset, an habeat contrariam pignoratitiam? Et videtur „ finita esse pignoris obligatio, & a contractu recessum. „ Imo ut lis ex empto accommodata est, quemadmodum „ si pro soluto ei res data fuerit, ut in quantitatem de„biti ei sufficiat, vel in quantum ejus interfuit *l*. 24. *ff.* „ *de pign. act.*

„ Suas conditiones habet hypothecaria actio, id est, si „ so-

„ soluta est pecunia, aut satisfactum est *l.* 13. §. 4. *ff. de* „ *pign. act.*

22. Il debitore che dà in pegno al suo creditore una cosa per un'altra, come rame indorato per argento indorato, commette uno stellionato, di cui può esser punito, secondo le circostanze (a).

„ (a) Si quis in pignore pro auro æs subjecisset creditori, qualiter teneatur, quæsitum est . . . sed hic puto pignoratitium judicium locum habere. Et ita Pomponius scribit. Sed & extra ordinem stellionatus nomine plectetur, ut est sæpissime rescriptum *l.* 36. *ff. de* „ *pig. act.* V. gli articoli 20. e 21. della sez. 1.

23. Se un creditore voglia mettersi in possesso del pegno, in virtù di una convenzione che ciò gli permette, ed il debitore non vi acconsenta, non può impossessarsene colla via di fatto; ma deve intentare la sua azione, per esser messo in possesso coll'autorità del giudice, il quale gli accorderà il possesso, se sia giusto (b).

„ (b) Creditores qui, non reddita sibi pecunia, conventionis legem ingressi possessionem exercent, vim quidem facere non videntur, attamen auctoritate præsidis possessionem adipisci debent *l.* 3. *C. de pig.*

24. Il debitore il cui pegno si possiede dal creditore, o in virtù di un patto fra di loro, o coll'autorità, del giudice, non può turbarlo da questo possesso; e commetterebbe anche una specie di furto, se senza il consenso del creditore si ripigliasse un mobile dato in pegno (c).

„ (c) Sed etsi res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis ejus res non sit. Quinimo non solum adversus extraneum dabimus, verum & contra ipsum quoque dominum furti actionem. „ *l.* 12. §. 2. *ff. de furt.*

25. Il creditore non può pretendere sul pegno se non se il medesimo diritto che il debitore pote-

teva avervi: poichè soltanto questo diritto ha il debitore dato in pegno (a).

„ (a) Non plus habere creditor poteſt, quam habet, qui „ pignus dedit *l.* 3. §. 1. *ff. de pig.* Quid in ea re, quæ „ pignori data eſt, debitor habuerit, conſiderandum eſt. „ *D.* §. *in f.*

26. Tutto ciò che si è detto in questa sezione su gli effetti dell'ipoteca, non deve intendersi se non de' casi, in cui possono sussistere ed avere il loro effetto le obbligazioni, delle quali l'ipoteca fosse una conseguenza; poichè essendo l'ipoteca un accessorio dell'obbligazione, non ha il suo effetto se non quando l'obbligazione debba aver il suo. Così essendo confermata l obbligazione d'un pupillo che avesse ipotecati i suoi beni, è del pari confermata l'ipoteca su questi beni. Perciò nel caso di quelle sorte d'obbligazioni che chiamanti naturali; di cui si è parlato nell'articolo nono della sezione quinta delle convenzioni, l'effetto dell'ipoteca dipende dall'effetto che avrà l'obbligazione (b).

„ (b) Ex quibus cauſis naturalis obligatio conſiſtit, pi„ gnus perſeverare conſiſtit *l.* 14. §. 1. *ff. de pign. & hyp.* „ Res hypothecæ dari poſſe ſciendum eſt, pro quacumque „ obligatione . . . vel tantum naturali *l.* 5. *eod.*

S E-

SEZIONE IV.

Degli obblighi del creditore verso il debitore a causa dell' ipoteca.

SOMMARIO.

1. *Cura del creditore per il pegno che è in suo potere.*
2. *Se il pegno perisce per un caso fortuito.*
3. *Del creditore che si serve del pegno.*
4. *Se il creditore ricavi dalla vendita del pegno più del suo credito.*
5. *Obbligo del creditore nell' anticresi.*
6. *Se il pegno riceva qualche accrescimento.*
7. *Il pegno è imperscrittibile.*

1. Il creditore che non tiene in suo potere il pegno, non contrae verun obbligo verso il suo debitore; ma se lo tiene in suo potere, il suo primo obbligo è di averne cura. E non solo sarà risponsabile delle perdite e de' danni, che avesse potuto cagionare col suo fatto, ma sarà eziandio tenuto a quel che potrà avvenire per qualche negligenza o per qualche colpa, in cui non sarebbe incorso un accorto e vigilante padre di famiglia (a).

„ (a) Contractus quidam dolum malum dumtaxat reci„ piunt, quidam & dolum & culpam . . . Dolum & cul„ pam mandatum, commodatum, venditum, pignori ac„ ceptum *l.* 24. *ff. de reg. jur.* Venit autem in hac actio„ ne & dolus & culpa, ut in commodato venit & cu„ stodia. *l.* 13. §. 1. *de pign. act.* Ea igitur quæ diligens

„ pa-

„ pater familias in suis rebus præstare solet, a credito-
„ re exiguntur *l.* 14. *eod.* §. *ult. inst. quib. mod. re const.*
„ *obl.* In pignoratitio judicio venit, & si res pignori da-
„ tas male tractavit creditor, vel servos debilitavit *l.* 24.
„ §. *ult. ff. de pign. act.* Si agrum deteriorem constituit
„ creditor, eo quoque nomine pignoratitia actione obli-
„ gatur *l.* 3. *in fine C. de pign. act. l.* 7. *eod.* Exactam di-
„ ligentiam adhibeat §. *ult. inst. quib. mod. re cont. obl.*

2. Se il pegno perisca in mano del creditore, per un caso fortuito, egli non ne sarà risponsabile, e non lascerà di conservare il suo diritto sopra gli altri beni del debitore (a). Ma se il caso fortuito fosse una conseguenza di qualche negligenza o colpa; come se il furto di un mobile, o l'incendio di una casa, avvenisse per difetto di cura di colui che la tenesse a titolo d'anticresi o di altro obbligo, allora il creditore sarebbe tenuto al danno.

„ (a) Quia pignus utriusque gratia datur, & debito-
„ ris quo magis pecunia ei credatur, & creditoris quo
„ magis ei in tuto sit creditum, placuit sufficere si ad
„ rem custodiendam exactam diligentiam adhibeat: quam
„ si præstiterit, & aliquo fortuito casu rem amiserit, se-
„ curum esse, nec impediri creditum petere §. *ult. inst.*
„ *quib. mod. re cont. obl.* Vis major non venit *l.* 13. *in*
„ *fine ff. de pign. act.* Culpam dumtaxat ei præstandam,
„ non vim majorem *l.* 3. *in fine ff. eod. l.* 5. *l.* 6. *C. eod.*
„ Sicut vim majorem pignorum creditor præstare non ha-
„ bet necesse, ita dolum & culpam, sed & custodiam exi-
„ bere cogitur *l.* 19. *C. de pign.* V. gli artic. 4. e 5. del-
„ la sez. della locazione.

3. Il creditore che fa uso della cosa data in pegno contro la volontà del padrone, commette una specie di furto; poichè non tiene la cosa in pegno per servirsene, ma semplicemente per sicurezza del suo credito. Ed inoltre l'uso può deteriorare la cosa (b).

„ (b) Si pignore creditor utetur, furti tenetur. *l.* 54.
„ *ff. de furt.*

4. Se

4. Se il creditore riceva dalla vendita del pegno più di quello che gli è dovuto, restituirà il di più cogl'interessi dal tempo della mora, quantunque non gli sia stata fatta alcuna domanda, se non ha usate le sue diligenze par restituire questo sopravvanzo (a).

„ (a) Si creditor pluris fundum pignoratum vendiderit, „ si id fœneret, usuram ejus pecuniæ præstare debet ei, „ qui dederit pignus. Sed etsi ipse usus sit ea pecunia, „ usuram præstari oportet. Quod si eam depositam habuerit, usuras non debet *l.* 6. §. 1. *ff. de pign. act.* V. „ l'art. 8. della sez. 1. degl' interessi.

5. Se l'obbligazione dia al creditore il diritto di godere, come avviene in un'anticresi, deve restituire i frutti che eccedono l'interesse legittimo, che può essergli dovuto. Quindi colui che gode di una pigione di casa, o ritrae da un podere una rendita maggiore del suo credito, deve restituire il dippiù; nella stessa maniera che nella vendita di un pegno dovrebbe restituire i danari del prezzo, i quali eccedessero ciò che fosse dovuto. Ma se sieno incerti i frutti o le altre rendite del fondo dato in anticresi, e ne sia stato dato il godimento al creditore per il suo interesse, senza calcolare se fossero più o meno, e per una specie di appalto, che non ha nulla d'illecito, (come nel caso dell'articolo 28 della sezione 1.), non restituirà niente del suo godimento. Poichè siccome non potrebbe domandare il di più, se i frutti fossero minori del suo interesse, così non è obbligato a restituire ciò che può esservi di maggior suo lucro. Ma se l'anticresi fosse illecita, o le lesione ne' frutti paresse usuraria, o se il creditore non avesse alcun

giu-

giusto titolo del suo godimento, si farebbe il defalco sopra ciò che potrebbe essergli legittimamente dovuto (a).

„ (a) Ea pignore percepti fructus imputantur ut debi-
„ tum: qui si sufficiant ad totum debitum, solvitur actio,
„ & redditur pignus: si debitum excedant, qui supe-
„ rerunt, redduntur. *l.* 1. *C. de pign. act. l.* 2. & 3. *eod.*
„ *l.* 1. *C. de distr. pign.* i accepit jam pecuniam, super-
„ fluum reddit. *l.* 24. §. 2. *in fin. ff. de pign. act. l. ult.*
„ *C. de distr. pign.*

„ Si ea lege possessionem mater tua apud creditorem
„ suum obligaverit, ut fructus invicem usurarum conse-
„ queretur, obtentu majoris percepti emolumenti, pro-
„ pter incertum fructuum proventum, rescindi placita
„ non possunt. *l.* 17. *C. de usur.* V. l' artic. 28. della
„ sez. 1.

6. Tutto l'aumento che può avvenire nella cosa ipotecata, o per un caso fortuito o in altra maniera, senza che il creditore vi abbia contribuito del proprio, appartiene al debitore; ed il creditore glielo deve restituire, sebbene fosse egli stato possessore del pegno in tempo di questo cambiamento. Poichè questi aumenti sono accessorj del diritto di proprietà, che resta sempra al debitore (b).

„ (b) Quidquid pignori commodi, sive incommodi for-
„ tuito accessit, id ad debitorem pertinet *l.* 21. §. 2. *ff.*
„ *de pign. & hyp.*

7. E' anche un obbligo del creditore che possiede un pegno, e de' suoi eredi, che siano sempre tenuti a restituirlo dopo il pagamento; senza che il tempo della prescrizione possa farne loro acquistare la proprietà (c).

„ (c) Nec creditores, nec qui ei successerunt, adversus
„ debitores pignori quondam res nexas petentes, reddita
„ jure debiti quantitate, vel his non accipientibus oblata
„ & consignata & deposita, longi temporis præscriptione
„ muniri possunt. *l.* 10. *C. de pign. act. l. ult. eod.* V. l'
„ artic. 11. della sez. 5. del possesso.

S E-

SEZIONE V.

De' privilegj de' creditori.

Convien distinguere tre sorte di creditori: quelli che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, come colui che ha solo una semplice promessa a causa di mutuo: coloro che hanno ipoteca senza privilegio; com'è quegli che ha un obbligo stipulato per mano di notajo a causa di mutuo: e coloro il di cui credito ha qualche privilegio che ne distingue la condizione da quella degli altri creditori, e che gli dà una preferenza anche sopra i creditori anteriori; come chi ha prestato denaro per comprare un fondo o per ripararlo, è preferito su questo fondo agli altri creditori ipotecarj, ed anteriori al medesimo debitore.

I privilegj de' creditori sono di due specie. L'una di quelli che danno la prelazione sopra tutti i beni, senza ipoteca particolare su di alcuna cosa; come sono, per esempio, il privilegio delle spese fatte in una lite, o delle spese de funerali. L'altra di quelli che nascono da un'ipoteca particolare sopra certe cose, e non sugli altri mobili; come il privilegio di coloro che hanno somministrato i danari per acquistare un fondo o per edificarvi; il privilegio del proprietario di una casa su i mobili del suo inquilino per il pagamento della pigione, ed altri simili.

Fra le regole di questa sezione non si metteranno quelle del diritto romano, le quali riguarda-

dano i privilegj, che Giustiniano accordò alle femmine per la dote, di cui ordinò la prelazione su i creditori ipotecati anteriori (1), ed anche sul creditore che ha somministrato denaro per l'acquisto o per la riparazione del fondo (2). Poichè questi privilegi non sono della nostra usanza, a riserva di alcune provincie, ove la donna ha la prelazione su i creditori ipotecarj anteriori, e di alcuni luoghi, ove l'ha soltanto su i mobili.

Non si annovera tra i privilegj la prelazione del creditore su i mobili, che gli sono stati dati in pegno e che sono in suo potere. Poichè questa prelazione non è fondata sulla qualità del credito, ma sulla sicurezza che il creditore ha presa con mettersi in possesso del pegno; il che non si estende agli stabili, il cui possesso non dà prelazione al creditore, se non l'ha per altre cause. Riguardo poi a' mobili, siccome non sono soggetti all'ipoteca, secondo la nostra usanza, il creditore che ha in suo potere un mobile per pegno, vi ha la sicurezza. Vedi la preparazione della sezione 1, e quelle del titolo della cessione de' beni. *V. l. 10. ff. de pign.*

SOM-

(1) L. ult. C. qui pot.
(2) Nov. 97. cap. 3.

SOMMARIO.

1. *Definizione del privilegio.*
2. *L'anteriorità di tempo è indifferente tra' privilegiati.*
3. *Effetto del privilegio.*
4. *Privilegio del venditore.*
5. *Privilegio di chi mutua i danari per un acquisto.*
6. *Privilegio di chi mutua per conservar la cosa.*
7. *Privilegio per le migliorazioni.*
8. *Effetto di questo privilegio.*
9. *Privilegio degli architetti e degli operaj.*
10. *Privilegio di chi mutua per qualche lavoro.*
11. *Privilegio de' vetturini.*
12. *Privilegio su i frutti per il prezzo di un affitto.*
13. *Privilegio del censo e della rendita enfiteutica.*
14. *Privilegio su i mobili dell' inquilino per la pigione e per le conseguenze della locazione.*
15. *De' mobili del subaffittatore.*
16. e 17. *Eccezione a' due articoli precedenti.*
18. *Privilegio per la pigione di altri edifizj che non sono case.*
19. *Privilegio del re.*
20. *Data dell' ipoteca.*
21. *Fra le ipoteche, quella del re va nel suo ordine.*
22. *Eccezione.*
23. *Prelazione del re a tutti i creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio.*
24. *Privilegio delle spese de' funerali.*

25. Spe-

Il privilegio di un creditore è quel diritto distinto che gli dà la qualità del suo credito, facendolo preferire agli altri creditori, ed anche agl' ipotecarj, quantunque anteriori (a).

,, (a) Privilegia non tempore æstimantur, sed ex causa *l. 32. ff. de reb. auct. jud. poss.* Interdum posterior potior est priori. Ut puta: si in rem istam conservandam impensum est quod sequens credidit. Veluti si navis fuit obligata, & ad armandam eam rem, vel faciendam ego credidero *l. 5. ff. qui potior.*

2. Tra creditori privilegiati, non importa qual sia li primo o l' ultimo per l' ordine del tempo. Poichè non distinguonsi se non per la natura de' loro privilegj. E se due creditori hanno un medesimo privilegio, quantunque di diverso tempo, saranno pagati nel medesimo ordine, e per via di concorso (b).

,, (b) Privilegia non tempore æstimantur, sed ex causa. Et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint *l. 32. ff. de reb. auct. jud. poss.*

3. I menomi privilegj danno la prelazione contro i creditori chirografarj, ipotecarj, ed altri che non hanno alcun privilegio. E tra i privilegiati, alcuni sono preferiti agli altri, secondo le diverse qualità de' loro privilegj (a).

„ (a) Interdum posterior potior est priori. Ut puta si „ in rem istam conservandam impensum est quod sequens „ credidit *l. 5. ff. qui pot.*

4. Colui che ha venduto uno stabile, di cui non ha ricevuto il prezzo; è preferito a' creditori del compratore, e ad ogni altro sul fondo venduto; poiche la vendita conteneva la condizione, che il compratore non diverrebbe padrone del fondo, se non è stato pagato, può o ritenersi il fondo, se dovevasi pagare il prezzo prima della consegna, o evincerlo nelle mani di un terzo possessore, se questi l'abbia acquistato prima del pagamento (b).

„ (b) Quod vendidi, non aliter fit accipientis, quam si „ satis eo nomine factum. *l. 19 ff. de contr. empt. l. 53.* „ *eod. §. 41. inst. de rerum divis.* Venditor quasi pignus re- „ tinere potest eam rem quam vendidit. *l. 13. §. 8. ff. de* „ *act. empt. & vend.* Hereditatis venditæ pretium pro „ parte accepit, reliquum emptore non solvente: quæ- „ situm est, an corpora hereditaria pignoris nomine te- „ neantur? Respondi, nihil proponi cur non teneantur *l. 22. ff. de hæred. vel act. vend. l. 31. §. 8. ff. de* „ *ædil. ed.* (1).

5. Chi

(1) La regola che dà questa prelazione al venditore non deve intendersi se non nel caso che dal contratto di vendita apparisca ch' egli non è stato pagato. Poichè se avesse fatto quitanza, ed avesse ricevuta una promessa o un obbligo, avrebbe perduta la prelazione, apparendo essersi adempito al contratto. Altrimente quelli che in appresso mutuassero a questo compratore, potrebbero esserne ingannati; e dall' altra banda l' innovazione estingue l' ipoteca. V. l' artic. 2. della sez. 7.

5. Chi impresta denaro al compratore per pagare il prezzo della vendita, ha il medesimo privilegio che avrebbe il venditore, se non fosse stato pagato, perchè questo danaro assicura al compratore ciò che gli è venduto. Ma per far passare il diritto del venditore a colui che mutua il danaro per il suo pagamento, convien osservare le cautele che saranno spiegate nella sezione sesta (a).

,, (a) Qui in navem emendam credidit, privilegium ha-
,, bet *l. 26. ff. de reb. auct. jud. poss.* Licet iisdem pigno-
,, ribus multis creditoribus, diversis temporibus datis, prio-
,, res habeantur potiores: tamen eum, cujus pecunia præ-
,, dium comparatum probatur, quod ei pignori esse spe-
,, cialiter obligatum statim convenit, omnibus anteferri
,, juris autoritate declaratur *l. 8. C. qui pot. in pign.* Quam-
,, vis ea pecunia, quam a te mutuo frater tuus accepit,
,, comparaverit prædium, tamen nisi specialiter vel ge-
,, neraliter hoc tibi obligaverit, tuæ pecuniæ numeratio
,, in causam pignoris non deduxit, sane personali actione
,, debitum apud Præsidem petere non prohiberis *l. 17. C.*
,, *de pign.*

6. I creditori, i cui danari sono stati impiegati per conservar la cosa o per ristaurarla, come per difendere un podere dal corso dell'acqua, per prevenir la rovina di una casa, o per riedificarla dopo la sua rovina, ha il privilegio. Poichè ha conservata la cosa per l'interesse comune del proprietario e de' creditori; ed è come sua fino alla concorrente quantità di ciò che vi ha messo (b).

,, (b) Creditor qui ob restitutionem ædificiorum credi-
,, derit, in pecuniam quam crediderit, privilegium exi-
,, gendi habebit. *l. 25. ff. de reb. cred. l. 24. §. 1. ff. de*
,, *reb. auct. jud. poss. l. 1. ff. de cess. bon.* Qui in navem
,, extruendam, vel instruendam credidit, privilegium ha-
,, bet *l. 26. ff. de reb. auct. jud. poss. l. 5. ff. qui pot.* Hu-
,, jus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam
,, *l. 6. eod.* V. la legge citata sull'articolo 3.

 7. Co-

7. Coloro, i danari de' quali sono stati impiegati per migliorare un fondo, come per farvi una piantagione o un edifizio, o per ingrandire una casa, o per altre simili cause, hanno il privilegio su queste migliorazioni, come su di un acquisto fatto con il loro danaro (a).

„ (a) Quod quis navis fabricandæ, vel emendæ, vel ar-
„ mandæ, vel instruendæ causa, *vel quoquo modo* credide-
„ rit, vel ob navem venditam petat, habet privilegium.
„ *l.* 34. *ff. de reb. auct. jud. poss. l.* 26. *eod.* V. poco in-
„ nanzi l' artic. 5.
„ Pignus insulæ creditori datum, qui pecuniam ob re-
„ stitutionem ædificii mutuam dedit *l.* 1. *ff. in quib. caus.*
„ *pign. v. h. tac. contr.*

8. Questa prelazione per le migliorazioni è limitata a quel che rimane migliorato, e non riguarda il corpo del fondo, come quella delle riparazioni che l' hanno conservato. Poichè se non resti nulla delle migliorazioni, non essendo perciò il fondo cresciuto di valore, e niuno profittandone, non rimane più causa per la prelazione. E quando le migliorazioni sussistono, il privilegio di colui che le ha fatte, non si raggira che sul valore di ciò che ne rimane (b).

„ (b) Quasi pignus retinere potest eam rem *l.* 13. *§.* 8.
„ *ff. de act. empt. & vend.* (1).

9. Gli architetti, i capo maestri, gli operaj e gli artigiani che impiegano la lor fatica per edifizj o per altre opere, e che somministrano materiali; ed in generale tutti quelli che impiegano il tempo, il lavoro, la cura o qualche materia per

(1) Le parole che sono per il venditore, si possono applicare a quest' articolo. Perchè colui che ne ha fatto la migliorazione sta in luogo del venditore. V. poco innanzi l' articolo 3.

per fare una casa, o per ristaurarla, o per conservarla, hanno per le loro mercedi e per ciò che hanno somministrato il medesimo privilegio, che coloro i quali han dato danaro per queste sorte di lavori, e che ha il venditore per il prezzo della cosa venduta (1).

10. Se un terza persona mutua ad un architetto o ad un capo-maestro danari che sieno impiegati per un edifizio, o per qualche altro lavoro e questo mutuo sia stato fatto per ordine del padrone, in servizio del quale il lavoro sarà stato eseguito, questa terza persona avrà il medesimo privilegio, che se avesse mutuato al padrone stesso per il medesimo uso (a).

„ (a) Divus Marcus ita edixit: creditor qui ob restitu-
„ tionem ædificiorum crediderit, in pecunia quæ cre-
„ dita erit, privilegium exigendi habebit: quod ad eum
„ quoque pertinet, qui redemptori, domino mandante,
„ pecuniam administravit. *l. 24. §. 1. ff. de reb. auct. jud.*
„ *poss. l. 1. ff. in quib. caus. pign. vel. hyp. t. c.*

Ma se il mutuo fosse stato fatto senza saputa del padrone e senza suo ordine, e ne fosse stato pagato il capo maestro, colui che ha fatto questo mutuo, non ha più azione se non contro il mutuatario. Che se il padrone non avesse pagato il capo maestro, questa terza persona potrebbe esercitare il privilegio, o che avesse mutuato per ordine del padrone, o senza questo or-

(1) Con più ragione di quelli i quali mutuano danari „ per queste cose. V. gli artic. 4., 6., 10, e 11., di questa sezione.
V. su questo privilegio riguardo a' mobili, le note sull' articolo 5., e sugli articoli 11. e 12.

ordine, purchè avesse preso le cautele che saranno spiegate nella sezione 6.

11. I vetturini hanno un privilegio sulle mercanzie che hanno trasportate, tanto per la mercede della vettura, quanto per li diritti di dogana, d'introduzione, o per altri che avranno pagato a causa di queste mercanzie. E questo medesimo privilegio acquistasi da tutti quelli, i cui danari sono impiegati per le spese di simile necessità, come per la custodia e per il nudrimento de' bestiami, e per altre spese di tal natura (a).

„ (a) Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris
„ causam: quod poterit quis admittere, & si in cibaria
„ nautarum fuerit creditum, sine quibus navis salva per-
„ venire non poterat. Item, quis in merces sibi obli-
„ gatas crediderit, vel ut salvæ fiant, velut naulum
„ exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit. Nam &
„ ipsum naulum potentius est. Tantundem dicetur si mer-
„ ces horreorum, vel areæ, vel vectura jumentorum de-
„ betur. Nam & hic potentior erit. *l. 6. d. l. §. 1. &*
„ *2. ff. qui pot.* V. su quest' articolo le osservazioni sull'
„ articolo 5., e 9., e sull'articolo seguente.

12. Il proprietario di un fondo dato in affitto ha la prelazione su i frutti che ne provengono, pel pagamento del prezzo del suo affitto, e questa prelazione acquistasi per diritto, senza che nel contratto se ne faccia menzione. Poichè questi frutti non solo sono un pegno, ma gli appartengono come una proprietà fino al pagamento (b).

„ (b) In prædiis rusticis fructus, qui ibi nascuntur, ta-
„ cite intelliguntur pignori esse domino fundi locati;
„ etiamsi nominatim id non convenerit. *l. 7. ff. in quib.*
„ *caus. pign. vel h. t. c. l. 3. C. eod.*

13. Colui che ha dato un fondo a titolo di censo, o ad enfiteusi, ha un privilegio pel suo cen-

censo, o pel canone su i frutti pendenti di questo fondo, e parimente sul fondo stesso, in qualunque mano possa passare. E se il possessore di questo fondo lo venda o lo impegni o lo affitti, o in altra maniera ne disponga, o che sia sequestrato e venduto, il primo padrone esigerà il suo censo o la rendita, tanto sul fondo e su i danari che ne proveranno, in preferenza di tutti gli altri creditori di questo possessore, quanto su i frutti esistenti in poter suo (a).

„ (a) Etiam ſuperficies in alieno ſolo poſita pignori
„ dari poteſt. Ita tamen ut prior cauſa ſit domini ſo-
„ li, ſi non ſolvatur ei ſolarium *l. 15. ff. qui pot.* Lex ve-
„ ctigali fundo dicta erat, ut, *ſi poſt certum tempus vectigal*
„ *ſolutum non eſſet, is fundus ad dominum redeat*: poſtea
„ is fundus a poſſeſſore pignori datus eſt. Quæſitum eſt,
„ an recte pignori datus eſt? Reſpondit: ſi pecunia in-
„ terceſſit, pignus eſſe. Item quæſiit, ſi cum in exſolu-
„ tione vectigalis tam debitor quam creditor ceſſaſſent,
„ & propterea pronuntiatum eſſet *fundum ſecundum legem*
„ *domini eſſe*, cujus potior cauſa eſſet? Reſpondi, ſi, ut
„ proponeretur, vectigali non ſoluto, jure ſuo dominus
„ uſus eſſet; etiam pignoris jus evanuiſſet. *l. 31. ff. de*
„ *pign. & hypot.*

14. I mobili che gl' inquilini hanno nelle case che tengono a pigione, sono ipotecati al proprietario, e colla prelazione, per la sicurezza non solo della pigione, ma eziandio delle altre conseguenze della locazione; come delle deteriorazioni, se ve ne fossero per colpa dell' inquilino, e di tutte le spese, danni ed interessi che potrebbe dovere, a causa della locazione medesima (b).

„ (b) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana indu-
„ cta, illata ſunt, pignori eſſe credantur, quaſi id taci-
„ te convenerit. *l. 4. ff. in quib. cauſ. pign. &c. l. ult. C.*
„ *eod. l. 5. C. de loc.* Non ſolum pro penſionibus, ſed &
„ ſi deteriorem habitationem fecerit culpa ſua inquilinus,
„ quo nomine ex locato cum eo erit actio, invecta & il-
„ la-

„ lata pignori erunt obligata. *l. 2. ff. in quib. cauf. pign.*
„ V. l'articolo 18. (1).

15. Se vi sieno subinquilini che tengono soltanto un appartamento, o altra porzione di una casa, i loro mobili saranno ipotecati solamente per la pigione del luogo che occupano. E se essi pagano all'inquilino che ha loro subaffittato, il proprietario non avendo sequestrato prima che abbiano pagato, non può nulla pretendere nè su i loro mobili, nè sulla pigione. Imperocchè essi possono pagare a colui che loro ha locato, quantunque possano eziandio pagare validamente al proprietario, se l'inquilino gli debba la sua pigione (a).

„ (a) Unde si domum conduxeris, & eius partem mi-
„ hi locaveris, egoque locatori tuo pensionem solvero,
„ pignoratitia adversus te potero experiri. Nam Julianus
„ scribit, solvi ei posse: & si partem tibi, partem ei
„ solvero, tantumdem erit dicendum. Plane in eam
„ dumtaxat summam invecta mea, & illata tenebuntur,
„ in quam cœnaculum conduxi. Non enim credibile est
„ hoc convenisse, ut ad universam pensionem insulæ,
„ frivola mea tenerentur. *l. 11. §. 5. ff. de pign. act.* V.
„ l'artic. 17.

16. La prelazione di cui si è parlato ne' due articoli precedenti s'intende soltanto de' mobili che l'inquilino tiene nella casa per uso dell'abita-

---

(1) Se i mobili dell'inquillino non si trovassero ne' luoghi locati, nel tempo che il proprietario comparisce per il suo pagamento, non potrebbe evincerli tra le mani di terze persone; purchè non vi fosse una frode in suo pregiudizio.

Questo privilegio su i mobili degl' inquilini, acquistasi anche da coloro che non hanno scrittura pubblica. Poichè basta che questi mobili si trovino nella casa appigionata, perchè sieno ipotecati al proprietario. V. l'articolo 12., e la nota sull' articolo 23.

tazione; e non di quelli che vi avesse posti col disegno di farli trasportare altrove: come, per esempio, una tapezzeria che avesse comprata per farla portare in un altro luogo (a).

„ (a) Videndum eſt, ne non omnia illata, vel indu-
„ cta, ſed ea ſola quæ, ut ibi ſint, illata fuerint, pigno-
„ ri ſint, quod magis eſt *l.* 7. §. 1. *ff. in quib. cauſ. pign.*
„ Reſpondit, eos dumtaxat, qui hoc animo a domino in-
„ ducti eſſent, ut ibi perpetuo eſſent, non temporis cauſa
„ accommodarentur, obligatos. *l.* 32. *in fin. ff. de pign.*
„ *& hyp.*

17. Se un inquilino riceve ed alberga gratuitamente un' altra persona nella casa che tiene locata, i mobili di questa persona non saranno ipotecati per la pigione dell' abitazione, di cui l' inquilino le avrà fatto parte (b).

„ (b) Pomponius libro tertio decimo variarum lectio-
„ num ſcribit: ſi gratuitam habitationem conductor mihi
„ præſtiterit, invecta a me domino inſulæ pignori non
„ eſſe *l.* 5. *ff. in quib. cauſ. pign.*

18. Questo privilegio de' proprietarj delle case su i mobili degli inquilini estendesi a' proprietarj delle botteghe, de' granaj e di ogni altro luogo, su i mobili che gl' inquilini di questi luoghi possono avervi (c).

„ (c) Si horreum fuit conductum, vel diverſorium, vel
„ area, tacitam conventionem de invectis, illatis, etiam
„ in his locum habere putat Neratius. Quod verius eſt.
„ *l.* 3. *ff. in quib. cauſ. pign.*

19. Tutti i beni di coloro che trovansi obbligati in favore del re, o come uffiziali che debbono render conto, o per affitti o per riscossioni e maneggio de' suoi danari, sono ipotecati per tutte le somme di tal natura che potranno dovere, sebbene che non vi sia nè obbligo espresso nè condanna (d).

„ (d) Certum eſt ejus, qui cum fiſco contrahit, bona
„ veluti pignoris titulo obligari, quamvis ſpecialiter id

„ non

„ non exprimatur *l. 2. C. in quib. cauf. pign. v. h. t. c. l.*
„ 3. *C. de privil. fifci*. Fifcus femper habet jus pignori *l.*
„ 46. §. 3. *ff. de jur. fifci* (1).

20. L'ipoteca che gode il re sopra tutti i beni de' pubblici uffiziali, soggetti al rendimento de' conti, degli appaltatori, e di tutti gli altri che maneggiano il danaro regio, incomincia dal momento che si stende la carta de' loro impieghi; come l'instromento d'affitto, se si tratta di un appalto, o le provvisioni, se si tratta di un uffizio, o le istruzioni, le commissioni ec. (a).

„ (a) Si cum pecuniam pro marito folveres, neque jus
„ fifci in re transferri impetrafti, neque pignoris caufa
„ domum, vel aliud quid ab eo accepifti: habes perfona-
„ les actiones, nec potes præferri fifci rationibus, a quo
„ dicis ei vectigal denuo locatum effe: cum eo pacto,
„ univerfa quæ habet habuitve *eo tempore quo ad conductio-*
„ *nem acceffit*, pignoris jure fifco teneantur. *l. 3. C. de*
„ *privil. fifci*.

21. I creditori d'ipoteca anteriore a quella del re, godono del loro dritto su i beni del debitore; e l'ipoteca del re non procede che secondo la sua graduazione (b).

„ (b) Quamvis ex caufa dotis vir quondam tuus tibi fit
„ condennatus, tamen fi priusquam res ejus tibi obliga-
„ rentur, cum fifco contraxit, jus fifci caufam tuam
„ prævenit. Quod fi poft bonorum ejus obligationem, ra-
„ tionibus meis cœpit effe obligatus, in ejus bona ceffat
„ privilegium fifci. *l. 2. eod. de priv. fifc. l. 8. ff. qui pot.*
„ *l. ult. eod.* V. l'artic. feguente.

22. La

---

(1) La regola fpiegata in queft' articolo non riguarda folamente gli uffiziali tenuti a render conto, ed altri obbligati verfo il re; ma fi applica eziandio a quelli che rifcuotono i danari pubblici nelle città e nella campagna, come confoli, collettori ed altri, o che facciano giuramento innanzi al giudice, o che efercitano fulla loro femplice nomina. V. l'articolo feguente, e l'articolo 23., o la nota che vi è ftata fatta.

22. La suddetta regola s'intende solo degli stabili acquistati prima dell'ipoteca stabilita in favore del re: ma ne' beni acquistati soltanto dopo quest' obbligo, il re è preferito ai creditori anteriori alla sua ipoteca, benchè fossero stati loro obbligati tutti i beni futuri. Ed in questo concorso d'ipoteche, che cominciano ad avere il loro effetto dal momento del nuovo acquisto, l'ipoteca del re è preferita (a).

,, (a) Si quis mihi obligaverat quæ habet, habiturusque ,, esset, cum fisco contraxerit, sciendum est, in re postea ,, aquisita fiscum potiorem esse debere, Papinianum re- ,, spondisse, quod & constitutum est. Prevenit enim causam ,, pignoris fiscus *l.* 28. *ff. de jure fisci*.

23. Riguardo a' creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio, ma una semplice azione personale, il re gode la prelazione sugli stabili, perchè ha sempre la sua ipoteca tacita senza convenzione; ed ha parimente la prelazione ne' mobili sopra coloro, che li hanno già fatti sequestrare, e sopra tutti i crediteri non privilegiati: Il creditore che ha per i mobili uno de' privilegj spiegati in questa sezione, è preferito al re (b).

,, (b) Respublica creditrix omnibus chirographariis cre- ,, ditoribus præfertur. *l.* 38. §. 1. *ff. de reb. auct. jud. p.* ,, Fiscus semper habet jus pignoris *l.* 46. §. 3. *ff. de jure* ,, *fisci* (1).

24. I mercanti, gli operaj ed altri a' quali son dovute le spese de' funerali, hanno la loro azione contro gli eredi; e quando non vi fossero eredi, l' han-

---

(1) La parola repubblica in questo testo non significa altro che il fisco. *V. l.* 8. *ff. qui pot.* Il principe con più ragione ha questo privilegio.

l'hanno sopra i beni del defunto, nella stessa guisa che se avessero contratato con lui; ed hanno di privilegio, quand' anche i beni non bastassero per pagare i debiti, purchè queste spese non eccedano quel che si è dovuto impiegarvi, secondo la condizione ed i beni del defunto. Poichè la necessità di questa spesa obbliga a favorire con questo privilegio quelli che la somministrano. Ma se le spese per i funerali eccedono questi limiti, quand'anche il defonto le avesse ordinate nel suo testamento, si restringerà il privilegio a ciò che sarà giudicato ragionevole e giusto, secondo le circostanze (a).

„ (a) Impensa funeris semper ex hereditate deducitur: „ quæ etiam omne creditum solent præcedere, cum bona „ solvendo non sint *l.* 45. *ff. de relig. & sumpt. fun.* Qui „ propter funus aliquid impendit, cum defuncto con„ trahere creditur, non cum herede *l.* 1. *cod. v. l.* 17. *ff.* „ *de reb. auct. jud. poss.* Sumptus funeris arbitrantur pro „ facultatibus & dignitate defuncti *l.* 12. §. 5. *ff. de relig.* „ *& sumpt. fun.* Æquum autem accipitur ex dignitate „ ejus qui funeratus est, ex causa, ex tempore, ex bo„ na fide; ut neque plus imputetur sumptus nomine, „ quem factum est, neque tantum quantum factum est, „ si immodice factum est. Deberet enim habere faculta„ tem ejus in quem factum est, & ipsius rei quæ ultra „ modum sine causa consumitur. Quid ergo si ex volun„ tate testatoris impensum est? Sciendum est, nec volun„ tatem sequendam, si res egrediatur justam sumptus ra„ tionem; pro modo autem facultatum sumptum fieri. *l.* „ 14. §. 6. *ff. de relig. & sumpt. fun. d. l.* §. 3. & 4.

25. Le spese de' sigilli e degl' inventarj, quelle delle vendite, degli ordini e delle discusioni de' mobili, o degli stabili; e le altre spese giudiziali son preferite a tutti gli altri debiti (b):

„ (b) Plane sumptus causa qui necessarie factus est sem„ per præcedit. Nam deducto eo bonorum calculus subdu„ ci solet. *l.* 8. *in fin. ff. deposit.* Quantitas patrimonii, „ deducto etiam eo quidquid explicandarum venditionum

„ cau-

„ causa impenditur, æstimatur. *l. 72. ff. ad leg. falc. l.*
„ *ult. §. 9. cod. de jure delib.* V. l' artic. 32.

poichè queste spese riguardano tutti i creditori, essendo state fatte per la loro causa comune.

26. Nel concorso tra' creditori de' pubblici depositarj, destinati a ricevere le somme de' danari o altri depositi, che debbono esser consegnati per ordine del giudice, come sono i consegnatarj, i banchieri, sono i creditori preferiti su i beni proprj di questi depositarj agli altri creditori, che non hanno ipoteca o privilegio: e questa prelazione è fondata sull' interesse pubblico della sicurezza de' depositi, che si sono dovuti mettere nelle loro mani (a).

„ (a) In bonis mensularii vendundis, post privilegia,
„ potiorem eorum causam esse placuit, qui pecunias apud
„ mensam, fidem publicam secuti, deposuerunt *l. 24. §.*
„ *2. de reb. auct. jud. poss.* Quod privilegium exercetur non
„ in ea tantum quantitate, quæ in bonis argentarii ex
„ pecunia deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris
„ facultatibus. Idque propter necessarium usum argenta-
„ riorum, ex utilitate publica receptum est. *l. 18. ff.*
„ *depos.*

27. Se fra i depositi di cui si è parlato nell' articolo precedente, ve ne sieno alcuni che si trovano esistenti, coloro che han fatti questi depositi, o coloro a' quali dovranno ritornare, se li ritireranno a preferenza di tutti gli altri creditori, perchè son cose loro proprie (b).

„ (b) Si tamen nummi extent, vindicari eos posse puto
„ a depositariis, & futurum eum qui vindicat ante privi-
„ legia *cod. 24. §. 2. ff. de reb. auct. jud. poss.*

28. Se il creditore di un depositario pubblico a causa di un deposito, come sono quelli che debbono ricevere danari consegnati per un ordine, o per qualche altra causa, abbia innovato il suo credito, e cangiata la natura del deposito, come

se

se avesse preso dal depositario un obbligo a causa di mutuo, non avrà più alcun privilegio. Sarebbe lo stesso se avesse lasciato il suo danaro per prenderne gl' interessi: poichè avrebbe con ciò cambiata la natura del deposito, avendolo convertito in un mutuo (c).

,, (c) Qui depositis nummis usuras a mensulariis acce-
,, perunt, a cæteris creditoribus non separantur. Et me-
,, rito: aliud est enim credere, aliud deponere. *l.* 24. §.
,, 2. *ff. de reb. auct. jud. poss.* (1).

29. I tre articoli precedenti riguardano il concorso de' creditori che debbono ricuperare somme di denaro o altre cose depositate; e riguardano altresì i creditori particolari del depositario. Ma quando si tratta del concorso fra molti creditori, che debbano essere pagati del valore di diversi depositi, rimane inutile il privilegio che avevano sull' offizio del depositario, e la prelazione sugli altri suoi creditori, perchè allora concorrono tutti insieme per la loro rata (b).

,, (b) Quæritur, utrum ordo spectetur eorum qui depo-
,, suerunt, an vero simul omnium depositariorum ratio
,, habeatur: & constat simul admittendos *l.* 7. §. *ult. ff.*
,, *depos.* (1).

In

---

(1) Colui che prende interessi da una somma dovutagli per un deposito, diviene creditore di un mutuo. Poichè il deposito non produce interessi, ed il depositario non può doverne. Quindi quando paga interessi, li paga perchè non tiene più il danaro in deposito, ma perchè ne fa uso, col consenso di colui che doveva riceverlo. E tali interessi quantunque illeciti per parte di questo creditore, indicano sempre che la sua intenzione e quella del debitore è stata di cambiare il deposito in mutuo.

(1) Non bisogna intendere il concorso de' creditori, spiegato in questo articolo, se non per rapporto a tutti i creditori di un ordine, considerati insieme per un solo cre-

In conseguenza tutti quelli, il cui deposito è più antico, venendo a concorso con altri il cui deposito è più moderno, non godono sopra questi ultimi alcuna prelazione per il valore dell'offizio soggetto al loro privilegio; ma a ciascuno di essi ne sarà assegnata una quantità a proporzione del credito maggiore, o minore di ciascuno. Imperocchè tutti questi creditori hanno dritto al prezzo dell'uffizio per un privilegio comune fra di loro: e l'uffizio ha formata parte de' beni dell'uffiziale, colla condizione dell'ipoteca eguale per tutti i depositi da farsi in appresso.

30. Ogni privilegio forma un'ipoteca particolare, che dà al creditore privilegiato la cosa per pegno, quantunque non vi sia nè convenzione, nè condanna che espressamente l'induca. Poichè va unita col titolo del credito di tal natura, senza che si esprima: e se il credito non fosse in se

---

credito, ed a tutti quelli degli altri ordini, considerati nella stessa maniera per li fondi, su i quali debbono intentare la loro azione. Ma riguardo a' creditori di ogni ordine tra loro, non v'è concorso; perchè ognuno di essi dee ricevere sull'ordine in cui è collocato, le somme che gli debbono per venire secondo il suo luogo. In guisa che colui il quale sta nel primo luogo riceve tutto il suo credito, se il fondo basta, sebbene non ve ne rimanga per gli altri.

Non si è messo in quest'articolo il concorso tra' creditori di diversi ordini, se non sopra i danari dell'uffizio; perchè questo è il loro pegno comune obbligato per loro privilegio; e non vi si è notato il medesimo concorso sugli altri beni. Su di che si può rivedere l'ultima nota sull'articolo 26.

se stesso privilegiato, non potrebbesi render tale per effetto di una convenzione (1).

31. Fra i privilegj de' creditori, alcuni riguardano soltanto una cosa in particolare, e non si estendono al rimanente de' beni; altri poi riguardano tutti i beni senza distinzione. Così il privilegio del proprietario di un fondo su i frutti, per il prezzo del suo affitto, quello del venditore pel prezzo della vendita, quello della persona che ha prestato denaro per comprare un fondo o per farvi miglioraziani, non si estendono sopra tutti i beni del debitore, ma sono limitati alle cose che vi sono ipotecate (2).

E questi creditori non hanno sugli altri beni se non l' azione personale (a), o un' ipoteca, se l' abbiano stipulata. Ma le spese fatte per liti, e quelle de' funerali hanno la prelazione sopra tutti i beni indistintamente.

„ (a) Sane personali actione debitum apud Præsidem pe-
„ tere non prohiberis *l. 17. cod. de pign.*

32. Fra i creditori privilegiati, gli uni sono preferiti agli altri, secondo la natura de' loro privilegj, e secondo le disposizioni delle leggi o delle consuetudini (3). Così colui che ha somministrato i danari per riparare una casa, la qual' era in pericolo di rovina, è preferito al venditore di questa casa che ne domanda il prezzo. Così

---

(1) Questa è una conseguenza di tutti gli articoli precedenti *Toto tit. ff. & cod. in quib. caus. pign. v. h. t. c.*

(2) V. gli articoli precedenti. Questa è una conseguenza della natura del privilegio.

(3) Questa è una conseguenza della natura de' privilegj. V. tutti gli articoli di questa sezione.

sì colui che avesse locato un granajo ad un affittuario, sarebbe preferito pel prezzo della locazione al proprietario del fondo, dal quale fossero provenuti i frutti rimessi nel granajo, se l'affittuario restasse debitore dell'affitto. Le spese fatte in giudizio essendo il credito di tutte le parti, son preferite ad ogni privilegio. Coloro che hanno privilegj su i mobili, son preferiti al privilegio del re (1). Le spese per funerali son preferite al privilegio sopra i mobili dell'inquilino per il pagamento delle pigioni (a).

„ (a) Si colonus vel inquilinus sit is qui mortuus est, „ nec sit unde funeretur, ex invectis illatis eum funerandum Pomponius scribit: & si quid superfluum remanserit, hoc pro debita pensione teneri. *l.* 14. §. 1. *ff. de rei & sumpt. fun.*

E così in tutti i casi in cui concorrano più privilegj, la regola per la prelazione nasce dalla diversa natura de' privilegj medesimi.

33. Se colui che vende una casa tenuta da un inquilino, se ne riserva le pigioni per un certo tempo, e si convenga che saranno ipotecati i mobili dell'inquilino, tanto per le pigioni riservate al venditore, quanto per quelle che saran dovute in progresso di tempo al compratore, il venditore sarà pagato il primo su questi mobili, purchè nel contratto non siasi apposta qualche condizione speciale (b).

„ (b) Insulam tibi vendidi, & dixi prioris anni pensionem mihi, sequentium tibi accessuram, pignorumque „ ab inquilino datorum jus utrumque secuturum .... facti „ quæstio est. Sed verisimile est id actum, ut primam „ quam-

(1) V. l'articolo 23.

„ quamque pensionem pignorum causa sequatur. *l.* 13. *ff.*
„ *qui potior*.

34. Da tutte le regole precedenti risulta, esservi tre ordini di creditori. Il primo, de' privilegiati, che precedono tutti gli altri, e si regolano tra loro secondo le distinzioni delle loro prelazioni. Il secondo, degl' ipotecarj che hanno il loro luogo dopo i privilegiati, secondo le date delle loro ipoteche. Il terzo, de' chirografarj e di altri puramente personali, che non distinguendosi nè per privilegio, nè per ipoteca, vengono in concorso insieme cogli altri (1).

SEZIONE VI.

Della surrogazione all' ipoteca, o al privilegio del creditore.

Sebbene questa materia della surrogazione a' diritti de' creditori, essendo in se stessa semplice e naturale, debba esser facile, nondimeno le diverse maniere di acquistare la surrogazione, e gl' inconvenienti ne' quali si può cadere, mancandosi di osservare quel che vi è di essenziale, fanno una moltiplicità di combinazioni, che possono imbarazzare e render questa materia oscura e difficile. Perciò si è creduto che, prima di spiegarne le regole, fosse espediente di dare in poche parole un' idea generale della natura della sur-

(1) Questa è una conseguenza di tutto ciò che si è detto in questo titolo.

surrogazione e delle sue specie, e di ciò che ciascuna può avere di proprio e di essenziale.

La surrogazione di cui parlasi quì, altro non è che quel cambiamento il quale mette un'altra persona nel luogo del creditore, ed il quale fa sì che il diritto, l'ipoteca, il privilegio che un creditore poteva avere, passi alla persona che gli è surrogata, cioè, che questa entri nel suo diritto.

La maniera la più semplice di surrogare e che fa sempre passare i diritti del creditore a quello che è surrogato, è la cessione che ne fa il creditore. Le cessioni sono di molte sorte; alcune sono generali e di molti diritti, come la vendita di una eredità, che fa passare a colui che la compra, tutti i diritti dell'erede, per esercitarli come avrebbe potuto fare egli stesso. Altre sono particolari di una certa cosa, com'è la cessione di un obbligo. Vi sono di quelle che sono gratuite, come una cessione che fa un donatore ad un donatario, quando nella donazione vi sono crediti o altri diritti. Ve ne son altre che si fanno a titolo oneroso, come se un debitore ceda un suo credito ad una terza persona per un dato prezzo.

Tutte queste sorte di cessioni hanno quest'effetto, che il cessionario succede al luogo del creditore; e che può esercitare i diritti che gli sono ceduti, nella maniera stessa che avrebbe potuto farlo il creditore prima della cessione, ricevendo ancora la sua ipoteca ed il suo privilegio.

V'ha un'altra maniera di surrogare a' diritti di

di un creditore, quando il suo debitore pigliando a mutuo per pagare ciò che deve, conviene con il mutuante, che i danari saranno impiegati per pagare questo creditore, e che il medesimo mutuante gli sarà surrogato. Con ciò questo nuovo creditore acquista il diritto del primo, purchè nella quitanza siasi detto che il pagamento è stato fatto co' suoi danari. Poichè il debitore che *ha* potuto obbligarsi al primo creditore, può colle medesime condizioni obbligarsi a colui che lo libera dal debito; e mettendolo nel luogo del primo che riceve i suoi danari, non fa verun torto agli altri suoi creditori, e non cambia in niente la loro condizione.

Acquistasi parimente la surrogazione senza il consenso del creditore, ma col decreto del giudice, o col consenso del debitore, o talvolta anche senza questo consenso. Quindi un tutore che vuol pagare co' proprj danari un debito del suo pupillo ad un creditore che ricusa di surrogarlo, può far ordinare, che pagando sia surrogato. *E*d in questo caso l'autorità del giudice fa passare il diritto del creditore a quello che lo paga, purchè questi alleghi il decreto del giudice, ed il pagamento fatto con i suoi danari. Poichè il giudice non fa a colui che paga per un altro se non la medesima giustizia che gli è dovuta dal debitore, e senza che alcuno rimanga pregiudicato.

V' ha ancora un'altra maniera di acquistare una surrogazione in giudizio, senza il fatto di colui al quale appartiene il diritto, ed anche contro la sua volontà, come se si vendano coll'autorità del giudice i crediti di un debitore. Poi-

chè

chè il giudice dà a colui che si fa aggiudicare i beni, il medesimo diritto che avrebbe, se il debitore avesse a lui venduto; e sarà surrogato alle ipoteche ed a' privilegj.

Conviene finalmente osservare un' altra sorte di surrogazione, che acquistasi senza veruna cessione del creditore, senza il consenso del debitore, e senza decreto del giudice; ma per il semplice effetto del pagamento fatto a' creditori. Così, quando un creditore, volendo assicurarsi la sua ipoteca, e temendo che un altro creditore non accresca il suo credito, o non ottenga qualche sequestro, paga questo creditore, egli vien a lui surrogato, purchè apparisca dalla quitanza, che il pagamento è stato fatto co' suoi danari. Poichè la legge presume ch' essendo egli stesso creditore, paghi solamente per la sicurezza della sua ipoteca, e perciò lo surroga. Lo stesso avviene di colui che avendo acquistato un fondo, e temendo di esser turbato da un creditore anteriore al suo acquisto, gli paga il suo credito. In amendue questi casi, tali motivi rendono giusta una surrogazione, che non fa pregiudizio a nessuno.

SOMMARIO.

1. Il cessionario di un credito è surrogato al diritto del creditore, ed acquista col credito le ipoteche ed i privilegj che può avere; tanto se la cessione segua per mezzo di prezzo, quanto se sia gratuita. Poichè sebbene sia vero che il pagamento estingue il debito, e sembri per questa ragione, che il creditore non possa far passare ad un altro un diritto che col pagamento si annulla nella sua persona; nondimeno la cessione che si fa nel tempo stesso, ha il medesimo effetto. Come se il creditore avesse venduto il suo diritto a colui che lo paga; e per l' effetto della cessio-

ne colui che paga in vece del debitore, acquista egualmente tl diritto, o che sia obbligato in solido, o che sia fidejussore, o che sia una terza persone (a).

„ (a) Emptori nominis etiam pignoris persecutio præ-
„ stati debet: ejus quoque quod postea venditor accepit.
„ Nam beneficium venditoris prodest emptori *l.* 6. *ff. de*
„ *hæred. vel act. vend.* Si a creditore nomen comparasti,
„ ea pignora, quæ venditor nominis persequi posset, apud
„ Præsidem provinciæ vindica *l.* 6. C. *de obl. & act. l.* 6.
„ *eod.* V. l'articolo 4.

„ Cum is qui reum & fidejussores habens, ab uno ex
„ fidejussoribus accepta pecunia, præstat actiones, pote-
„ rit quidem dici nullas jam esse, cum suum perceperit,
„ & perceptione omnes liberati sunt: sed non ita est;
„ non enim in solutum accepit, sed quodammodo nomen
„ debitoris vendidit. Et ideo habet actiones, quia tenetur
„ ad id ipsum, ut præstet actiones *l.* 36. *ff. de fideiuss.*
„ Salvas esse mandatas actiones: cum pretium magis man-
„ datarum actionum solutum, quam actio quæ fuit pe-
„ rempta videatur. *l.* 76. *ff. de solut.*

2. Coloro che senza cessione de' creditore fanno ordinare dal giudice, che pagando siano loro surrogati, acquistano col pagamento i diritti de' creditori medesimi, le ipoteche ed i loro privilegj, ed anche i privilegj del re, se acquistano il suo credito, facendovisi surrogare (b).

„ (b) Si in te jus fisci, cum reliqua solveres, debitoris
„ pro quo satisfaciebas, tibi competens Judex adscripsit,
„ & transtulit, ab his creditoribus, quibus fiscus potior
„ habetur, res quas eo nomine tenes, non possunt inquie-
„ tari *l. ult.* C. *de privil. fisc.*

3. Per acquistare senza autorità del giudice il diritto d' un creditore e la sua ipoteca, basta una di queste due cose; o che colui il quale paga il creditore riceve la sua cessione, come si è detto nel primo articolo, o che egli convenga col debitore che, pagando per lui, sarà surrogato, ed in questo caso si esprima che il pagamento è

fat-

fatto col suo danaro; poichè allora, sebbene il creditore ricusi la surrogazione, nondimeno colui che paga, acquisterà il di lui diritto in forza del pagamento e della convenzione col debitore. Lo stesso sarebbe se i danari mutuati si dassero in mano del debitore con questa convenzione, che il mutuante sarebbe surrogato, ed il debitore facesse poi egli stesso il pagamento, dichiarando nella quitanza, che quelli fossero danari presi a mutuo da questa persona. Ma se il pagamento si faccia soltanto sulla semplice quitanza del creditore, e non sia accompagnato dall'una, o dall'altra di queste due maniere di acquistare la surrogazione, non produrrà per chi paga, se non una semplice azione contro il debitore, per ricuperare la somma pagata per il suo debito, quand'anche si facesse menzione nella quitanza, che i danari fossero di questa terza persona; poichè potrebbesi presumere, che il debitore avesse semplicemente pagato quel che egli dovea (a).

„ (b) Res obligatas exterus, debito soluto liberando,
„ datum petere, non earum dominium adipisci potest *l.* 11.
„ *C. de pign. & hyp.*

„ Non omnino succedunt in locum hypothecarii credi-
„ toris hi, quorum pecunia ad creditorem transit. Hoc
„ enim tunc observatur, cum is qui pecuniam postea dat,
„ sub hoc pacto credat, *ut idem pignus ei obligetur*, &
„ *in locum ejus succedat*. Quod cum in persona tua fa-
„ ctum non sit (judicatum est enim te pignora non ac-
„ cepisse) frustra putas tibi auxilio opus esse constitu-
„ tionis nostræ ad eam rem pertinentis. *l.* 1. *C. de his*
„ *qui in prior. cred. loc. succ.* Aristo Prisco scripsit: etiamsi
„ ita contractum sit, *ut antecedens dimitteretur*, non ali-
„ ter in jus pignoris succeder, nisi convenerit, *ut sibi*
„ *eadem res esset obligata*. Neque enim in jus primi suc-

„ ce-

„ cedere debet, qui ipse nihil convenit de pignore *l.* 3.
„ *ff. quo res pign.* (1).

4. Chi paga un creditore privilegiato, subentra nel suo privilegio; o per una cessione del creditore che gli cede semplicemente il suo diritto; o per surrogazione fatta dal giudice, come si è detto nell' articolo secondo, o per un patto col debitore, come sarà spiegato nell'articolo seguente (a).

„ (a) Cum pro patre, in cujus potestate non eras, pe-
„ cuniam fisco intuleris, & jure privilegio ejus successi-
„ sti, & ejus locum, cui pecunia numerata est, conse-
„ cutus est. *l.* 2. *C. his qui in pr. cred. loc. succ.* Si cum
„ pecuniam pro marito solveres, neque jus fisci in te
„ transferri impetrasti, neque pignoris causa domum vel
„ aliud quid ab eo accepisti, habes personalem actionem
„ *l.* 3. *C. de priv. fisc.* Si in te jus fisci, cum reliqua sol-
„ veres, debitoris pro quo satisfaciebas, tibi competens
„ Judex adscripsit & transtulit, ab his creditoribus, quibus
„ fiscus

---

(1) V. la nota sull' articolo 5. per il caso in cui il debitore non fa il pagamento se non qualche tempo dopo che ha pigliato in prestito i danari per pagare.

Questa maniera di acquistare il diritto del creditore, senza ch' egli surroghi, deriva dall' equità, per facilitare i pagamenti. Ed è giusto che i debitori possano essi stessi mettere nel luogo de' loro creditori quelli che pagano per essi, poichè niuno ne riceve alcun pregiudizio, ed è dell' interesse del debitore che possa migliorare la sua condizione, cambiando creditore.

In diritto, secondo la legge 1. *C. de his qui in pr. cred.*
„ *loc. succ.* si richieggono due cose.

1. Che nel contratto di mutuo si faccia menzione che i danari saranno impiegati nel pagamento dell' antico credito, con la surrogazione nelle sue ipoteche, ut sub hoc pacto credat, ut idem pignus ei obligetur & in ejus locum succedat.

2. Che il danaro sia stato effettivamente dato all' antico creditore, ut pecunia ad primum creditorem perveniat *Goth. hic.*

„ fiscus potior habetur, res quas eo nomine tenes, non
„ possunt inquietari. *l. ult. eod.*

5. Si può acquistare il privilegio d'un creditore senza surrogazione; del pari che l'ipoteca, con una convenzione col debitore, che quegli il quale pagherà per lui, avrà il privilegio. Nè importa che il pagamento sia fatto al creditore da colui che mutua, o dal debitore cui sieno stati consegnati i danari; purchè in amendue i casi apparisca dalla quitanza che il pagamento è stato fatto con i danari di questa persona (a), conforme si è detto dell'ipoteca nell'articolo terzo.

„ (a) Eorum ratio prior est creditorum, quorum pe-
„ cunia ad creditores privilegiarios pervenit. Pervenis-
„ se autem quemadmodum accipimus? Utrum si statim
„ profecta est ab inferioribus ad privilegiarios, an vero
„ & si per debitoris personam, hoc est, si ante ei nu-
„ merata est? Quod quidem potest benigne dici, si modo
„ non post aliquod intervallum id factum sit *l.* 24. §. 6.
„ *ff. de auct. jud. poss.* (1).

6. Colui ch'essendo già creditore, paghi un altro creditore anteriore, subentra alla sua ipoteca, ancorchè non vi sia nè convenzione, nè surrogazione; poichè la sua qualità di creditore fa pre-

---

(1) Sebbene i danari mutuati per fare il pagamento sie-
„ no, o dal debitore o da quello che mutua, consegnati al creditore qualche tempo dopo la loro convenzione, tuttavia quegli che mutua i danari non lascerà di essere surrogato; poichè l'obbligazione del debitore in favore del mutuante basterà a provare la causa del mutuo per soddisfare il creditore; e la quitanza di questo creditore proverà l'impiego de' danari. E quel che dicesi nella legge citata su questo articolo, che non vi deve essere intervallo, deve rapportarsi all'uso del diritto romano, dove sovente le convenzioni non si mettevano in iscritto, e perciò l'intervallo poteva far perdere la prova dell'impiego de' danari.

presumere, ch'egli paghi il creditore più antico, soltanto per mettersi it suo luogo, e per assicurare il suo credito. il che distingue la sua condizione da quello, che non avendo un simile interesse, paga per il debitore senza surrogazione, e di cui si può dire, che poteva essere obbligato con il debitore di pagare per lui (a).

,, (a) Plane cum tertius creditor primum de sua pecunia ,, dimisit, in locum ejus substituitur in ea quantitate, ,, quam superiori exsolvit. *l. 16. ff. qui pot. in pign. V. l.* ,, *11. §. 4. eod. l. 12. §. 9. eod., l. 17. eod. l. 22. C. de* ,, *pign. & hyp. l. 1. C. qui pot. & l. 4. ff. de his qui in prior* ,, *loc. succ.*

7. Il compratore d'un fondo impiegando il prezzo della compra in pagamento de' creditori, a' quali questo fondo era ipotecato, è surrogato al loro diritto sino alla concorrente quantità di ciò che loro paga; poichè pagando ad essi il prezzo del fondo ipotecato per assicurarselo, se lo conserva a proporzione della quantita, che loro paga contro gli altri creditori posteriori, quantunque anteriori al suo acquisto (b).

,, (b) Si potiores creditores pecunia tua dimissi sunt, ,, quibus obligata fuit possessio quam emisse te dicis, ita ,, ut pretium perveniret ad eosdem priores creditores, in ,, jus eorum successisti, & contra eos, qui inferiores illis ,, fuerunt, justa defensione te tueri potes *l. 3. C. de his* ,, *qui in prior. cred. loc. succ.* Eum qui a debitore suo ,, prædium obligatum comparavit, eatenus tuendum, quatenus ad priorem creditorem ex pretio pecunia pervenit. *l. 17. ff. qui pot.* (1).

8. Il creditore che, in virtù della sua ipoteca, o col mandato del giudice, sequestra i diritti

---

(1) V. l' articolo precedente.
In diritto bisogna che il compratore stipuli che egli sarà surrogato. *Goth. hic.*

ti e le azioni del suo debitore sopra i debitori di lui, facendosi aggiudicare ciò che ha sequestrato, è surrogato alle ipoteche ed a' privilegj che il medesimo debitore avea per questi crediti sequestrati (a).

,, (a) Si prætorium pignus quicumque Judices dandum ,, alicui perſpexerint, non ſolum ſuper mobilibus rebus ,, & immobilibus, & ſe moventibus, ſed etiam ſuper ,, actionibus, quæ debitori competunt, præcipimus hoc ,, eis licere decernere *l.* 1. *C. de prat. pign.* (1).

9. Quando la surrogazione del creditore è necessaria per far passare il suo diritto a chi paga per il debitore, deve esser fatta nel tempo stesso del pagamento e della quitanza; poichè se si fosse fatto il pagamento senza riguardo alla surrogazione, o se questa si facesse dopo, sarebbe inutile; ed essendosi annullato il diritto del creditore col pagamento, questi non avrebbe potuto cedere quel che più non avea, nè surrogare ad un diritto estinto (b).

,, (b) Modeſtinus reſpondit, ſi poſt ſolutum, ſine ullo ,, pacto omne quod ex cauſa tutelæ debeatur, actiones ,, poſt aliquod intervallum ceſſæ ſint, nihil ea ceſſione ,, actum: cum nulla actio ſuperfuerit. *l.* 76. *ff. de ſolut.* ,, V. l'articolo ſeguente.

10. Tutte le surrogazioni, le cessioni e le altre maniere di acquistare l'ipoteca o il privilegio d'un creditore, o per contratto o in un giudizio o in altra guisa, non hanno verun effetto, se nel tempo della surrogazione, della cessione, o di altro atto, più non sussisteva il diritto del creditore; tanto se fosse estinto per una pre-

(1) Debito ſequeſtrato ſi aggiudica al creditore che fa il ſequeſtro, nella maniera ſteſſa che apparteneva al debitore.

prescrizione, o annullato per un giudizio, o sciolto con un pagamento; quanto se fosse cessato per alcuna di quelle cause, che saranno spiegate nella seguente sezione. Che però nelle controversie della validità delle surrogazioni, delle cessioni e delle altre maniere di acquistar l'ipoteca o il privilegio, convien considerare, se nel tempo della surrogazione esisteva ancora il diritto, l'ipoteca o il privilegio (a).

„ (a) Si dominus ſolverit pecuniam, pignus quoque perimitur *l.* 1. §. 2. *ff. de pign.* V. la ſezione ſeguente.

SEZIONE VII.

Come si estingua o finisca l'ipoteca.

SOMMARIO.

1. *L'ipoteca si estingue col pagamento.*
2. *Con una innovazione.*
3. *Col giuramento dato al debitore, il quale giura di non dover nulla, o con un giudizio assolutorio.*
4. *Con tutto ciò che equivale al pagamento.*
5. *Col deposito, in caso che il creditore ricusi di ricevere il pagamento.*
6. *Se il pagamento sia nullo, l'ipoteca risorge.*
7. *L'ipoteca estinguesi, se il pegno si metta fuor di commercio.*
8. *O se venga a perire.*
9. *La prescrizione del credito estingue l'ipoteca.*
10. *Se il debitore perda il suo diritto sul pegno, il creditore perde la sua ipoteca.*

11. *Ef-*

11. *Effetto della redibizione della cosa ipotecata.*
12. *Il creditore che acconsente all' alienazione del suo pegno, perde la sua ipoteca, se non se la riserba.*
13. *Se il creditore acconsenta che il suo pegno sia obbligato ad un altro.*
14. *L' ipoteca risorge, se l' alienazione non ha il suo effetto.*
15. *Come si debba intendere il consenso del creditore all' alienazione.*

1. Essendo l' ipoteca un accessorio del credito, il pagamento che annulla il credito estingue l' ipoteca (a). Ma bisogna che il creditore sia interamente soddisfatto di tutto il suo credito, e per il capitale e per gl' interessi e per le spese (b).

„ (a) Si dominus solverit pecuniam, pignus quoque pe„ rimitur. *l.* 13. §. 2. *ff. de pign. & hyp.* Pignoris causa „ res obligatas, soluto debito, restitui debere pignoratitiæ „ actionis natura declarat *l. pen. C. de pign. act.*

„ (b) Nisi universum quod debetur offerretur, jure pi„ gnus creditor vendere potest. *l.* 25. §. 14. *ff. fam ercisc.* „ Nam si vel modicum vel sorte vel usuris in debito per„ severet, distractio rei obligatæ non potest impediri. „ *l.* 1. *in f. C. debit. vend. pign. imp. n. p. l.* 6. *C. de dist.* „ *pign.*

2. L' innovazione che estingue il primo obbligo, cambiandolo in un altro nuovo, estingue parimente l' ipoteca che n' era l' accessorio, se non siasi riserbata (c).

„ (c) Novata debiti obligatio pignus peremit, nisi „ convenit ut pignus repetatur. *l.* 11. §. 1. *ff. de pign.* „ *act.* (1).

3. Tut-

---

(1) V. che cosa è innovazione nel titolo delle convenzioni.

3. Tutto ciò che annulla il credito, toglie l'ipoteca. Così quando un debitore cui è dato il giuramento, giura di aver pagato, o quando è assoluto con una sentenza, da cui non vi sia appellazione, il credito e l' ipoteca restano annullati: e lo stesso avviene in tutti i casi, ne' quali l' obbligazione più non sussiste (a).

,, (a) Si deferente creditore juravit debitor se dare non ,, oportere, pignus liberatur: quia perinde habetur atque ,, si judicio absolutus esset. Nam & si à Judice quamvis ,, per injuriam absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur. *l.* 13. *ff. quib. mod. pign. vel hyp. sol.* Idem dicere ,, debemus, vel si qua ratione obligatio ejus finita est. *l.* ,, 6. *eod.*

4. Tutto ciò che può equivalere al pagamento, fa che l' ipoteca più non sussista. Così, per esempio, se il creditore si contenti o di una cauzione, o di un altro debitore in luogo del primo, o prenda un altro pegno in vece di quello che aveva; in tutti questi casi, ed in altri simili cessa l' ipoteca, se apparisce che l' intenzione delle parti sia stata di liberare la cosa ipotecata, e ristringere il creditore alle sue altre sicurtà, sebbene con queste innovazioni la sua condizione divenga meno vantaggiosa (b).

,, (b) Item, liberatur pignus sive solutum est debitum, ,, sive eo nomine satisfactum est *l.* 6. *ff. quib. mod. pign.* ,, Satisfactum autem accipimus quemadmodum voluit cre- ,, ditor, licet non sit solutum: sive aliis pignoribus sibi ,, caveri voluit, ut ab hoc recedat, sive fidejussoribus, ,, sive reo dato, sibi pretio aliquo, vel nuda conventio- ,, ne, nascitur pignoratitia actio; & generaliter dicendum ,, erit, quoties recedere voluit creditor a pignore, vi- ,, deri satisfactum, si ut ipse voluit, sibi cavit, licet ,, in hoc deceptus sit. *l.* 9. §. 3. *ff. de pign. act. l.* 3. *C. de* ,, *luit. pign.*

5. Se ricusando il creditore di ricevere il suo pagamento, si ritenga il pegno o voglia farlo

vendere, il debitore può offerire e depositare i danari presso il giudice, per restar disobbligato, per impedire la vendita, e per ritirarsi il pegno, coi danni ed interessi che il creditore potrà dovergli per la sua mora (a).

,, (a) Si per creditorem ſtetit, quominus ei ſolvatur, ,, recte agitur pignoratitia. *l.* 20. §. 2. *ff. de pign. act.* Si ,, offerat in judicio pecuniam, debet rem pignoratam, ,, & quod ſua intereſt conſequi *l.* 9. §. *ult. eo l.* Debitoris denuntiatio, qui creditori ſuo ne ſibi rem pignori obligatam diſtrahat, vel his qui ab eo volunt comparare, denuntiat, ita demum efficax eſt, ſi univerſum tam ſortis quam uſurarum offerat debitum creditori, eoque non accipiente, idonea fide probationis, ita ,, ut oportet, depoſitum oſtendat *l.* 2. *C. debit. vend. pign.* ,, *imp. n. p.* V. ſul depoſito la nota ſull'articolo 7. della ,, ſez. 3.

6. Se il pagamento o l'equivalente del pagamento non avesse avuto il suo effetto, risorgerebbe l'ipoteca col credito; come se il creditore avesse preso in pagamento un credito con garantia, ed intanto non potesse essere pagato, o pure un fondo similmente colla garantia, e ne fosse evitto, o un pupillo avesse fatto un saldo, il quale in appresso fosse annullato. Imperocchè queste sorte di pagamenti contengono la condizione, che essi debbano avere il loro effetto. Ma se un creditore in età maggiore si fosse contentato della cessione di un credito a rischio suo, ed avesse fatta quitanza, l'ipoteca ed il credito restano estinti, sebbene il creditore non potesse essere pagato del credito ceduto (b).

,, (b) Debitum cujus meminiſti quod per pacti conventionem inutiliter factam remiſiſti, etiam nunc petere ,, non vetaris, & uſitato more pignora vindicare *l.* 5. *C.* ,, *de rem. pign.*

7. Se il fondo ipotecato cessa di essere in commer-

mercio, come se sia applicato ad una chiesa o ad altro luogo pubblico, non sussiste più l'ipoteca: ma il creditore ha l'azione sul prezzo perceputone dal suo debitore (1).

8. Siccome si estingue l'ipoteca sopra di un fondo, che viene a perire per una innondazione o per altro accidente; così l'ipoteca che un creditore avesse su di un diritto d'usufrutto acquistato dal suo debitore, non avrà più effetto, se cessa l'usufrutto, quand'anche il debitore sopravvivesse alla perdita dell'usufrutto; come s'egli lo avesse soltanto per qualche tempo (a).

„ (a) Sicut re corporali extincta, ita & usufructu ex„ tincto, pignus hypothecave perit. *l.* 8. *ff. quib. mod.* „ *pign.* V. l'articolo 6. della sezione 6. dell'usufrutto.

9. Se il debito per il quale era stata data l'ipoteca rimanga prescritto, questa parimente si annulla; perchè essa non è che un accessorio del debito (b).

„ (b) Item, liberatur pignus, sive solutum est debi„ tum .... Sed etsi tempore finitum pignus est, idem di„ cere debemus *l.* 6. *ff. quib. mod. pign. l.* 12. *ff. de divers.* „ *temp. præs. l.* 3. C. *de præsc.* 30. *vel* 40. *ann.* (2).

10. Se il debitore che aveva ipotecato un fondo

---

(1) V. l'artic. 26. della sez. 1.

(2) Secondo il diritto romano, l'azione ipotecaria non si prescriveva se non per 40. anni contro il debitore ed i suoi eredi, ed anche contro i terzi possessori, se il debitore era ancor vivo. Laonde l'azione ipotecaria durava più della semplice azione personale. V. il fine del preliminare della sez. 4. del possesso e delle prescrizioni. Questa prescrizione di 40. anni si osserva in alcune provincie. Ma si è conceputa la regola secondo l'uso comune e naturale, il quale non dà più durata all'azione ipotecaria della semplice azione personale, per la ragione spiegata nell'articolo.

do venga a perdere il diritto che vi aveva; come se ne sia spogliato per una evizione, o per uu diritto di ricompera, o per un retratto per pritto di parentela, o per altre cause cessa l'ipoteca ch'egli aveva assegnata su questo fondo, purchè non avesse perduto il suo diritto per sua colpa; come, per esempio, se in vece di difendersi dall' evizione, o dalla ricompera, o dal retratto, vi dasse mano; se trascurasse d'impedire la vendita di un fondo sequestrato ad una terza persona, e che fosse suo; se non si difendesse, trovandosi a buon partito; o se in altra maniera abbandonasse i suoi diritti; poichè in tutti questi casi il creditore può esercitare i diritti del suo debitore, per conservare i proprj (a).

„ (a) Si res distracta fuerit sic, *Nisi intra certum diem*
„ *meliorem conditionem invenisset*, fueritque tradita & forte
„ emptor, antequam melior conditio offerretur, hanc
„ rem pignori dedisset; Marcellus libro quinto Digesto-
„ rum ait, finiri pignus si melior conditio fuerit allata,
„ quanquam ubi sic res distracta est, nisi emptori displi-
„ cuisset, pignus finiri non putet *l. 3. ff. quib. mod. pign.*
„ Supersedente (debitore) tali auxilio uti, vel præsente
„ vel absente eo, creditores ejus possunt. *l. pon. C. de*
„ *non num. pec.*

11. Se un debitore che avesse comprato un fondo o un mobile, e che l'avesse poi obbligato ad un creditore, voglia risolvere la vendita per la *redibizione*, a causa di qualche difetto della cosa venduta, il suo creditore potrà impedirlo, se il debitore non provvede alla sua sicurezza, sia con dargli il prezzo, che il venditore sarà obbligato di restituire, o pure con lasciargli la cosa se voglia prenderla al prezzo di cui converranno (b).

„ (b) Si debitor, cujus res pignori obligatæ erant ser-
„ vum quem emerat redhibuerit, an desinat Servianæ lo-
„ cus

„ cus esse? Et magis est ne desinat, nisi ex voluntate cre-
„ ditoris hoc factum est *l. 4. ff. quib. mod. pign.* (2).

12. Il creditore che acconsente alla vendita, alla donazione o ad altra alienazione che il suo debitore fa del fondo che gli è obbligato, o la permette o la ratifica, non ha più ipoteca su questo fondo, se non se la riserva (a); poichè ha acconsentito ad un'alienazione che non poteva farsi in suo pregiudizio, se non l'avesse approvata. Ed il suo consenso ingannerebbe il compratore, se potesse poi far valere la sua ipoteca.

„ (c) Creditor qui permittit rem venire, pignus dimit-
„ tit *l. 158. ff. de reg. jur.* Si consensit venditioni credi-
„ tor, liberatur hipotheca *l. 7 ff. quib. mod. pign.* Si in
„ venditione pignoris consenserit creditor, vel ut debi-
„ tor hanc rem permutet, vel donet, vel in dotem det,
„ dicendum erit pignus liberari: nisi salva causa pigno-
„ ris sui, consensit vel venditioni vel cæteris. *l. 4. §. 1.*
„ *eod.* Si probaveris re fundum mercatum, possessionem-
„ que ejus tibi traditam, *sciente & consentiente* ea quæ sibi
„ eum a venditore obligatum dicit, exceptione eam re-
„ movebis: nam obligatio pignoris consensu & contra-
„ hitur & dissolvitur *l. 2. C. de remiss. pig.* Sed & si non
„ concesserat pignus venundari, si ratam habuit venditio-
„ nem, idem erit probandum. *D. l. 4. §. 1. in fine, ff.*
„ *quib. mod. pign.* (1).

13. Se un creditore acconsente che il suo pegno sia obbligato ad un altro, perde il suo diritto (a). Ma questo consenso deve essere dato nella maniera, che si spiegherà nell'articolo 15.

„ (a) Paulus respondit: Sempronium antiquiorem credi-
„ torem consentientem, cum debitor eamdem rem tertio
„ creditori obligaret, jus suum pignoris remisisse videri *l.*
„ *12. ff. quib. mod. pign. v. h. f.*

14. Se la vendita o altra alienazione fatta dal debi-

(1) V. l'art. 1. della sez. 41. del contratto di vendita.
(2) V. su questo consenso l'articolo 15. poco appresso.

debitore, col consenso del creditore, sia annullata, o dopo questo consenso non siasi perfezionata, il creditore allora rientra nel suo diritto; poichè in favore di quest' alienazione aveva egli rinunziato alla sua ipoteca. Lo stesso sarebbe se avesse acconsentito che il suo debitore disponesse nel fondo ipotecato in favore di un legatario, e si trovasse poi nullo il legato, o il legatario vi avesse rinunziato (a).

„ (a) Belle quæritur, ſi forte venditio rei ſpecialiter „ obligatæ non valeat, an nocere hæ res creditori debeat, quod conſenſit? ſi qua ratio juris venditionem „ impediat, dicendum eſt pignus valere. *l.* 4. §. *ult. ff.* „ *quibus mod. pign.* Si voluntate creditoris fundus alienatus eſt, inverecunde applicari ſibi eum creditor deſiderat, ſi tamen effectus ſit ſecutus venditionis. Nam ſi „ non venierit, non eſt ſatis ad repellendum creditorem, „ quod voluit venire. *l.* 8. §. 6. *eod.* Venditionis autem „ appellationem generaliter accipere debemus, ut, & ſi „ legare permiſit, valeat quod conceſſit: quod ita intelligimus, ut & ſi legatum repudiatum fuerit, convaleſcat pignus. *D. l.* 8. §. 11. Voluntate creditoris pignus debitor vendidit, & poſtea placuit inter eum & „ emptorem, ut a venditione diſcederent: jus pignoris „ ſalvum erit creditori: nam ſicut debitori, ita & creditori priſtinum jus reſtituitur: neque omnimodo creditor „ priſtinum jus remittit, ſed ita demum, ſi emptor rem „ retineat, nec reddat venditori. *l.* 10. *eod.*

15. Non si deve prendere per un consenso del creditore all'alienazione del suo pegno, la notizia che può averne, nè il silenzio in cui se ne sta dopo questa notizia; come se sappia che il suo debitore vende una casa la quale gli è ipotecata, e non riclami. Ma per privarlo del suo diritto, bisogna che apparisca da qualche atto che egli sappia ciò che si fa in suo pregiudizio, e che vi acconsenta: ed un creditore non perde la sua ipoteca col suo consenso, se non quando eviden-

dentemente apparisce che la sua intenzione è di rinunziarvi, o quando si potesse imputargli mala fede, per non aver dichiarato il suo diritto, dovendo dichiararlo. Così, per esempio, se colui che avesse ipotecato specialmente un fondo ad un primo creditore per un censo, lo ipotecasse poi nella stessa maniera ad un secondo per un altro censo, dichiarandogli che questo fondo non era obbligato ad alcuno, e questo primo creditore firmasse il contratto o come parte o come testimonio, si sarebbe con ciò renduto complice di questa falsa dichiarazione, nè potrebbe servirsi della sua ipoteca su questo fondo, in pregiudizio del secondo creditore. Così al contrario, se un creditore firma come testimonio un contratto di matrimonio, o altro contratto in cui il suo debitore obbliga tutt' i suoi beni, non perderà la sua ipoteca per non averne fatta protesta. In oltre colui che firma come testimonio un testamento, in cui il testatore dispone di un fondo soggetto alla sua ipoteca, non lo perde. In generale deesi giudicare dell' effetto di tali approvazioni colle firme o in altra maniera, secondo le circostanze della natura de' contratti, della qualità delle persone, della cognizione che esse possono avere del pregiudizio, che la loro approvazione può recare all' interesse proprio o all' interesse altrui, della loro buona o mala fede, dell' intenzione de' contraenti, e secondo altre simili circostanze (a).

„ (a) Non videtur autem consensisse creditor, si sciente eo debitor rem vendiderit, cum ideo passus est venire, quod sciebat ubique pignus sibi durare. Sed si subscripserit forte in tabulis emptionis, consensisse videtur, nisi manifeste appareat deceptum esse. *l. 8. §. 15. ff. quib. mod. pign.*

,, Inveniebatur Mœvius instrumento cautionis cum re-
,, publica facto a Sejo interfuisse, & subscripsisse, quo
,, caverat Seius, fundum nulli alii esse obligatum. Quæ-
,, ro an actio aliqua in rem Mœvio competere potest?
,, Modestinus respondit, pignus cui is de quo quæritur
,, consensit, minime eum retinere posse *l.* 6. §. 1. *ff. quib.*
,, *mod. pig.*

,, Lucia Titia intestata moriens, a filiis suis per fidei-
,, commissum alieno servo domum reliquit. Post mor-
,, tem, filii ejus iidem qui heredes, cum diviserunt he-
,, reditatem matris, diviserunt etiam domum. In qua di-
,, visione dominus servi fideicommissarii *quasi testis* affuit.
,, Quæro, an fideicommissi persecutionem acquisitam sibi
,, per servum, eo quod interfuit divisioni, amisisse vi-
,, deatur? Modestinus respondit, fideicommissum ipso jure
,, amissum non esse . . . *nisi evidenter apparuerit, omittendi*
,, *fideicommissi causa hoc eum fecisse l.* 34. §. 2. ff. de leg.
,, 2. v. l. 8. ff. de resc. vend.

,, Caius Seius ob pecuniam mutuam fundum suum Lu-
,, cio Titio pignori dedit. Postea pactum inter eos fa-
,, ctum est, *ut creditor pignus suum in compensationem pe-*
,, *cuniæ sua, certo tempore possideret*. Vero ante expletum
,, tempus creditor cum suprema sua ordinaret, testamento
,, cavit, *ut alter ex filiis suis haberet eum fundum* & addidit
,, *quem de Lucio Titio emi*, cum non emisset. Hoc testa-
,, mentum inter cæteros signavit & Caius Seius, qui fuit
,, debitor. Quæro an, ex hoc quod signavit, præjudi-
,, cium aliquod sibi fecerit, cum nullum instrumentum
,, venditionis proferatur, sed solum pactum ut creditor
,, certi temporis fructus caperet? Herennius Modestinus
,, respondit: contractui pignoris non obesse, quod debitor
,, testamentum creditoris, in quo se emisse pignus expres-
,, sit, signasse proponitur *l.* 39. *ff. de pign. act.* (1).

TI-

---

(1) Convien osservare su questo articolo la differenza che può esservi tra la firma di un creditore in qualche atto dove fa da parte, ed in un altro dov' è soltanto testimonio. Tutto ciò ch' egli firma come parte, l' obbliga senza dubbio. Ma negli atti che firma come testimonio, ed in cui la firma non è messa che per testimonianza della verità di ciò che si è operato tra i contraenti, non si può tirar conseguenza dalla firma di un testimonio contro il suo interesse, se non quando con questa firma dia motivo che uno de' contraenti si trovi in-

TITOLO II.

Della separazione de' beni del defonto da quelli dell' erede fra i rispettivi creditori.

Si è veduto nel titolo precedente, che uno degli usi dell' ipoteca è di evincere i beni del debitore dalle mani di qualunque possessore. Ma quando i beni non passano che dal debitore al suo erede, il creditore conserva il suo diritto, ancorchè non abbia alcuna ipoteca; perchè l' erede non succede a' beni, se non col peso di soddisfare i debiti. In conseguenza tutt' i creditori del defonto sono, riguardo al suo erede, nel medesimo stato in cui erano riguardo al loro debitore; conse ando ognuno su i beni del defonto, o la sua ipo-

---

ingannato, come nel caso di quel testimonio il quale firma il contratto, ov' è la falsa enunciazione spiegata nell' articolo; poichè in tal caso il silenzio di questo testimonio contiene una mala fede, che lo rende complice di quella del suo debitore. Ma se un testimonio non contribuisce in niente per parte sua a qualche frode, e non dà alcun consenso espresso che deroga al suo diritto, nè la sua presenza, nè la sua firma debbono nuocergli; come si vede nel caso di questa legge 39. § ff. *de pign. act.* citata su questo articolo; per la quale colui il quale non avesse venduto, ma semplicemente ipotecato un suo fondo ad un creditore, non lo perde per aver sottoscritto come testimonio il testamento di questo creditore, il quale dichiara che vuole che il fondo resti ad uno de' suoi figli, sebbene anche questo testatore avesse soggiunto, che aveva acquistato il fondo da questo testimonio.

V. l' articolo 33. della sez. 1.

ipoteca o il suo privilegio o il semplice credito, tal quale lo avevano. Ma tal cambiamento che fa passare i beni del debitore al suo erede, producendo l'effetto, che i creditori di questo erede avranno ancora il loro diritto su i beni da lui acquistati, tal cambiamento, dicemmo, fa sì che quando l'erede non ha beni proprj, bastanti per i suoi creditori, i creditori del defonto si trovano in pericolo di veder passare i di lui beni ai creditori dell'erede. A ciò si provvede colla separazione de' beni del defonto da' beni dell'erede, in favore dei respettivi creditori.

Coll' uso di questa separazione i creditori del defonto, i quali temono che il suo erede non sia idoneo a pagare, impediscono la confusione de' beni del defonto con quelli dell'erede, affinchè i beni del loro originario debitore sieno conservati, e non passino ai creditori di questo erede.

Ma se i creditori dell'erede temano per parte loro che questo erede, Impegnandosi in una successione onerosa, renda soggetti i beni proprj a' creditori del defonto col loro pregiudizio, per la medesima equità possono distinguere e separare i beni dell' erede da quelli del defonto. Su di che si osservi, che sebbene la condizione de' creditori e dell' erede del defonto debba essere uguale, nondimeno il diritto romano ne avea disposto diversamente, e non accordava la separazione a' creditori dell' erede, per questa ragione, che un debitore avendo la libertà di obbligarsi, non può deteriorare la condizione de' suoi creditori con nuovi obblighi in loro pregiudizio (1). Ma nella

(1) E contrario autem creditores Titii non impetrabunt se-

la nostra usanza non si è approvata questa sottigliezza, e si è giudicato che la libertà che può avere un debitore di contrarre nuovi debiti, quantunque ne venga pregiudizio a' suoi creditori non debba avere tal conseguenza: poichè se è permesso a questo debitore di farsi nuovi creditori accettando una successione carica di debiti, non deve essere vietato a'suoi creditori di far uso del diritto ch' essi hanno su i di lui beni, per impedire che non li sottoponga a' pesi di questa successione; ed è giusto accordar loro questa separazione, del pari che si accorda contro di essi a' creditori del defonto per i beni della successione.

E' vero che in certi casi si accordava nel diritto romano la separazione ai creditori dell'erede; come se accettava una successione onerosa per defraudare i suoi creditori, ed anche in questo caso non si accordava facilmente la separazione, la quale aveva parimenti luogo in alcuni altri casi di cui sarebbe inutile quì parlare (1).

Ma

ſeparationem. Nam licet alicui adjiciendo ſibi creditorem, creditoris ſui facere deteriorem conditionem. *l.* 1. §. 2. „ *ff. de ſeparat.*

(1) V. *l.* 1. §. 5. & *ſeq. ff. de ſepar.*

I pupilli hanno l' ipoteca ſu i beni de' loro tutori e curatori *l.* 20. *cod. de adm. tutor.*, quand' anche non aveſſero amminiſtrata la tutela *l.* 20. §. 1. *eod.*

I beni de' procuratori ſono parimente obbligati nella ſteſſa maniera *l.* 25. *ff. de tutelis & rat. diſtrab.* & *l.* 19. §. 1. *ff. de privil. cred.*

Tutti i prodighi privati dell' amminiſtrazione, i pazzi, hanno il medeſimo privilegio ſu i beni del loro curatore. *l.* 20. 21. 22. *ff. eod.*

In

Ma queste eccessioni non bastavano per far giustizia a' creditori dell' erede, e la nostra usanza accorda loro la separazione indistintamente.

L'

In diritto, questo privilegio era personale, e non passava agli eredi *l. 19. ff. eod.*

Tutti i pupilli, i prodighi ec. hanno parimente l'ipoteca su i beni di coloro che hanno maneggiato i loro affari per ordine del tutore *Argum. l. 4. C. de negot. gest. Negusan. de pign. & hypot. part. 2. cap. 4. n. 9.*

Questa ipoteca de' pupilli ec. comincia dal giorno dell' amministrazione o dell' atto della tutela. *Tanquam pignoris tutelæ obligatæ. D. l. 20. C. de administ. tut. & l. 6. cod. de bonis quæ liber. Lovet, l. H. cap. 23. Desspesses, t. 1. p. 523. n. 12.*

In diritto, ad esempio de' pupilli, i figli di famiglia hanno l'ipoteca per i loro beni avventizj su i beni del loro padre, dal giorno dell' amministrazione *l. 6. C. de bonis quæ lib.*

I figli hanno parimente un' ipoteca tacita su i beni del loro padre e madre che si rimaritano, per la restituzione de' beni che loro debbono pervenire per parte del genitore premorto. *Ex eo die quo eæ res ad eam pervenerint l. hac edictali §. 2. C. de secundis nuptiis.*

I sostituiti hanno l'ipoteca su i beni degli eredi degl' istituiti dal giorno dell' amministrazione, per la restituzione del fidecommesso e per le deteriorazioni *Argum. l. 6. §. 4. de bonis quæ liberis.*

I beni degli ecclesiastici sono ipotecati per le riparazioni da farsi ne' benefizj, dal giorno che sono entrati in possesso. La chiosa sul capitolo 1. nelle decretali *de pignoribus*, verso la fine, dà la medesima ipoteca che su i beni del tutore.

I beni proprj dell' erede per il beneficio d' inventario, sono ipotecati dal giorno della sua amministrazione, verso i creditori della successione, nel caso che si trovi debitore.

Finalmente l'ipoteca su i beni di qualunque amministratore comincia dal giorno dell' amministrazione *l. 32. de Episcop. & Clericis.*

La moglie ha un' ipoteca tacita su i beni di suo marito, dal giorno del contratto, o della celebrazione del matrimonio, se non vi sia contratto. 1. Per la dote. 2.

Per

L'aver notata quì la nostra usanza servirà di avvertimento che bisogna estendere a' creditori dell' erede le regole che saranno raccolte in questo titolo, sebbene parlisi soltanto de' creditori del defonto.

S E-

Per l' assegnamento che deve avere dal marito, o per consuetudine o per patto. 3. Pel rimpiazzo. 4. Per l' indennità.

Ne' paesi di diritto scritto, ha ella parimente la sua ipoteca da questo giorno pel suo lutto e per l' anno di vedovanza.

I coeredi hanno per la garantia delle porzioni, un' ipoteca tacita dal giorno della divisione, *Louet*, *l. H. cap.* 2., e la prescrizione contro quest' ipoteca non comincia che dal giorno dell' evizione.

In dritto, il venditore non ha ipoteca sulla cosa da lui venduta, purchè non lel' abbia espressamente riserbata, ed in tal caso l' ha prima de creditori anche anteriori. *l.* 17. *cod. de pign. & hypoth. l.* 7. *C. qui pot. in pign. hab. & Nov.* 136. *cap.* 3.

I legatarj hanno un' ipoteca tacita su i beni del defunto dal giorno della morte. *l.* 1. *C. comm. de legat.* Ma quest' ipoteca non estendesi su i beni dell' erede. *Hypothecam non esse rerum ipsius hæredis, sed tantummodo earum quæ a testatore ad eum pervenerint. D. l. in fine.*

Sebbene il testamento quando è ratificato, produca ipoteca, tuttavia questa non estendesi al di là del quinto de' beni proprj acquistati per successione.

I proprietarj hanno un' ipoteca tacita su i mobili degl' inquilini. V. quel che si è detto innanzi, nel titolo della locazione delle case.

Gli artefici hanno un' ipoteca tacita sulle opere che hanno fatte o ristaurate. V. il titolo de' privilegj.

I procuratori hanno un' ipoteca tacita su i beni delle loro parti dal giorno della loro constituzione.

Il fisco da un' ipoteca tacita su i beni di tutti, quelli che contrattano con esso *l.* 46. §. 3. *ff. de jure fisci*. Sciens semper jus habet pignoris *l.* 2. C. In quibus causis hypoth. tacit. contr. Certum est ejus qui cum fisco contrahit bona pignoris titulo obligari, quamvis specialiter id non exprimatur.

SEZIONE I.

Della natura e degli effetti della separazione.

SOMMARIO.

1. *Casi di questa separazione.*
2. *La separazione è indipendente dall'ipoteca.*
3. *I legatarj hanno il diritto di separaziome.*
4. *Separazione per un debito condizionato, o da soddisfarsi in un dato tempo.*
5. *L'alienazione fatta dall'erede impedisce la separazione.*
6. *L'ipoteca fatta dall'erede, non impedisce la separazione.*
7. *La separazione ha luogo in una seconda e terza successione, ed anche più oltre.*
8. *Se il debitore succeda al suo fidejussore, la separazione ha luogo.*
9. *La separazione non nuoce al diritto contro l'erede.*
10. *I privilegj non impediscono la separazione.*

11. *Se*

Le città e le comunità non hanno la medeſima ipoteca che il fiſco, purchè non ſia loro data con reſcritto *l.* 10. *ff. ad municipalem l.* 2. *C. de jur. recip. Plinius. Epiſtol. lib.* 10. *Lett.* 109. o che non godano di queſta ipoteca per un' antica conſuetudine. *l. Antiochenſium* 37. *ff. de rebus auth. jud. poſſeſ. & de privil. cred. Plinius eod Epiſt.* 110.

L'innovazione fatta di un antico obbligo non cambia ipoteca, la quale incomincia ſempre dal giorno della prima obbligazione. *L.* 3. *ff. qui potiores*: nella ſteſſa maniera un obbligo convertito in contratto di cenſo, conſerva ſempre la ſua medeſima ipoteca. *Ferrieres, artic.* 164. *n.* 83., 84. *e* 85.

II. *Se uno degli eredi che sia creditore può domandare la separazione.*

1. Quando i creditori di un defonto temono che l'erede non sia idoneo a pagare, possono far separare i beni della successione, da quelli dell' erede, per assicurare il patrimonio del defonto loro debitore, contro i creditori del suo erede (a).

„ (a) Sciendum ſeparationem ſolere impetrari decreto „ prætoris: ſolet autem ſepatatio permitti creditoribus „ ex his cauſis, ut puta debitorem quis Seium habuit; „ hic deceſſit; hæres ei extitit Titus: hic non eſt ſolvendo, patitur bonorum venditionem: creditores Seii „ dicunt bona Seii ſufficere ſibi, creditores Titii contentos eſſe debere bonis Titii. Et ſic quaſi quorum fieri „ bonorum venditionem. Fieri enim poteſt ut Sejus „ quidem ſolvendo fuerit, potueritque ſatis creditoribus ſuis, vel ita ſemel, & ſi non in aſſem, in aliquid tamen ſatisfacere: admiſſis autem commixtiſque „ creditoribus Titii, minus ſint conſecuturi, quia ille non eſt ſolvendo: aut minus conſequantur, quia „ plures ſunt. Hic eſt igitur æquiſſimum creditores Seii „ deſiderantes ſeparationem audiri, impetrareque a prætore, ut ſeparatim quantum cujusque creditoribus præſtetur. *l.* 1. *ff. de ſeparat.* Eſt jurisdictionis tenor promptiſſimus indemnitatiſque remedium edicto prætoris creditoribus hæreditariis demonſtratum; ut quoties ſeparationem bonorum poſtulant cauſa cognita, impetrent. *l.* „ 1. *C. de bon. aut. Jud. poſſ.* (1).

2. Il diritto di questa separazione è indipendente dall' ipoteca, ed i creditori chirografarj possono domandarla; poichè il semplice effetto del loro credito li fa preferire su i beni del loro debi-

(1) Sebbene queſta regola ſembri limitata a' creditori del defunto, nondimeno quelli dell' erede hanno il medeſimo diritto ſecondo la noſtra uſanza, come ſi è oſſervato nella preparazione.

bitore a' creditori del suo erede, verso i quali il defonto non era obbligato (1).

3. I legatarj del defonto hanno il medesimo diritto di domandare questa separazione, perchè sono creditori della successione. Ma sono ad essi preferiti i creditori del defonto, perchè esso non ha potuto legare in loro pregiudizio (a).

„ (a) Quoties heredis bona solvendo non sunt, non so„ lum creditores testatoris, sed etiam eos quibus legatum „ fuerit, impetrare bonorum possessionem æquum est. Ita „ ut cum creditoribus solidum acquisitum fuerit, legata„ riis vel solidum, vel portio quæratur. *l. 6. ff. de sep. l.* „ 4. §. 1. *eod.*

4. Un creditore o un legatario il cui diritto dipende da una condizione la quale non è ancora purificata, o pure è sospeso fino ad un termine non ancora maturato, potrebbero tuttavia domandare la separazione per la loro sicurezza (b).

„ (b) Creditoribus qui ex die vel sub conditione deben„ tur, & propter hoc nondum pecuniam petere possunt, „ æque separatio dabitur, quoniam, & ipsis cautione com„ muni consuletur. *l. 4. ff. de separat.*

5. Se prima di esser stata domandata la separazione, l'erede avesse di buona fede alienato i beni della successione, o mobili o stabili, o anche l'intera eredità, non potranno i creditori del defonto domandare la separazione di quel che sarà stato alienato (c); poichè l'erede, essendo padrone de' beni, ha potuto disporne.

„ (c) Ab herede vendita hereditate, separatio frustra „ desiderabitur: utique si nulla fraudis incurrat suscipio. „ Nam quæ bona fide medio tempore per heredem gesta „ sunt, rata conservari solent. *l. 2. ff. de separat.* (2).

Ma

---

(1) Non è l'ipoteca che dà questo diritto, ma la semplice qualità di creditore.

(2) Quantunque sembri che questa legge riguardi soltan-

Ma quest' alienazione riguardo agli stabili non recherebbe alcun pregiudizio a' creditori ipotecarj del defonto: e potrebbero essi esercitare contro i possessori la loro ipoteca ed i loro privilegj, se l' avessero, del pari che se l'alienazione fosse stata fatta dal defonto (1).

6. Se l'erede avesse impegnati o ipotecati i mobili o gli stabili della successione, prima che ne fosse stata dimandata la separazione, i creditori del defonto non lascieranno di far separare questi beni obbligati (a); poichè la separazione ha luogo finchè resta all' erede la proprietà della quale quest' obbligo non lo priva.

,, (a) Sciendum est autem, etiam si obligatas res esse ,, proponatur ab herede jure pignoris vel hypothecæ, at- ,, tamen, si hereditaria fuit, jure separationis hypotheca- ,, rio creditori potiorem esse eum qui separationem impe- ,, traverit. Et ita Severus & Antoninus rescripserunt. *l.* ,, 1. §. 3. *ff. de separat.*

7. Se i beni di una successione passino dall'erede

---

tanto la vendita dell' eredità, tuttavia la sua disposizione ed il suo motivo comprendono le alienazioni particolari, come ben dimostrano le ultime parole di questa legge.

(1) Le alienazioni, in qualsisieno mani passino i beni ipotecati, non fanno pregiudizio all' ipoteca, come si è veduto nel titolo precedente.

Da questa regola ne segue, che riguardo agli stabili alienati dall' erede, i creditori del defunto i quali non avevano ipoteca, vi hanno perduto il loro diritto, nè loro rimane altro che l'azione personale contro l' erede, ed il diritto di separazione de' beni della successione che possono restare in suo potere. Riguardo poi a' mobili alienati dall'erede, i creditori del defunto anche ipotecarj, vi han perduto il loro diritto, nella maniera stessa che l' avrebbero perduto se l' alienazione fosse stata fatta dal defunto, perchè non avevano acquistato un diritto di proprietà colla morte del defunto.

de al suo erede, e da questo ad un altro, e così ad altri eredi successivamente; in guisa che la prima successione e le seguenti si trovino confuse tra le mani degli eredi a' quali passano, i creditori di ogni successione ne seguiterano i beni da un erede all'altro, e potranno domandarne la separazione (a).

„ (a) Secundum hæc videamus, si primum secundum „ heredem scripserit; secundus tertium, & tertii bona „ veneant: qui creditores possint separationem impetrare? „ Et putem si quidem primi creditores petant, utique „ audiendos & adversus secundi & adversus tertii, utique „ eos impetrare posse. *l.* 1. §. 2. *ff. de separat.*

8. Se un debitore per il quale un altro era obbligato come suo fidejussore, venga a succedergli, potrà il creditore domandare contro i creditori del suo debitore la separazione de' beni del defonto, senza che gli altri creditori di questo fidejussore possano impedirlo, come neppure quelli del debitore suo erede; poichè sebbene l'obbligazione del fidejussore morto, sia confusa nella persona di qnesto debitore suo erede, tuttavolta il creditore non perde la sicurezza che aveva su i beni del fidejussore, e neppure quella che sempre consarva su i beni del suo debitore (b).

„ (b) Debitor fidejussori heres extitit, ejusque bona venierunt: quamvis obligatio fidejussionis extincta sit, nihilominus separatio impetrabitur, petente eo cui fidejussor fuerat obligatus: sive solus sit ereditarius creditor, sive plures. Neque enim ratio juris, quæ causam fidejussionis propter principalem obligationem, quæ major fuit, exclusit, damno debet afficere creditorem qui sibi diligenter prospexerat. Quid ergo si bonis fidejussoris separatis solidum ex hereditate stipulatos consequi non possit? Utrum portio cum cæteris heredis creditoribus ei quærenda erit, an contentus esse debebit bonis quæ separari maluit? Sed cum stipulator iste, non adita fidejussoris a reo hereditate, bonis fidejussoris venditis, in residuum permisceri debitoris creditoribus potuerit, ratio

„ tio non patitur eum in proposito submoveri . *l. 4. ff. de*
„ *separat.* (1).

9. Il creditore che avendo dimandato la separazione, non ha potuto esser pagato su i beni del defonto, conserva il suo diritto contro l' erede; ma sono a lui preferiti i creditori di questo erede (a), se il loro credito sia anteriore all' obbligo contratto dall' eredità.

„ (a) Sed in quolibet alio creditore, qui separationem
„ impetravit, probari commodius est, ut si solidum ex
„ hereditate servari non possit; ita demum aliquid ex bo-
„ nis heredis ferat, si proprii creditores heredis fuerint
„ dimissi. *l.* 3. §. 2. *ff. de separat.*

10. La separazione può esser domandata contro tutte le persone privilegiate, ed anche contro il fisco (b).

„ (b) Sed etiam adversus fiscum & municipes impetra-
„ retur separatio. *l.* 1. §. 4. *ff. de separat.*

11. Se tra i coeredi vi sia un creditore del defonto, può domandare la separazione contro i creditori degli altri, a riserba della porzione del suo debito, al quale, deve egli stesso soggiacere (c).

„ (c) Si uxor tua pro triente patruo suo heres extitit,
„ nec ab eo quicquam exigere prohibita est: debitum a
„ coheredibus petere non prohibetur. Cum ultra eam por-
„ tionem qua successit, actio non confundatur. Sin autem
„ coheredes solvendo non sint, separatione postulata, nul-
„ lum ei damnum fieri patiatur. *l.* 7. C. *de bon. auth. Jud.*
„ *poss.*

S E-

(1) Quanto si è detto in questo articolo riguardo al caso in cui il debitore succede al fidejussore, avrebbe luogo, anche con più ragione, nel caso in cui il fidejussore succedesse al debitore: ed il medesimo creditore che può domandare la separazione de' beni del fidejussore contro i creditori del debitore che gli succede non cade dubbio che possa domandare la separazione de' beni del debitore contro i creditori del fidejussore, erede di questo debitore.

SEZIONE II.

Come finisce, o si perde il diritto di separazione.

Fra le regole di questa sezione non si metterà quella del diritto romano, la quale passato il quinquennio non accordava la separazione de' beni (1); poichè questa prescrizione non è in uso fra noi (2).

SOMMARIO.

1. *La confusione impedisce la separazione.*
2. *L' innovazione la impedisce ancora.*
3. *Difficoltà che sono regolate dalla prudenza del giudice.*

1. Se trovansi i beni del defonto confusi con quelli dell' erede, in guisa che non sia possibile distinguerli, e far vedere che sieno della successione, la separazione per questo riguardo non avrà luogo. Poichè la confusione n' impedisce l'effetto; e convien presumere, che quel che non apparisce essere della successione, appartenga all' erede. Altrimenti i creditori di questo erede sarebbe obbligati a render ragione del diritto ch' egli

(1) *L.* 1. §. 13. *ff. de separat.*

(2) Questa prescrizione è osservata ne' paesi di diritto scritto *l.* 1. §. 13. *ff. de separat.*

egli avesse sopra tutte quelle cose di cui fosse padrone, il che non sarebbe nè possibile (a).

„ (a) Præterea ſciendum eſt, poſteaquam bona heredi-
„ taria bonis heredis mixta ſunt, non poſſe impetrari ſe-
„ parationem. Confuſis enim bonis & unitis, ſeparatio
„ impetrari non poterit. Quid ergo ſi prædia extent, vel
„ mancipia, vel pecora, vel aliud quod ſeparari poteſt?
„ Hic utique poterit impetrari ſeparatio. *l.* 1. §. 12. *ff.*
„ *de ſeparat.*

2. Se un creditore del defonto innovi il suo credito, e si contenti dell'obbligazione dell'erede, non potrà domandare la separazione de' beni del defonto. Poichè non è più creditore se non dell'erede (b).

„ (b) Illud ſciendum eſt eos demum creditores poſſe
„ impetrare ſeparationem qui non novandi animo ab he-
„ rede ſtipulati ſunt. Cæterum, ſi cum hoc animo ſecu-
„ ti ſunt, amiſerunt ſeparationis commodum. *l.* 1. §. 10.
„ *ff. de ſeparat.* (1).

3. Se dimandandosi la separazione, vi si trovino difficoltà, come se la confusione de' beni ne rendesse la distinzione incerta, o per altre circostanze vi fosse dubbio se la separazione debba o no aver luogo, dipenderà dal prudente arbitrio del giudice il dare gli opportuni ordini, secondo lo stato delle cose (c).

„ (c) De his autem omnibus an admittenda ſeparatio
„ ſit, necne, prætoris erit vel præſidis notio. *l.* 1. §. 14.
„ *ff. de ſeparat.*

FINE DEL TOMO IV.

IN-

---

(1) *Non ſolo in caſo d' innovazione eſpreſſa, ma eziandio quando foſſe tacita, come* ſi uſuras ab eo ea mente quaſi eum eligendo, elegerunt. *l.* 1. *ff.* §. 10. *in fine eod.* Et ſi ſatis acceperunt ab eo §. 11. *eod.*

Finalmente ogni volta che appariſce che i creditori del defonto ſi ſon contentati della perſona dell' erede, fidem heredis ſecuti ſunt §. 16. *eod.*

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO.

LIBRO SECONDO.

SEZ.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

SEZ.

TITOLO VIII.

TITOLO IV.

TITOLO X.

DOMAT
LEGGI
CIVILI

TITOLO VIII.

De' danni cagionati per colpe che non possono

SE-

SEZIONE I.

Di ciò ch' è gittato da una casa, o che ne può

ser-